

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 agosto 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 332. Sentenza 12-24 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Guardia di finanza - Reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza - Requisiti - Condizione dell'essere senza prole - Irragionevole limitazione del diritto fondamentale di procreare e della libertà di autodeterminarsi nella sfera privata - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili.

- Legge 29 gennaio 1942, n. 64, art. 7, punto terzo.
- Costituzione, artt. 2, 3, 30 e 31.

Filiazione - Obblighi costituzionali di mantenimento, istruzione ed educazione della prole - Pienezza dei doveri e della responsabilità dei genitori anche nei confronti dei figli naturali riconosciuti.

- Costituzione, art 30.

Impiego pubblico - Accesso ai corsi di addestramento e ai ruoli della Guardia di finanza e delle Forze armate - Requisito dell'assenza di prole - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

- R.D.L. 14 giugno 1923, n. 1281, art. 9, secondo comma, lettera b), come sostituito dall'art. 4 del r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223; legge 10 giugno 1964, n. 447, art. 35, primo comma; legge 29 maggio 1967, n. 371, art. 4, primo comma, lett. a); legge 10 maggio 1983, n. 212, art. 5, primo comma, numero 4; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 11, comma 2, lett. a), numero 3; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, art. 6, comma 1, lett. c) e art. 36, comma 1, lett. b), numero 3; d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24, art. 2, comma 2.

Pag. 23

N. 333. Sentenza 12-24 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Acque pubbliche e acquedotti - Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Trasformazione in società per azioni - Attribuzione delle azioni della costituenda società al Ministero del tesoro - Omessa partecipazione della Regione Puglia alla amministrazione e gestione della società - Ricorso della stessa Regione in via principale - Lamentata lesione delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di acquedotti - Notificazione tardiva del ricorso - Inammissibilità.

- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141.
- Costituzione, artt. 5, 97 e 117

» 28

N. 334 Sentenza 12-24 luglio 2000.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Acque pubbliche e acquedotti - Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Trasformazione in società per azioni - Approvazione dello statuto e nomina di un amministratore unico, da parte del Ministro del tesoro - Lamentata estromissione della Regione Puglia dall'amministrazione e dalla gestione della società - Ricorso della stessa Regione per conflitto di attribuzione - Riferibilità della doglianza alle norme di legge che costituiscono il fondamento dei «comportamenti» e delle determinazioni impugnati - Inammissibilità del conflitto.

- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141, artt. 2 e 3.

- Costituzione, artt. 117 e 118

Pag. 31

N. 335. Sentenza 12-24 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Indennità di mobilità - Divieto di corresponsione dell'indennità successivamente al compimento dell'età pensionabile - Esclusione, per le lavoratrici, del diritto all'indennità al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, anziché al compimento del sessantesimo anno di età, come stabilito per i lavoratori - Lamentata discriminazione in base al sesso, con pregiudizio della garanzia previdenziale - Specialità della provvidenza per mobilità - Ragionevolezza della disciplina adottata - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 3.

- Costituzione, artt. 3 e 37.

Previdenza e assistenza - Età pensionabile - Differenziazione tra uomo e donna - Contrasto con il principio di eguaglianza - Esclusione.

- Costituzione, art. 37

» 34

N. 336. Sentenza 12-24 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Eccepire difetto - Esclusione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità.

Norma oggetto del giudizio - Asserita erronea individuazione, da parte del rimettente - Eccezione di inammissibilità della questione - Rigetto.

Professioni - Ingegnere e architetto - Revoca, da parte del committente, dell'incarico professionale, per cause non imputabili al professionista - Diritto del professionista all'integrale risarcimento del danno subito, oltre all'aumento automatico del compenso, nella misura del 25 per cento - Prospettata posizione ingiustificatamente privilegiata di tali professionisti, rispetto ad altre categorie professionali - Non fondatezza della questione.

- Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 10, secondo comma.

- Costituzione, art. 3

» 37

N. 337. Sentenza 12-24 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione dei veicoli a motore - Danni - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile - Danni alla persona subiti dal coniuge trasportato del socio a responsabilità illimitata della società assicurata - Ritenuta esclusione dalla garanzia assicurativa - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, incidente sulla tutela del diritto alla salute, anche alla luce del principio affermato con la pronuncia di illegittimità costituzionale derivante dalla sentenza n. 188 del 1991 - Erronea interpretazione della normativa denunciata - Inoperatività della esclusione lamentata - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lettera d), nella formulazione precedente alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

- Costituzione, artt. 3 e 32

» 40

- N. 338. Ordinanza 12-24 luglio 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Guardia particolare giurata - Condanna penale - Revoca automatica dell'autorizzazione, richiesta per l'attività e il porto d'armi - Mancata possibilità di graduare la pena in relazione all'entità del reato - Conseguente, denunciata, disparità di trattamento, rispetto a casi analoghi - Questione già esaminata, con esito negativo - Manifesta infondatezza.
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 138, primo comma, numero 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97, primo comma Pag. 43
- N. 339. Ordinanza 12-24 luglio 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Procedimento per reato contravvenzionale - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione al beneficio soltanto per gli imputati di delitti e non anche per gli imputati di contravvenzioni - Lamentata disparità di trattamento priva di giustificazione, con lesione del diritto di agire e difendersi in giudizio - Inapplicabilità della disposizione denunciata, a seguito di definitiva pronuncia del giudice *a quo* sull'istanza di ammissione al beneficio - Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 24, terzo comma » 46
- N. 340. Ordinanza 12-24 luglio 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Liberi professionisti - Trattamenti pensionistici - Adeguamento - Obbligo per le casse di previdenza di fissare importi non inferiori a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sempreché lo consentano le disponibilità complessive delle relative gestioni - Denuncia di irragionevole disparità di trattamento - Coerenza della disposizione denunciata con il sistema previdenziale di riferimento - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 7.
- Costituzione, artt. 3 e 38, terzo comma » 48
- N. 341. Ordinanza 12-24 luglio 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte e tasse - Imposizione straordinaria - Contributo straordinario per l'Europa - Criterio di imposizione - Incidenza su fasce particolari di reddito, con esclusione della gran parte dei contribuenti, nonché lamentata retroattività della norma impositiva - Conseguente violazione del criterio della progressività, eguaglianza e universalità dell'imposizione e del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge [13, *recte*:] 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi da 193 a 203.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 53 » 50
- N. 342. Ordinanza 12-24 luglio 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Indennità pensionabile attribuita al personale che espleta funzioni di polizia o a corpi comunque qualificati come forze di polizia - Mancata attribuzione anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Lamentato, deteriore, trattamento dei vigili del fuoco, rispetto a categorie ad essi equiparabili per identità e omogeneità di funzioni, in violazione del criterio della ragionevolezza e della perequazione retributiva, nonché del principio di imparzialità dell'amministrazione - Diversità strutturale e funzionale tra le categorie di dipendenti messe a confronto - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 1° aprile 1981, n. 121, artt. 16, secondo comma, e 43; legge 20 marzo 1984, n. 34, art. 2, quinto comma.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97 » 54

N. 343. Ordinanza 12-24 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistratura - Trasferimento d'ufficio di magistrati in sedi disagiate - Incentivi economici in loro favore - Limitazione a magistrati provenienti da altre regioni e da una distanza superiore a centocinquanta chilometri - Irragionevole, lamentata, discriminazione nei confronti dei magistrati trasferiti a domanda, o provenienti da sedi a distanza inferiore, nonché disparità di trattamento del personale della magistratura rispetto ai dipendenti del Ministero degli affari esteri destinati alle c.d. residenze disagiate, con violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 4 maggio 1998, n. 133, artt. 1 e 2.

– Costituzione, artt. 3, 36 e 97

Pag. 57

N. 344. Ordinanza 12-24 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Segreto di Stato - Opponibilità del segreto in relazione ad atti privi del connotato della segretezza, in quanto già contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale o contestualmente trasmessi all'autorità giudiziaria, ovvero mancata previsione di inefficacia del segreto nel caso di atti che abbiano perduto il carattere della segretezza - Denuncia di irragionevole disciplina, con lesione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale - Inutilizzabilità degli atti nel processo *a quo* sulla base delle precedenti sentenze (nn. 110 e 410 del 1998) - Difetto assoluto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

– Cod. proc. pen., art. 256.

– Costituzione, artt. 3, [secondo, *recte*:] primo comma, 101, secondo comma, 112 e 137, ultimo comma

» 60

N. 345. Ordinanza 12-24 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Formazione della prova in contraddittorio - Inapplicabilità delle relative garanzie nei procedimenti in corso dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999 - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Sopravvenute innovazioni legislative, con la conversione del decreto-legge denunciato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 1.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 111 (nuovo testo); legge cost. 23 novembre 1999, n. 2

» 63

N. 346. Ordinanza 12-24 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Collegio per i reati ministeriali - Incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare e ad emettere il decreto che dispone il giudizio - Mancata previsione - Denunciata lesione dei principi di eguaglianza, di presunzione di non colpevolezza e del giusto processo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 5 giugno 1989, n. 219.

– Costituzione, artt. 3, 27, secondo comma, e 111; legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, art. 9

» 64

N. 347. Sentenza 12-25 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio statale - Riserva allo Stato di entrate tributarie nuove - Modalità di attuazione - Determinazione rimessa a decreto ministeriale - Ricorso della Regione Siciliana in via principale - Ritenuta mancanza del carattere della «novità» delle entrate riservate - Non fondatezza della questione.

- D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 14, comma 1.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio statale - Riserva allo Stato di entrate tributarie riscosse nel territorio della Regione Siciliana - Modalità di attuazione - Determinazione rimessa a un successivo decreto ministeriale - Ricorso della Regione Siciliana, in via principale - Mancata previsione della partecipazione della stessa Regione al relativo procedimento - Violazione del principio di leale cooperazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 14, comma 1.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

Pag. 67

N. 348. Sentenza 12-25 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Riserva all'erario di nuove entrate - Ricorso in via principale della Regione Siciliana - Ritenuta mancanza del carattere della «novità» delle entrate, con lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 64, comma 1.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Riserva allo Stato di nuove entrate riscosse nel territorio della Regione Siciliana - Modalità di attuazione - Determinazione rimessa ad un successivo decreto ministeriale - Omessa previsione della partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento - Ricorso della stessa Regione in via principale - Violazione del principio di leale cooperazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 64, comma 1.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Entrate derivanti dalle tasse automobilistiche - Nuove tariffe - Idoneità a fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse vigenti al 31 dicembre 1997, maggiorato di un importo pari a quello delle previste soppressioni e riduzioni di tributi - Ricorso in via principale della Regione Siciliana - Asserita previsione di un'ulteriore, indebita, riserva di entrate a favore dello Stato e di mancata compensazione per la perdita di gettito a favore della Regione Siciliana - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, comma 22.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Istituzione di un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo - Assegnazione del relativo gettito agli assessorati regionali e destinazione a sovvenzioni e indennizzi a favore delle amministrazioni e dei soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroporti - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita, indebita, istituzione dell'imposta da parte dello Stato, in contrasto con la competenza, propria, rivendicata dalla Regione - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 18.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Riscossione di tributi - Devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale - Ricorso della Regione Siciliana in via principale - Asserita, arbitraria, limitazione della propria autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 26.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Pag. 71

N. 349. Sentenza 12-25 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimenti riguardanti i magistrati - Competenza per territorio - Eccezione di incompetenza - Improponibilità oltre il termine stabilito (dall'art. 21 cod. proc. pen.) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, e delle garanzie di imparzialità del giudizio e di neutralità del giudice - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 11.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101 e 107. » 77

N. 350. Sentenza 12-25 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Bilancio regionale - Incrementi di spesa (in particolare della spesa sanitaria) e variazioni per l'esercizio 1997 - Denunciato difetto di copertura degli oneri per nuove spese e, in particolare, per gli oneri futuri derivanti dall'aumento del mutuo a pareggio del bilancio - Sopravvenuta riproduzione della norma impugnata in un nuovo provvedimento legislativo, con contestuale sua abrogazione - Inoperatività definitiva della legge impugnata nel suo complesso normativo - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana approvata il 24 dicembre 1997.
- Costituzione, art. 81, quarto comma.

Regione Siciliana - Interventi di carattere urgente - Autorizzazione al rimborso delle spese sostenute dalle associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche del 1994 - Denuncia di indebita sanatoria di provvedimenti illegittimamente adottati - Sopravvenuta disposizione parzialmente correttiva di quella impugnata - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana approvata il 24 dicembre 1997, art. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 103.

Regione Siciliana - Interventi di carattere urgente per l'agricoltura - Stanziamenti disposti per l'esercizio finanziario 1995 - Utilizzazione per contributi a favore di imprese agricole - Sopravvenuta nuova disciplina della materia - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana approvata il 24 dicembre 1997, art. 13, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97. » 80

N. 351. Sentenza 12-25 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di area fabbricabile - Valore dell'area dichiarato dall'espropriato ai fini dell'imposta (ICI), che risulti inferiore all'indennità di espropriazione - Riduzione dell'indennità ad un importo pari a tale valore - Prospettata lesione del principio di adeguatezza dell'indennità di esproprio, dei principi sull'imposizione tributaria e di eguaglianza, per irragionevole disparità di trattamento tra proprietari espropriati, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53 e 97. » 84

N. 352. Sentenza 12-25 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Cause di non punibilità - Fatti commessi in danno del convivente *more uxorio* - Mancata estensione a tali fatti del regime di non punibilità previsto per il coniuge legalmente separato - Denuncia di irrazionale disparità di trattamento, anche a fronte della parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facoltà di astensione dalla testimonianza (art. 199 cod. proc. pen.) - Non omogeneità delle situazioni confrontate - Limite all'intervento additivo richiesto alla Corte - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 649.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 29.

Pag. 89

N. 353. Ordinanza 12-25 luglio 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, a carico di un parlamentare, per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, del Tribunale di Caltanissetta - Assunta lesione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 1999.

- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

» 92

N. 354. Ordinanza 12-25 luglio 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, del Tribunale di Caltanissetta - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 9 luglio 1998.

- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

» 93.

N. 355. Ordinanza 12-25 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gratuito patrocinio - Procedimento civile - Somme spettanti ai periti a titolo di compenso per l'opera prestata - Anticipazione, a carico del pubblico erario - Mancata previsione - Asserita lesione del principio di parità delle parti nel processo e del diritto di difesa - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11, numeri 3 e 4.

- Costituzione, artt. 3 e 24.

Gratuito patrocinio - Procedimento civile - Somme spettanti ai periti a titolo di compenso per l'opera prestata - Anticipazione, a carico del pubblico erario - Lamentata disparità di trattamento, rispetto ai consulenti nominati nelle controversie di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (ai sensi della legge 11 agosto 1973, n. 533, artt. 13 e 14) - Diversità dei sistemi del gratuito patrocinio e del patrocinio a spese dello Stato - Unificazione degli istituti comportante l'intervento del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11, numeri 3 e 4.

- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 95

N. 356. Ordinanza 12-25 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali - Diritto alla rendita - Prescrizione triennale - Mancata limitazione della prescrizione ai soli ratei maturati e non riscossi - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, del diritto al lavoro e della garanzia previdenziale - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di nuovi profili di censura - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112.

- Costituzione, artt. 1, 3, 4, 35 e 38.

Pag. 97

N. 357. Ordinanza 12-25 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Chiusura dell'istruzione - Ordinanza successiva, anticipatoria di condanna - Inidoneità a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale - Lamentata disparità di trattamento tra i destinatari di ordinanze in funzione anticipatoria di sentenza e, in particolare, rispetto all'ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter cod. proc. civ. - Diversità strutturale e funzionale delle ordinanze in esame - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 186-quater.

- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 99

N. 358. Ordinanza 12-25 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Notificazioni e comunicazioni in materia civile - Notificazione di atti a mezzo posta - Inapplicabilità agli atti che costituiscono presupposto e condizione dell'azione giudiziaria - Lamentata disparità di trattamento dei destinatari di raccomandate spedite ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, rispetto ai destinatari di notificazione a mezzo posta, con limitazione del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 1, primo comma.

- Costituzione, artt. 3 e 24.

» 101

N. 359. Sentenza 12-26 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Processo a carico di imputati minorenni - Misure cautelari personali - Possibilità, per il giudice, di disporre la custodia cautelare del minorenne, in caso di pericolo di fuga - Violazione dei criteri direttivi posti dal legislatore delegante, escludenti il ricorso alla misura in tale ipotesi - Illegittimità costituzionale.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23, comma 2, lettera b), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

- Costituzione, artt. 76 e 77 (in relazione all'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

» 103

N. 360. Sentenza 12-26 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Maternità (tutela della) - Lavoratrici dipendenti in stato di gravidanza - Interdizione anticipata dal lavoro, disposta anteriormente al periodo di astensione obbligatoria *ante partum*, previo accertamento medico - Omessa previsione dell'applicabilità del beneficio anche alle lavoratrici a domicilio - Discriminazione irragionevole delle lavoratrici a domicilio rispetto alla generalità delle lavoratrici subordinate, con riguardo alla tutela della maternità - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, secondo comma.

- Costituzione, artt. 31 e 37.

» 105

N. 361. Sentenza 12-26 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Maternità (tutela della) - Lavoratrici madri - Indennità di maternità nel periodo di gravidanza e puerperio - Estensione e riconoscimento del trattamento di maternità alle lavoratrici subordinate e a quelle autonome - Esclusione dell'indennità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale - Ingiustificata discriminazione di tali lavoratrici, nell'ambito della omogenea categoria delle lavoratrici autonome (in ispecie, rispetto alle coltivatrici dirette), in contrasto, inoltre, con l'esigenza di tutela della salute della madre e del bambino - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 29 dicembre 1987, n. 546, artt. 1 e 3.

- Costituzione, artt. 3, 32 e 37.

Pag. 109

N. 362. Sentenza 12-26 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Sopravvenienza di una nuova legge - Ininfluenza ai fini della decisione dei giudizi principali.

Imposte sui redditi - Reddito dei fabbricati - Base imponibile - Determinazione con riferimento al canone locativo dell'immobile locato, ancorché non percepito a causa della morosità del conduttore, anziché al reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale - Assunto contrasto con il principio di capacità contributiva, con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, per irragionevolezza del sistema impositivo e disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e comma 4-bis (aggiunto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), 118 e 134, comma 2.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 53.

» 113

N. 363. Sentenza 12-26 luglio 2000.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Memorie della ricorrente Regione Siciliana - Deposito in udienza oltre il termine prescritto - Presa in considerazione - Esclusione.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 10.

Costituzione in giudizio - Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Indicazione sommaria della sua posizione processuale - Eccezioni irregolarità dell'atto di costituzione - Esclusione.

Regione Siciliana - Pubblica istruzione - Insegnanti di sostegno per disabili - Corsi di specializzazione autorizzati dalla Regione nel proprio territorio - Nota ministeriale sulla validità dei titoli di specializzazione conseguiti nella Regione - Conflitto di attribuzione promosso dalla stessa Regione Siciliana - Inidoneità dell'atto impugnato a invadere l'ambito delle attribuzioni regionali - Inammissibilità del conflitto.

- Nota del Ministero della pubblica istruzione 23 ottobre 1997.

- Statuto della Regione Siciliana, artt. 14, lettera r), e 17, lettera d); d.P.R. 14 maggio 1995, n. 246.

» 121

N. 364. Ordinanza 12-26 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Personale della scuola collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 1996 - Differimento del trattamento al 1° gennaio 1997 - Conseguente, lamentato, vuoto retributivo e pensionistico nel periodo tra il collocamento a riposo e la corresponsione della pensione - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Mancanza di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza.

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 13, comma 5, lettera c); legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 31, primo periodo.

- Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

» 124

N. 365. Sentenza 12-26 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi ed esplosivi - Porto d'armi senza licenza - Previsione, ai fini di difesa personale, soltanto per i magistrati ordinari, anche temporaneamente fuori ruolo - Mancata estensione di analoga facoltà per gli altri magistrati (amministrativi, e della Corte di conti) e per gli avvocati dello Stato - Asserita violazione del principio di eguaglianza, in relazione all'unità della funzione giurisdizionale e alla tradizionale equiparazione all'ordine giudiziario di altre magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - Giustificazione non irragionevole della disciplina censurata - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 21 febbraio 1990, n. 36, art. 7, comma 1.

- Costituzione, artt. 3, 102 e 103. Pag. 126

N. 366. Ordinanza 12-26 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale del Corpo di polizia penitenziaria - Procedimento disciplinare, a seguito di condanna penale - Termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento - Questione analoga ad altra già decisa con sentenza interpretativa di rigetto - Mancanza di ulteriori censure e di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, art. 6, comma 4.

- Costituzione, artt. 3 e 97. » 128

N. 367. Ordinanza 12-26 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che in altro procedimento non penale (civile, nel caso di specie) si è pronunciato sullo stesso fatto per il quale pende procedimento penale - Incompatibilità alla funzione di giudizio in sede penale - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento di situazioni analoghe, con lesione del diritto di difesa e del principio di imparzialità del giudice - Possibilità di far ricorso all'istituto della ricusazione (per effetto della sentenza n. 283 del 2000) - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 34.

- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 101. » 130

N. 368. Ordinanza 12-26 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che, nel corso di un precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, abbia emesso ordinanza con la quale, nel dichiarare la nullità del decreto dispositivo del giudizio (perché emesso da giudice dell'udienza preliminare funzionalmente incompetente) abbia ordinato la trasmissione degli atti alla procura distrettuale antimafia - Incompatibilità alla funzione di giudizio - Mancata previsione - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.

- Costituzione, artt. 3 e 111. » 132

N. 369. Ordinanza 12-26 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di assise - Giudice popolare - Diritto alla indennità per l'ufficio svolto - Determinazione dell'indennità in un importo fisso, non commisurato alla retribuzione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e della adeguatezza e sufficienza della retribuzione, nonché del principio della parità nell'accesso agli uffici pubblici - Errata premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 10 aprile 1951, n. 287, art. 36, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma. Pag. 134

N. 370. Ordinanza 12-26 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Pretore che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia rigettato la richiesta di oblazione per ritenuta gravità del fatto - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Omessa previsione - Asserito contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge delega - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, art. 76. » 136

N. 371. Ordinanza 12-26 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta subordinata all'esperimento di attività di integrazione probatoria - Esclusione per i procedimenti in fase successiva alla emissione del decreto che dispone il giudizio - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Sopravvenute innovazioni normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223, come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3 e 24. » 138

N. 372. Ordinanza 12-26 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Accesso al rito - Possibilità per l'imputato di farne richiesta soltanto prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale - Lamentata discriminazione tra imputati e compromissione del diritto di difesa - Sopravvenute innovazioni normative - Restituzione degli atti al rimettente.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223, come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3 e 24. » 139

N. 373. Ordinanza 12-26 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimenti punibili con la pena dell'ergastolo - Giudizio abbreviato - Facoltà per l'imputato di farne richiesta prima che abbia inizio l'istruzione dibattimentale - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento tra imputati - Sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223, come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, art. 3.

Pag. 141

N. 374. Sentenza 12-27 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Amministrazione penitenziaria - Personale civile - Trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato (non ancora corrisposto) - Divieto di corrispondere le relative somme - Incidenza diretta ed esplicita della norma censurata sul giudicato - Conseguente lesione dei principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e di tutela giurisdizionale dei diritti - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 5.
- Costituzione, artt. 24, 25, 103 e 113.

» 142

N. 375. Sentenza 12-27 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale militare - Arma dei carabinieri - Vice brigadieri e militari di truppa - Procedimento disciplinare a loro carico, conseguente a condanna penale irrevocabile - Promovimento - Termine di decadenza di centottanta giorni dalla cognizione della sentenza - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento, rispetto agli altri dipendenti, civili e militari, e contrasto con il principio di buon andamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 18 ottobre 1961, n. 1168, art. 38.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 52.

» 145

N. 376. Sentenza 12-27 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Norma oggetto del giudizio - Integrale trasposizione, senza modifiche, nel successivo testo unico, emanato in forza di delega legislativa - Trasferimento della questione sulla corrispondente norma del testo unico.

- Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17, comma 2, lettera d); d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lettera d).

***Ius superveniens* - Possibile incidenza sulla questione sollevata - Richiesta di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Reiezione.**

Straniero - Espulsione - Divieto di espulsione - Omessa estensione anche al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio - Lesione dei principi di protezione dell'unità familiare e di diritti umani fondamentali, in relazione alla comune responsabilità dei genitori per il mantenimento e l'educazione dei figli minori - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17, comma 2, lettera d), sostituito dall'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30; convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali 4 novembre 1950 (ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848), artt. 8 e 12.

» 147

N. 377. Sentenza 12-27 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni a statuto speciale - Funzioni amministrative - Approvvigionamento idrico per le isole minori - Trasferimento delle relative funzioni dallo Stato alle Regioni - Procedimento - Ricorso delle Regioni Siciliana e Sardegna, in via principale - Non conformità del procedimento seguito alle procedure statutariamente previste - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altro profilo dedotto (sotto il profilo sostanziale).

- D.Lgs. 30 giugno 1998, n. 244.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 56; Statuto della Regione Siciliana, art. 43; (e Costituzione, artt. 116, 119 e 81, quarto comma).

Pag. 152

N. 378. Sentenza 12-27 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Emilia-Romagna - Edilizia e urbanistica - Piano territoriale paesistico regionale - Immediata precettività dei vincoli di carattere generale o particolare derivanti dal piano e loro prevalenza sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati - Misure di salvaguardia quale conseguenza dell'adozione del piano - Denunciata violazione dei principi fondamentali e dell'autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica - Natura e finalità di tutela ambientale e culturale del piano territoriale regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47, artt. 5, terzo comma, 6, secondo comma (nel testo introdotto dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 23), e art. 55; legge Regione Emilia-Romagna 5 settembre 1988, n. 36, art. 15.
- Costituzione, artt. 117 (in relazione agli artt. 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150), e 128.

» 157

N. 379. Sentenza 12-27 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Azione revocatoria - Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Assoggettamento alla revocatoria - Asserita lesione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, di quello della tutela processuale del creditore e della libertà di iniziativa economica dei terzi contraenti del fallito - Non fondatezza della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 41, primo comma.

» 166

N. 380. Ordinanza 12-27 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Amministrazione penitenziaria - Trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato - Divieto di attribuzione al personale di quella amministrazione - Rilevata difformità tra la parte motiva e il dispositivo dell'ordinanza di remissione, non sanabile attraverso la procedura (seguita dal rimettente) di correzione degli errori materiali - Impossibilità di individuare la portata del provvedimento - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1982, n. 285, art. 120, comma 1 (e legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 5, terzo periodo).
- Costituzione, artt. 3 e 35 (e artt. 24, 121, 102, 104 e 113).

» 170

N. 381. Ordinanza 12-27 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Giacimenti di materiali di cava - Attività estrattive non regolarmente autorizzate - Sanatoria - Riduzione delle sanzioni irrogate dal 1995 - Denuncia di contrasto con il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, con il principio di eguaglianza e con il principio della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle minori entrate - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge regionale impugnata, con omissione della disposizione oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

– Legge Regione Siciliana approvata il 6 agosto 1999, art. 1, comma 6.

– Costituzione, artt. 3, 97 e 81, quarto comma. Pag. 172

N. 382. Ordinanza 12-27 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Commercio - Disciplina - Vendita nel settore merceologico non alimentare - Requisiti professionali - Lamentata sanatoria, priva di giustificazione, in favore di esercenti attività commerciali - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge regionale impugnata, con omissione delle disposizioni oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

– Legge Regione Siciliana, artt. 3, comma 5, e 28.

– Costituzione, artt. 3 e 97, 41 e 120; statuto della Regione Siciliana, art. 14; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 5. » 173

N. 383. Ordinanza 12-27 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Abruzzo - Ordinamento del personale e degli uffici - Concorsi interni per titoli ed esami - Sopravvenuta nuova legge regionale, con abrogazione espressa della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge Regione Abruzzo, 13 gennaio 1997, n. 3, art. 12, comma 3.

– Costituzione, artt. 3 e 97, primo e terzo comma. » 174

N. 384. Ordinanza 12-27 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte sui redditi - Utili distribuiti da società - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Esclusione della detrazione del credito di imposta - Conseguente, lamentata, doppia imposizione, in contrasto con i principi di eguaglianza, di capacità contributiva e di imparzialità dell'amministrazione - Questione già oggetto di esame o riconducibile alla ratio di precedente pronuncia - Manifesta infondatezza.

– Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 2, secondo comma (ora art. 14, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

– Costituzione, artt. 3, 53 e 97. » 176

N. 385. Ordinanza 12-27 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione universitaria - Accesso - Corsi universitari a numero chiuso - Disciplina di sanatoria - Ammissione ai corsi universitari limitata agli studenti che abbiano ottenuto, in sede di giurisdizione amministrativa, provvedimenti di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi, o che abbiano prodotto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Lamentata violazione del diritto allo studio, con disparità di trattamento sulla base di un criterio estraneo al merito e alle capacità, del principio di imparzialità dell'amministrazione ed inoltre del divieto di interferire nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Apodittica enunciazione della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 13.
- Costituzione, artt. 3, 4, 9, 24, 34, 97 e 113.

Pag. 178

N. 386. Ordinanza 12-27 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Contenzioso - Collocazione in graduatoria dei candidati non eletti - Ricorso - Termine - Decorrenza dalla data della proclamazione degli eletti anziché dall'effettiva conoscenza dell'atto lesivo - Denunciata violazione del diritto di agire in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.

- [Legge, *recte*:] d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 83/11, introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 1147.
- Costituzione, art. 24.

» 180

N. 387. Ordinanza 12-27 luglio 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto tra poteri dello Stato, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 giugno 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

» 183

N. 388. Ordinanza 12-27 luglio 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto tra poteri dello Stato, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 18 gennaio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

» 184

N. 389. Ordinanza 12-27 luglio 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto tra poteri dello Stato, del Tribunale di Cosenza, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 9 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

Pag. 186

N. 390. Sentenza 13-28 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Servitù militari - Vincoli di inedificabilità derivanti dalle servitù - Terreni con preesistente destinazione edificatoria e insuscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria - Indennizzo annuo differenziato - Omessa previsione - Inidoneità del criterio adottato ad assicurare un giusto indennizzo - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 24 dicembre 1976, n. 898, art. 7, come modificato dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104.
- Costituzione, art. 42, terzo comma.

» 187

N. 391. Sentenza 13-28 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Corpo di polizia penitenziaria - Accesso ai ruoli - Requisiti - Possesso delle qualità morali e di condotta - Esclusione dal concorso di candidati in rapporto di parentela con persone condannate per taluni delitti (indicati all'art. 407, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.) - Riconducibilità delle condotte escludenti l'ammissione ai concorsi a soggetti estranei alle persone dei candidati - Irragionevole limitazione nell'accesso ai pubblici uffici - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 1° febbraio 1989, n. 53, art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 51, primo comma.

Impiego pubblico - Magistratura ordinaria - Ammissione al concorso in magistratura - Requisiti - Possesso delle qualità morali e di condotta - Esclusione dal concorso di candidati in rapporto di parentela con persone condannate per taluni delitti (indicati all'art. 407, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.) - Illegittimità costituzionale in parte qua (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 124, settimo comma.

» 191

N. 392. Sentenza 13-28 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario militare - Supplenze di magistrati mancanti o impediti - Criteri per la sostituzione - Assenza di criteri obiettivi e prefissati - Ritenuta possibilità che vengano adottati provvedimenti del tutto discrezionali, oltreché privi di motivazione - Influenza come vizio della capacità del giudice - Lamentata, conseguente, violazione del principio del giudice naturale precostituito e del principio di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina delle supplenze della magistratura militare e della magistratura ordinaria - Non condivisibilità della premessa interpretativa del rimettente - Operatività delle norme dell'ordinamento giudiziario comune anche per le applicazioni e supplenze dei magistrati militari - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7-bis e 97 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al r.d. 9 settembre 1941, n. 1022.
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.

» 194

N. 393. Sentenza 13-28 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Previdenza complementare - Prestazioni aggiuntive e integrative del trattamento pensionistico obbligatorio - Conseguimento, dal 1° gennaio 1998, in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina generale obbligatoria di appartenenza - Asserita lesione della libertà sindacale, del libero esercizio dell'attività economica e del principio di eguaglianza, per irragionevole compromissione, in contrasto con il principio di affidamento, di situazioni consolidate - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3.

- Costituzione, artt. 3, 38, secondo comma, 39 e 41.

Sindacati e libertà sindacale - Limiti all'autonomia collettiva - Configurabilità.

- Costituzione, art. 39.

Iniziativa economica - Tutela costituzionale - Contenuto.

- Costituzione, art. 41.

Pag. 198

N. 394. Sentenza 13-28 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Difesa in giudizio - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Scelta del difensore, da parte degli imputati, fra i professionisti iscritti agli albi del distretto di corte d'appello in cui ha sede il giudice procedente - Lamentata, ingiustificata, discriminazione tra imputati non abbienti e abbienti e nell'ambito degli stessi imputati non abbienti, con compromissione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.

- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo e terzo comma

» 209

N. 395. Sentenza 13-28 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decisioni della Corte di cassazione - Revisione di pronunce fondate su errore di fatto nella lettura di atti interni al giudizio - Omessa previsione - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale nonché irragionevole disparità di disciplina, rispetto ad ipotesi analoghe - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 629, 630 e seguenti.

- Costituzione, artt. 3 e 24

» 212

N. 396. Ordinanza 13-28 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi ed esplosivi - Detenzione illegale di armi comuni da sparo - Mancata differenziazione tra reato colposo e reato doloso, e, conseguente, mancata differenziazione del trattamento sanzionatorio - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14.

- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma

» 216

N. 397. Ordinanza 13-28 luglio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Omessa previsione che la durata massima della custodia cautelare non possa superare i due terzi della pena concretamente irrogata e non più modificabile in senso peggiorativo - Denunciata lesione del principio di proporzionalità della pena e irragionevole equiparazione di situazioni disomogenee - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 304, sesto comma.

- Costituzione, artt. 3 e 13.

» 217

- N. 398. Ordinanza 13-28 luglio 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Sanzioni amministrative - Omissioni contributive previdenziali e violazioni di carattere formale - Pluralità di sanzioni irrogate da autorità amministrative diverse - Giudizi d'opposizione alle ordinanze-ingiunzioni - Competenza di giudici diversi - Omessa previsione dell'applicabilità del criterio desumibile dall'istituto della connessione (art. 40 cod. proc. civ.) - Lamentata duplicazione di processi, in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria e con il diritto di difesa in giudizio, oltretutto asserita disciplina discriminatoria in danno di soggetti colpiti da più sanzioni, rispetto a quelli che lo sono da una soltanto - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, primo comma, e 35, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97. Pag. 221
- N. 399. Ordinanza 13-28 luglio 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Lazio - Sanità pubblica - Attività contrattuale delle unità sanitarie locali - Contratti di fornitura di beni e servizi - Obbligazioni pecuniarie - Misura degli interessi moratori - Supposta deroga alle norme del codice civile - Conseguente, denunciato, contrasto con il principio di eguaglianza e con il limite del «diritto privato» alla potestà legislativa regionale - Sopravvenuta soppressione della norma censurata - Difetto di motivazione in ordine alla sua perdurante applicabilità alla fattispecie dedotta nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione - Inutilità di una ulteriore valutazione circa la forza di legge della stessa disposizione.
- Capitolato di oneri generali per i contratti delle unità sanitarie locali (allegato alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22), art. 53, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 117. » 223
- N. 400. Ordinanza 13-28 luglio 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Successione ereditaria - Procedimento di apposizione di sigilli - Competenza del pretore, ora giudice unico - Ritenuto difetto di terzietà del giudice, nonché lamentata lesione dei diritti della personalità dei congiunti dell'estinto e del diritto di difesa di chi è soggetto alle operazioni di apposizione di sigilli - Prospettazione palesemente contraddittoria dell'atto di rimessione ed erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. civ., artt. 752, 755, 757 e 759.
- Costituzione, artt. 2, 24 e 101. » 225
- N. 401. Ordinanza 13-28 luglio 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Deduzioni istruttorie - Preclusioni - Inammissibilità di produzioni documentali successive alla scadenza del termine assegnato dal giudice - Lamentata, irrazionale e ingiustificata, disparità di trattamento del regime delle prove documentali nel rito abbreviato, rispetto al rito del lavoro, nonché violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. civ., art. 184.
- Costituzione, artt. 3 e 24. » 227
- N. 402. Ordinanza 13-28 luglio 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati militari - Peculato militare - Inapplicabilità a tale reato dell'attenuante della particolare tenuità del fatto (ai sensi dell'art. 323-bis cod. pen.), in quanto riferita al solo peculato comune (art. 314 cod. pen.) - Asserita disparità di trattamento, in relazione a fattispecie sostanzialmente identiche e alla minor gravità del reato militare, con violazione anche del principio di proporzionalità della pena - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 26 aprile 1990, n. 86, art. 14.
- Costituzione, artt. 3 e 27. » 229

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 13. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 aprile 2000 (della regione Lombardia).

Istruzione pubblica - Norme sulla parità scolastica e sul diritto all'istruzione - Piano straordinario di finanziamento a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione - Criteri per la ripartizione dei fondi tra le Regioni e le Province autonome e per l'individuazione dei beneficiari, nonché modalità di fruizione dei benefici - Prevista determinazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza partecipazione alcuna delle Regioni - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di assistenza scolastica - Mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni - Lesione del principio di leale collaborazione.

- Legge 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, commi 9 e 10.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 17, 42 e 45; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, artt. 2 e 8.

Istruzione pubblica - Norme sulla parità scolastica e sul diritto all'istruzione - Piano straordinario di finanziamento a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione - Criteri per la ripartizione dei fondi tra le Regioni e le Province autonome - Prevista determinazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Denunciata mancanza di limiti alla discrezionalità dell'Esecutivo - Violazione della riserva di legge posta dall'art. 119, primo comma, Cost., in materia di finanza regionale.

- Legge 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, comma 9.
- Costituzione, art. 119.

Istruzione pubblica - Norme sulla parità scolastica e sul diritto all'istruzione - Requisiti per il riconoscimento della parità alle scuole non statali - Denunciata previsione di «criteri irragionevolmente ristretti e incongruamente vincolanti» - Incidenza sulla capacità di programmazione della rete scolastica delle Regioni e sulle funzioni ad esse delegate in materia di istruzione scolastica - Mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

- Legge 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2

Pag. 232

- N. 24. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 maggio 2000 (della regione Puglia).

Acque pubbliche - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, recante «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell'Acquedotto pugliese S.p.a.» - Previsione dell'alienazione del predetto Acquedotto, mediante trattativa privata, all'ENEL S.p.a. - Mancata riserva alla Regione Puglia di quota di partecipazione azionaria alla S.p.a. Acquedotto pugliese - Lamentata esclusione della Regione Puglia da qualsiasi forma di partecipazione o consultazione alla trattativa per la dismissione dell'Acquedotto stesso - Violazione dei principi di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento della p.a. e di coordinamento ed indirizzo a fini sociali dell'attività economica pubblica e privata - Lesione della sfera di competenza regionale in materia di acquedotti.

- D.P.C.M. 9 marzo 2000.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 97, 117 e 118

» 238

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 332

Sentenza 12-24 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Guardia di finanza - Reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza - Requisiti - Condizione dell'essere senza prole - Irragionevole limitazione del diritto fondamentale di procreare e della libertà di autode-terminarsi nella sfera privata - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili.

- Legge 29 gennaio 1942, n. 64, art. 7, punto terzo.
- Costituzione, artt. 2, 3, 30 e 31.

Filiazione - Obblighi costituzionali di mantenimento, istruzione ed educazione della prole - Pienezza dei doveri e della responsabilità dei genitori anche nei confronti dei figli naturali riconosciuti.

- Costituzione, art. 30.

Impiego pubblico - Accesso ai corsi di addestramento e ai ruoli della Guardia di finanza e delle Forze armate - Requisito dell'assenza di prole - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

- R.D.L. 14 giugno 1923, n. 1281, art. 9, secondo comma, lettera *b*), come sostituito dall'art. 4 del r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223; legge 10 giugno 1964, n. 447, art. 35, primo comma; legge 29 maggio 1967, n. 371, art. 4, primo comma, lett. *a*); legge 10 maggio 1983, n. 212, art. 5, primo comma, numero 4; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 11, comma 2, lett. *a*), numero 3; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, art. 6, comma 1, lett. *c*) e art. 36, comma 1, lett. *b*) numero 3; d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24, art. 2, comma 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da un *ex* allievo finanziere contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio amministrativo promosso da un *ex* allievo finanziere contro il Ministero delle finanze — per chiedere l'annullamento sia del provvedimento con il quale il Comandante generale della Guardia di finanza ha annullato d'ufficio l'atto di arruolamento del ricorrente, sia dell'art. 2, primo comma, terzo alinea del bando di arruolamento per allievi finanzieri, sulla base del quale è stato adottato l'impugnato provvedimento di autotutela — il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 97 e [erroneamente, solo nel dispositivo] 33 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza), che tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza include lo stato di «celibe o vedovo senza prole».

Il provvedimento impugnato nel giudizio *a quo* dal ricorrente, che dopo aver superato la selezione per l'arruolamento aveva frequentato il corso per la promozione a finanziere, era stato adottato in seguito all'accertamento che egli, in quanto padre naturale di una bambina — nata il 12 novembre 1992 e già riconosciuta all'atto della domanda di ammissione — non era in possesso dei requisiti prescritti dalla disposizione del bando impugnata come atto presupposto.

Trovando la censurata disposizione del bando di arruolamento il suo fondamento nell'art. 7, punto 3, della legge n. 64 del 1942, la prospettata questione di legittimità costituzionale sarebbe, afferma il tribunale amministrativo regionale del Lazio, rilevante nel giudizio *a quo*.

Quanto alla motivazione della non manifesta infondatezza della questione, accogliendo alcune delle eccezioni d'incostituzionalità sollevate ad istanza del ricorrente, il collegio rimettente prospetta innanzi tutto il contrasto con gli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, lamentando sia l'assenza di una ragionevole giustificazione della disciplina denunciata, sia la disparità di trattamento rispetto ai sottufficiali, ai graduati ed ai militari di truppa appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza già in servizio, contemplati dall'art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato).

Sotto il primo profilo, nell'ordinanza di rimessione si legge che il riconoscimento di un figlio naturale «non impone necessariamente anche vincoli di convivenza del nucleo familiare e quindi determina minori obblighi rispetto alla paternità nell'ambito del matrimonio». Tali obblighi, ad avviso del giudice *a quo* non sarebbero incompatibili con la frequenza del corso di addestramento (per gli allievi finanzieri della durata di 10 mesi).

Sotto il secondo profilo, il tribunale amministrativo regionale censura la difformità della disciplina impugnata da quanto previsto dal citato art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, che prevede una deroga al divieto di contrarre matrimonio nei primi quattro anni di servizio per «i carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri e i brigadieri» che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età. A quest'ultimo riguardo, si legge nell'ordinanza di rinvio, «il ricorrente, che aveva già compiuto venticinque anni al momento dell'adozione dell'atto impugnato, avrebbe addirittura potuto sposarsi se fosse stato finanziere, ma, in quanto allievo, è stato escluso dall'arruolamento — e quindi dalla possibilità di conseguire una stabile occupazione — solo perché non ha voluto sottrarsi al dovere morale di riconoscere la propria figlia naturale».

Quanto alla questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 7, punto 3, della legge n. 64 del 1942, sollevata in riferimento agli articoli 2, 4, 35 e 97 della Costituzione, il tribunale amministrativo regionale del Lazio si limita a riformulare le eccezioni d'incostituzionalità sollevate nel giudizio *a quo* ad istanza di parte, dichiarando per altro di ritenere meritevoli di «particolare attenzione» le questioni prospettate dal ricorrente in riferimento agli articoli 3, 21 (*recte*: 29), 30 e 31 della Costituzione, questioni poi argomentate autonomamente dal giudice *a quo* con le considerazioni sopra riportate.

2. — Nel presente giudizio costituzionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Premesso che la disposizione denunciata «si colloca razionalmente in un sistema normativo inteso a garantire il corretto inserimento, nella peculiare realtà militare, dei neo-arruolati», la difesa erariale osserva che l'assenza di legami familiari costituisce un requisito tipico della formazione e dell'addestramento iniziale del personale militare, funzionale all'interesse al buon andamento delle istituzioni militari. A sostegno di tale affermazione, l'Avvocatura richiama l'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza); l'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate); i bandi di reclutamento emanati a norma

del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e del d.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 (Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana).

3. — Non si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte il ricorrente nel procedimento principale.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza), che tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza include lo stato di «celibe o vedovo senza prole».

Ad avviso del Collegio rimettente, la disposizione denunciata — abrogata e sostituita dall'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sul punto che qui interessa, per altro, riproduttivo della disciplina denunciata, ma in vigore al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati nel giudizio amministrativo *a quo* — sarebbe priva di ragionevole giustificazione, giacché il riconoscimento di un figlio naturale, da un lato, non imporrebbe «necessariamente anche vincoli di convivenza del nucleo familiare»; dall'altro, determinerebbe «minori obblighi rispetto alla paternità nell'ambito del matrimonio», compatibili con la frequenza del corso di addestramento per allievi finanziari.

La medesima disciplina si porrebbe poi in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto difforme, in particolare, dall'art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, che prevede una deroga al divieto di contrarre matrimonio nei primi quattro anni di servizio per «i carabinieri ed i finanziari, gli appuntati, i vicebrigadieri e i brigadieri» che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

2. — La questione di legittimità costituzionale è fondata.

2.1. — Occorre tuttavia premettere che non tutte le argomentazioni prospettate nell'ordinanza possono essere condivise.

Certamente non si può condividere l'assunto secondo il quale il riconoscimento di un figlio naturale determinerebbe «minori obblighi rispetto alla paternità nell'ambito del matrimonio». In più di un'occasione, la giurisprudenza costituzionale ha censurato il tradizionale disfavore verso la filiazione naturale (da ultimo, sentenza n. 250 del 2000) e ha sottolineato la pienezza della responsabilità e dei doveri che, in base alla Costituzione, derivano per il genitore dal riconoscimento di un figlio naturale. Ancora di recente, questa Corte ha chiarito che la posizione giuridica dei genitori nei rapporti tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, perché quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, trova fondamento nell'art. 30 della Costituzione, che richiama i genitori alla loro responsabilità; in altri termini — anche nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975 — l'esistenza del vincolo sorto tra i genitori non costituisce più elemento di discriminazione nei rapporti tra genitori e figli, legittimi e naturali riconosciuti, identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri (sentenza n. 166 del 1998).

2.2. — Nondimeno, il contrasto della disciplina impugnata con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione sussiste, non potendosi ravvisare, neppure nella delicata fase del reclutamento e dell'addestramento, un'esigenza dell'organizzazione militare così preminente da giustificare una limitazione del diritto di procreare, o di diventare genitore, sia pure prevista ai limitati fini dell'arruolamento e dell'ammissione ai reparti di istruzione. Una così grave interferenza nella sfera privata e familiare della persona — suscettibile di protrarsi eventualmente anche oltre il periodo di formazione del militare, durante i primi anni dopo l'assunzione del servizio permanente — non può, sul piano dei principi costituzionali, ritenersi giustificata dall'intensità e dall'esigenza di tendenziale esclusività del rapporto di dedizione che deve legare il militare in fase di istruzione al corpo di appartenenza, dovendo la necessaria continuità nella frequenza dei corsi di addestramento trovare garanzia in regole e rimedi diversi dal divieto di avere prole.

Un divieto siffatto si pone in contrasto con i fondamentali diritti della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, tutelando l'art. 2 della Costituzione l'integrità della sfera personale della stessa e la sua libertà di autodeterminarsi nella vita privata. Ripetutamente, del resto, questa Corte ha chiarito, da un lato, che «la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare e riconduce anche quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale, particolarmente

rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini» (sentenza n. 278 del 1987); dall'altro, che la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli «cittadini militari» non recede di fronte alle esigenze della struttura militare (da ultimo, sentenza n. 449 del 1999).

2.3. Né si potrebbe giustificare la disciplina in esame in base all'art. 51 della Costituzione, che affida alla legge la determinazione dei requisiti per l'accesso ai pubblici uffici.

La mancanza di prole non può costituire requisito attitudinario, traducendosi invece la sua previsione in una indebita limitazione dei diritti della persona.

2.4. — Da quanto precede, consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza prole.

La declaratoria d'incostituzionalità non può estendersi all'intera disposizione denunciata, che richiede, accanto all'assenza di prole, anche il requisito del celibato o dello stato di vedovo. Il collegio rimettente non ha infatti prospettato dubbi di costituzionalità in merito.

Rimangono assorbiti gli ulteriori profili prospettati nell'ordinanza di rimessione.

3. — In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve estendersi ad una serie di disposizioni legislative ulteriori, di contenuto identico o analogo a quello della disposizione impugnata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe. Si tratta di norme sull'accesso a vari gradi e ruoli della Guardia di finanza e delle Forze armate, o disciplinanti l'ammissione ai relativi concorsi e corsi di formazione e addestramento, tralasciando iterative del tradizionale requisito dell'assenza di prole, la cui incompatibilità con i principi costituzionali è stata ritenuta, nella presente decisione, a tutela dell'integrità della sfera personale dell'individuo e della sua libertà di autodeterminarsi nella vita privata, indipendentemente dal tipo di organizzazione militare alla quale si tratti di accedere.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale conseguenziale dell'art. 9, secondo comma, lettera *b*) del r.d.l. 14 giugno 1923, n. 1281 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), come sostituito dall'art. 4 del r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nella Guardia di finanza, l'essere senza prole; dell'art. 35, primo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere senza prole; dell'art. 4, primo comma, lettera *a*) della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso di cui al precedente art. 2, numero 1), l'essere senza prole; dell'art. 5, primo comma, numero 4) della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza) — abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 196 del 1995 — nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per partecipare all'arruolamento di cui al precedente art. 4, l'essere senza prole; dell'art. 11, comma 2, lettera *a*), numero 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi di cui alla lettera *a*) del comma 1 del medesimo art. 11, l'essere senza prole; dell'art. 6, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere senza prole; dell'art. 36, comma 1, lettera *b*), numero 3 dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole; dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti e delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, l'essere senza prole.

Alle su elencate disposizioni deve estendersi in via conseguenziale la declaratoria di incostituzionalità, trattandosi di previsioni legislative del medesimo requisito dell'assenza di prole — ai fini dell'accesso ai corsi di addestramento ed ai ruoli della Guardia di finanza e delle Forze Armate — censurato dal giudice *a quo* e ritenuto da questa Corte, con la presente sentenza, contrastante con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, sotto i profili sopra indicati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza) nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza prole;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, lettera b) del r.d.l. 14 giugno 1923, n. 1281 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), come sostituito dall'art. 4 del r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nella Guardia di finanza, l'essere senza prole;

c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere senza prole;

d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera a) della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso di cui al precedente art. 2, numero 1), l'essere senza prole;

e) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, numero 4) della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza) — abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 196 del 1995 — nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per partecipare all'arruolamento di cui al precedente art. 4, l'essere senza prole;

f) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, lettera a), numero 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 11, l'essere senza prole;

g) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere senza prole, nonché dell'art. 36, comma 1, lettera b), numero 3 dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole;

h) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti e delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, l'essere senza prole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 333

Sentenza 12-24 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Acque pubbliche e acquedotti - Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Trasformazione in società per azioni - Attribuzioni delle azioni della costituenda società al Ministero del tesoro - Omessa partecipazione della Regione Puglia alla amministrazione e gestione della società - Ricorso della stessa Regione in via principale - Lamentata lesione delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di acquedotti - Notificazione tardiva del ricorso - Inammissibilità.

- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141.
- Costituzione, artt. 5, 97 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, recante «Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59», promosso con ricorso della regione Puglia, notificato il 21 giugno 1999 presso l'Avvocatura generale dello Stato ed il 28 dello stesso mese presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, depositato il 24 e 30 giugno, ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Vincenzo Caputi Jambrenghi per la regione Puglia e l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 21 giugno 1999 presso l'Avvocatura generale dello Stato e il 28 dello stesso mese presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Puglia ha promosso questione di costituzionalità, in riferimento agli articoli 5, 97 e 117 della Costituzione, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59). La ricorrente si duole del fatto che l'atto impugnato, attribuendo tutte le azioni della costituenda società al Ministero del tesoro, viola le proprie competenze costituzionali, poiché, per effetto di detta attribuzione, «il Presidente del Consiglio e i suoi Ministri eserciteranno tutte le funzioni di gestione e amministrazione della società per l'acquedotto pugliese nella totale assenza dell'Ente cui la Costituzione riserva la materia degli acquedotti».

2. — La regione Puglia espone che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle regioni tutte le funzioni relative alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, e che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha affidato alle medesime regioni «il compito di individuare le forme e modi di cooperazione affinché comuni e province provvedano alla gestione del servizio idrico integrato tramite convenzione». Da tali competenze deriva, secondo la ricorrente, che nella trasformazione in società per azioni di tutti gli enti acquedottistici dislocati sul territorio nazionale, trasformazione prevista dall'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, «non può essere in alcun modo trascurato il ruolo esercitato dalle Regioni, nella veste di titolari del potere legislativo in materia di acquedotti, gestori *ex lege* di tutte le opere idrauliche e promotori del servizio idrico integrato». Inoltre, prosegue la regione Puglia, poiché l'art. 10 della legge n. 36 del 1994 prevede per gli enti gestori di acquedotti disciolti il transito obbligatorio nel soggetto gestore del servizio idrico, l'Ente per l'acquedotto pugliese «resterà ancora soggetto alla disciplina della legge n. 36 del 1994 a condizione che sia dichiarato incostituzionale il decreto legislativo impugnato».

Le competenze regionali in materia non sarebbero neppure escluse, secondo la ricorrente, dalla circostanza che l'ente acquedottistico in questione sia annoverato fra gli enti pubblici non economici c.d. parastatali ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, poiché proprio l'art. 35 della legge lascerebbe fermi «i poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici operanti nelle materie attribuite alla competenza delle regioni secondo l'art. 117 della Costituzione».

La ricorrente deduce il carattere illegittimo del decreto legislativo impugnato anche laddove questo prevede che le regioni Puglia e Basilicata siano sentite in merito all'approvazione del piano per la ristrutturazione ed il risanamento della società «Acquedotto pugliese», che l'organo di amministrazione di detta società deve presentare al Ministro del tesoro nel corso del primo esercizio del suo mandato. A suo avviso si tratta di un procedimento di interpello «del tutto elusivo del dettato costituzionale», in quanto consentirebbe «di conoscere soltanto le linee del piano di ristrutturazione», restando «estraneo e persino ignoto qualsiasi altro aspetto concernente la gestione concreta di un acquedotto che ha sede e svolge la sua attività all'interno della regione Puglia».

3. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

La difesa erariale deduce che l'intendimento perseguito dalla legge n. 549 del 1995 di trasformare radicalmente la natura degli enti acquedottistici, secondo obiettivi di risparmio ed efficienza, non integra alcuna violazione delle competenze regionali, in quanto l'art. 117 attribuisce alle regioni potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Sarebbe infondata, a suo avviso, la doglianza della regione Puglia «di essere stata esautorata dal processo di trasformazione dell'Ente», in quanto questo «già dal 1997 era stato commissariato e ripetutamente finanziato dall'amministrazione statale, sicché non può risultare anomalo che il Tesoro sia l'unico azionista della società».

4. — In prossimità della pubblica udienza, la regione Puglia ha depositato una memoria difensiva nella quale ha dedotto in particolare l'inidoneità del parere richiesto alla regione Puglia in merito alla ristrutturazione della società Acquedotto pugliese a rispettare le competenze regionali in materia. La stessa regione sottolinea altresì che neanche vale ad incidere su dette competenze la circostanza che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese abbia usufruito di finanziamenti da parte dello Stato, e ribadisce il carattere a suo dire illogico della «sottrazione alla competenza regionale di ogni ingerenza nell'erogazione di un servizio quale quello della distribuzione dell'acqua potabile che tutte le altre norme di legge vigenti affidano all'ente regione nel quadro di competenze più vaste e non modificate dal decreto legislativo impugnato».

5. — In una memoria presentata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha eccepito la natura sovraregionale dell'ente acquedottistico in questione, ciò che escluderebbe la competenza della regione Puglia, in quanto l'art. 117 attribuisce potestà legislativa alle regioni in materia di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale». Inoltre ha sottolineato la distinzione concettuale e normativa esistente fra il profilo relativo alle modalità di gestione dell'ente ed il diverso profilo della gestione del servizio idrico, da effettuarsi ai sensi della legge n. 36 del 1994. Per quanto attiene ai modi di gestione dell'ente, la regione, ad avviso della difesa erariale, non potrebbe vantare alcuna posizione giuridicamente protetta, poiché è soltanto nella successiva fase della gestione del servizio, che «assumeranno rilievo gli interessi regionali e locali».

La difesa dello Stato, infine, ha ribadito che, data la natura statale dell'ente interessato, «nessun vincolo costituzionale imponeva al legislatore di mantenere operante il collegamento con le comunità locali».

Considerato in diritto

1. — Il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla regione Puglia ha ad oggetto l'intero decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, con il quale è stata disciplinata, in attuazione dell'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, la trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese in società per azioni. Secondo la ricorrente il suddetto decreto, omettendo di prevedere forme di partecipazione della stessa regione Puglia sia alla proprietà sia alla amministrazione e gestione della costituenda società per azioni «Acquedotto pugliese», violerebbe le attribuzioni costituzionali in materia di acquedotti stabilite dall'art. 117 della Costituzione a garanzia dell'autonomia regionale, nonché violerebbe anche gli artt. 5 e 97 della Costituzione. Tali violazioni peraltro non sarebbero comunque evitate dal procedimento previsto dall'art. 1, comma 5, dello stesso decreto impugnato, secondo cui le regioni Puglia e Basilicata debbono essere sentite in merito al piano di ristrutturazione della società «Acquedotto pugliese».

2. — Il ricorso è inammissibile.

La regione Puglia ha promosso il presente giudizio di legittimità costituzionale mediante uno stesso ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, una prima volta, il 21 giugno 1999 presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato, ed una seconda volta il 28 dello stesso mese presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «ai giudizi costituzionali non si applicano le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 e dalla legge 3 aprile 1979, n. 103», con la conseguenza che per la rituale proposizione del giudizio l'atto deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei Ministri (sentenze n. 135 del 1997, n. 295 del 1993, n. 355 del 1992). Si tratta dunque di una modalità particolare di un regime processuale che tiene conto anche della speciale posizione di «rappresentanza dell'unità dell'ordinamento statale» che il Presidente del Consiglio assume quando si costituisce nei giudizi di costituzionalità in via principale (sentenze n. 194 del 1997, n. 172 del 1994).

Nella fattispecie in esame, quindi, non può ritenersi validamente instaurato il giudizio in forza della notificazione del ricorso avvenuta, nei termini, presso l'Avvocatura generale dello Stato, mentre il ricorso risulta notificato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tardivamente, quando il termine previsto per l'impugnazione era già decorso, essendo stato pubblicato il decreto legislativo impugnato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1999.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla regione Puglia avverso il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell'ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli artt. 5, 97 e 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 334

Sentenza 12-24 luglio 2000

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Acque pubbliche e acquedotti - Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Trasformazione in società per azioni - Approvazione dello statuto e nomina di un amministratore unico, da parte del Ministro del tesoro - Lamentata estromissione della Regione Puglia dall'amministrazione e dalla gestione della società - Ricorso della stessa Regione per conflitto di attribuzione - Riferibilità della doglianza alle norme di legge che costituiscono il fondamento dei «comportamenti» e delle determinazioni impugnati - Inammissibilità del conflitto.

- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141, artt. 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO; Massimo VARI; Cesare RUPERTO; Riccardo CHIEPPA; Gustavo ZAGREBELSKY; Valerio ONIDA; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del «comportamento» assunto dal Governo in violazione delle attribuzioni spettanti alla regione Puglia sulle funzioni già esercitate dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ed in particolare della approvazione da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dello statuto della Società Acquedotto pugliese e della nomina di un amministratore unico della predetta Società, promosso con ricorso della regione Puglia, notificato il 6 agosto 1999, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 1999;

Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avvocato Vincenzo Caputi Jambrenghi per la regione Puglia;

Ritenuto in fatto

1. — La regione Puglia, con ricorso notificato il 6 agosto 1999, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al «comportamento» del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici, per violazione delle attribuzioni spettanti alla regione Puglia secondo gli artt. 117 e 118 della Costituzione, «sulla attività, le funzioni e la gestione esercitate sinora dall'Ente autonomo acquedotto pugliese», e, in particolare, in relazione alla «approvazione da parte del Ministro del tesoro dello statuto» della Società per azioni Acquedotto pugliese e della «nomina da parte del medesimo Ministro di un amministratore unico».

La Regione chiede che la Corte dichiari non spettante allo Stato ma alla regione Puglia «l'adozione dei provvedimenti necessari per organizzare e realizzare la gestione delle risorse idriche anche con riferimento specifico a quelle dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese» e conseguentemente annulli «la determinazione amministrativa di approvazione da parte del Ministro del tesoro» della clausola statutaria che riserva tutte le attività suddette alla Società Acquedotto pugliese; nonché annulli la nomina da parte del Ministro del tesoro di un amministratore unico «anziché di un consiglio di amministrazione che avrebbe potuto ricomprendere rappresentanti della regione Puglia».

2. — La ricorrente espone che il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 — avverso il quale la regione ha promosso questione di legittimità costituzionale — ha disposto la privatizzazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, e che in attuazione della procedura ivi prevista il 2 luglio 1999 si è tenuta in Roma la prima assemblea della costituenda Società «Acquedotto pugliese». In tale occasione il Ministro del tesoro, nella qualità di unico azionista della società, ha provveduto ad approvare lo statuto della società stessa, nonché ha deliberato la nomina di un amministratore unico nella persona del commissario straordinario del disciolto Ente autonomo. Secondo la ricorrente, che ricorda come la struttura acquedottistica in questione sia stata gestita lungo tutto il novecento da amministratori di emanazione dello Stato e delle province originarie di Bari, Foggia e Lecce, nonché, successivamente anche di Taranto, Brindisi e Potenza, nessuna norma di legge avrebbe previsto «l'estromissione completa» della regione Puglia dall'amministrazione della nuova società, con la conseguenza che il Ministro del tesoro, evitando di nominare un Consiglio di amministrazione al quale avrebbero potuto prendere parte anche rappresentanti delle autonomie locali, «avrebbe sorpassato i limiti imposti dall'ordinamento generale nel rapporto Stato-regioni».

Ulteriore violazione delle prerogative regionali deriverebbe inoltre dalla circostanza che nella definizione statutaria dell'oggetto della nuova società farebbe difetto qualsiasi riferimento alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), con la conseguenza che la regione resterebbe esposta ad ogni decisione unilaterale della Società nella gestione delle acque fuori e dentro gli ambiti ottimali, affidati invece alle regioni dal predetto testo legislativo. Inoltre la medesima clausola statutaria conterrebbe anche, ad avviso della ricorrente, una «riserva» a favore della società per azioni in relazione ai compiti già affidati al disciolto ente acquedottistico, fra i quali, in particolare, quelli relativi alla «gestione del servizio idrico integrato», e quelli riguardanti «la captazione, l'adduzione, la potabilizzazione, l'accumulo, la distribuzione e vendita di acqua ad usi civili, industriali, commerciali ed agricoli», la quale comporterebbe una ulteriore violazione delle attribuzioni regionali predette nonché degli artt. 90.1 e 6 del trattato istitutivo della Comunità europea e dell'art. 8 della legge 1º ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

3. — In prossimità dell'udienza, la regione ha depositato una memoria difensiva nella quale, dopo avere ricordato il ruolo determinante delle istanze locali nella istituzione del Consorzio per l'acquedotto pugliese prima e del corrispondente Ente autonomo poi, ha sottolineato come non vi sia servizio pubblico più collegato al territorio di quello che abbia ad oggetto l'acqua potabile, donde deriverebbe la «ragione ultima della demanialità dei beni acquedottistici». L'estromissione della regione Puglia dalla nuova struttura organizzativa dell'acquedotto pugliese, ad avviso della ricorrente, si porrebbe quindi in contrasto con il principio del federalismo amministrativo e con l'affidamento alle regioni, da parte della legislazione più recente ed in particolare del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, della competenza in materia «di opere idrauliche di qualsiasi natura (...) e, più in generale, di gestione del demanio idrico».

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Puglia nei confronti dello Stato ha ad oggetto il «comportamento» assunto dagli organi di governo in violazione delle attribuzioni spettanti alla regione Puglia «sulla attività, le funzioni e la gestione esercitate sinora dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese» e in particolare in relazione alla «approvazione da parte del Ministro del tesoro dello statuto della Società per azioni e della nomina da parte del medesimo Ministro di un amministratore unico», in occasione della prima assemblea della stessa società, conseguente al procedimento di privatizzazione disposto dal decreto legislativo n. 141 del 1999.

Secondo la Regione ricorrente sarebbe in particolare censurabile l'approvazione della clausola dello statuto della Società per azioni Acquedotto pugliese, che «riserva» ad essa le attività, già proprie del disciolto Ente, inerenti alla «gestione del servizio idrico integrato», nonché delle ulteriori clausole che prevedono rispettivamente la «riserva di azionariato» al Ministero del tesoro e la nomina di un amministratore unico, anziché di un consiglio di amministrazione al quale avrebbero potuto partecipare anche rappresentanti delle autonomie locali.

2. — Il ricorso è inammissibile.

La Regione ricorrente sostanzialmente si duole della «connotazione giuridica esclusivamente statale» della S.p.a. Acquedotto pugliese e della conseguente estromissione della regione Puglia dall'amministrazione e dalla

gestione della società stessa. E, in questa ottica, in particolare articola le proprie censure sulle clausole statutarie che rispettivamente riservano alla società stessa i compiti relativi alla «gestione del servizio idrico integrato», nonché attribuiscono al Ministero del tesoro la totalità delle azioni e la nomina di un amministratore unico.

Si tratta, però, di censure che riguardano propriamente non già lo statuto della Società Acquedotto pugliese, bensì il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, che ha appunto disciplinato la trasformazione del preesistente Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni. Ed invero è l'art. 2 del decreto a prevedere espressamente l'affidamento alla società «Acquedotto pugliese» delle finalità già attribuite al disciolto Ente autonomo, nonché dei compiti relativi alla «gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua a usi civili». È evidente pertanto che la censurata clausola 4.1. dello statuto della società non rappresenta altro che una trascrizione del contenuto normativo del predetto art. 2 del citato decreto.

Allo stesso modo è l'art. 3 dello stesso decreto legislativo che, al comma 2, stabilisce che «le azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista» e, al comma 4, prevede che l'organo gestorio della società possa essere un consiglio di amministrazione o un amministratore unico. La censurata clausola statutaria pertanto si mantiene rigorosamente all'interno di un'opzione già compiutamente prefigurata in modo esplicito dal legislatore.

In definitiva, il ricorso in esame prospetta censure che, in realtà, riguardano norme di legge, delle quali i «comportamenti» e le determinazioni impugnati costituiscono applicazione. Essi non hanno, dunque, di per sé, autonoma attitudine lesiva della sfera di attribuzione regionale costituzionalmente garantita, dal momento che il disposto legislativo predetermina, come si è detto, presupposti, contenuto e forme applicative di essi (sentenze n. 277 del 1998 e n. 467 del 1997). Ma secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, si deve escludere che in sede di conflitto di attribuzioni tra regione e Stato sia possibile impugnare atti (o «comportamenti»), al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge, che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti (o i «comportamenti») impugnati (sentenze n. 467 del 1997, n. 215 del 1996, n. 472 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla regione Puglia nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 335

Sentenza 12-24 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Indennità di mobilità - Divieto di corresponsione dell'indennità successivamente al compimento dell'età pensionabile - Esclusione, per le lavoratrici, del diritto all'indennità al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, anziché al compimento del sessantesimo anno di età, come stabilito per i lavoratori - Lamentata discriminazione in base al sesso, con pregiudizio della garanzia previdenziale - Specialità della provvidenza per mobilità - Ragionevolezza della disciplina adottata - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 37.

Previdenza e assistenza - Età pensionabile - Differenziazione tra uomo e donna - Contrasto con il principio di eguaglianza - Esclusione.

- Costituzione, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1997 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'INPS contro Di Corato Riccardina ed altre, iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 1^a serie speciale - n. 40, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Di Corato Riccardina ed altre e dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Antonio Pellegrini per Di Corato Riccardina ed altre e Giuseppe Fabiani per l'INPS.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di una controversia previdenziale nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

La norma impugnata stabilisce che l'indennità di mobilità non venga più corrisposta allorquando il lavoratore raggiunga l'età pensionabile ovvero, se a questa data non sia ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione. La Corte rimettente rileva che tale norma si fonda evidentemente sul presupposto che la necessità di un intervento assistenziale pubblico (costituito, appunto, dall'erogazione dell'indennità di mobilità) debba venir meno nel momento in cui il lavoratore può fare fronte alle proprie esigenze di vita grazie al trattamento pensionistico ormai conseguito. Deve tuttavia considerarsi che il sistema mantiene una diversità in ordine all'età pensionabile per la donna, fissata a cinquantacinque

anni, rispetto a quella dell'uomo, che è invece stabilita al compimento dei sessant'anni; e detta diversità è rimasta nonostante le declaratorie di illegittimità costituzionale compiute da questa Corte con le sentenze n. 137 del 1986 e n. 498 del 1988. Come risulta dalla seconda delle due pronunce, il cui contenuto è stato poi ripreso anche dalle successive sentenze n. 371 del 1989 e n. 404 del 1993, la parificazione dell'età lavorativa della donna rispetto a quella dell'uomo non ha portato con sé anche la parificazione dell'età pensionabile, che per la prima è rimasta all'età di cinquantacinque anni. Da tanto deriva la rilevanza della presente questione, perché le ricorrenti, tutte ultracinquantacinquenni, si sono viste negare dall'INPS il diritto all'indennità di mobilità in forza del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Ciò premesso, la Corte di cassazione osserva che la norma impugnata confligge con i richiamati parametri costituzionali, poiché l'esclusione delle lavoratrici ultracinquantacinquenni dai benefici collegati all'erogazione dell'indennità di mobilità si risolve in un'irrazionale discriminazione delle stesse rispetto ai lavoratori. Le prime, infatti, non possono incrementare la propria anzianità contributiva e sono, in sostanza, collocate obbligatoriamente in pensione; ne consegue una sorta di *deminutio* della donna lavoratrice che si sente ancora in grado di svolgere attivamente il proprio ruolo, in contrasto con i principi enunciati nelle citate sentenze costituzionali, secondo cui l'età lavorativa della donna dev'essere la stessa fissata per l'uomo.

La Corte rimettente, pertanto, chiede che la norma impugnata venga dichiarata costituzionalmente illegittima.

2. — Si sono costituite in giudizio le ricorrenti del giudizio *a quo* con un unico atto difensivo, facendo proprie integralmente le osservazioni contenute nell'ordinanza di rimessione e chiedendo l'accoglimento della prospettata questione.

3. — Si è costituito in giudizio anche l'INPS, osservando preliminarmente che le perplessità di natura costituzionale manifestate dalla Corte di cassazione sono state ritenute non fondate dalla medesima Corte, in diversa composizione, con la sentenza n. 3439 del 1998. In questa seconda pronuncia la Corte regolatrice, richiamando le sentenze n. 296 e n. 435 del 1994 della Corte costituzionale, ha rilevato che il diritto all'indennità di mobilità viene meno non tanto per il semplice raggiungimento dell'età pensionabile, quanto per l'effettiva maturazione dei requisiti per la titolarità della pensione. Ne consegue che l'apparente lamentata disparità di trattamento tra uomo e donna è la conseguenza del permanente favore verso la lavoratrice, cui è stato consentito di raggiungere il diritto a pensione ad un'età inferiore rispetto al lavoratore. Tale opzione legislativa risponde alla *ratio* dell'indennità in parola, che è quella di assicurare ai lavoratori un sostegno economico di carattere assistenziale, sostegno che non ha più ragion d'essere quando si matura il diritto ad avere un maggior trattamento economico.

Ad avviso dell'INPS, inoltre, il conseguimento del diritto alla pensione non esclude le lavoratrici dal novero dei dipendenti per i quali è stata attivata la procedura di mobilità, procedura dalla quale derivano gli effetti indicati dalla sentenza n. 413 del 1995 di questa Corte. Né il pensionamento di vecchiaia è incompatibile con la rioccupazione presso la medesima impresa o presso terzi datori di lavoro o con un lavoro autonomo, sicché la lavoratrice pensionata può acquisire un'ulteriore fonte di contribuzione.

Si conclude, pertanto, escludendo che la norma denunciata violi gli indicati parametri, poiché l'acquisizione del diritto a pensione, che copre tutto l'arco della vita, ben può garantire le esigenze di sostentamento che l'indennità di mobilità è chiamata a soddisfare.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione, sezione lavoro, ritiene che l'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sia in contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione nella parte in cui, disponendo che l'indennità di mobilità non venga corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile, prevede l'anticipato allontanamento dal mondo del lavoro, con incidenza anche sull'anzianità contributiva e, quindi, sulla misura della pensione, della donna che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. La doglianza si fonda sul presupposto che, essendo fissata l'età pensionabile per le donne a cinquantacinque anni anziché a sessanta, la norma impugnata sottrarrebbe alla donna lavoratrice il diritto all'indennità di mobilità (con tutto ciò che ne consegue) con cinque anni di anticipo rispetto all'uomo, in tal modo introducendo una discriminazione basata esclusivamente sul sesso.

A sostegno della doglianza il giudice *a quo* richiama le sentenze n. 137 del 1986, n. 498 del 1988, n. 371 del 1989 e n. 404 del 1993 di questa Corte, le quali hanno affermato il principio per cui «l'età lavorativa deve essere eguale per la donna e per l'uomo, mentre rimane fermo il diritto della donna a conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno d'età, onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima».

2. — La questione è infondata.

Costituisce un dato pacifico, emergente dalle sentenze di questa Corte correttamente richiamate dalla Corte di cassazione, che l'età lavorativa per le donne è stata equiparata a quella dell'uomo, dovendosi intendere con tale affermazione che alle prime è riconosciuta la possibilità di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa fino al sessantesimo anno di età (in tal senso è anche l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, da leggersi alla luce della sentenza n. 498 del 1988 di questa Corte). A tale parificazione, però, non corrisponde, nella vigenza del sistema pensionistico attuale, una parificazione dell'età pensionabile, che per le donne è rimasta fissata al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

3. — La Corte di cassazione, nel prospettare l'odierna questione, muove sostanzialmente dal presupposto che la diversità di età pensionabile tra uomo e donna non deve tradursi, come avverrebbe nel caso di specie, in un pregiudizio per le lavoratrici. Nel compiere siffatto ragionamento, tuttavia, l'ordinanza di rimessione omette altre considerazioni che giustificano l'esclusione della prospettata incostituzionalità.

Occorre innanzitutto rilevare, infatti, che la posizione di chi è stato collocato in mobilità non può essere posta sullo stesso piano rispetto a quella del lavoratore cui provvede la cassa integrazione salariale. L'erogazione della prima indennità, che rientra nella più ampia categoria dei cosiddetti ammortizzatori sociali, consiste in un trattamento di favore che la collettività riserva, in nome dei principi di solidarietà sociale contenuti nell'art. 38 Cost., a quei lavoratori che, per particolari ragioni previste dalla legge, vedono risolto il loro rapporto di lavoro; per cui chi beneficia di detto trattamento è già, in sostanza, un disoccupato. Ne deriva che il riferimento alla giurisprudenza costituzionale sulla parità di età lavorativa tra uomo e donna appare non pienamente conferente in rapporto alla situazione di coloro che sono posti in mobilità, i quali non sono lavoratori attivi.

La specialità dell'indennità in esame rende ragionevole e non confliggente con gli invocati parametri costituzionali la previsione legislativa oggi contestata, secondo cui l'indennità di mobilità è incompatibile con il trattamento pensionistico di vecchiaia (v. pure l'art. 6, comma settimo, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, che stabilisce l'incompatibilità tra assegno o pensione di invalidità ed indennità di mobilità). È evidente, invero, che una provvidenza di carattere definitivo come la pensione di vecchiaia, destinata a coprire l'intero arco della vita residua del lavoratore, fa implicitamente venir meno le ragioni giustificatrici del trattamento previdenziale provvisorio, che cessa dopo un limitato periodo di tempo e che è finalizzato a soddisfare le esigenze minime riconosciute e protette dall'art. 38 della Costituzione. E che la pensione rappresenti, per così dire, un emolumento sostitutivo nel tempo dell'indennità di mobilità è confermato anche dall'esistenza della cosiddetta mobilità «lunga», il cui obiettivo è proprio quello di «consentire ai lavoratori, in possesso dei requisiti di anzianità e di contribuzione dettati dalla norma, di percepire l'indennità sino alla maturazione dei trattamenti di vecchiaia, ed anche di anzianità» (sentenza n. 402 del 1996).

È significativo, del resto, che la stessa sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 3439 del 1998 richiamata dall'INPS, in presenza di una fattispecie analoga a quella odierna, non ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, non ravvisando nella norma oggi impugnata alcun *vulnus* degli articoli 3, 37 e 38 della Carta fondamentale.

4. — È opportuno ancora ricordare che, secondo i rilievi già compiuti da questa Corte con le sentenze n. 296 e n. 345 del 1994, l'aver mantenuto per le donne un'età pensionabile più bassa di quella degli uomini costituisce una sorta di «privilegio» per le prime, non in contrasto con l'art. 37 della Costituzione, soggiungendosi che «la lamentata disparità di disciplina, essendo una conseguenza della differenziazione dell'età pensionabile tra uomo e donna, non appare lesiva del principio di uguaglianza». Né può ritenersi che il pensionamento della donna ad un'età anticipata rispetto a quella dell'uomo sia incompatibile con una eventuale rioccupazione presso la stessa o altra impresa, con la relativa possibilità di cumularne in gran parte il reddito (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 10).

Non va taciuto, infine, come già precisato dalla Corte nella sentenza n. 413 del 1995, che l'erogazione dell'indennità di mobilità non è che uno degli aspetti conseguenti all'iscrizione del lavoratore nelle relative liste. In altre parole, con l'iscrizione si determinano anche altre conseguenze favorevoli per il lavoratore ormai disoccupato (v. l'art. 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991), che permangono anche se questi non percepisca più l'indennità di mobilità in conseguenza dell'ormai raggiunta pensione. Il persistere di tali effetti positivi, estensibili alle lavoratrici, vale a confermare la legittimità costituzionale della norma impugnata, essendo venuta meno solo la ratio della provvisoria indennità di mobilità una volta maturato il diritto al migliore e permanente trattamento pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0841

N. 336

Sentenza 12-24 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Eccepire difetto - Esclusione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità.

Norma oggetto del giudizio - Asserita erronea individuazione, da parte del rimettente - Eccezione di inammissibilità della questione - Rigetto.

Professioni - Ingegnere e architetto - Revoca, da parte del committente, dell'incarico professionale, per cause non imputabili al professionista - Diritto del professionista all'integrale risarcimento del danno subito, oltre all'aumento automatico del compenso, nella misura del 25 per cento - Prospettata posizione ingiustificatamente privilegiata di tali professionisti, rispetto ad altre categorie professionali - Non fondatezza della questione.

- Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 10, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1998 dal tribunale di Potenza nel procedimento civile fra Nigro Francesco Paolo e Cicala Giuseppe e altra, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 - prima serie speciale - dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1. — Un ingegnere libero professionista conveniva in giudizio due clienti, asserendo che costoro, dopo avergli conferito l'incarico di redigere il progetto di un fabbricato, da realizzare su un fondo venduto dallo stesso ingegnere ai committenti, recedevano dal contratto, affidando la progettazione e la direzione dei lavori ad altro professionista. L'attore chiedeva pertanto che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'anticipato recesso.

Trattenuta la causa in decisione, il tribunale adito ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti), nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di recesso del cliente dal rapporto di opera intellettuale, rimane salvo il diritto del professionista, ingegnere o architetto, al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

2. — Il giudice *a quo* premette che la domanda proposta dall'attore ha a oggetto, fra l'altro, il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato guadagno che gli sarebbe derivato dall'esecuzione della progettazione e della direzione dei lavori del costruendo fabbricato. Tale danno nascerebbe dall'inadempimento dell'obbligazione assunta dai convenuti sia con il compromesso, sia con l'atto pubblico di vendita.

Secondo il collegio, la normativa applicabile alla vicenda in esame sarebbe costituita dall'art. 10 della legge n. 143 del 1949, che disciplina gli effetti della «sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista». In questi casi, il committente avrebbe l'obbligo «di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto», come precisato dall'art. 18 della stessa legge, «salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a causa dipendente dal professionista stesso». La norma ora citata si configurerebbe, dunque, come una deroga ai principi generali dettati dall'art. 2237 del codice civile, giacché — pur lasciando al cliente la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto — porrebbe a suo carico sia un'obbligazione indennitaria *ex lege* con previsione d'un aumento automatico del compenso per il professionista nella misura del 25 per cento, sia una vera e propria obbligazione risarcitoria.

Il tribunale dà conto che una questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 143, con riferimento alla maggiorazione del compenso spettante in caso di recesso, è già stata dichiarata non fondata da questa Corte, ma soggiunge che quella decisione non avrebbe toccato il problema del diritto del professionista al risarcimento dei maggiori danni, almeno nell'ipotesi in cui la sospensione dell'incarico non sia dovuta a cause dipendenti dal suo comportamento (art. 10, secondo comma, della legge n. 143 del 1949). Il cliente può infatti recedere dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, ai sensi dell'art. 2237 del codice civile, lasciando indenne il prestatore d'opera e consentendo il pagamento delle spese per l'opera svolta, ma con esclusione di ogni diritto al risarcimento del danno. Un tale diritto presupporrebbe un atto illecito; mentre il recesso del cliente costituirebbe semplicemente una conseguenza del venir meno della fiducia riposta nel professionista. Di conseguenza, prosegue il rimettente, l'art. 2237 parrebbe escludere in radice che il recesso unilaterale del cliente possa di per sé solo giustificare la pretesa risarcitoria del professionista. Al contrario, in difformità dal regime codicistico, la legge sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti prevederebbe il diritto del professionista al risarcimento dei danni, determinando un'ingiustificata posizione di privilegio per costoro rispetto alle altre categorie professionali: così privilegiando, con lesione del principio di eguaglianza, una categoria professionale in danno delle altre. Né potrebbe parlarsi d'una mera integrazione della regola generale di cui all'art. 2237 del codice civile.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione osservando, da un lato, che il rimettente nulla dice in ordine alla concreta configurabilità, nel caso di specie, di danni risarcibili; dall'altro, che anche ad ammettere l'esistenza di una disciplina di favore per gli ingegneri e gli architetti, rispetto agli altri professionisti, questa sarebbe prevista dal primo, e non dal secondo comma dell'art. 10 della legge n. 143 del 1949, poiché è il primo comma che, attraverso il rinvio al successivo art. 18, consente la maggiorazione degli onorari del 25 per cento. Comunque, ha concluso l'Avvocatura, l'asserito privilegio sarebbe già stato ritenuto conforme a Costituzione dalle sentenze nn. 109 del 1987 e 192 del 1984 di questa Corte, le cui motivazioni potrebbero «valere [...] a giustificare le particolarità previste nella tariffa degli ingegneri e architetti anche se il disposto del secondo comma dell'art. 10 potesse qualificarsi come privilegio della categoria».

Considerato in diritto

1. — È all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di recesso del cliente dal rapporto di opera intellettuale, rimane salvo il diritto del professionista, ingegnere o architetto, al risarcimento degli eventuali maggiori danni quando la «sospensione» non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso. Questa disciplina, ad avviso del rimettente, determinerebbe un'ingiustificata posizione di privilegio per gli ingegneri e gli architetti rispetto alle altre categorie professionali, in quanto solo ai primi sarebbe consentito il cumulo del risarcimento dei danni e dell'aumento automatico del compenso nella misura del 25 per cento.

2. — Vanno innanzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura.

Per quanto attiene all'asserito difetto di rilevanza, il Tribunale di Potenza ha correttamente rappresentato che nel giudizio *a quo* la domanda aveva a oggetto il risarcimento del danno causato dalla revoca dell'incarico professionale: tanto basta perché la questione si possa ritenere rilevante, non essendo necessario che il giudice rimettente anticipi il proprio giudizio circa la concreta esistenza, nella specie, di un danno risarcibile, poiché tale questione è logicamente successiva alla individuazione della norma che disciplina la domanda. Per quanto attiene, poi, alla seconda eccezione preliminare, con riguardo alla erronea individuazione della norma da censurare, si osserva che nel caso di specie il tribunale fonda il dubbio di legittimità costituzionale sul rilievo che soltanto agli architetti e ingegneri, e non agli altri professionisti, la legge consentirebbe di ottenere il risarcimento del danno anche nell'ipotesi di incolpevole recesso del committente. Rettamente, dunque, si individua la norma censurata nell'art. 10, secondo comma, della citata legge n. 143, ove si prevede (sia pure mediante richiamo al successivo art. 18) il diritto al risarcimento del danno nell'ipotesi di recesso del committente.

3. — Nel merito, la questione non è fondata.

Il rimettente mostra di ritenere che, nel caso di recesso del committente dal contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con un architetto o un ingegnere, quest'ultimo possa pretendere sia la maggiorazione, nella misura del 25 per cento, del compenso per l'opera svolta, sia il risarcimento integrale del danno (rispettivamente ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 10, secondo comma, della legge in esame). In tal modo si permetterebbe ad architetti e ingegneri, unici tra i professionisti, di cumulare il risarcimento del danno da inadempimento con una indennità dovuta per legge.

Questa lettura della norma non è, tuttavia, l'unica consentita.

Si deve innanzitutto escludere che la maggiorazione del 25 per cento dei compensi, prevista dal combinato disposto degli artt. 10 e 18 della citata legge n. 143 del 1949 nell'ipotesi di «sospensione» dell'incarico (ma il lemma è interpretato dalla costante giurisprudenza in senso ampio, comprensivo anche della revoca vera e propria), costituisca una forma forfetaria di risarcimento del danno. Come già ritenuto da questa Corte (sentenza n. 192 del 1984), la suddetta maggiorazione è volta sia a compensare l'ingegnere o architetto per l'impossibilità di realizzare il proprio interesse alla fedele esecuzione del progetto predisposto; sia a tener conto della circostanza che il lavoro dell'ingegnere o architetto racchiude un'utilità potenziale, suscettibile di essere apprezzata soltanto nei successivi stadi di realizzazione dell'opera. Si che è da escludere che l'indennità di cui agli artt. 10 e 18 della legge n. 143 e il risarcimento del danno abbiano le medesime natura e finalità, e che il secondo costituisca una duplicazione della prima.

4. — Si deve escludere, altresì, che il risarcimento del danno, nell'ipotesi prevista dall'art. 10, secondo comma, deroghi alle regole generali. Come ritenuto dalla Corte di cassazione, il professionista può, infatti, pretendere il risarcimento del danno soltanto deducendo, e provando, l'altrui colpevole condotta (sentenza n. 401 del 1985), e non sulla base del mero fatto dell'intervenuta revoca dell'incarico. A evitare, infine, il rischio di qualsiasi indebita locupletazione per il professionista vi è il principio — anch'esso affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza citata — secondo cui l'indennità prevista dall'art. 10, primo comma, resta assorbita nel risarcimento quando esso sia superiore.

Da quanto esposto consegue che la maggiorazione del 25 per cento della tariffa in caso di revoca dell'incarico non è ingiustificata; che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente; e che non è consentito il cumulo di indennità e risarcimento, ove questo sia maggiore. La disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 143 del 1949 non è perciò difforme dalle regole generali, nella parte in cui vieta il risarcimento del danno incolpevolmente causato e il cumulo di indennizzo e risarcimento nell'ipotesi accennata; mentre anzi appare rispettosa della peculiarità delle prestazioni dovute a ingegneri e architetti, nella parte in cui prevede la maggiorazione del compenso, dovuta per legge, nel caso di revoca dell'incarico.

La questione non è quindi da accogliere, perché non sussiste, nella specie, l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Potenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0842

N. 337

Sentenza 12-24 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione dei veicoli a motore - Danni - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile - Danni alla persona subiti dal coniuge trasportato del socio a responsabilità illimitata della società assicurata - Ritenuta esclusione dalla garanzia assicurativa - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, incidente sulla tutela del diritto alla salute, anche alla luce del principio affermato con la pronuncia di illegittimità costituzionale derivante dalla sentenza n. 188 del 1991 - Erronea interpretazione della normativa denunciata - Inoperatività della esclusione lamentata - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lettera d), nella formulazione precedente alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d) legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo antecedente alla modifica di cui all'art. 28 legge 16 febbraio 1992, n. 142, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1999 dal tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Pecchini Alberta e Tirrena assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ed altri, iscritta al n. 621 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 - prima serie speciale - dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile — instaurato dalla socia accomandante di una società in accomandita semplice, per ottenere il risarcimento dei danni alla sua persona riportati in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 17 aprile 1992, nel quale l'attrice era stata coinvolta quale terza trasportata sull'autovettura di proprietà della menzionata società, condotta dal socio accomandatario, coniuge dell'attrice stessa —, il tribunale di Padova, in composizione monocratica, con ordinanza emessa l'8 aprile 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) — nel testo precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 — «nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, quando l'assicurato sia una società, le persone che si trovano con i soci a responsabilità illimitata in uno dei rapporti indicati alla lettera b) del medesimo art. 4, ed in particolare il coniuge trasportato del socio a responsabilità illimitata, per quanto riguarda i danni alla persona».

Affermata la rilevanza della questione, in ragione dell'applicabilità nel giudizio, *ratione temporis* della norma censurata, premette il rimettente che il denunciato vuoto di tutela non sarebbe direttamente colmabile attraverso il richiamo alla normativa comunitaria (e, segnatamente, alla direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5, la quale, nell'art. 3, disponeva che i membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile fosse sorta a causa del sinistro e fosse coperta dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, non potessero essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla persona), stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l'efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati) di tali direttive.

Nel merito, il rimettente afferma l'identità della *ratio* sottesa alla equiparazione dei soggetti indicati nelle lettere a) e d) del citato art. 4, la quale porta a ritenere come, anche riguardo alla norma impugnata, valgano gli stessi rilievi che hanno portato la Corte costituzionale a dichiarare, con la sentenza n. 188 del 1991, l'illegittimità costituzionale della lettera b) dello stesso articolo «nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico». A giudizio del rimettente, l'assenza di un criterio razionale che giustifichi la disparità di trattamento tra il terzo danneggiato che sia del tutto estraneo al danneggiante-assicurato ed il danneggiato che sia invece legato da uno dei vincoli di cui alla stessa lettera b) con il socio a responsabilità illimitata della società assicurata, rende palese la discriminazione tra tali soggetti, incidente anche sul versante della tutela del diritto alla salute.

Più in particolare, ritiene il rimettente di non poter giungere, in via interpretativa — contrariamente a quanto in precedenza deciso in corso di causa, sulla base di un'estensione alla fattispecie del *decisum* della Corte —, ad una soluzione diversa da quella che emerge dal dato testuale della disposizione impugnata, la quale formalmente distingue i soggetti di cui alla lettera a) da quelli di cui alla lettera d), posto che la declaratoria di illegittimità ha specifico riferimento alle sole persone indicate alla lettera a), e non anche a quelle indicate alla lettera d). Né, sostiene il rimettente, appaiono ostative all'accoglimento della sollevata questione le affermazioni contenute nella sentenza n. 301 del 1996 (ribadite nell'ordinanza n. 76 del 1997) e nell'ordinanza n. 125 del 1998 di questa Corte, poiché nella fattispecie *de qua* non viene in considerazione l'esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa con riferimento a soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 2054, comma 3, cod. civ. (quali il coniuge in regime di comunione legale dei beni, come tale contitolare del diritto sul veicolo, nel primo caso, ovvero il socio illimitatamente responsabile delle obbligazioni della società assicurata, nel secondo caso), bensì la più complessa situazione del soggetto (socio a responsabilità limitata), coniuge del socio a responsabilità illimitata della società assicurata. Il quale — secondo il rimettente — viene così ad assumere la veste di terzo (in quanto non comproprietario del veicolo intestato alla società, né soggetto illimitatamente responsabile delle obbligazioni di questa, indipendentemente dal regime patrimoniale della famiglia concretamente scelto), dovendosi escludere che il veicolo di proprietà della società assicurata entri automaticamente, per effetto del regime legale di comunione dei beni, nel patrimonio del coniuge del socio illimitatamente responsabile.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della sollevata questione, giacché — intervenuta la declaratoria d'illegittimità costituzionale di cui alla richiamata sentenza n. 188 del 1991 — il rimettente, anche nella fattispecie *de qua* ben avrebbe potuto, in via interpretativa, ritenere inoperante l'esclusione dalla copertura assicurativa disposta dalla norma impugnata.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale di Padova, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera *d*), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo precedente alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, «nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, quando l'assicurato sia una società, le persone che si trovano con i soci a responsabilità illimitata in uno dei rapporti indicati alla lettera *b*) del medesimo art. 4, ed in particolare il coniuge trasportato del socio a responsabilità illimitata, per quanto riguarda i danni alla persona».

Secondo il rimettente, esiste contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, poiché l'identità della *ratio* sottesa alla equiparazione dei soggetti indicati nelle lettere *a*) e *d*) dell'art. 4 porta a ritenere che, anche riguardo alla norma denunciata, debbano valere i rilievi che hanno già portato la Corte costituzionale a dichiarare l'incostituzionalità della lettera *b*) dello stesso articolo.

2. — La questione non è fondata, essendo erronea la premessa interpretativa da cui muove il rimettente.

2.1. — Questa Corte — pronunciandosi sulla previsione della non operatività della garanzia assicurativa nei confronti dei soggetti indicati alla lettera *b*) dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969, nel testo modificato dal d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39) — ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma «nella parte in cui esclude[va] dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera *a*), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico» (sentenza n. 188 del 1991).

In quella sede la Corte — con riguardo appunto ai soli danni alle persone, «in relazione ai quali assume rilievo preminente la tutela costituzionale della salute», ed in conformità con l'analogo principio sancito dall'art. 3 della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5 (che, peraltro, all'epoca della decisione non risultava ancora recepita nel nostro ordinamento) — ha ritenuto non giustificata la prevista limitazione soggettiva della garanzia, poiché irragionevolmente fondata sulla mera esistenza di vincoli familiari tra il soggetto trasportato e le persone la cui responsabilità doveva essere coperta dall'assicurazione (cfr. anche sentenza n. 301 del 1996).

2.2. — La dichiarata illegittimità della discriminazione, nell'ambito delle persone danneggiate dal sinistro, di determinati soggetti (per il sol fatto dell'essere questi legati da un rapporto di parentela con il danneggiante-assicurato-responsabile), siccome incidente su detta limitazione di operatività dell'assicurazione, trascende il caso specifico oggetto di quel giudizio ed assume valenza generale; rendendo, così, immune dai prospettati vizi di incostituzionalità la norma ora in esame.

L'esclusione di taluni soggetti dal diritto ai benefici assicurativi disposta dalla lettera *d*) dell'art. 4, nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 28 della legge n. 142 del 1992 — giustificata per quanto concerne i soci a responsabilità illimitata della società assicurata, non trovandosi essi, a stregua del sistema d'imputazione congiunta (diretta e solidale, sebbene sussidiaria) delle obbligazioni sociali, nella situazione di alterità rispetto all'ente assicurato, necessaria per fargli assumere la veste di soggetti terzi, estranei al rapporto assicurativo (ordinanza n. 125 del 1998) — deriva dal riferimento, portato dalla stessa lettera *d*), «alle persone che si trovano con questi [i soci] in uno dei rapporti indicati nella lettera *b*)».

Orbene, tale richiamo non può essere letto che a tenore dell'inequivoco significato normativo risultante dalla intervenuta depurazione di quest'ultima disposizione dai riscontrati vizi d'illegittimità costituzionale.

Il giudice *a quo* invece, con criterio ermeneutico troppo rigido, correla il dato testuale della emendata lettera *b*) dell'art. 4 al solo rapporto tra i soggetti ivi indicati e quelli di cui alla precedente lettera *a*), deducendone l'ininfluenza relativamente alla ipotesi contemplata dalla successiva lettera *d*), e così pervenendo ad un risultato che confligge insanabilmente con l'identità della *ratio* sottesa alle due situazioni poste a confronto, sottolineata nella stessa ordinanza di rimessione. Egli trascura di considerare che proprio l'espresso richiamo contenuto nella denunciata norma al rapporto tra i soci illimitatamente responsabili della società assicurata e le persone indicate nella lettera *b*) — sancendo una equiparazione, quanto ad operatività della garanzia per i danni alla persona, tra la posizione dei danneggiati legati da vincoli di parentela e quella dei soggetti comunque responsabili — consente la trasposizione immediata della disciplina risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa lettera *b*) alle ipotesi di cui alla lettera *d*) dell'art. 4.

Ne discende che i sollevati dubbi di illegittimità costituzionale sono da attribuire ad un'interpretazione erronea della denunciata norma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione — dal tribunale di Padova, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0843

N. 338

Ordinanza 12-24 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Guardia particolare giurata - Condanna penale - Revoca automatica dell'autorizzazione, richiesta per l'attività e il porto d'armi - Mancata possibilità di graduare la pena in relazione all'entità del reato - Conseguente, denunciata, disparità di trattamento, rispetto a casi analoghi - Questione già esaminata, con esito negativo - Manifesta infondatezza.

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 138, primo comma, numero 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da N. G. contro il Ministero dell'interno e altro, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - prima serie speciale - n. 13 dell'anno 1999;

Visti l'atto di costituzione di N. G. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che, a seguito di una ordinanza con la quale il vice pretore onorario della pretura circondariale di Trapani, sezione distaccata di Erice, aveva ingiunto a N. G. di non parcheggiare la propria auto lungo il lato est di un vicolo cittadino, perché impediva la manovra di ingresso delle auto dei condomini, il predetto era stato tratto a giudizio per violazione dell'art. 388 del codice penale e condannato al pagamento di L. 200.000 di multa, non avendo ottemperato al provvedimento;

che, considerata la tenuità della pena, N. G. non proponeva appello e il prefetto di Trapani revocava il decreto con cui era stato autorizzato allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata, nonché il relativo porto di pistola;

che, a cagione di detti decreti, l'istituto di vigilanza privato, presso il quale il condannato prestava servizio da 17 anni, lo licenziava;

che, con ricorso del novembre del 1995, N. G. aveva impugnato i decreti prefettizi chiedendone l'annullamento, per la violazione dei principi posti a base della sentenza della Corte costituzionale n. 971 del 1988;

che, nel corso del giudizio, il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 4, del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

che il giudice *a quo* ricorda come questa Corte abbia affermato, con la citata sentenza n. 971, il principio secondo cui il pubblico dipendente non può essere destituito, in conseguenza di una sentenza penale, senza che la pubblica amministrazione abbia verificato la sussistenza di cause concrete di non compatibilità con l'ufficio;

che, con la medesima sentenza, sono state dichiarate illegittime diverse disposizioni di legge, fra cui l'art. 8, lettera a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in tema di sanzioni disciplinari per il personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

che successivamente, ispirate alla stessa *ratio decidendi* sono intervenute altre pronunce costituzionali (fra le quali la sentenza n. 408 del 1993) che hanno dichiarato l'illegittimità delle disposizioni che prevedevano l'esclusione automatica dei partecipanti dai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, con ciò confermando e sviluppando un orientamento risalente (sentenze nn. 207 del 1996, 45 e 61 del 1965, 33 e 15 del 1960);

che da tali decisioni si potrebbe desumere un principio costituzionale di portata generale, in virtù del quale non potrebbe essere attribuito alla condanna penale un automatico valore rescindente o risolutivo del rapporto intrattenuto dal condannato con la pubblica amministrazione, dovendo quest'ultima vagliare, caso per caso, se la condanna comporti un'alterazione del rapporto fiduciario;

che anche la sentenza n. 108 del 1994, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 53 del 1989, nella parte in cui lasciava al giudizio insindacabile del Ministro dell'interno la valutazione delle «qualità morali» del candidato e della sua famiglia, si inserisce nel medesimo filone;

che non vi sarebbero motivi ragionevoli per ritenere che quanto vale per i pubblici dipendenti addetti a funzioni di polizia non debba valere anche per i «pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio», dipendenti privati che svolgano analoghe funzioni in forza di una concessione rilasciata dalla pubblica amministrazione;

che sarebbe perciò irragionevole assoggettare a destituzione, attraverso la revoca automatica dell'autorizzazione, solo coloro che espletano attività di polizia in base a una concessione o autorizzazione amministrativa;

che la funzione di prevenzione e repressione dei reati risponderebbe allo stesso interesse pubblico, tanto se esercitata da un pubblico dipendente, quanto dal privato autorizzato, pena il contrasto con gli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione;

che la questione sarebbe rilevante, poiché non sarebbe possibile una interpretazione estensiva dell'art. 138, primo comma, numero 4, del regio decreto n. 773 del 1931;

che, con memoria scritta, si è costituita la parte privata, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame, «nella parte in cui, ai fini del requisito dell'assenza da condanne penali, prescinde dalla valutazione della entità del reato e della gravità della pena»;

che secondo il difensore la questione appare fondata, perché la disposizione oggetto di censura — nel richiedere l'assenza di qualsiasi condanna penale per delitto — non distingue tra le varie ipotesi, sia con riferimento alla gravità del fatto, sia all'entità della pena, così determinando la sopravvivenza del requisito, della buona condotta, cancellato da questa Corte con la sentenza n. 311 del 1996;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza;

che, secondo la difesa erariale, non vi sarebbero nuovi elementi per disattendere l'orientamento già espresso dalla Corte con le sentenze nn. 326 del 1995 e 405 del 1997.

Considerato che questa Corte ha già valutato con esito negativo (così la citata sentenza n. 326), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all'art. 138, primo comma, numero 4, del regio decreto n. 773 del 1931;

che analoga decisione è stata resa in una fattispecie concernente il mancato rinnovo delle nomina a guardia particolare giurata (così la sentenza n. 405 sopra menzionata);

che la questione oggi sottoposta all'esame presenta soltanto due nuovi elementi: l'estrema lievità del delitto e la mancata coltivazione dei mezzi d'impugnazione da parte del condannato;

che tali aspetti attengono a questioni di mero fatto, non essendo mutati — al di là dell'ulteriore parametro costituito dall'art. 97 della Costituzione — gli argomenti posti a fondamento della questione;

che va tenuto fermo il principio già enunciato, secondo cui la revoca del porto di pistola non implica, per il privato, l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro, il quale può trovare altre e diverse ragioni di conservazione;

che l'ulteriore parametro costituzionale, relativo all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione, è palesemente estraneo alla materia *de qua* e non impinge sul ragionamento già svolto;

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 339

Ordinanza 12-24 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento per reato contravvenzionale - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione al beneficio soltanto per gli imputati di delitti e non anche per gli imputati di contravvenzioni - Lamentata disparità di trattamento priva di giustificazione, con lesione del diritto di agire e difendersi in giudizio - Inapplicabilità della disposizione denunciata, a seguito di definitiva pronuncia del giudice *a quo* sull'istanza di ammissione al beneficio - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 24, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1998 dal pretore di Catania, sezione distaccata di Trecastagni, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 1ª serie speciale - n. 42, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il pretore di Catania, sezione distaccata di Trecastagni, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato della contravvenzione di cui all'articolo 116, commi 1 e 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con ordinanza in data 30 aprile 1998 ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui «limita il beneficio del gratuito patrocinio (*recte*: patrocinio a spese dello Stato) soltanto agli imputati di delitti, escludendolo per gli imputati di contravvenzioni»;

che nell'ordinanza di rimessione si premette che l'istanza presentata dall'imputato di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata respinta dal giudice *a quo* in data 12 agosto 1996 in quanto relativa a procedimento per reato contravvenzionale, e che il difensore del predetto imputato, nel corso del successivo dibattimento, aveva eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge n. 217 del 1990;

che, ad avviso del remittente, l'esclusione del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento per i non abbienti a seconda che siano imputati di delitti o di contravvenzioni, che oltretutto possono essere punite con pene più severe, e renderebbe lo Stato inadempiente all'impegno di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

che, sempre secondo il remittente, la disposizione censurata violerebbe anche l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, poiché non assicurerebbe al non abbiente, imputato di reato contravvenzionale, i mezzi per

agire e per difendersi davanti a ogni giurisdizione, non potendo l'istituto del gratuito patrocinio previsto dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) essere considerato «attuazione in misura sufficiente del dettato costituzionale»;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione, già decisa da questa Corte nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 243 del 1994 e della manifesta inammissibilità con l'ordinanza n. 145 del 1999, sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il giudice *a quo* nel corso del dibattimento e su eccezione della difesa, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 217 del 1990, nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni;

che dall'ordinanza di rimessione si evince che l'anzidetta questione è stata sollevata dopo che lo stesso giudice aveva respinto, in una precedente fase, l'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio, proprio perché relativa a reato contravvenzionale;

che il remittente non è chiamato ad applicare la disposizione censurata;

che, infatti, egli, già prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, si è definitivamente pronunciato sull'istanza di ammissione al beneficio, adottando un provvedimento di diniego, che, salvo eventuali variazioni di reddito, è destinato a produrre effetti, in difetto di tempestiva impugnazione, per l'intero procedimento (ordinanza n. 145 del 1999);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Trecastagni, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 340

Ordinanza 12-24 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Liberi professionisti - Trattamenti pensionistici - Adeguamento - Obbligo per le casse di previdenza di fissare importi non inferiori a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sempreché lo consentano le disponibilità complessive delle relative gestioni - Denuncia di irragionevole disparità di trattamento - Coerenza della disposizione denunciata con il sistema previdenziale di riferimento - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 7.
- Costituzione, artt. 3 e 38, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO; Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1999 dal pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Savorani Maria Domenica e l'ENPAF, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione dell'ENPAF, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Alberto Angeletti per l'ENPAF e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Savorani Maria Domenica, al fine di ottenere, quale titolare di trattamento pensionistico erogato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), l'adeguamento della pensione al trattamento minimo corrisposto dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, il pretore di Bologna, con ordinanza del 26 gennaio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), il quale, dopo aver stabilito che i trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere di importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, prevede che i competenti organi delle Casse medesime «adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreché le disponibilità complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato»;

che, secondo il giudice a quo la disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e «38, cpv.» (*rectius*: secondo comma), della Costituzione «nella parte in cui... subordina l'obbligo per le Casse di previdenza per i liberi professionisti — e, in particolare, per l'ENPAF — di corrispondere trattamenti pensionistici d'importo non inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, alla correlativa esistenza di disponibilità complessive delle rispettive gestioni»;

che il rimettente, nell'evidenziare che, all'esito di apposita istruttoria, è risultata confermata l'allegazione dell'Ente convenuto, secondo cui «le disponibilità complessive della gestione non avevano consentito l'applicabilità ai pensionati della disciplina in parola», esclude che la norma censurata — nella parte in cui contempla l'obbligo per i competenti organi della Cassa di adottare «i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura degli oneri» — possa intendersi nel senso di ricomprendere anche «interventi di bilancio straordinari e strutturali», giacché, altrimenti, «resterebbe priva di effetto la clausola di salvaguardia relativa alle disponibilità complessive delle rispettive gestioni»;

che, pertanto, secondo l'ordinanza, stante l'accertata «indisponibilità della gestione dell'Ente a sostenere il carico dei trattamenti minimi» di pensione, la domanda proposta dalla ricorrente potrebbe trovare accoglimento soltanto se la menzionata «clausola di salvaguardia...fosse travolta da una pronunzia di illegittimità costituzionale», atteso che, in base ai dati contabili acquisiti per mezzo della consulenza tecnica d'ufficio, risulterebbe «sufficiente un lieve adeguamento contributivo per attuare il disposto dell'art. 7 citato, senza oneri a carico dello Stato»;

che il rimettente, nel rammentare che i trattamenti minimi di pensione possono, entro i limiti della ragionevolezza, essere discrezionalmente stabiliti in misura differenziata per le diverse categorie di lavoratori, sostiene che, nel caso in esame, non sussistono «ragioni atte a giustificare la prudenza del legislatore, che ha voluto esimersi dall'affermare tout court l'obbligo delle Casse di adottare tutti i provvedimenti (... ovviamente, leciti alla luce dei singoli ordinamenti)» necessari a consentire, «fermo l'esonero dello Stato», di adeguare ai minimi le pensioni erogate dalle stesse Casse; donde il dubbio che siano stati superati dal legislatore i limiti della ragionevolezza, con violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che, ad avviso dell'ordinanza, stante l'esigenza che a tutte le categorie di lavoratori sia assicurata «la conservazione nel tempo del potere di acquisto della pensione minima ritenuta adeguata alle esigenze di vita», la disposizione censurata, consentendo che «nessuna pensione minima sia prevista», si porrebbe in contrasto anche con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione;

che si è costituito in giudizio l'ENPAF, per sentir dichiarare inammissibile o, in subordine, infondata la sollevata questione;

che ha depositato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione medesima;

che, in prossimità dell'udienza, sia la parte privata che l'intervenuto Presidente del Consiglio hanno depositato memorie illustrative, insistendo nelle conclusioni già prese.

Considerato che la disposizione si inserisce nel peculiare sistema della previdenza di categoria, il quale presenta un'autonomia organizzativa, contabile e finanziaria, tale da escludere salvo casi eccezionali il concorso dello Stato e, dunque, della collettività generale, fondandosi sulla regola — non contestata, del resto, dal giudice *a quo* — dell'autofinanziamento (tra le altre, vedi sentenze n. 88 e n. 78 del 1995), che viene a realizzarsi, eminentemente, attraverso l'obbligo contributivo posto a carico degli iscritti;

che con tale regola appare del tutto coerente la clausola di salvaguardia delle «disponibilità finanziarie delle rispettive gestioni», la quale, nell'ambito del denunciato art. 7, vale a precisare che i competenti organi di Casse e Fondi sono tenuti — nell'esercizio di poteri-doveri la cui portata ed i cui limiti vanno desunti dai rispettivi ordinamenti — ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici, senza trascurare, però, la provvista delle risorse occorrenti ad assicurare, secondo criteri di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio finanziario;

che, così precisato il senso della disposizione, non risulta violato non solo l'art. 3, ma nemmeno l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, posto che, nel sistema di settore, la garanzia dei c.d. trattamenti minimi è da ritenere condizionata, nell'*an* e nel *quantum* al rispetto di quegli equilibri finanziari (vedi sentenze n. 119 del 1997 e n. 243 del 1992) che la norma denunciata, in modo del tutto ragionevole, tende ad assicurare;

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0846

N. 341

Ordinanza 12-24 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

- Imposte e tasse - Imposizione straordinaria - Contributo straordinario per l'Europa - Criterio di imposizione - Incidenza su fasce particolari di reddito, con esclusione della gran parte dei contribuenti, nonché lamentata retroattività della norma impositiva - Conseguente violazione del criterio della progressività, eguaglianza e universalità dell'imposizione e del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.**
- Legge [13, *recte*:] 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi da 193 a 203.
 - Costituzione, artt. 3, 23 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO; Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 193 a 203 della legge 13 (*recte*: 23) dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Paci Eliseo contro la Direzione regionale delle entrate del Lazio, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Paci Eliseo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Mario Tonucci per Paci Eliseo e l'avvocato dello Stato Maria Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio attinente al rimborso del contributo straordinario per l'Europa, la Commissione tributaria provinciale di Roma, condividendo i rilievi mossi dal ricorrente, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 193 a 203, della legge 13 (*recte*: 23) dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), prevedenti l'istituzione per il 1996 dell'anzidetto contributo straordinario;

che, secondo il giudice *a quo* il nuovo tributo colpirebbe principalmente determinate fasce di reddito, esonerando quelle al di sotto di una certa soglia, con la conseguenza che il criterio alla base del contributo straordinario risulterebbe, in tal modo, difforme da quello concretizzato con la imposizione generale sui redditi (IRPEF, IRPEG, ecc.), pur incidendo sullo stesso reddito imponibile;

che verrebbe, così, violato il criterio della progressività della imposizione fiscale, della uguaglianza e della universalità della imposizione, nonché della necessaria aderenza alla capacità contributiva;

che, ad avviso del giudice rimettente, la normativa in questione interferirebbe con il principio della capacità contributiva anche sotto il profilo della retroattività della imposizione, senza, peraltro, alcuna razionale giustificazione;

che, infatti, nel caso di specie, un reddito di un soggetto contribuente, che è già assoggettato alla imposta generale sul reddito, verrebbe ad essere sottoposto ad una ulteriore contribuzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte privata, ricorrente nel giudizio *a quo* la quale ha insistito per la declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata ed ha sottolineato che il meccanismo di incidenza del tributo in questione colpirebbe, in particolare modo, una ristretta fascia reddituale, mentre la maggior parte delle fasce di reddito ne rimarrebbero esenti; queste ultime, peraltro, non necessariamente avrebbero una capacità contributiva minima, giacché l'imposta, così come è strutturata, finirebbe per esentare livelli di capacità contributiva media, con una concentrazione del carico tributario specifico su una minoranza della platea dei contribuenti, con conseguente violazione del principio di capacità contributiva soggettiva sotto il profilo sia della universalità e della generalità del concorso, sia della uguaglianza e della razionalità della norma;

che, in relazione alla lamentata retroattività della normativa in questione, la parte privata, dopo aver richiamato gli orientamenti della Corte sull'argomento, sottolinea come, nella specie, non ricorrerebbero le ragioni di giustificazione di tale efficacia retroattiva, rinvenute dalla giurisprudenza in casi precedenti, in quanto il contributo straordinario, andando a colpire un reddito già tassato, non potrebbe connotarsi per prevedibilità e logicità;

che, nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la infondatezza della questione, osservando, in particolare, che il confronto è fatto tra imposte di diversa natura, una delle quali, peraltro, con carattere di straordinarietà, per cui il principio di uguaglianza non risulterebbe violato;

che, nella memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, si aggiunge che non sussisterebbe la dedotta retroattività della norma, in quanto il contributo è riferito ad un reddito che ancora non sarebbe maturato; peraltro, la retroattività sarebbe incompatibile con l'art. 53 della Costituzione solo quando la norma sopravviene dopo molti anni dall'avveramento del presupposto, quando, cioè, si siano disperse le risorse della capacità contributiva;

che, nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, la parte privata ha presentato una memoria, con la quale insiste nelle proprie conclusioni, ponendo l'accento sul modo discriminatorio con cui le norme denunciate, attraverso il meccanismo delle esenzioni e delle detrazioni, inciderebbero sui contribuenti, recando violazione al principio di universalità della obbligazione tributaria;

che nella anzidetta memoria si sottolinea come la lamentata retroattività della norma non trovi giustificazione né sotto il profilo della prevedibilità, né, tanto meno, sotto quello della ragionevolezza, in quanto sarebbe una norma «impositiva, innovativa, costitutiva di un prelievo aggiuntivo sul reddito soggettivo, già assoggettato all'imposta generale»;

che anche l'Avvocatura generale dello Stato, in prossimità della pubblica udienza, ha prodotto una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate, sottolineando che i principi di progressività ed universalità dell'imposizione tributaria sarebbero del tutto inconferenti; il primo, perché va riferito all'intero sistema tributario e non al singolo tributo; il secondo, strettamente correlato alla capacità contributiva, perché sta ad indicare il diverso concetto, secondo cui tutti coloro che sono in possesso dell'attitudine economica a sottostare al tributo, devono concorrere alla copertura della spesa della collettività;

che, in ordine all'asserita retroattività della imposizione in esame, premesso il suo carattere straordinario, la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato osserva che la dissociazione temporale tra la norma istitutiva ed il verificarsi del fatto assunto quale presupposto impositivo presenterebbe un intervallo temporale estremamente breve, tale da fondare la ragionevole presunzione della permanenza delle risorse prodotte, nel pieno rispetto della effettiva capacità contributiva del contribuente.

Considerato che l'ordinanza si basa su di un presupposto inesatto cioè che l'imposizione tributaria debba essere necessariamente uniforme tra imposte (diverse) che colpiscono lo stesso reddito, indipendentemente dal carattere ordinario o straordinario della singola imposta e della sua ricorrenza e finalità;

che l'art. 53 della Costituzione deve essere interpretato in modo unitario e coordinato, e non per preposizioni staccate ed autonome le une dalle altre;

che, infatti, la universalità della imposizione, desumibile dalla espressione testuale «tutti» (cittadini o non cittadini, in qualche modo con rapporti di collegamento con la Repubblica italiana), deve essere intesa nel senso di obbligo generale, improntato al principio di eguaglianza (senza alcuna delle discriminazioni vietate: art. 3, primo comma, della Costituzione), di concorrere alle «spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» (con riferimento al singolo tributo ed al complesso della imposizione fiscale), come dovere inserito nei rapporti politici in relazione all'appartenenza del soggetto alla collettività organizzata;

che, nello stesso tempo, la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione);

che si ravvisano manifesti elementi di completa differenziazione di tipologia — rispetto all'IRPEF — del contributo per l'Europa: imposizione straordinaria ed *una tantum* seguita da impegno politico di un parziale futuro rimborso — poi realizzato per il 60%, a due anni esatti di distanza, con la legge 23 dicembre 1998, n. 448 -, in modo da costituire, in parte, un mero anticipo forzoso; imposizione esclusivamente «finalizzata all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht», obiettivo, peraltro, facilmente prevedibile in relazione alla deficitaria situazione finanziaria in Italia; imposizione con indice di riferimento ai redditi del 1996, già assoggettati ad IRPEF, comunque non compensabile né detraibile rispetto ad altre imposte, tasse e contributi; imposizione con criteri che dovevano tenere presenti le capacità contributive residue rispetto all'intero onere tributario, con particolare considerazione delle situazioni familiari e dei redditi di lavoro ed assimilati, con un meccanismo consono alla qualità di contribuente (persona fisica) e delle sue imprescindibili esigenze economiche e sociali;

che di conseguenza appaiono non manifestamente irragionevoli né arbitrarie le scelte legislative di introdurre, rispetto alle altre imposte sul reddito, differenziate disposizioni in ordine al minimo imponibile, in modo da escludere qualsiasi aggravio impositivo sulla fascia bassa fino a L. 7.200.000 nonché su quella immediatamente contigua attraverso il meccanismo delle detrazioni operanti in modo indifferenziato, in relazione a scaglioni di reddito, con aliquote progressive, in ordine a detrazioni legate alla situazione personale familiare e al rapporto di lavoro o generali per ogni contribuente tenuto all'imposta, in modo da ridurre o escludere il carico per le fasce con capacità contributiva tutt'altro che elevata;

che egualmente manifestamente infondate sono le altre censure relative alla retroattività della norma, correlate sempre alla capacità contributiva, in quanto, nella specie, si tratta di imposizione, che assume come riferimento il reddito relativo a un anno (1996), ancora in corso al momento della imposizione, ed ha le speciali finalità e caratteristiche sopra enunciate;

che sia per il suo immediato contesto temporale, sia per le modalità di pagamento, non era irragionevole la previsione legislativa di persistenza della capacità contributiva in relazione alla particolare conformazione delle fasce di contribuenti colpite;

che, su un piano più generale, non è inibito al legislatore, al di fuori della norma penale, di emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori o interessi costituzionalmente protetti (sentenze nn. 416 e 229 del 1999);

che è evidente che, nel caso in esame, non si tratta di tassazione di specifici atti od operazioni o transazioni economiche e commerciali, per le quali, invece, si potrebbero delineare, sotto il profilo della non ragionevolezza, problemi di affidamento e di retroattività, quando la tassazione incida sul passato, con aggravio impositivo rispetto a specifici rapporti ormai definiti ed esauriti, tra le parti, anche dal punto di vista economico;

che per quanto riguarda il parametro dell'art. 23 Cost., semplicemente richiamato nel dispositivo della ordinanza di rimessione, è sufficiente ai fini della manifesta infondatezza sottolineare che le norme denunciate, senza alcuna possibilità di incertezza, contengono tutti gli elementi perché una prestazione patrimoniale possa ritenersi imposta in base alla legge, cioè i soggetti tenuti alla prestazione, l'oggetto della stessa, i criteri per la concreta individuazione dell'onere ed infine il modulo procedimentale che concorra ad escludere arbitri da parte dell'amministrazione (sentenza n. 507 del 1988);

che di conseguenza deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione per tutti i profili sollevati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 193 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 342

Ordinanza 12-24 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Trattamento economico - Indennità pensionabile attribuita al personale che espleta funzioni di polizia o a corpi comunque qualificati come forze di polizia - Mancata attribuzione anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Lamentato, deteriore, trattamento dei vigili del fuoco, rispetto a categorie ad essi equiparabili per identità e omogeneità di funzioni, in violazione del criterio della ragionevolezza e della perequazione retributiva, nonché del principio di imparzialità dell'amministrazione - Diversità strutturale e funzionale tra le categorie di dipendenti messe a confronto - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 1° aprile 1981, n. 121, artt. 16, secondo comma, e 43; legge 20 marzo 1984, n. 34, art. 2, quinto comma.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, secondo comma, e 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dal Consiglio di Stato, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Antonio Brizzi ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Luigi Manzi per Antonio Brizzi ed altri e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998, pervenuta a questa Corte il 21 maggio 1999, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, degli articoli 16, secondo comma, e 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), «nelle parti in cui non estendono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'indennità ivi attribuita al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato»;

che il remittente premette di non potersi discostare dall'interpretazione della normativa in vigore, secondo cui l'indennità pensionabile di cui all'art. 43, terzo comma, della legge n. 121 del 1981 non può essere riconosciuta, in mancanza di una esplicita apposita disposizione di legge, a dipendenti civili o militari dello Stato

o degli enti pubblici (come i vigili del fuoco) diversi dal personale a cui è stato esteso, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 34 del 1984, il trattamento della Polizia di Stato (Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia — oggi Corpo di polizia penitenziaria — e Corpo forestale dello Stato);

che però, secondo il remittente, tale normativa potrebbe risultare in contrasto con gli articoli 3, primo comma, 36, primo comma e 97 della Costituzione, in quanto, attribuendo ai vigili del fuoco un trattamento economico deteriore, e non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, violerebbe i principi di eguaglianza, di ragionevolezza e razionalità della legge, e di perequazione retributiva (artt. 3 e 36 della Costituzione), nonché quello di imparzialità intesa come non arbitrarietà della disciplina adottata (art. 97 della Costituzione), perché non terrebbe conto della identità od omogeneità delle funzioni dei vigili del fuoco rispetto a quelle di altre categorie di personale, cui detta indennità è attribuita, e specificamente, da un lato, degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, investiti anch'essi, come i vigili del fuoco, di compiti inerenti alla prevenzione e all'estinzione di incendi; dall'altro lato, degli appartenenti alle forze di polizia, al pari dei quali i vigili del fuoco espletterebbero compiti di salvaguardia della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, rivestendo anche le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria;

che il principio dell'equiparazione del trattamento retributivo tra il Corpo dei vigili del fuoco e le forze di polizia risulterebbe, secondo il giudice *a quo* anche da varie disposizioni legislative, riguardanti le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti in servizio, il trattamento dei volontari di leva divenuti inabili per cause di servizio, la disciplina della (soppressa) indennità di alloggio, i criteri di determinazione — nella legge 13 maggio 1961, n. 469, che ha riordinato il Corpo — di alcune competenze retributive;

che si sono costituiti in giudizio i ricorrenti nel giudizio *a quo* i quali chiedono l'accoglimento della questione, condividendo e sviluppando le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione: in particolare insistendo sulla equipollenza delle mansioni svolte dai vigili del fuoco e di quelle svolte dai corpi di polizia; invocando il principio in base al quale gli appartenenti alla pubblica amministrazione che esercitano le stesse mansioni e funzioni avrebbero diritto al medesimo trattamento economico; e sottolineando che l'indennità in questione sarebbe superiore alla indennità di rischio di cui godono i vigili del fuoco;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile e non fondata»;

che, secondo l'Avvocatura erariale, l'art. 16 della legge n. 121 del 1981 indicherebbe in modo tassativo quali siano le forze di polizia, in ragione dei compiti ad esse attribuiti, in via ordinaria e continuativa, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e solo ad esse sarebbe attribuito un trattamento giuridico-economico sostanzialmente omogeneo; esse si differenzierebbero dal Corpo dei vigili del fuoco, che svolge servizi non armati e normalmente privi del connotato dell'imposizione coattiva del rispetto della legge; la disciplina in vigore non attribuirebbe ai vigili del fuoco qualificazioni giuridiche di ordine generale tali da caratterizzarne l'attività in termini di parità funzionale rispetto alle forze di polizia; ad essi verrebbe corrisposto un trattamento economico specifico rapportato alle loro funzioni e ai relativi rischi.

Considerato che la questione sollevata investe l'art. 16, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), il quale, facendo seguito alla statuizione per cui «ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia» l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, stabilisce che, «fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia [oggi Corpo di polizia penitenziaria] e il Corpo forestale dello Stato»; l'art. 43 della stessa legge, che disciplina il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, e in particolare, al terzo comma, stabilisce che «il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio» (il sedicesimo comma, a sua volta, prevede che «il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16»); nonché l'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), a' termini del quale, «in relazione al disposto di cui

all'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è esteso il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della Polizia di Stato all'Arma dei carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato», ribadendosi quanto già risulta dal citato art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121 del 1981;

che, sebbene formalmente la questione investa anche una disposizione — l'art. 16, secondo comma, della legge n. 121 del 1981 — che riguarda la definizione e la qualificazione delle forze di polizia, il suo oggetto è in realtà limitato alla mancata attribuzione agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco della indennità pensionabile prevista dall'art. 43, terzo comma, della stessa legge a favore del personale che espleta funzioni di polizia, ed estesa, a norma del sedicesimo comma dello stesso articolo e dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 34 del 1984, agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, cioè agli altri corpi che sono qualificati dall'art. 16 della legge n. 121 come forze di polizia;

che il Corpo dei vigili del fuoco è retto da uno specifico ordinamento, facente capo fondamentalmente alla legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), oltre che, per quanto ancora applicabili, alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e al r.d. 16 marzo 1942, n. 699: ordinamento nel cui ambito ne sono individuate le funzioni, consistenti nella prevenzione e nella estinzione degli incendi e nello svolgimento, in genere, di servizi e soccorsi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni (cfr. art. 1 della legge n. 1570 del 1941; art. 1, primo comma, lettera a della legge n. 469 del 1961), ed è specificamente disciplinato lo *status* del relativo personale (titolo III artt. 14 e seguenti della legge n. 469 del 1961);

che, in particolare, il trattamento economico del personale del Corpo in passato assimilato a quello del personale militare (art. 75 della legge n. 469 del 1961) è stato dapprima disciplinato nell'ambito del sistema della legge quadro sul pubblico impiego, che ne demandava la determinazione ad accordi sindacali recepiti da decreti del Presidente della Repubblica (artt. 3, primo comma, numero 1, della legge 29 marzo 1983, n. 93), risultando fin dall'inizio detto personale inquadrato nel comparto di contrattazione collettiva relativo al personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (art. 5 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68); successivamente, tale trattamento economico è stato ricondotto, nell'ambito del nuovo sistema del pubblico impiego «privatizzato», alla contrattazione collettiva e individuale (artt. 2, comma 3, e 49, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche), restando detto personale inquadrato nel medesimo comparto di contrattazione collettiva (art. 6 del d.P.C.m. 30 dicembre 1993, n. 593);

che a tale evoluzione legislativa è invece rimasto estraneo il personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di polizia, esplicitamente escluso dal novero del personale ricondotto al nuovo regime del rapporto di lavoro privato e del contratto collettivo, e tuttora disciplinato dai rispettivi ordinamenti (cfr. già art. 26, secondo comma, della legge n. 93 del 1983; e, ora, art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni): il relativo trattamento economico resta dunque affidato alla legge e agli appositi decreti emanati sulla base degli specifici accordi sindacali relativi al settore o, per il personale militare, a seguito della prevista concertazione (art. 43 della legge n. 121 del 1981; artt. 1, 2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 1, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»);

che, pertanto, attesa la radicale differenza fra gli ordinamenti considerati, anche per quanto riguarda le fonti della relativa disciplina, e la diversità esistente, sotto il profilo strutturale e funzionale, tra le categorie di dipendenti messe a confronto, risulta improponibile e ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco la attribuzione di una singola componente retributiva prevista dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle forze di polizia;

che, parimenti, risulta priva di ogni consistenza, alla luce di quanto si è appena detto, la denuncia di violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione;

che, d'altronde, il remittente non adduce alcun argomento idoneo a mettere in dubbio l'idoneità in sé delle norme legislative in vigore ad assicurare, attraverso i previsti procedimenti contrattuali, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco un trattamento economico correlato alla qualità e quantità del lavoro da essi svolto;

che pertanto la questione si appalesa manifestamente infondata sotto ogni profilo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, secondo comma, e 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0848

N. 343

Ordinanza 12-24 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistratura - Trasferimento d'ufficio di magistrati in sedi disagiate - Incentivi economici in loro favore - Limitazione a magistrati provenienti da altre regioni e da una distanza superiore a centocinquanta chilometri - Irragionevole, lamentata, discriminazione nei confronti dei magistrati trasferiti a domanda, o provenienti da sedi a distanza inferiore, nonché disparità di trattamento del personale della magistratura rispetto ai dipendenti del Ministero degli affari esteri destinati alle c.d. residenze disagiate, con violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 4 maggio 1998, n. 133, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali), promosso con ordinanza emessa il 10 settembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di

Catania, sul ricorso proposto da Fazi Maria Gabriella contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 10 settembre 1999, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali), «nella parte in cui limitano i previsti incentivi a favore dei magistrati trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate, provenienti da un'altra regione e da una distanza superiore ai centocinquanta chilometri»;

che il giudice *a quo* premette, in punto di fatto, che la ricorrente, magistrato di tribunale trasferito, su domanda, dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Enna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, aveva richiesto, con istanza dell'11 maggio 1999, al Ministero di grazia e giustizia, il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 2 della predetta legge, in quanto la nuova sede di servizio risultava inclusa fra quelle «disagiate»;

che l'ordinanza, sull'assunto che la ratio della disciplina posta dalla legge n. 133 del 1998 sia quella dell'attribuzione di incentivi in ragione della «sussistenza di particolari difficoltà nello svolgimento della ordinaria attività giudiziaria, imputabile alla elevata quantità ed alla particolare difficoltà degli affari trattati»; ritiene contraria al principio dell'art. 3 della Costituzione l'irragionevole discriminazione nei confronti dei magistrati trasferiti nelle sedi disagiate a domanda, nonché provenienti da sedi poste nelle vicinanze;

che, in particolare, ad avviso del rimettente, l'esistenza o meno della domanda di trasferimento, come pure la distanza della precedente sede di servizio da quella disagiata, non sono elementi idonei a far venire meno l'identica natura del servizio prestato da magistrati appartenenti al medesimo ruolo della magistratura ordinaria;

che, al riguardo, secondo il giudice *a quo* va, da un lato, considerato che, anche per il trasferimento di ufficio, stante il principio stabilito dall'art. 107 della Costituzione, occorre generalmente il previo consenso dell'interessato e, dall'altro, che gli incentivi riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio in sedi disagiate hanno natura retributiva, in quanto sono corrisposti con continuità, raccordandosi, peraltro, proprio al carattere maggiormente disagiata dell'attività svolta nelle predette sedi;

che il principio di eguaglianza risulterebbe violato, secondo l'ordinanza, anche sotto il profilo del diverso trattamento economico stabilito dalla legge per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri destinato alle c.d. residenze disagiate, ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. n. 18 del 1967, ipotesi in riferimento alla quale il legislatore non pone alcuna distinzione, per i destinatari dei benefici economici previsti, a seconda che siano o meno trasferiti d'ufficio, ovvero in funzione della distanza della sede di provenienza;

che, secondo il rimettente, il diverso trattamento, sotto il profilo della retribuzione, fra magistrati appartenenti al medesimo ruolo ed incaricati di identiche funzioni, comporterebbe violazione anche dell'art. 36 della Costituzione;

che, infine, le norme denunciate sarebbero lesive del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, stabilito dall'art. 97 della Costituzione, inteso come criterio di congruenza e non arbitrarietà della disciplina posta in essere in relazione al fine perseguito dal legislatore;

che, sotto quest'ultimo profilo, sarebbe incongruo, secondo il giudice *a quo*, escludere dalla fruizione dei previsti benefici i magistrati che espressamente chiedono di essere destinati nelle sedi disagiate, nonostante che siano tenuti ad un periodo di permanenza nelle sedi stesse superiore rispetto a quello previsto per i magistrati trasferiti d'ufficio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della sollevata questione.

Considerato che la denunciata disciplina persegue il fine di ovviare alla situazione di carenza dei magistrati in sedi giudiziarie, c.d. disagiate, individuate annualmente dal Consiglio superiore della magistratura tra quelle che si trovino in una delle regioni indicate dalla legge (Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, e che, inoltre, presentino almeno due dei requisiti del pari indicati dalla legge; e cioè vacanze superiori al 15 per cento dell'organico, elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata ed elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organici;

che tale fine viene perseguito dalla legge attraverso il riconoscimento di incentivi sia di carattere economico, rappresentati dalla particolare indennità prevista dall'art. 2, sia di natura giuridica, consistenti in una più vantaggiosa valutazione del servizio prestato, ai fini dell'assegnazione a successive sedi;

che non appare irragionevole che detto peculiare trattamento sia riservato ai magistrati trasferiti d'ufficio, posto che, nell'ambito del procedimento di copertura dei posti vacanti, è proprio la mancanza di domande a fungere da elemento indicativo di sedi in cui nessuno aspira a trasferirsi *sua sponte* e a realizzare, quindi, le premesse per l'operatività del meccanismo degli incentivi;

che, al tempo stesso, la prevista acquisizione del consenso o disponibilità del magistrato ripete la sua ragione di essere, nel quadro delle particolari garanzie riservate al medesimo (art. 107 della Costituzione), dalla opportunità di prevenire eventuali contestazioni nei confronti del provvedimento di trasferimento;

che quanto, invece, al già specificato criterio geografico, di preferenza per i magistrati che provengono, secondo il dettato legislativo, da regioni diverse da quelle nelle quali si trovino le sedi disagiate e da una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri, esso trova spiegazione nella finalità di accrescere in dette sedi il numero di magistrati complessivamente in servizio, sul presupposto che trasferimenti da distanza inferiore o nell'ambito della stessa Regione finirebbero, invece, per determinare scoperture in uffici parimenti sensibili;

che, peraltro, il principio di uguaglianza non può reputarsi inciso nemmeno per effetto del trattamento riservato dal legislatore ai dipendenti di altre amministrazioni, in particolare al personale del Ministero degli affari esteri destinato alle c.d. residenze disagiate, trattandosi di situazioni non omogenee e, quindi, tra loro non comparabili;

che non sussiste neppure l'asserita lesione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto, a prescindere dalla natura risarcitoria o retributiva della indennità corrisposta per il trasferimento d'ufficio nella sede disagiata, non si può negare al legislatore, nel rispetto del limite costituzionale della necessaria adeguatezza della retribuzione a garantire a tutti una esistenza libera e dignitosa, la facoltà di prevedere, allorché sussistano specifiche esigenze, un diverso e più vantaggioso trattamento economico riservato solo a taluni degli appartenenti ad una certa categoria di soggetti;

che, una volta acclarata la non irragionevolezza delle denunciate disposizioni, non può reputarsi vulnerato neanche il parametro dell'art. 97 della Costituzione, tenuto conto, altresì, che le norme in esame, lungi dal disattendere l'obiettivo del buon andamento nell'organizzazione degli uffici, mirano proprio alla sua realizzazione, proponendosi di ovviare alla constatata difficoltà di ricoprire le sedi di cui trattasi;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0849

N. 344

Ordinanza 12-24 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Segreto di Stato - Opponibilità del segreto in relazione ad atti privi del connotato della segretezza, in quanto già contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale o contestualmente trasmessi all'autorità giudiziaria, ovvero mancata previsione di inefficacia del segreto nel caso di atti che abbiano perduto il carattere della segretezza - Denuncia di irragionevole disciplina, con lesione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale - Inutilizzabilità degli atti nel processo *a quo* sulla base delle precedenti sentenze (nn. 110 e 410 del 1998) - Difetto assoluto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 256.
- Costituzione, artt. 3, [secondo, *recte*:] primo comma, 101, secondo comma, 112 e 137, ultimo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 256 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1999 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in un procedimento penale, iscritta al n. 633 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che nel corso di un procedimento instaurato a norma dell'art. 409, comma 2, del codice di procedura penale, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna — chiamato a provvedere sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, in data 3 maggio 1999, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 1998 — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo (*recte*: primo) comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 256 cod. proc. pen., «nella parte in cui consente di opporre il segreto di Stato anche in relazione ad atti privi del connotato della segretezza in quanto già contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale, o comunque ad atti che, venendo contestualmente trasmessi alla A.G., perdono le loro caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto in precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di segretezza»;

che nell'ordinanza di rimessione vengono riassunte le vicende dalle quali hanno tratto origine i due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Procura della Repubblica di Bologna e definiti da questa Corte, rispettivamente, con le sentenze n. 110 e n. 410 del 1998;

che dopo aver riportato o sintetizzato alcuni passaggi della motivazione delle menzionate sentenze, il giudice rimettente motiva sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale e ne afferma la rilevanza;

che, quanto alla prima delle due condizioni di proponibilità, il giudice *a quo* ritiene «non conforme né al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 2 (*recte*: primo), Cost., né conforme alle norme a tutela della attività giudiziaria (*in primis* art. 101, comma 2, e 112 Cost.) l'art. 256 c.p.p. laddove consente di opporre il segreto

di Stato anche in relazione ad atti privi del connotato della segretezza in quanto già contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale, o comunque ad atti che, venendo contestualmente trasmessi alla A.G. perdono le loro caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto in precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di segretezza»;

che la motivazione della rilevanza della sollevata questione è affidata alla considerazione che, nel caso di specie, «si sono ritenuti coperti dal segreto di Stato atti (quelli trasmessi dal Questore di Bologna) che contestualmente venivano portati a conoscenza della A.G., e che anzi in buona parte già erano in possesso della stessa ... atti tutti che allo stato non sono utilizzabili stante le citate pronunce della Corte, e che invece potrebbero esserlo laddove la questione ... che qui si solleva fosse ritenuta fondata»;

che nel presente giudizio costituzionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione sollevata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, e riservandosi di svolgere deduzioni con una successiva memoria illustrativa;

che in prossimità della data fissata per la camera di consiglio, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria nella quale si chiede che venga dichiarata l'infondatezza della questione;

che nella stessa memoria si afferma la natura «funzionale» del segreto di Stato, che «non cessa di essere tale per essere stato rivelato a soggetti non legittimati a conoscerlo», e si contesta l'assunto secondo il quale la conoscenza, da parte di un pubblico funzionario non abilitato, di un documento coperto da segreto di Stato farebbe venir meno il carattere della segretezza, ritenendo la difesa erariale tale assunto inconciliabile con il principio che impone di evitare che un fatto illecito sia portato a più gravi conseguenze;

che anzi secondo l'Avvocatura presenterebbe «estremi oggettivi di rilevanza penale» lo stesso comportamento del pubblico ministero, il quale, «venuto a conoscenza di documenti coperti da segreto di Stato, invece di restituirli immediatamente al legittimo detentore, informare il Presidente del Consiglio ed astenersi dall'utilizzarli ex artt. 191 e 526 c.p.p. li ha ... posti a base di indagini strumentali all'azione penale così [a]vviando un processo destinato alla progressiva diffusione del segreto».

Considerato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna dubita, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 256 cod. proc. pen., «nella parte in cui consente di opporre il segreto di Stato anche in relazione ad atti privi del connotato della segretezza in quanto già contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale, o comunque ad atti che, venendo contestualmente trasmessi alla A.G., perdono le loro caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto in precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di segretezza»;

che il giudice *a quo* ritiene rilevante la sollevata questione in quanto, nel caso di specie, «si sono ritenuti coperti dal segreto di Stato atti (quelli trasmessi dal Questore di Bologna) che contestualmente venivano portati a conoscenza della A.G., e che anzi in buona parte già erano in possesso della stessa ... atti tutti che allo stato non sono utilizzabili stante le citate pronunce della Corte, e che invece potrebbero esserlo laddove la questione ... che qui si solleva fosse ritenuta fondata»;

che, nel motivare sulla rilevanza della prospettata questione, il rimettente fa riferimento, innanzi tutto, alla sentenza n. 110 del 1998, con la quale la Corte ha dichiarato non spettare al pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, né acquisire, né utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali era stato legalmente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il segreto di Stato, né trarne comunque occasione di indagine ai fini del promovimento dell'azione penale, annullando conseguentemente gli atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di Stato, nonché la sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio;

che, a séguito di tale sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, al quale gli atti erano stati restituiti dal giudice per le indagini preliminari, reiterava la richiesta di rinvio a giudizio, eliminando da questa i riferimenti ai documenti trasmessi dalla Questura di Bologna;

che con ricorso del 10 luglio 1998, depositato il 14 luglio 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri sollevava un nuovo conflitto di attribuzione nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio formulata in data 5 maggio 1998 nei confronti di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia che con i primi avevano collaborato, e che si assumeva nuovamente basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

che, in accoglimento del secondo ricorso del Presidente del Consiglio, la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 410 del 1998 — anch'essa richiamata dal rimettente in sede di motivazione sulla rilevanza — con la quale ha dichiarato non spettare al pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio utilizzando fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato già accertata con la precedente sentenza della Corte costituzionale n. 110 dello stesso anno ed ha annullato la richiesta di rinvio a giudizio in data 5 maggio 1998;

che, con le sentenze n. 110 e 410 del 1998, questa Corte ha già disposto l'inutilizzabilità nel processo degli atti di cui si tratta, non in applicazione dell'impugnato art. 256 cod. proc. pen., bensì in ragione dei principi costituzionali posti a tutela del segreto di Stato e del principio di correttezza e lealtà che deve ispirare i rapporti tra autorità giudiziaria e Presidente del Consiglio dei Ministri, assunti a parametro per la risoluzione dei conflitti di attribuzione sollevati da quest'ultimo, non potendo i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato essere definiti in applicazione di scelte rimesse al legislatore ordinario (sentenza n. 385 del 1996);

che, in particolare, con la sentenza n. 410 del 1998, questa Corte ha già inoppugnabilmente definito la controversia in merito all'utilizzabilità degli stessi atti, sui quali è stato opposto e confermato il segreto di Stato, cui fa riferimento il giudice a quo statuendo in via definitiva sulla non spettanza al pubblico ministero del potere di utilizzarli ed annullando la richiesta di rinvio a giudizio basata sugli stessi;

che, derivando inequivocabilmente, e in via definitiva, la sanzione dell'inutilizzabilità degli atti di cui si tratta, non già dall'art. 256 cod. proc. pen., bensì dalle due citate sentenze della Corte costituzionale, sottratte dall'art. 137, ultimo comma, della Costituzione, a qualsiasi forma, anche indiretta o impropria, di impugnazione, il giudice *a quo* avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio a norma dell'art. 191, comma 2, cod. proc. pen.;

che, per le ragioni su esposte, non residuava nel procedimento penale *a quo* alcuno spazio per fare applicazione, ai fini dell'identificazione degli atti non utilizzabili, dell'art. 256 cod. proc. pen., né quindi per dubitare della sua legittimità costituzionale;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale si appalesa *ictu oculi* irrilevante e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 256 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 345

Ordinanza 12-24 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Formazione della prova in contraddittorio - Inapplicabilità delle relative garanzie nei procedimenti in corso dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999 - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Sopravvenute innovazioni legislative, con la conversione del decreto-legge denunciato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 (nuovo testo); legge cost. 23 novembre 1999, n. 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO; Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 2000 dalla Corte di appello di Trento nel procedimento penale a carico di D'Antonio Gerardo, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 - prima serie speciale - dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di D'Antonio Gerardo;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 gennaio 2000, la Corte di appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 (nuova formulazione) Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo);

che a parere del giudice rimettente la limitazione delle garanzie della formazione della prova in contraddittorio ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999 nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento, violerebbe gli indicati parametri «sotto i profili dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (a prescindere dunque dallo stato e dal grado del procedimento penale cui essi siano sottoposti), del diritto di difesa (così come sancito anche dalle convenzioni internazionali vigenti) e del precitato diritto alla formazione della prova a carico in contraddittorio»;

che nel giudizio si è costituita la parte privata la quale ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Considerato che la legge 25 febbraio 2000, n. 35, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 2 del 2000, ha apportato sensibili innovazioni rispetto al testo della norma impugnata, al punto che l'intero articolo 1 del menzionato decreto è stato integralmente sostituito ad opera della stessa legge di conversione;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perché verifichi se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0851

N. 346

Ordinanza 12-24 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Collegio per i reati ministeriali - Incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare e ad emettere il decreto che dispone il giudizio - Mancata previsione - Denunciata lesione dei principi di eguaglianza, di presunzione di non colpevolezza e del giusto processo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 5 giugno 1989, n. 219.
- Costituzione, artt. 3, 27, secondo comma, e 111; legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, art. 9.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO; Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), promosso, in un procedimento penale, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1999 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 1ª serie speciale - n. 11, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di uno degli imputati nel procedimento *a quo*;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Uditi gli avvocati Carlo Federico Grosso e Gustavo Pansini per la parte costituita.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 dicembre 1999 il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione e 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche

degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione), questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del collegio per i reati ministeriali ad emettere il decreto che dispone il giudizio;

che nell'udienza del 9 dicembre 1999 il rimettente — premesso che procede per il reato di corruzione continuata commesso nel luglio 1991 nei confronti di imputati rinviati a giudizio con decreto del collegio per i reati ministeriali del 24 luglio 1998 — ha sollevato, a seguito di eccezione della difesa, la questione di costituzionalità sul presupposto che dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deriverebbe la nullità del decreto che ha disposto il giudizio e, quindi, la regressione del giudizio alla fase dell'udienza preliminare;

che il rimettente ritiene che il legislatore costituzionale, probabilmente a causa della lunga procedura di approvazione della legge, non aveva tenuto conto della imminente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, e si era perciò limitato a istituire, con l'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989, un collegio che aveva le stesse funzioni del giudice istruttore nel codice di procedura penale del 1930, senza che si ponesse, quindi, alcun problema di competenza o di incompatibilità;

che, secondo il giudice *a quo* tale sistema è stato sovvertito a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e della scomparsa della figura del giudice istruttore, nonché delle sentenze con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34 cod. proc. pen. tutte le volte in cui non era prevista l'incompatibilità del giudice che in precedenza avesse espresso valutazioni di merito sulla medesima regiducanda;

che nell'attuale disciplina la previsione che il collegio per i reati ministeriali svolga funzioni inquirenti, sia pure con la garanzia della formazione collegiale del giudice, e possa poi decidere del rinvio a giudizio, è in contrasto con il principio costituzionale dell'imparzialità del giudice;

che ad avviso del Tribunale rimettente, tuttavia, il contrasto non discende dalle disposizioni della legge costituzionale n. 1 del 1989, bensì dalla disciplina dettata dalla legge n. 219 del 1989 o, meglio, dalla interpretazione che di essa ha dato la Corte di cassazione;

che infatti, secondo il Tribunale, la legge costituzionale — che all'art. 9, comma 4, dispone che dopo l'autorizzazione dell'assemblea il procedimento continui «secondo le norme vigenti» — e la legge ordinaria — che all'art. 3, comma 1, si limita a ribadire quella disposizione — indurrebbero a ritenere che la richiesta di rinvio a giudizio debba essere rivolta al giudice dell'udienza preliminare;

che peraltro la Corte di cassazione, con giurisprudenza costante, ha ritenuto che competente a proseguire il procedimento sia il collegio per i reati ministeriali, escludendo che detta funzione spetti al giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario;

che a parere del giudice *a quo* la legge n. 219 del 1989, interpretata alla stregua del diritto vivente, viola i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), comportando una diminuzione di garanzia per gli imputati giudicati in udienza preliminare dal collegio di cui all'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989, «in quanto impedisce loro di esercitare il diritto di chiedere e di ottenere, in modo imparziale, l'applicazione della pena o il giudizio abbreviato», nonché il principio del giusto processo (art. 111 Cost.), in quanto il collegio per i reati ministeriali ha funzioni di pubblico ministero e di giudice;

che si è costituito in giudizio l'ex ministro imputato nel procedimento *a quo* concludendo per l'accoglimento della questione;

che nella memoria di costituzione la difesa della parte rileva che la legge costituzionale n. 1 del 1989, istituendo lo speciale collegio costituito presso ciascuna sede di Corte di appello (art. 7), ha inteso giurisdizionalizzare e rafforzare, attraverso la previsione della collegialità, esclusivamente le garanzie del procedimento ministeriale nella fase istruttoria, assegnando a un organo collegiale la delicata funzione di preventivo «filtro giurisdizionale» della *notitia criminis*;

che di conseguenza, ad avviso della parte, l'autorizzazione a procedere segna, nel disegno della legge costituzionale, l'ultimo momento del regime procedimentale speciale, come è dimostrato dai lavori preparatori;

che la legge n. 219 del 1989, attuativa della legge costituzionale, ha dettato una serie di norme che chiariscono che al collegio è attribuita una funzione — essenziale — di pubblico ministero (cui si connette il potere di disporre d'ufficio l'archiviazione) e una funzione — accessoria — di giudice per le indagini preliminari (competente a disporre l'incidente probatorio, l'archiviazione, la riapertura delle indagini);

che la legge (art. 3, comma 1) ha altresì chiarito che con il ricevimento degli atti provenienti dall'organo politico si conclude definitivamente la fase delle indagini assegnate al collegio e si attiva il rito ordinario;

che pertanto, come la richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio deve essere presentata dal pubblico ministero, così la competenza a celebrare l'udienza preliminare dovrebbe essere riconosciuta al giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;

che l'opposta interpretazione, che affida al collegio la celebrazione dell'udienza preliminare, comporta o che la possibilità di fruire di patteggiamento e giudizio abbreviato è esclusa per i ministri e per i «laici» concorrenti nel reato a questi attribuito, oppure che nei confronti di tali soggetti i riti alternativi possono essere celebrati da un giudice che ha esercitato funzioni di pubblico ministero;

che, nonostante ciò, il diritto vivente attribuisce la competenza funzionale di giudice dell'udienza preliminare al collegio di cui all'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989;

che tale interpretazione conduce a soluzioni inaccettabili dal punto di vista della coerenza dei principi affermati, legittimando un sistema che trascura completamente l'esigenza, ineludibile, che il giudice sia terzo e perciò imparziale;

che, ad avviso della parte costituita, la disciplina denunciata si pone in contrasto con l'attuale testo dell'art. 111 Cost., non potendosi ipotizzare che la Corte ne dichiari «la conformità alla norma costituzionale previgente, ignorando l'attualità del contrasto con la norma modificata»;

che inoltre — in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., «parametri fondanti, a proposito di imparzialità del giudice, il principio del giusto processo», nonché in riferimento all'art. 101 Cost., «che, garantendo l'imparzialità del giudice, postula la passività processuale di costui», — non è rintracciabile nel sistema una valida ragione per riservare ai ministri una posizione di svantaggio nell'esercizio dei propri diritti nel processo;

che la parte conclude che la tutela dei principi costituzionali evocati non potrebbe comunque essere assicurata attraverso il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione, in quanto la situazione in esame attiene alla sequenza di funzioni di pubblico ministero e di giudice attribuite alla stessa persona fisica, di modo che, ricorrendo la regola, o comunque l'esigenza, di cui all'art. 34, comma 3, cod. proc. pen., si impone l'adozione di un criterio generale che sancisca tale causa di incompatibilità;

che in sede di discussione i difensori della parte hanno ulteriormente sviluppato le ragioni a sostegno dell'illegittimità costituzionale della disciplina censurata.

Considerato che la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Roma, quale giudice del dibattimento, riguarda la mancata previsione dell'incompatibilità del collegio per i reati ministeriali a svolgere la funzione di giudice dell'udienza preliminare e a disporre il rinvio a giudizio dell'imputato;

che, in punto di rilevanza, nell'ordinanza di rimessione si afferma che l'accoglimento della questione determinerebbe la regressione del procedimento in corso alla fase dell'udienza preliminare;

che, come questa Corte ha già rilevato nell'ordinanza n. 36 del 1999, il diritto vivente esclude che i provvedimenti adottati dal giudice che versa in una situazione di incompatibilità siano affetti da nullità, in quanto le cause di incompatibilità non incidono sui requisiti di capacità del giudice, costituendo invece motivo di ricusazione, da far valere nei termini e modi previsti dall'apposita procedura (v. in proposito anche la sentenza n. 473 del 1993);

che il giudice rimettente non chiarisce in base a quale principio o regola processuale l'accoglimento della questione determinerebbe la regressione del procedimento alla fase ormai esaurita dell'udienza preliminare, tanto più che dall'ordinanza di rimessione neppure risulta che la parte abbia tempestivamente attivato, nel corso del procedimento avanti al collegio per i reati ministeriali, la procedura di ricusazione del giudice ritenuto incompatibile;

che il difetto di motivazione sulla rilevanza comporta che la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione e 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0852

N. 347

Sentenza 12-25 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio statale - Riserva allo Stato di entrate tributarie nuove - Modalità di attuazione - Determinazione rimessa a decreto ministeriale - Ricorso della Regione Siciliana in via principale - Ritenuta mancanza del carattere della «novità» delle entrate riservate - Non fondatezza della questione.

- D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 14, comma 1.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio statale - Riserva allo Stato di entrate tributarie riscosse nel territorio della Regione Siciliana - Modalità di attuazione - Determinazione rimessa a un successivo decreto ministeriale - Ricorso della Regione Siciliana, in via principale - Mancata previsione della partecipazione della stessa Regione al relativo procedimento - Violazione del principio di leale cooperazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 14, comma 1.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO; Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, in relazione agli

artt. 2, 9, comma 4, 9-bis commi 1, 2, 6, 12 e seguenti ed 11, comma 1, promosso con ricorso della Regione siciliana, notificato il 27 giugno 1997, depositato in Cancelleria il 2 luglio 1997 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione siciliana, con ricorso notificato il 27 giugno 1997, depositato il successivo 2 luglio, ha impugnato l'art. 14 (*recte*: comma 1) del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, in relazione agli artt. 2, 9, comma 4, 9-bis commi 1, 2, 6, 12 e seguenti ed 11, comma 1, in riferimento agli artt. 21 e 36 dello statuto regionale e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

2. — La ricorrente premette che l'art. 14 del d.l. n. 79 del 1997 riserva allo Stato, per finalità di risanamento del bilancio statale, «le entrate tributarie derivanti dal presente decreto» e dispone che, «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro», «sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione» della norma. Tra l'altro, il decreto-legge in esame: stabilisce l'obbligo dei sostituti di imposta per i redditi da lavoro dipendente di versare, a titolo di acconto, una percentuale dell'imposta dovuta sui trattamenti di fine rapporto (t.f.r.) (art. 2, comma 1); dispone che i concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, devono versare il 20% delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle norme di attuazione della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così da garantire maggiori entrate nella misura espressamente stabilita (art. 9, commi 1 e 4); prevede che i soggetti residenti nel territorio dello Stato, i quali non abbiano dichiarato redditi di pensione di fonte estera, possono versare le relative imposte, nella misura del 25% di quanto dovuto, senza l'applicazione di interessi e sanzioni (art. 9-bis comma 1); assoggetta gli atti di trasformazione in impresa individuale delle società di fatto esercenti attività agricola ad una imposta sostitutiva dei tributi altrimenti previsti (art. 9-bis comma 2); permette la definizione delle liti fiscali pendenti davanti alle Commissioni tributarie mediante pagamento di una somma quantificata in un determinato importo (art. 9-bis comma 6); riapre i termini per l'accertamento con adesione (art. 9-bis commi 12 e seguenti); attua per le imposte ipotecarie e catastali la riforma della riscossione delle imposte prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 (art. 11).

Ad avviso della ricorrente, il decreto-legge realizzerebbe una mera rimodulazione delle basi imponibili di tributi già esistenti, ovvero istituirebbe imposte sostitutive di tributi di spettanza regionale o, ancora, introdurrebbe nuove modalità di accertamento e di riscossione, disciplinando condoni fiscali e, in definitiva, non prevederebbe «nuove entrate tributarie che», in quanto tali, ex art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, possono essere riservate allo Stato.

Secondo la Regione, il carattere della «novità» connoterebbe infatti esclusivamente «le imposte di nuova istituzione» ovvero «le entrate derivanti da un incremento dell'importo delle aliquote preesistenti» in virtù di un principio espressamente affermato per la Regione Trentino Alto-Adige nell'art. 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, il quale stabilisce che può essere riservato allo Stato «il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi (...) purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e, quindi, quantificabile». Nel decreto-legge in esame manca, invece, «l'indicazione dei criteri per la selezione del provento nuovo da quello che nuovo non è» dato che la norma impugnata ne rinvia l'individuazione ad un successivo decreto ministeriale, così da non permettere il controllo sul corretto esercizio del potere di riserva delle entrate all'erario statale, in contrasto sia con il principio della certezza del diritto — dato che l'effettiva tutela delle prerogative statutarie richiede che le norme siano sufficientemente dettagliate ed ancorate a precisi indicatori quantitativi —, sia con il principio di leale cooperazione.

In particolare, ad avviso della ricorrente, l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997 violerebbe quest'ultimo principio, dato che la disposizione non prevede nessuna forma di partecipazione e consultazione della Regione nella quantificazione dei maggiori proventi derivanti dagli interventi realizzati con il decreto-legge, e riservati

all'erario statale, ciò anche perché il Presidente della Regione non è stato invitato, ex art. 21, terzo comma, dello statuto, alla seduta del Consiglio dei ministri nel corso della quale è stato discusso ed approvato il decreto-legge n. 79 del 1997.

3. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

La difesa erariale sostiene che il decreto-legge contempla una serie di entrate connotate dal requisito della novità che, tra le altre, è riscontrabile in riferimento sia all'anticipo di imposta sul t.f.r., in quanto si tratta di tributo che ha ad oggetto un'aspettativa di reddito, sia alle imposte che sostituiscono altri tributi, quali quelle che hanno ad oggetto gli atti di trasformazione delle società agricole di fatto in impresa individuale, sia alle disposizioni che prevedono «forme di condono». Secondo l'interveniente, la disciplina del versamento delle imposte ipotecarie e catastali, così come integrata dal decreto dirigenziale 21 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1997, n. 120 escluderebbe la sussistenza della eccepita lesione; la proroga del termine per l'accertamento fiscale con adesione costituirebbe una «misura, di per sé, "neutra" agli effetti» dello scrutinio di legittimità costituzionale; l'acconto posto a carico dei concessionari atterrebbe, infine, «al rapporto di esattoria, collaterale, ma pur sempre distinto dal rapporto tributario» sicché, in riferimento ad esso, non sarebbe proponibile la questione del rispetto dei principi statuari in materia di autonomia finanziaria regionale.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione siciliana riguarda l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, in relazione agli artt. 2, 9, comma 4, 9-bis commi 1, 2, 6, 12 e seguenti, ed 11, comma 1.

La disposizione impugnata, che prescrive che le entrate tributarie derivanti dal decreto-legge n. 79 del 1997 «sono riservate all'erario» e che con «decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro (...), sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione», viene censurata in riferimento agli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che stabiliscono presupposti e modalità della riserva allo Stato delle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio regionale siciliano. La Regione ricorrente, muovendo dalla premessa che nel decreto-legge n. 79 manca l'indicazione dei «criteri per la selezione del provento nuovo da quello che nuovo non è» e che la norma censurata ne rinvia l'individuazione ad un successivo decreto ministeriale, sostiene infatti che la disposizione denunciata impedirebbe il controllo sul corretto esercizio della riserva allo Stato delle suddette entrate, rendendo così imprevedibile ogni decisione al riguardo, in contrasto con il principio della certezza del diritto, con l'esigenza che sia assicurata l'effettiva tutela delle prerogative statutarie e con il principio di leale cooperazione. In particolare sarebbe violato quest'ultimo principio, secondo la Regione ricorrente, in quanto il censurato art. 14, comma 1, non prevede nessuna forma di partecipazione e consultazione della Regione stessa nella determinazione dei maggiori proventi derivanti dagli interventi realizzati con il citato decreto n. 79 del 1997.

2. — La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

La norma impugnata del citato art. 14, comma 1, riserva all'erario statale le entrate tributarie derivanti dal decreto-legge n. 79 del 1997, che si caratterizza per la complessità e la varietà del suo oggetto, preordinato a realizzare misure finanziarie urgenti in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

Questa Corte, nell'esaminare, in una vicenda analoga alla presente, alcune clausole legislative di contenuto pressoché identico a quella ora sottoposta a scrutinio — censurate dalla Regione ricorrente con argomentazioni in larga misura riprodotte nel presente giudizio — ha concluso per l'infondatezza, affermando che «da siffatte clausole non si desume affatto che il legislatore statale abbia considerato come "nuove entrate tributarie" (...) entrate cui invece non si possa riconoscere tale carattere» (sentenza n. 98 del 2000). Sotto lo stesso profilo, va pertanto respinta l'attuale eccezione di incostituzionalità prospettata dalla ricorrente riguardo alla clausola di devoluzione delle entrate prevista dal citato art. 14, comma 1.

Sotto altro profilo, va osservato che la disposizione che attribuisce ad un decreto ministeriale le «modalità di attuazione» della riserva allo Stato di determinate entrate implica la fissazione dei criteri tecnici, strumentali alla determinazione «del gettito aggiuntivo derivante dalle altre disposizioni della legge, per definirne l'entità in ciascun esercizio finanziario, e per dividere operativamente il gettito riservato allo Stato da quello che resta attribuito alla Regione» (sentenza n. 98 del 2000). La fissazione di tali criteri tecnici, tanto più impegnativa e suscettibile di valutazioni erranee, quanto più la legge, come nel caso di specie, sia carente sul piano della indicazione

di precisi e chiari canoni di ripartizione tra Stato e Regione del gettito delle entrate localmente riscosse, non costituisce affatto esercizio di una potestà discrezionale da parte dei Ministri interessati circa l'individuazione delle entrate riservate, ma molto spesso richiede lo svolgimento di operazioni particolarmente complesse di stima e di valutazione della provenienza del gettito, soprattutto nei casi nei quali le nuove entrate derivino dalla modificazione delle aliquote di tributi esistenti, ovvero da interventi sulla base imponibile e siano previste da disposizioni le quali, benché contenute in uno stesso atto normativo, incidano su molteplici aspetti della disciplina tributaria.

La diretta incidenza di dette operazioni sull'autonomia finanziaria della regione direttamente interessata postula pertanto la necessità di procedimenti che assicurino una doverosa forma di partecipazione e consultazione della regione stessa, in attuazione del principio di leale cooperazione. Tale forma di partecipazione, peraltro, non poteva certo consistere — come invece ritiene la ricorrente — nella presenza del Presidente della Regione Siciliana alla seduta del Consiglio dei ministri, in cui si deliberava l'adozione del decreto-legge in questione. Ed invero, a tacere della considerazione che, nella specie, trattandosi di un atto legislativo produttivo di effetti sull'intero territorio nazionale, difettava «un interesse giuridicamente differenziato della Regione Sicilia» (sentenza n. 92 del 1999), resta il fatto che in sede consiliare si discuteva sulle entrate oggetto del decreto-legge e non già sui criteri tecnici di ripartizione del relativo gettito.

Altre sono dunque le forme di partecipazione regionale per assicurare il rispetto del principio di leale cooperazione, giacché la titolarità in capo allo Stato di un determinato potere — nella specie di identificare i casi di riserva a sé di specifiche entrate — non è sufficiente a fare escludere la necessità di un coordinamento con la regione interessata in tutti i casi nei quali esso collida con poteri spettanti a quest'ultima (sentenza n. 398 del 1998), determinando, come nell'ipotesi in esame, un'interferenza tra i rispettivi ambiti finanziari.

Nella ricorrenza di tali casi, questa Corte ha già affermato che è necessario che l'attuazione del meccanismo di deroga al principio di attribuzione del gettito dei tributi erariali riservati alla regione avvenga attraverso un procedimento non unilaterale, affinché sia garantita alla regione stessa la possibilità di interloquire in vista della tutela dei propri diritti (sentenza n. 98 del 2000). In difetto di tale modulo procedimentale, la norma impugnata è costituzionalmente illegittima, dato che essa non assicura alla Regione Siciliana la suddetta possibilità di intervento; il che peraltro non esclude che spetta poi allo Stato di adottare le determinazioni finali, restando naturalmente salva la facoltà della stessa Regione di avvalersi dei rimedi giurisdizionali per contestare la eventuale violazione della propria autonomia finanziaria.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale — fondata sul difetto di previsione del procedimento di necessaria concertazione — della norma che dispone che con successivo decreto ministeriale si provveda all'individuazione dei criteri e delle modalità di selezione del gettito delle entrate tributarie previste dal decreto n. 79 del 1997 comporta pertanto la necessità del rinnovo del procedimento di attuazione, da cui derivano i criteri tecnici di ripartizione delle entrate localmente riscosse.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (*Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica*) convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui, nel disporre che le modalità di attuazione dello stesso articolo sono stabilite con decreto ministeriale, non prevede che al relativo procedimento partecipi la Regione Siciliana;

b) dichiara non fondata, per la parte non compresa nel precedente capo a), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 348

Sentenza 12-25 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Riserva all'erario di nuove entrate - Ricorso in via principale della Regione Siciliana - Ritenuta mancanza del carattere della «novità» delle entrate, con lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 64, comma 1.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Riserva allo Stato di nuove entrate riscosse nel territorio della Regione Siciliana - Modalità di attuazione - Determinazione rimessa ad un successivo decreto ministeriale - Omessa previsione della partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento - Ricorso della stessa Regione in via principale - Violazione del principio di leale cooperazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 64, comma 1.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Entrate derivanti dalle tasse automobilistiche - Nuove tariffe - Idoneità a fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse vigenti al 31 dicembre 1997, maggiorato di un importo pari a quello delle previste soppressioni e riduzioni di tributi - Ricorso in via principale della Regione Siciliana - Asserita previsione di un'ulteriore, indebita, riserva di entrate a favore dello Stato e di mancata compensazione per la perdita di gettito a favore della Regione Siciliana - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, comma 22.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Istituzione di un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo - Assegnazione del relativo gettito agli assessorati regionali e destinazione a sovvenzioni e indennizzi a favore delle amministrazioni e dei soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroporti - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita, indebita, istituzione dell'imposta da parte dello Stato, in contrasto con la competenza, propria, rivendicata dalla Regione - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 18.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Riscossione di tributi - Devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale - Ricorso della Regione Siciliana in via principale - Asserita, arbitraria, limitazione della propria autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 26.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 22, 18, 26 e 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», promosso con ricorso della regione siciliana, notificato il 28 gennaio 1998, depositato in cancelleria il 2 febbraio 1998 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1998;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Sergio Abbate per la regione siciliana e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 28 gennaio e depositato il successivo 2 febbraio 1998, la regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, degli artt. 17, comma 22, 18, 26 e 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

La Regione censura in primo luogo l'art. 64 della legge impugnata, che riserva all'erario le entrate derivanti dalla stessa legge destinandole a finalità di risanamento del bilancio statale e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il compito di stabilire, ove necessario, le modalità di attuazione del medesimo articolo.

La ricorrente osserva che la legge impugnata contiene diverse norme in materia tributaria che danno luogo ad incrementi di entrata non conseguenti ad atti impositivi nuovi o ad aumenti di aliquota di tributi esistenti, bensì a «rimodulazioni» delle basi imponibili di tributi esistenti il cui gettito spetta alla Regione, o alla istituzione di imposte sostitutive di altre di spettanza regionale.

Si citano in proposito l'art. 14, comma 13, ove si prevede un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, piano che secondo la ricorrente sarebbe volto al conseguimento di maggiori entrate imprevedibili e indeterminabili; l'art. 17, che opera da un lato la soppressione del canone di abbonamento per l'autoradio e della tassa sulle concessioni governative per le patenti di guida (tributi di spettanza regionale), e dall'altro lato modifica i criteri di tassazione dei veicoli a motore, determinando nuove entrate che verrebbero riservate all'erario statale; gli artt. 21, comma 1 (concernente la imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera), 29, comma 2 (concernente la imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, applicata, in caso di assegnazione ai soci di beni di società o di trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto la gestione di detti beni, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o posseduti all'atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto), e 30, comma 1 (concernente la imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA sui beni immobili strumentali che vengono esclusi dal patrimonio dell'impresa), disposizioni, queste ultime, che istituirebbero imposte sostitutive di altre preesistenti di spettanza regionale.

Gli interventi disposti con tali norme non darebbero luogo a nuove entrate tributarie suscettibili di essere riservate allo Stato, poiché tali sarebbero solo le entrate derivanti da tributi di nuova istituzione o da incremento delle aliquote di tributi preesistenti. Onde la devoluzione allo Stato dei maggiori proventi derivanti dalle norme in questione sarebbe illegittima.

La ricorrente lamenta poi che l'art. 64 impugnato non indichi alcun criterio per selezionare le nuove entrate da quello che nuovo non è, ma si limiti a rinviare ad un decreto interministeriale, impedendo così il controllo sul corretto uso della deroga alla devoluzione del gettito a favore della Regione, e facendo venir meno la prevedibilità delle decisioni degli organi ministeriali, con violazione del principio della certezza del diritto. Sarebbe inoltre vulnerato il principio di leale collaborazione fra Stato e regione, per non essere stata prevista alcuna forma di partecipazione e di consultazione della Regione, essendosi negata sia la partecipazione del presidente della regione al consiglio dei ministri che approvò il disegno di legge, sia una partecipazione della Regione nel procedimento di determinazione discrezionale dell'entità dei maggiori proventi riservati allo Stato.

2. — In secondo luogo la ricorrente censura l'art. 17 della legge che, nel ridisegnare la disciplina della tassazione dei veicoli a motore, con abolizione o riduzione contemporanea di alcune imposte, stabilisce al comma 22 che l'insieme dei provvedimenti previsti dallo stesso articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette a favore del bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire. Tale ultima disposizione sarebbe illegittima in quanto sembrerebbe, secondo la ricorrente, voler apporre una ulteriore riserva a favore dell'erario statale, pur non trattandosi nella fattispecie né di nuovi tributi né di aumento di aliquote, ma di rideterminazione di base imponibile o di minori entrate per soppressione di preesistenti tributi; e in quanto non è prevista a favore della regione siciliana, come invece prevede il comma 23 dello stesso art. 17 a favore della regione Sardegna, un trasferimento compensativo della perdita di gettito derivante dall'abolizione di tributi esistenti.

3. — In terzo luogo la Regione lamenta che l'art. 18 della legge impugnata — il quale istituisce una imposta «erariale regionale» sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo, prevedendo che il relativo gettito sia assegnato «allo stato di previsione degli assessorati regionali» per essere destinato, con modalità da questi ultimi stabilite, a sovvenzioni e indennizzi a favore delle amministrazioni e dei soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali — non tenga conto della peculiarità della struttura della finanza regionale siciliana, in forza della quale spetterebbe alla Regione istituire il tributo in oggetto con propria legge, attenendosi ai principi individuati nella legislazione statale.

4. — Infine la ricorrente censura l'art. 26 della legge, che consente ai concessionari dei servizi di riscossione di compiere fino al 31 dicembre 1998 atti e adempimenti, diretti alla riscossione di tributi e al rimborso delle somme inesigibili, i cui termini siano scaduti al 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale facoltà è condizionato all'autorizzazione della direzione regionale delle entrate e al versamento di somme. La Regione lamenta che il comma 3 dell'art. 26, prevedendo che la devoluzione dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale, ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione, sia effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato da parte dei contribuenti, non distingua la situazione della regione siciliana e non richiami l'art. 21 del d. lgs. n. 241 del 1997, secondo cui le somme riscosse in Sicilia in forza dei versamenti unificati sono versate alla cassa regionale siciliana di Palermo. In tal modo la disposizione predetta violerebbe l'art. 36 dello statuto e l'art. 2 della norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 074 del 1965, limitando arbitrariamente la potestà di riscossione dei tributi spettante alla Regione.

5. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio, chiedendo il rigetto del ricorso.

In relazione all'art. 64 della legge, la difesa erariale osserva che l'operazione di classamento degli immobili non dà luogo all'attribuzione all'erario del maggior gettito, che sarebbe impossibile determinare.

In una successiva memoria l'avvocatura erariale sostiene che entrate nuove suscettibili di essere riservate allo Stato sono tutte quelle che trovano la loro fonte in altre disposizioni della stessa legge, volte appunto a procurare incrementi di gettito; e contesta che nella fattispecie fosse prescritta la partecipazione del presidente della regione siciliana al Consiglio dei Ministri che deliberò il progetto di legge, non sussistendo in argomento un interesse differenziato della Regione medesima.

Quanto all'art. 17, l'avvocatura erariale, nell'atto di costituzione, sostiene che la determinazione su basi completamente nuove della tassa di circolazione sui veicoli a motore dà luogo a una nuova entrata, mentre la legge potrebbe sopprimere un tributo esistente con effetto anche nella regione siciliana.

Nella successiva memoria si precisa che non potrebbe derivare alcuna lesione dell'autonomia finanziaria della Regione da una disposizione che assicura la invarianza del gettito delle tasse automobilistiche, così escludendo che si dia luogo a nuove entrate; mentre, per ciò che riguarda il maggior gettito atteso in misura non inferiore a 100 miliardi, esso riguarderebbe non già le tasse automobilistiche, ma altre disposizioni contenute nel medesimo art. 17, dirette a procurare maggiori entrate, che vengono riservate allo Stato. Né la regione siciliana potrebbe lamentare l'assenza di una disposizione che la riguardi, analoga a quella del comma 23 relativa alla regione Sardegna: sarebbe inammissibile una censura ancorata ad una pretesa disparità di trattamento fra regioni; e comunque la disposizione in esame, relativa alla regione Sardegna, sarebbe giustificata per il fatto che le entrate di tale Regione sono costituite da quote di tributi erariali specificamente indicati, fra cui la abolita tassa di concessione governativa sulle patenti di guida, mentre alla regione siciliana è devoluto l'intero gettito dei tributi riscossi nel suo territorio, ivi compreso quello delle tasse automobilistiche, il cui gettito complessivo rimane invariato tenendo anche conto della abolizione della tassa di concessione sulle patenti.

In relazione all'art. 18, la memoria del Presidente del Consiglio sostiene che la imposta sulle emissioni sonore è un'imposta statale, istituita con carattere di uniformità per l'intero territorio nazionale, e denominata «regionale» perché il relativo gettito è destinato ad essere utilizzato secondo modalità stabilite dagli assessorati regionali. Alla Regione spetterebbe invece solo il potere di istituire tributi propri in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale (art. 6 del d.P.R. n. 1074 del 1965).

Infine, con riguardo all'art. 26, si osserva nella memoria che la disposizione in esame concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome il cui sistema finanziario si fonda sulla devoluzione di quote del gettito di tributi erariali; la regione siciliana, a cui spettano tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, salvo quelle eccettuate e quelle riservate allo Stato, non sarebbe interessata dalla disposizione medesima. Né vi sarebbe stata necessità di richiamare l'art. 21 del d.lgs. n. 241 del 1997, che permane in vigore anche nella parte in cui prevede il versamento, da parte delle banche, delle somme riscosse alla cassa regionale siciliana.

Considerato in diritto

1. — La regione siciliana ha impugnato quattro disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per contrasto con l'art. 36 dello statuto speciale e con le norme di attuazione di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Convieni prendere le mosse dalle censure sollevate nei confronti dell'art. 64, e più precisamente del comma 1. Esso dispone che «le entrate derivanti» dalla medesima legge «sono riservate all'erario» e sono destinate a finalità identificate con formula consueta — di copertura degli oneri del debito pubblico e di riequilibrio del bilancio; e che le modalità di attuazione del medesimo articolo sono stabilite, ove necessario, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Secondo la Regione ricorrente, la disposizione sarebbe lesiva dell'autonomia finanziaria ad essa spettante, in primo luogo in quanto le entrate derivanti dalla legge impugnata non conseguirebbero alla istituzione di nuovi tributi o all'incremento delle aliquote di tributi esistenti, ma alla rideterminazione della base imponibile di tributi esistenti, di spettanza regionale, o alla istituzione di tributi che sarebbero sostitutivi di altri preesistenti pure spettanti alla Regione. In secondo luogo, l'illegittimità della disposizione discenderebbe dal fatto che essa non precisa i criteri di distinzione fra nuove entrate riservate allo Stato e ciò che non è nuovo, ma rinvia ad un decreto ministeriale, che potrebbe determinare discrezionalmente l'entità delle entrate riservate, senza alcuna partecipazione della Regione, con ciò causando incertezza per la Regione e violando il principio di leale cooperazione.

2. — La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che clausole legislative generiche come quella in esame, che si limitano a riservare all'erario le entrate «derivanti» da altre disposizioni contenute negli stessi provvedimenti legislativi in cui sono contenute, e cioè le entrate che trovano in essi la loro fonte, non comportano che si considerino come nuove entrate tributarie, riservate allo Stato, entrate cui non si debba invece riconoscere tale carattere, perché non sono «nuove» nel senso ora detto: onde è in sede di applicazione concreta di tali clausole che la Regione, ove riscontri che lo Stato pretende di avocare a sé entrate prive di detto carattere, potrà difendere la propria autonomia finanziaria dalla lesione che ne deriverebbe, attraverso gli strumenti appropriati, ivi compreso, se del caso, il conflitto di attribuzioni (sentenza n. 98 del 2000).

Si può qui aggiungere che, quando la legge comprenda sia misure accrescitive delle entrate (e così introduzione di nuovi tributi, aumento di aliquote o estensione delle basi imponibili di tributi preesistenti), sia misure destinate invece a ridurre le entrate (e così soppressione di tributi esistenti, riduzione di aliquote o restrizioni di basi imponibili di tributi), per nuove entrate riservate allo Stato devono intendersi, nel silenzio della legge, solo le maggiori entrate nette derivanti dalla legge, e dunque solo le maggiori entrate che eccedono le minori entrate contemporaneamente derivanti dallo stesso provvedimento. Diversamente, all'aumento delle entrate per lo Stato farebbe riscontro non già come è conforme alla *ratio* delle clausole di riserva di nuove entrate all'erario l'invarianza del gettito a favore della Regione, ma una diminuzione di quest'ultimo: il che andrebbe al di là di ciò che prevede la norma di attuazione, quando consente di sottrarre alla Regione, per riservarlo a finalità specifiche dello Stato, il gettito aggiuntivo di entrate tributarie altrimenti spettanti alla Regione (cfr. sentenza n. 198 del 1999, nonché sentenza n. 49 del 1972).

3. — Mentre, dunque, sotto questo profilo la questione non è fondata, è invece fondata sotto il profilo della mancata previsione di una partecipazione della Regione nel procedimento previsto per l'attuazione della clausola di riserva. Come la Corte ha affermato a proposito di clausole legislative identiche a quella qui in esame, contenute nella legge n. 662 del 1996 e nel decreto legge n. 669 del 1996, la riserva allo Stato di nuove entrate tributarie rappresenta un meccanismo derogatorio, rispetto al principio della attribuzione alla Regione del gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, la cui attuazione incide direttamente sulla effettiva garanzia della autonomia finanziaria della stessa Regione: onde il principio di leale cooperazione esige che tale meccanismo, in particolare quando esso comporti stime e valutazioni tecnicamente complesse in vista della ripartizione fra Stato e regione del gettito dei medesimi tributi, si attui mediante procedimenti non unilaterali, ma che contemplino una partecipazione della Regione (sentenza n. 98 del 2000).

La disposizione impugnata, al pari di quelle già dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte nella citata sentenza n. 98 del 2000, rinvia invece, per stabilire, ove necessario, le modalità di attuazione della riserva di nuove entrate allo Stato, ad un decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, senza alcuna partecipazione della Regione. In questa parte, dunque, la norma impugnata incorre nello stesso vizio di legittimità costituzionale già accertato con riguardo alle analoghe disposizioni ora ricordate.

4. — La ricorrente censura, in secondo luogo, l'art. 17, comma 22, della legge impugnata. L'art. 17 contiene una serie di disposizioni in materia tributaria, per lo più, ma non sempre, concernenti i veicoli. Alcune si riferiscono al sistema delle tasse automobilistiche, con soppressione di alcune specifiche voci impositive (commi 4, 6, 7, 8), riduzione delle tasse per alcuni veicoli (comma 5), nuova disciplina della riscossione (commi da 10 a 14), nuovi criteri per la determinazione delle tariffe (commi 15 e 16); altre riguardano i criteri di determinazione dell'imposta di registro sugli atti e formalità relativi ai veicoli a motore (comma 17) e la soppressione della tassa sulle concessioni governative per le patenti di guida (comma 21); altre ancora riguardano la istituzione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto dei grandi impianti di combustione (commi da 29 a 33), e altre materie anche non tributarie.

Il comma 22 stabilisce che «le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997», maggiorato di un importo pari a quello delle imposte abolite e delle riduzioni disposte; riduce la quota dell'accisa sulla benzina spettante alle regioni a statuto ordinario; e dispone (terzo periodo) che «l'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire».

A sua volta il comma 23 prevede un trasferimento di somme a favore della regione Sardegna a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione della tassa sulle concessioni governative per le patenti di guida.

La Regione ricorrente lamenta che il citato comma 22 preveda una riserva di entrata a favore dello Stato, che non sarebbe legittima in quanto non si tratterebbe di nuovi tributi né di aumento di aliquote, bensì di rideterminazione di base imponibile o di riduzione di entrate per soppressione di preesistenti tributi di spettanza regionale; e che non sia prevista alcuna forma di compensazione per la perdita di gettito a favore della regione siciliana, analoga a quella prevista a favore della regione Sardegna dal comma 23.

5. — La questione non è fondata.

L'art. 17 della legge contiene una serie di misure, alcune delle quali comportano maggiori entrate, altre comportano minori entrate. Per quanto riguarda in particolare le entrate derivanti dalle tasse automobilistiche (il cui gettito riscosso nella regione siciliana è di spettanza di quest'ultima), la stessa disposizione impone di configurarne le nuove tariffe, ai sensi del comma 16, in modo tale da fornire «un gettito equivalente» a quello delle stesse tasse vigenti al 31 dicembre 1997, maggiorato di un importo pari a quello delle soppressioni e riduzioni di tributi previste dalla medesima disposizione. Non sono previste nuove entrate nette derivanti dalle tasse automobilistiche, e non opera dunque, in proposito per le ragioni sopra esposte al n. 2 la riserva di entrate a favore dell'erario di cui all'art. 64 della legge.

Quanto poi al disposto dell'ultimo periodo del comma 22, secondo cui «l'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire», esso non può riferirsi al gettito delle tasse automobilistiche, di spettanza regionale, perché ciò sarebbe in contraddizione con il criterio di invarianza del gettito stabilito nella prima parte del medesimo comma 22. Le maggiori entrate attese sono dunque quelle derivanti da misure incidenti su oggetti diversi dalle tasse automobilistiche devolute alla Regione. E poiché si prevede la realizzazione a favore del bilancio dello Stato di maggiori entrate nette l'ipotesi della riserva all'erario si realizza in conformità alle norme di attuazione dello statuto, secondo quanto si è più sopra precisato.

Né vi sarebbe stato luogo per operare compensazioni a favore della regione siciliana, analoghe a quella prevista a favore della regione Sardegna dal comma 23. Quest'ultima, infatti, non usufruisce, a differenza della regione siciliana, del gettito delle tasse automobilistiche riscosse nel suo territorio, onde la soppressione della tassa sulle concessioni governative per le patenti (già devoluta pro quota invece, alla Regione) avrebbe prodotto, senza la compensazione prevista, una diminuzione di gettito. Tale effetto non si produce invece per la regione siciliana, garantita dal criterio di invarianza del gettito delle tasse automobilistiche (riscosse dalla Regione) previsto dallo stesso comma 22, e la cui applicazione tiene conto anche, come è stabilito espressamente sempre dal comma 22, della abolizione della tassa di concessione governativa sulle patenti.

6. — La terza censura mossa col ricorso riguarda l'art. 18 della legge impugnata, che istituisce una «imposta erariale regionale» sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo, demandando ad un regolamento la determinazione delle modalità di accertamento nonché della misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosità degli aeromobili, e stabilendo che il gettito dell'imposta sia assegnato nell'anno successivo «allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali».

La ricorrente lamenta che la norma non tenga conto della peculiarità della finanza della regione siciliana, in forza della quale la istituzione di siffatto tributo spetterebbe alla Regione, nei limiti dei principi individuati dalla legislazione statale.

7. — La questione non è fondata.

La nuova imposta, pur definita «erariale regionale», è un tributo istituito dallo Stato in tutto il territorio nazionale, fra l'altro in connessione con materia, come il traffico aereo, di competenza statale, e disciplinato dallo Stato come gli altri tributi erariali. È solo il suo gettito che è devoluto alle regioni, e dunque anche alla regione siciliana, per un utilizzo vincolato alle finalità precisate dallo stesso art. 18, comma 3: salva la possibilità per la Regione, nei limiti in cui la materia lo consenta, di esercitare a sua volta la competenza legislativa di cui essa gode in relazione alla disciplina dei tributi erariali il cui gettito è devoluto alla stessa Regione.

8. — Da ultimo la Regione impugna l'art. 26, comma 3, della legge in esame. L'art. 26 riapre, a determinate condizioni, i termini per gli adempimenti dei soggetti incaricati della riscossione. Il comma 3 stabilisce che «la devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione è effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale della regione o provincia autonoma medesima, affluite all'apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

La ricorrente lamenta che, operando un indistinto riferimento a tutte le regioni a statuto speciale, e omettendo il richiamo alla disposizione di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 241 del 1997, che prevede il versamento delle somme, riscosse a seguito dei versamenti unitari, alla cassa regionale siciliana di Palermo, il legislatore avrebbe limitato arbitrariamente la potestà di riscossione dei tributi spettante alla Regione medesima.

9. — La questione non è fondata.

La disposizione impugnata non innova in nulla quanto alla disciplina generale dei rapporti fra Stato e regione siciliana in ordine alla riscossione dei tributi, ma si riferisce alle ipotesi in cui il gettito di determinati tributi è ripartito per quote fra Stato e regione, limitandosi a precisare che la devoluzione alle regioni delle quote di loro spettanza deve tener conto delle somme oggetto di versamento unificato e di compensazione, secondo le nuove norme che consentono ai contribuenti di versare unitariamente le imposte, i contributi dovuti all'INPS e le altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, relativi allo stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti (art. 1 del d.lgs. 8 luglio 1997, n. 241).

Il richiamo all'art. 22 del d.lgs. n. 241 del 1997 riguarda la già prevista struttura di gestione incaricata della suddivisione delle somme fra gli enti destinatari, e non tocca in alcun modo la perdurante applicabilità della diversa disposizione di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo, che disciplina gli adempimenti delle banche, delegate dai contribuenti per i pagamenti delle imposte, in tema di versamento delle somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo.

Nessuna lesione dell'autonomia della regione siciliana, pertanto, deriva dalla disposizione denunciata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*), nella parte in cui, nello stabilire che le modalità di attuazione dello stesso articolo 64 sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento;

b) dichiara non fondata, per la parte non compresa nel precedente capo a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 22, della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0854

N. 349

Sentenza 12-25 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimenti riguardanti i magistrati - Competenza per territorio - Eccezione di incompetenza - Improponibilità oltre il termine stabilito (dall'art. 21 cod. proc. pen.) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, e delle garanzie di imparzialità del giudizio e di neutralità del giudice - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 11.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101 e 107.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Cesare MIRABELLI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1999 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico di Mario Benvenuto, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27 - prima serie speciale - dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio nel quale l'imputato, condannato in primo grado, aveva proposto appello eccependo che la parte civile esercitava all'epoca dei fatti le funzioni di componente privato del tribunale per i minorenni di Genova — circostanza questa appresa dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. per proporre eccezioni in ordine alla competenza la Corte d'appello di Genova, con ordinanza del 30 aprile 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 della

Costituzione, dell'art. 11 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che in caso di tardiva conoscenza della qualità di magistrato la eccezione di incompetenza possa essere sollevata oltre il termine stabilito dall'art. 21, comma 2, cod. proc. pen.

La disposizione denunciata prevede che i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla legge.

La Corte d'appello di Genova ritiene che la speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti riguardanti i magistrati abbia natura di competenza per territorio; le eccezioni ad essa relative devono essere proposte, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare (art. 21, comma 2, cod. proc. pen.) e, se respinte, sono precluse qualora non siano riproposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (art. 491 cod. proc. pen.).

Il giudice rimettente sottolinea che tale spostamento di competenza sarebbe destinato a garantire la serenità ed obiettività del giudizio, l'imparzialità e la terzietà del giudice: si risponderebbe così all'esigenza, analoga a quella posta a fondamento della disciplina della ricusazione del giudice (artt. 37 ss. cod. proc. pen.), di evitare il rischio che la valutazione conclusiva del processo sia o possa apparire condizionata dal fatto che la persona offesa dal reato, o comunque il danneggiato, eserciti funzioni giurisdizionali nello stesso distretto del giudice chiamato a decidere sulla responsabilità dell'imputato. Ma mentre è espressamente previsto (art. 38, comma 2, cod. proc. pen.) che la dichiarazione di ricusazione del giudice possa essere proposta dopo il termine stabilito per le questioni preliminari (art. 491, comma 1, cod. proc. pen.) qualora la relativa causa sia divenuta nota dopo la scadenza di tale termine, analoga possibilità non è invece prevista dall'art. 21 cod. proc. pen. per l'incompetenza per territorio determinata dall'applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen. Ciò comporterebbe, appunto, la denunciata lesione del principio di eguaglianza e della garanzia costituzionale di un giudizio reso da un giudice imparziale.

2. — Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, non fondata.

In particolare la disposizione denunciata riguarderebbe la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, piuttosto che i tempi e i modi per rilevarne la eventuale violazione. Inoltre, se pure la deroga alla ordinaria competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati comprendesse, come nel caso in esame, gli esperti componenti privati del tribunale per i minorenni, la diversità dei termini stabiliti per eccepire l'incompetenza, rispetto a quelli previsti per rilevare la esistenza di cause di astensione o ricusazione, sarebbe giustificata; comunque, anche l'esistenza di cause di astensione o di ricusazione potrebbe essere rilevata solo nel corso della fase di giudizio cui esse si riferiscono e non nei gradi successivi.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale investe la disciplina della competenza per i procedimenti penali riguardanti i magistrati.

La Corte d'appello di Genova ritiene che l'art. 11 del codice di procedura penale — che attribuisce al giudice competente per materia del capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla legge la cognizione dei procedimenti che altrimenti sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto nel quale esercita, o esercitava al momento del fatto, le proprie funzioni il magistrato imputato, ovvero persona offesa o danneggiata dal reato —, nella parte in cui non consente alla difesa di sollevare la eccezione di incompetenza oltre il termine stabilito dall'art. 21, comma 2, del codice di procedura penale, possa essere in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e con le garanzie di imparzialità del giudizio e di neutralità del giudice (artt. 24, 101 e 107 della Costituzione), la cui obiettività potrebbe, invece, essere condizionata dal fatto che la persona offesa dal reato eserciti funzioni giurisdizionali nello stesso distretto del giudice chiamato a decidere sulla responsabilità dell'imputato; ciò mentre, per analoghe esigenze di obiettività del giudizio, la ricusazione del giudice può essere proposta anche dopo il termine stabilito per eccepire l'incompetenza (art. 38, comma 2, cod. proc. pen.).

2. — La questione non è fondata.

Il giudice rimettente considera la disciplina della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati come un particolare criterio di predeterminazione della competenza per territorio, per il quale operano i comuni

meccanismi e le preclusioni previste per tale tipo di incompetenza: essa va rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, appena compiuto l'accertamento della costituzione delle parti (art. 21, comma 2, cod. proc. pen.), rimanendo la relativa questione altrimenti preclusa (art. 491 cod. proc. pen.).

La deroga — determinata dalle funzioni svolte da uno dei soggetti del processo in relazione all'ufficio giudicante alle regole generali della competenza per territorio, solitamente ancorate al luogo del commesso reato, viene in tal modo considerata nell'ambito della logica propria dei criteri di determinazione di questo tipo di competenza: essa non riguarda la persona del giudice, bensì l'ufficio giudiziario ed il suo collegamento con la cognizione del reato, e va verificata entro la fase preliminare del giudizio, non dopo che questo sia stato incardinato ed abbia avuto inizio.

La diversa disciplina della ricazione, indicata dal giudice rimettente quale termine di comparazione per denunciare una ingiustificata disparità di trattamento, non costituisce un idoneo elemento di raffronto con la disciplina della competenza (cfr. sentenza n. 381 del 1999). La ricazione, difatti, è destinata a prendere in considerazione non l'ufficio giudiziario cui è attribuita l'astratta competenza a conoscere del reato, ma la persona del giudice investito del concreto giudizio; essa può dipendere da cause sorte anche nel corso del giudizio ed è fondata sulla valutazione in concreto di una situazione di possibile pregiudizio per l'imputato o per una delle altre parti. Non è, dunque, irragionevole la scelta del legislatore di stabilire termini per proporre la dichiarazione di ricazione diversi da quelli previsti per eccepire o rilevare l'incompetenza per territorio e di consentire che la dichiarazione di ricazione possa essere fatta dopo la fase introduttiva del giudizio, quando la causa che la determina sia sorta o, se preesistente, sia divenuta nota successivamente. I due istituti, dello spostamento della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati e della ricazione, pur concorrendo a garantire la imparzialità del giudice, rispondono difatti a criteri diversi e non si impone una loro parificazione.

3. — Anche i dubbi di legittimità costituzionale proposti in riferimento alla garanzia costituzionale di imparzialità del giudice e di obiettività del giudizio non sono fondati.

La regola processuale denunciata prevede un termine per proporre la questione di incompetenza per territorio, stabilendo, non irragionevolmente, che esso si esaurisca nell'arco degli atti introduttivi del giudizio, prima dell'apertura del dibattimento.

Rientra, difatti, nella discrezionalità del legislatore limitare la possibilità di rilevare l'incompetenza per territorio a vantaggio dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo (ordinanze n. 130 del 1995 e n. 521 del 1991), evitando così che, avviato il giudizio di merito, esso possa essere vanificato da un tardivo spostamento di competenza territoriale o che le parti possano sottrarre la cognizione al giudice oramai investito; tutto ciò senza che venga in rilievo una situazione idonea a ledere in concreto l'imparzialità del giudice, per la quale opera, invece, l'istituto della ricazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0855

N. 350

Sentenza 12-25 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Bilancio regionale - Incrementi di spesa (in particolare della spesa sanitaria) e variazioni per l'esercizio 1997 - Denunciato difetto di copertura degli oneri per nuove spese e, in particolare, per gli oneri futuri derivanti dall'aumento del mutuo a pareggio del bilancio - Sopravvenuta riproduzione della norma impugnata in un nuovo provvedimento legislativo, con contestuale sua abrogazione - Inoperatività definitiva della legge impugnata nel suo complesso normativo - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana approvata il 24 dicembre 1997.
- Costituzione, art. 81, quarto comma.

Regione Siciliana - Interventi di carattere urgente - Autorizzazione al rimborso delle spese sostenute dalle associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche del 1994 - Denuncia di indebita sanatoria di provvedimenti illegittimamente adottati - Sopravvenuta disposizione parzialmente correttiva di quella impugnata - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana approvata il 24 dicembre 1997, art. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 103.

Regione Siciliana - Interventi di carattere urgente per l'agricoltura - Stanziamenti disposti per l'esercizio finanziario 1995 - Utilizzazione per contributi a favore di imprese agricole - Sopravvenuta nuova disciplina della materia - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana approvata il 24 dicembre 1997, art. 13, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Cesare MIRABELLI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13, comma 2, della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1997, recante «Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997», nonché dell'intera medesima legge, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la regione Siciliana, notificato il 31 dicembre 1997, depositato in cancelleria il 9 gennaio 1998 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1998;

Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Francesco Torre per la regione siciliana;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 31 dicembre 1997 e depositato il 9 gennaio 1998, il Commissario dello Stato presso la regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1997, recante «Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti

di carattere finanziario per l'anno 1997», per violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione; dell'art. 13, comma 2, della stessa legge per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; nonché dell'intera legge predetta, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Il ricorrente, premesso che il provvedimento ha lo scopo di dare idonea copertura finanziaria ai maggiori oneri per il bilancio regionale derivanti dall'incremento della quota a carico della Regione della spesa sanitaria per l'anno 1997, osserva che esso contiene «madornali errori materiali, non formalmente rimediabili», che nel loro complesso non consentirebbero di ritenere rispettato il principio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione in relazione alla integrale copertura dell'onere finanziario che ne deriva.

Infatti l'art. 16 della legge dispone che alla maggiore spesa di 456.604 milioni di lire, derivante dall'applicazione degli artt. 1, 3, 4, 6, 8, 13, 14 e 15, commi 1 e 2, si provvede quanto a 371.604 milioni con la riduzione delle disponibilità dei capitoli di cui all'annessa tabella B, e per la differenza di 85 miliardi con l'aumento del mutuo a pareggio del disavanzo di bilancio, autorizzato dall'art. 21 della legge regionale n. 14 del 1997. Orbene, dall'esame della tabella «B» emergerebbero divergenze con l'articolato, e imprecisioni circa i capitoli richiamati e la capienza degli stessi.

In particolare, un capitolo verrebbe portato in decremento per un importo inferiore a quello previsto dall'art. 5; non sarebbero riportate nella tabella le diminuzioni disposte dall'art. 5 su due capitoli di spesa; sarebbero omessi tre capitoli di spesa di cui l'art. 10, comma 2, dispone l'incremento, dando così luogo ad una alterazione dei risultati differenziali; per un capitolo si indicherebbe nella tabella un incremento inferiore a quello disposto dall'art. 10, comma 2; si riporterebbero nella tabella, in assenza di precise disposizioni normative, variazioni in diminuzione su stanziamenti il cui ammontare era predeterminato con legge; si prevederebbe per un capitolo una diminuzione superiore all'entità del relativo stanziamento.

Infine, soprattutto, si prevederebbe un incremento del mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio, senza però prevedere le spese per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento del capitale del maggiore mutuo, omettendo quindi la copertura di detti oneri a carico dei bilanci futuri.

È censurata poi, come manifestamente irragionevole, la disposizione dell'art. 13, comma 2, la quale prevede che le economie verificatesi nello stanziamento disposto per l'esercizio finanziario 1995 sul capitolo 15718 possano essere utilizzate nell'anno in corso: sarebbe infatti un assurdo contabile prevedere l'utilizzazione di somme non impegnate nel 1995, che hanno costituito economie di spesa e contributo, nel loro complesso, a ridurre il disavanzo di amministrazione del medesimo esercizio, già oggetto di rendicontazione.

In terzo luogo è censurato l'art. 12, che autorizza il rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche del 1994, con esclusione di oneri e spese aggiuntive.

Secondo il ricorrente la disposizione, che autorizza il rimborso di spese sostenute per manifestazioni legittimate solo *ex post* dall'approvazione tardiva del relativo calendario, travalicherebbe la *ratio* della legge che prevede i contributi, consentendo l'integrale rimborso delle spese sostenute anziché contributi ad esse parametrati; e si configurerebbe come indebita sanatoria di provvedimenti illegittimamente adottati, intervenendo dopo che l'assessore regionale al turismo è stato condannato in un giudizio di responsabilità contabile per aver disposto pagamenti senza che il calendario delle manifestazioni fosse stato approvato entro l'anno, e ciò in assenza dei requisiti di presenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale e strettamente collegati con la specifica peculiarità del caso, nonché di rispetto dell'art. 3 della Costituzione e di salvaguardia dell'esercizio della funzione giurisdizionale di cui all'art. 103 della Costituzione.

2. — Si è costituita la regione siciliana, chiedendo il rigetto del ricorso.

Secondo la Regione, la censura relativa alle discrepanze fra il testo normativo e la tabella «B», che sarebbero ascrivibili ad errori materiali, sarebbe inammissibile, o comunque infondata, in quanto dette discrepanze non inciderebbero sulla copertura delle spese recate dalla legge impugnata, ma semmai sulla manovra finanziaria di assestamento del bilancio prevista dall'art. 16, non specificamente censurata.

Infondata sarebbe, secondo la Regione, la censura relativa alla mancata copertura degli oneri conseguenti all'aumento del mutuo a pareggio, poiché tale aumento non sarebbe che una modifica del livello massimo del ricorso al mercato autorizzato dalla legge regionale modellata sul tipo della legge finanziaria statale, limite fissando il quale il legislatore non sarebbe tenuto ad indicare i mezzi di copertura degli oneri di ammortamento, provvedendosi ad essi normalmente con la legge di bilancio.

Quanto alle censure relative all'art. 13, comma 2, la Regione eccepisce la inammissibilità per genericità di quella riferita all'art. 3 della Costituzione, non avendo il ricorrente specificato sotto quale profilo la norma confliggerebbe con il principio di eguaglianza, e afferma la infondatezza di quella riferita all'art. 97 della Costitu-

zione, poiché l'utilizzo di eventuali economie non potrebbe considerarsi arbitrario né abnorme dal punto di vista contabile: del resto non sarebbe implausibile supporre che si tratti di somme impegnate nell'esercizio di provenienza.

In ordine, infine, all'art. 12, la Regione afferma che i soggetti presi in considerazione dalla norma di sanatoria rientrano fra i destinatari della normativa vigente, anche se non poterono fruire dei benefici da essa previsti a causa della tardiva approvazione del calendario delle manifestazioni turistiche. L'intervento del legislatore regionale sarebbe perciò sorretto da un interesse pubblico legislativamente rilevante, quale quello di promuovere manifestazioni la cui utilità è stata riconosciuta dalla amministrazione, sia pure dopo il loro svolgimento. Sarebbe infine da escludere ogni interferenza con l'esercizio della funzione giurisdizionale, atteso il carattere non retroattivo della norma, mentre resterebbe intangibile il giudicato eventualmente formatosi nel giudizio di responsabilità contabile instaurato nei confronti dell'assessore regionale.

Considerato in diritto

1. — Il Commissario dello Stato presso la regione siciliana ha impugnato sia l'intero testo della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1997, recante «Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997», per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, con particolare riguardo alla mancanza di copertura degli oneri futuri derivanti dall'aumento del mutuo a pareggio del bilancio 1997; sia, specificamente, l'art. 12 (relativo ad una autorizzazione per il rimborso di spese per manifestazioni turistiche), per contrasto con gli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione, e l'art. 13, comma 2 (relativo all'utilizzazione di stanziamenti per contributi a favore di imprese agricole), della stessa legge, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Il provvedimento legislativo, adottato pochi giorni prima dello scadere dell'esercizio 1997, tendeva a realizzare una ampia e articolata manovra di assestamento del bilancio per detto esercizio, operando sul versante della spesa, sia in aumento che in diminuzione. Il risultato complessivo derivante dalle modifiche disposte era un aumento del disavanzo per 85.000 milioni di lire, la cui copertura era data dall'incremento del mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio (art. 16, comma 1, e art. 2, comma 1).

La voce più consistente di maggiore spesa era costituita dall'incremento, per 436.953 milioni, della quota del fondo sanitario di parte corrente assunta a carico della Regione (art. 1), in attuazione di quanto disposto dal legislatore statale con l'art. 1, comma 143, della legge n. 662 del 1996.

Degli ulteriori incrementi di spesa, alcuni erano accompagnati dalla indicazione di specifiche coperture costituite dalla riduzione dello stanziamento di altri capitoli di spesa (art. 10, commi 1 e 2, e comma 3 per la copertura; art. 11, comma 1, e comma 2 per la copertura; art. 12, commi 1 e 2, e commi 3 e 4 per la copertura; art. 14, comma 2, e comma 3 per la copertura; art. 15, comma 3, e comma 4 per la copertura); altri erano coperti, nel loro complesso, in parte con riduzioni di altri capitoli di spesa elencati nella tabella «B» allegata alla legge (art. 16, commi 1 e 2), in parte, come si è detto, con l'aumento del mutuo a pareggio del bilancio. L'art. 5, a sua volta, disponeva direttamente la riduzione degli stanziamenti di numerosi capitoli di spesa.

La tabella «A» allegata riportava la variazione allo stato di previsione dell'entrata derivante dall'aumento del mutuo a pareggio; la tabella «B» riportava le variazioni sia in aumento che in diminuzione allo stato di previsione della spesa: ma non sempre vi era concordanza fra le variazioni indicate in tabella e quelle disposte negli articoli della legge.

In correlazione con tale complesso assestamento del bilancio disposto, come si è visto, ad esercizio pressoché concluso — l'art. 2, comma 2, della legge prevedeva che il mutuo autorizzato per il 1997 potesse essere contratto entro il 30 aprile 1998; e l'art. 7, comma 1, prevedeva che sugli stanziamenti autorizzati con la stessa legge le amministrazioni regionali competenti fossero autorizzate ad assumere impegni di spesa entro il 20 gennaio 1998.

2. — Successivamente alla proposizione del ricorso — cui non ha fatto seguito l'esercizio, da parte del presidente della Regione, del potere di promulgare la legge in pendenza dell'impugnazione, previsto dall'art. 29, secondo comma, dello statuto speciale — il legislatore regionale ha sostanzialmente riprodotto in un successivo provvedimento legislativo la disposizione (di portata, come si è visto, predominante, dal punto di vista finanziario, nel quadro del provvedimento per cui è giudizio) concernente l'aumento della quota del fondo sanitario a carico della Regione per il 1997, al fine di «consentire il pagamento delle obbligazioni assunte nell'esercizio finanziario 1997 dalle aziende unità sanitarie locali nonché dalle aziende ospedaliere» (art. 9, comma 2, della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, recante «Bilancio di previsione della regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000»), prevedendo che l'erogazione della predetta somma avvenga

«dopo l'approvazione dei rendiconti generali consuntivi presentati dalle singole aziende» (art. 9, comma 3, della stessa legge). Contestualmente si è disposta l'«abrogazione» dell'art. 1 della legge impugnata (art. 9, comma 4, della stessa legge regionale n. 7 del 1998).

Per questa parte, dunque, è venuto meno certamente l'oggetto del presente giudizio. Ma poiché l'operazione finanziaria in questione è stata spostata sull'esercizio 1998, anche il previsto aumento dell'importo del mutuo a pareggio per il 1997, destinato a coprire parzialmente l'aumento della spesa, in gran parte relativo all'incremento della quota del fondo sanitario a carico della Regione, non ha più alcuna possibilità né ragione di divenire operativo: senza dire che il termine del 30 aprile 1998, che l'art. 2, comma 2 della legge impugnata stabiliva per la contrazione di detto mutuo, non potrebbe più essere osservato. Dunque anche per questa parte deve ritenersi venuta meno la materia del contendere.

3. — Parimenti, l'autorizzazione all'assessore regionale per il turismo a rimborsare le spese sostenute dalle associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche del 1994, già contenuta nell'art. 12 della legge impugnata, oggetto di specifica censura, è stata riprodotta, con formula in parte corretta, nell'art. 1, comma 7, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998), autorizzandosi la relativa spesa per gli anni dal 1998 al 2000.

A sua volta, l'art. 8 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 (Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura), ha nuovamente disposto l'autorizzazione di spesa già prevista dall'art. 13, comma 1, della legge impugnata per erogazioni a favore di aziende agricole a titolo di «contributo perequazione costi energia elettrica», senza più riprodurre, invece, l'autorizzazione, già disposta con il comma 2 dell'art. 13, specificamente impugnato, ad utilizzare per le stesse finalità le eventuali economie su di uno stanziamento di spesa dell'esercizio 1995. Si deve pertanto intendere che, anche a questo proposito, il legislatore regionale, disciplinando la materia con un nuovo provvedimento, abbia definitivamente privato di ogni potenziale efficacia la disposizione oggetto del giudizio.

4. — Resta l'impugnazione dell'intera legge approvata il 24 dicembre 1997, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Ma sta di fatto che il provvedimento — almeno per quanto riguarda il suo contenuto fondamentale di variazione del bilancio del 1997, a cui si riferisce la censura, salvo il profilo, di cui si è già detto, relativo alla copertura degli oneri per il maggior mutuo a pareggio — non potrebbe più acquistare alcuna efficacia, né per quanto riguarda le autorizzazioni di nuove o maggiori spese, essendo ormai chiuso l'esercizio e largamente oltrepassato il termine entro il quale si prevedeva la possibilità di assumere i relativi impegni (art. 7, comma 1, della legge impugnata); né per quanto riguarda le riduzioni compensative di altre spese, destinate ad incidere su stanziamenti, sempre relativi al bilancio del 1997, ormai definitivamente fissati nella loro entità a seguito della chiusura dell'esercizio: mentre le eventuali minori spese, rispetto alle previsioni, che di fatto si siano verificate nel medesimo esercizio, sono ormai destinate a riflettersi sull'assetto finanziario della Regione solo attraverso il risultato complessivo — di avanzo o di minore disavanzo — di un bilancio che ha esaurito i suoi effetti autorizzativi.

5. — Può dunque concludersi che la materia del contendere è cessata sotto ogni profilo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 351

Sentenza 12-25 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di area fabbricabile - Valore dell'area dichiarato dall'espropriato ai fini dell'imposta (ICI), che risulti inferiore all'indennità di espropriazione - Riduzione dell'indennità ad un importo pari a tale valore - Prospettata lesione del principio di adeguatezza dell'indennità di esproprio, dei principi sull'imposizione tributaria e di eguaglianza, per irragionevole disparità di trattamento tra proprietari espropriati, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 18 dicembre 1998 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra Fabris Palma Maria Liliana e il comune di Lestizza, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999 e il 15 aprile 1999 dalla Corte d'appello di Genova, nel procedimento civile vertente tra la ditta «Antonio Cortesia» in concordato preventivo e il comune di La Spezia ed altra, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di opposizione a stima di indennità di espropriazione, promosso dall'espropriato, la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza 18 dicembre 1998 (r.o. 258 del 1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in riferimento agli artt. 42 e 53 della Costituzione.

Premette il rimettente che l'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 stabilisce che l'indennità dovuta in caso di espropriazione di area fabbricabile deve essere ridotta al minor valore indicato nell'ultima dichiarazione I.C.I., presentata dall'espropriato; osserva, in proposito, che il proprietario, ai fini della dichiarazione I.C.I. dovuta per l'anno 1993, aveva considerato il terreno come agricolo e, conseguentemente, liquidato il tributo in base ad un valore imponibile corrispondente a settantacinque volte il reddito dominicale corrispondente.

Ciò premesso, il giudice *a quo* rileva che la norma in questione si porrebbe in contrasto con gli artt. 42 e 53 della Costituzione, in quanto, oltre a collegare l'ammontare del ristoro patrimoniale ad una dichiarazione del pro-

prietario resa a fini tributari, comporterebbe la penalizzazione dell'interessato sul piano indennitario non solo in caso di dichiarazione fiscale preordinata a fini di evasione dell'imposta, ma, altresì, in caso di dichiarazione dovuta a mero errore, dipendente — come nella fattispecie in rilievo nel giudizio principale — da confusa ed ambigua situazione urbanistica.

2. — Analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, sia pure in riferimento ad ulteriori parametri costituzionali, dalla Corte d'appello di Genova con ordinanza 15 aprile 1999.

Premette il giudice *a quo* che, ai fini della dichiarazione I.C.I., il proprietario dei terreni sottoposti ad esproprio aveva denunciato per la maggior parte di essi un imponibile commisurato al reddito dominicale e, comunque, inferiore al valore stimato dal C.T.U., il quale ha indicato quale elemento di calcolo *ex art. 5-bis* del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, della indennità un valore venale del comparto di L. 1.278.030.000, che, per effetto della semisomma *ex art. 5-bis* viene calcolato in L. 639.026.000 e con la deduzione del 40% ridotto a L. 383.415.000.

La norma impugnata, secondo il rimettente, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 42, terzo comma, e 97 della Costituzione, per i seguenti rilievi:

il criterio di determinazione dell'indennità, di cui alla norma impugnata, apparirebbe, *prima facie*, incompatibile con il principio di adeguatezza dell'indennizzo di cui all'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Tale principio, pur rimesso alla discrezionalità del legislatore in considerazione di finalità perequative con gli scopi inerenti alla funzione sociale della proprietà, tuttavia non dovrebbe consentire limitazioni che, perseguendo altre finalità di tipo sanzionatorio fiscale, possano dar luogo alla liquidazione di una indennità al di sotto della soglia minima di serietà e non simbolicità dello stesso;

per la irragionevole disparità di trattamento tra proprietario espropriato e proprietario che sia stato privato del bene per effetto di occupazione appropriativa in cui l'infrazione fiscale non produce alcun effetto sulla liquidazione del danno egualmente calcolato *ex art. 5-bis* del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (con alcuni correttivi migliorativi: non abbattimento del 40%, addizione del 10%);

per una ulteriore disparità di trattamento — avente riflessi anche sul diritto di difesa — sotto il profilo degli espropriati «evasori totali» ed espropriati «evasori parziali» dell'I.C.I.;

per l'arbitrario ed indiretto recupero consentito all'ente impositore (*sub specie* di minore indennizzo) di un tributo non più dovuto dal proprietario sprossessato del bene.

3. — In tutti i giudizi introdotti con le ordinanze alle quali si è fatto sopra riferimento, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione sollevata.

In particolare, la difesa dello Stato osserva che la norma denunciata assolverebbe essenzialmente ad una funzione dissuasiva dall'evasione dell'I.C.I. e che, peraltro, avendo la norma in esame un ristretto ambito di operatività, potendo essa trovare applicazione per le sole aree fabbricabili, il raffronto dovrebbe essere posto tra «valore venale» dichiarato ai fini I.C.I. e «valore venale» determinato ai fini dell'indennità (e da assumere, secondo il vigente art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, a base della relativa liquidazione), in quanto entrambi «riferiti» ad un immobile egualmente qualificato come area fabbricabile, con la conseguenza che un divario di valori — con l'effetto sanzionatorio in discorso — non rileverà se non quando lo stesso evidenzia una difformità nella stima dell'identico bene.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte, in via incidentale, all'esame della Corte, riguardano l'art. 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale dispone che «in caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini della applicazione dell'imposta» (I.C.I.) «qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti».

Viene denunciata la violazione:

dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, giacché la anzidetta norma, oltre a collegare l'ammontare del ristoro patrimoniale dovuto ad una dichiarazione del proprietario resa a fini tributari, comporterebbe la pena-

lizzazione dell'interessato non solo in caso di dichiarazione fiscale preordinata a fini di evasione dell'imposta, ma, altresì, in caso di dichiarazione dovuta a mero errore ed, inoltre, sembrerebbe incompatibile con il principio di adeguatezza dell'indennizzo (r.o. nn. 258 e 374 del 1999);

dell'art. 53 della Costituzione, in quanto si ricorrerebbe all'applicazione di una sanzione extra-fiscale per inosservanza di un dovere tributario (r.o. n. 258 del 1999);

dell'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento tra proprietario espropriato e proprietario che sia stato privato del bene per effetto di occupazione appropriativa (r.o. n. 374 del 1999);

degli artt. 3 e 24 della Costituzione, per disparità di trattamento tra espropriati «evasori totali» ed espropriati «evasori parziali» dell'I.C.I. (r.o. n. 374 del 1999) avente riflessi sul diritto di difesa;

dell'art. 97 della Costituzione, per l'arbitrario ed indiretto recupero, consentito all'ente impositore, di un tributo non più dovuto dal proprietario spossessato del bene (r.o. n. 374 del 1999).

2. — I giudizi, avendo per oggetto la stessa norma, vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza, in considerazione della evidente connessione oggettiva, ed attesa la sostanziale identità delle questioni proposte.

3. — Le questioni sono prive di fondamento.

Giova precisare che la norma contestata non modifica il sistema di calcolo dell'indennizzo, che per le aree fabbricabili resta regolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti (art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 — sul quale è intervenuta la sentenza n. 283 del 1993 — e successivamente modificato dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 — sul quale è intervenuta la sentenza n. 369 del 1996 — a sua volta, integrato poi dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Invece, l'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede, per le sole aree fabbricabili, una riduzione della indennità di espropriazione, quando il valore venale, dichiarato o denunciato dall'espropriato ai fini I.C.I., risulti inferiore all'indennità, come sopra calcolata. Quale effetto ulteriore di bilanciamento equitativo della nuova imposizione è prevista (senza una distinzione tra aree fabbricabili e altri immobili) una maggiorazione della indennità, pari alla differenza (con l'aggiunta degli interessi) tra l'importo della imposta (I.C.I.) pagata dall'espropriato o dal suo avente causa per il medesimo bene, negli ultimi cinque anni, e quello risultante dal computo dell'imposta sulla base della indennità liquidata.

Con tale sistema, in particolare per le aree fabbricabili, per le quali possono verificarsi difficoltà e differenze di valutazione, in relazione a situazioni non omogenee che si riflettono sul calcolo della semisomma tra valore venale e decuplo della rendita catastale, il legislatore ha voluto introdurre un duplice correttivo: il primo — specifico per le sole aree fabbricabili — è che la indennità non possa essere liquidata al di sopra del valore denunciato per l'I.C.I..

In altri termini, la indennità, per le sole aree fabbricabili (tali devono essere anche al momento della denuncia I.C.I., altrimenti la norma non è applicabile venendo meno l'omogeneità delle posizioni valutate), viene ancorata, come limite massimo, al valore venale dell'area, che ultimamente era stato dichiarato ai fini I.C.I.; nello stesso tempo il contribuente è posto in condizione di conoscere di questo ulteriore effetto della dichiarazione tributaria, perché la disposizione risulta inserita sia nella legge di delega, sia nel decreto delegato istitutivi dell'I.C.I., anteriore quindi a qualsiasi espropriazione soggetta a questa regola, in quanto logicamente applicabile solo con riferimento ad espropriazioni di aree fabbricabili successive all'obbligo della dichiarazione I.C.I.

L'altro correttivo, non applicabile alle sole aree fabbricabili, è, invece, di maggiorazione e consente a favore dell'espropriato il recupero corrispondente alla eccedenza di imposta I.C.I. pagata per gli ultimi cinque anni, rispetto alla imposta che sarebbe stata calcolata sulla base della indennità concretamente liquidata.

4. — Il meccanismo (preventivo-disincentivante) di dissuasione dall'evasione si inserisce in una manovra di finanza, diretta a rafforzare le capacità finanziarie delle regioni e degli enti locali attraverso risorse proprie: viene istituita l'imposta comunale sugli immobili accompagnata dalla soppressione dell'I.N.V.I.M. (imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e dalla esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei redditi dei terreni agricoli e dei fabbricati dall'I.L.O.R. (imposta locale redditi).

In relazione a talune difficoltà di definizione di area fabbricabile, la legge delega ed il decreto delegato istitutivo dell'I.C.I. (puntualmente in aderenza) offrono, ai fini della dichiarazione della stessa imposta, una individuazione di area fabbricabile sulla base dei criteri previsti agli effetti della indennità di espropriazione, ed attribuiscono, a favore del contribuente, la facoltà di ottenere una attestazione dal comune che definisca la natura dell'area (fabbricabile o meno), in modo da potere rimuovere eventuali dubbi ed escludere errori e responsabilità, tanto maggiori in quanto diversi sono i sistemi di calcolo dell'imposta, sempre basata sul valore degli immobili sottoposti all'I.C.I., ma determinato alla stregua del valore venale in comune commercio (integrato da una serie di criteri) per le aree fabbricabili, e degli estimi del catasto per tutti gli altri immobili (fabbricati e terreni agricoli).

Il sistema è, quindi, nel complesso diretto ad incentivare fedeli autodichiarazioni di valore delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. e, nello stesso tempo, ad avviare una armonizzazione tra identificazione ai fini tributari ed ai fini espropriativi delle aree fabbricabili, attesa la radice comune di definizione delle stesse aree.

In tale maniera si produce un incentivo, per il proprietario, a dichiarare — la dichiarazione era annuale per le variazioni di ogni genere (trattasi di periodo anteriore alla ampliata potestà regolamentare dei comuni: d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59) — fedelmente un valore venale, che tenga conto della destinazione (al momento della dichiarazione) edificabile, comportante in genere una lievitazione rispetto al valore su base catastale. L'incentivo è prodotto, da un canto, dai riflessi limitativi, in caso di esproprio, sulla liquidazione della indennità di esproprio (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992), e, dall'altro lato, dalla possibilità generale di un recupero (attraverso una maggiorazione della indennità stessa) della imposta degli ultimi cinque anni, nel caso in cui essa sia stata calcolata sul valore dichiarato in eccesso rispetto a quella risultante sulla base dell'anzidetta indennità (art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992; art. 4, comma 1, lettera a) numero 18, della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

5. — Il meccanismo di aggancio (limitativo), tra indennità di esproprio e valore dichiarato in sede di I.C.I., risulta, pertanto, tutt'altro che manifestamente irragionevole o palesemente arbitrario, risolvendosi, attraverso un giusto equilibrio tra mezzo impiegato e scopo perseguito, in un rafforzamento indiretto dell'adempimento di obblighi tributari ed in un incentivo alla lealtà, correttezza e chiarezza di rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, sia nell'adempimento del dovere di concorrere alle spese pubbliche (art. 53 della Costituzione), sia nel partecipare alla determinazione di valore, anche ai fini della indennità di espropriazione per motivi di interesse generale (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Il disposto legislativo tende, principalmente, ad un recupero di evasione o a disincentivarla. Il fatto che questa evasione sia totale o parziale, ovvero dipendente o meno da volontà consapevole o da mero errore nella dichiarazione, poco interessa ai fini della legittimità costituzionale; in ogni caso è colpevole e, quindi, il soggetto privato può essere assoggettato a conseguenze di responsabilità. Infatti la legge, contestualmente, gli attribuisce una facoltà di tutela, consentendogli di pretendere dal comune la certificazione della qualità edificatoria dell'area (definizione di area fabbricabile) (art. 4, comma 1, lettera a), numero 5, della legge di delega n. 421 del 1992; art. 2, comma 1, lettera b), ultima parte, del d.lgs. n. 504 del 1992). Dal combinato disposto delle anzidette norme può trarsi l'ovvia conseguenza che una dichiarazione conforme alla «definizione», contenuta nella certificazione del comune, non avrebbe potuto produrre per il soggetto privato conseguenze negative, mentre sarebbe eventualmente sorta solo responsabilità, di altro genere, dello stesso comune per la attestazione rilasciata.

Le varie ipotesi di evasore totale o parziale formulate nelle ordinanze di rimessione sono tutte erranee nei presupposti: infatti, l'evasore totale non viene affatto avvantaggiato, in quanto è destinato a subire in ogni caso le sanzioni per la omessa dichiarazione, nonché l'imposizione per l'I.C.I. che aveva tentato di evadere; inoltre, la erogazione dell'indennità di espropriazione non può intervenire, se non dopo la verifica che non superi il tetto massimo ragguagliato al «valore» denunciato per l'I.C.I., e, quindi, solo dopo la presentazione della denuncia I.C.I. e la conseguente regolarizzazione della posizione tributaria, con concreto avvio del recupero dell'imposta e delle sanzioni. Il che presuppone in ogni caso che si tratti di area fabbricabile (tale al momento della dichiarazione) e che il soggetto espropriato, fosse, alla data di riferimento dell'indennità, tenuto all'I.C.I..

L'evasore parziale resta soggetto alle stesse conseguenze per il minor valore dichiarato, potendo il comune — ove nei termini e sempre nel presupposto che l'I.C.I. sia dovuta — procedere ad accertamento una volta richiesto dei dati necessari ai fini del calcolo definitivo dell'indennità di esproprio.

6. — Sul piano più generale deve essere posto in rilievo che non è estranea all'ordinamento giuridico la utilizzazione, in base a legge, di un valore dichiarato anche ad altri fini e persino al di fuori del rapporto intersoggettivo in cui è reso, soprattutto quando il valore-prezzo assuma la funzione di corrispettivo per trasferimenti a carattere coattivo. È sufficiente, a tal fine, il richiamo esemplificativo alle ipotesi di prelazione legale e riscatto sia nel campo dei fondi rustici per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (legge 26 maggio 1965, n. 590), sia per gli immobili urbani in locazione (legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39), sia nell'ambito delle aree protette a favore dell'ente parco (legge 6 dicembre 1991, n. 394) ed infine alla prelazione dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in caso di alienazione di bene storico-artistico vincolato (sentenza n. 269 del 1995) (v. ora d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490).

7. — Non esiste neppure una ingiustificata disparità di trattamento tra espropriato in base a regolare procedura di esproprio e colui che abbia subito una occupazione acquisitiva (detta anche accessione invertita), contemplata espressamente da una serie di disposizioni legislative (v. art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458; art. 6, comma 2, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68; art. 10, comma 3-bis del d.l. 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della

legge 20 dicembre 1995, n. 539; art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Infatti, sono situazioni del tutto diverse, essendo la seconda caratterizzata da un non legittimo agire della pubblica amministrazione, sia pure assistito da una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. È quindi naturale che la pubblica amministrazione subisca le conseguenze del proprio operato, con un risarcimento ragguagliato in modo necessariamente superiore a quella che avrebbe potuto essere una indennità di espropriazione di area fabbricabile e quindi con riferimento ad altri criteri meno favorevoli per la stessa amministrazione (aumento del 10%; esclusione dell'abbattimento del 40%) (v. sentenza n. 148 del 1999).

8. — Ai fini della contestata legittimità costituzionale, non interessa la qualificazione dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, nel senso che esso contenga una misura sanzionatoria o meno, o se il presupposto della norma sia una dolosa evasione d'imposta o un errore, più o meno gravemente colpevole, sulla natura dell'area oggetto dell'espropriazione.

Si tratta, invece, di ragionevole applicazione del principio secondo cui il soggetto privato, nei rapporti con la pubblica amministrazione, necessariamente improntati a lealtà, correttezza e collaborazione, in quanto siano in gioco gli obblighi di solidarietà politici, economici e sociali (art. 2 della Costituzione), tra i quali quelli in materia tributaria, non può sottrarsi alle conseguenze di una sua dichiarazione. Ciò ovviamente quando questa dichiarazione sia contemplata espressamente dalla legge in modo preciso e chiaro, con preventiva (e quindi consapevole) previsione di duplice valenza, negli aspetti di valutazione del bene a fini tributari e come limite di liquidazione di indennità di esproprio, e quando non vi sia un intervallo di tempo significativo tra dichiarazione di valore ad una certa data (1° gennaio dell'anno, a fini tributari) e momento di riferimento — nello stesso anno — della valutazione e liquidazione (di indennità).

Da rilevare, infine, che la natura edificatoria dell'area è in genere una rivendicazione costante dei soggetti privati colpiti da esproprio nel contestare la indennità offerta e pretendere una indennità superiore, e lo è stato anche nelle presenti controversie, sicché è fuori luogo ogni accenno a situazioni meramente ipotetiche di errore incolpevole, attesa la consapevolezza del valore dell'area e il mancato esercizio della facoltà di richiesta di attestazione al comune interessato.

9. — Le predette considerazioni portano ad escludere la sussistenza della denunciata violazione degli artt. 3, 24, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione.

Quanto all'invocato parametro dell'art. 97 della Costituzione, è sufficiente, ai fini della infondatezza del profilo, il rilievo che la norma in esame non coinvolge, se non in modo del tutto indiretto, profili organizzativi dell'attività della pubblica amministrazione ed, in ogni caso, tende a finalità che non contrastano con il buon andamento della stessa pubblica amministrazione, ed anzi è indirizzata ad un recupero della reciproca correttezza dei rapporti tra pubblica autorità ed amministrati, presupposto di ogni civile convivenza.

In ogni caso non si può configurare «un tributo non dovuto», in quanto la norma denunciata — giova sottolinearlo ancora una volta — riguarda solo le aree fabbricabili per le quali sia dovuta l'I.C.I. all'epoca di riferimento dell'indennità di espropriazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53 e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste e dalla Corte d'appello di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 352

Sentenza 12-25 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Cause di non punibilità - Fatti commessi in danno del convivente *more uxorio* - Mancata estensione a tali fatti del regime di non punibilità previsto per il coniuge legalmente separato - Denuncia di irrazionale disparità di trattamento, anche a fronte della parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facoltà di astensione dalla testimonianza (art. 199 cod. proc. pen.) - Non omogeneità delle situazioni confrontate - Limite all'intervento additivo richiesto alla Corte - Non fondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 649.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 29.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO; Massimo VARI; Cesare RUPERTO; Riccardo CHIEPPA; Valerio ONIDA; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia nel procedimento penale a carico di Limo Guido iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento a carico di persona imputata del reato di circonvenzione di persone incapaci in danno della propria convivente *more uxorio* il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, a seguito di eccezione formulata nell'udienza preliminare dal difensore dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 649 cod. pen., nella parte in cui non stabilisce la non punibilità dei fatti previsti dal titolo XIII del libro II del codice penale commessi in danno del convivente *more uxorio*.

Dopo aver premesso che la norma denunciata — nel sancire la non punibilità dei delitti contro il patrimonio commessi in danno di determinati congiunti, tra cui il coniuge non legalmente separato — trova la sua *ratio* nella comunanza degli interessi economici nell'ambito della famiglia o nell'esigenza di evitare turbamenti nelle relazioni familiari, il giudice a *quo* osserva che la norma stessa, stante il tempo in cui fu emanata, non poteva contemplare istituti o situazioni di fatto il cui rilievo sociale è emerso solo in epoca posteriore, quale, appunto, la convivenza *more uxorio*: rapporto, quest'ultimo, cui l'ordinamento civile ha collegato, a tappe successive, plurimi effetti giuridici, i quali andrebbero ormai riverberandosi anche nel settore penale.

Particolarmente significativo risulterebbe, in tale direzione — ad avviso del rimettente — l'art. 199, comma 3, lett. a) del nuovo codice di procedura penale, che, recependo le sollecitazioni sociali, ha parificato al coniuge, agli effetti della facoltà di astensione dalla testimonianza, «chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso»: e ciò nella cornice di una previsione normativa finalizzata a tutelare il sentimento familiare, evitando che colui il quale è chiamato a testimoniare venga a trovarsi nell'alternativa tra mentire o nuocere al congiunto. Tra le due disposizioni — l'art. 649 cod. pen. e l'art. 199, comma 3, lett. a) cod. proc. pen. — potrebbe in effetti istituirsi un puntuale parallelo sul piano della *ratio* in quanto entrambe sanciscono la prevalenza dell'unità della famiglia sulle esigenze di giustizia della collettività: prevalenza che, peraltro, sarebbe ancor più giustificata allorché offeso dal reato sia lo stesso congiunto dell'imputato.

Su tali premesse, il giudice a *quo* ritiene dunque irragionevolmente discriminatoria la diversità di disciplina fra i reati commessi in danno del coniuge non legalmente separato, non punibili ai sensi dell'art. 649, primo comma, cod. pen., e quelli commessi in danno del convivente *more uxorio* per i quali si procede di contro *ex officio* anche quando la convivenza presenti le caratteristiche cui l'ordinamento condiziona il riconoscimento di effetti (stabilità del legame affettivo, comunanza materiale e spirituale, reciproca assistenza e solidarietà).

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura erariale ricorda come, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, l'art. 649, primo comma, cod. pen. colleghi razionalmente l'esclusione della punibilità, riguardo ai delitti contro il patrimonio, a dati incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili (vincoli di parentela, affinità, adozione e coniugio), che non sono presenti nella convivenza *more uxorio* rapporto per sua natura intrinsecamente aleatorio, in quanto fondato sull'*affectio* quotidiana di ciascuna delle parti, liberamente ed in ogni istante revocabile.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 649 cod. pen., nella parte in cui non stabilisce la non punibilità dei fatti previsti dal titolo XIII del libro II del codice penale commessi in danno del convivente *more uxorio*. Alla base del dubbio di costituzionalità vi è il rilievo della disparità di trattamento tra convivente *more uxorio* e coniuge non legalmente separato, che per gli stessi fatti beneficia invece del regime di non punibilità: disparità di trattamento ritenuta dal rimettente irrazionale, anche a fronte dell'avvenuta parificazione dei due soggetti — in un'ottica di riconoscimento della prevalenza dell'unità familiare sull'interesse collettivo alla punizione dei reati, omologa a quella che informa la *ratio* della norma denunciata — ai fini della facoltà di astensione dalla testimonianza, in virtù dell'art. 199, comma 3, lett. a), cod. proc. pen..

2. — La questione non è fondata.

Posto che le censure del giudice a *quo* attengono esclusivamente alla violazione dell'art. 3 della Costituzione (l'asserito contrasto con l'art. 24 della Costituzione non è in alcun modo motivato e rappresenta, comunque, un mero riflesso della denuncia della norma impugnata sul piano del rispetto del principio di uguaglianza), va rilevato come questa Corte abbia già in più occasioni affermato — anche con specifico riferimento al disposto dall'art. 649 cod. pen. — che la convivenza *more uxorio* è diversa dal vincolo coniugale, e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento: essa, infatti, manca dei caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale, essendo basata sull'*affectio* quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile (sentenza n. 8 del 1996; sentenza n. 423 del 1988; ordinanza n. 1122 del 1988).

In tale prospettiva, non può ritenersi dunque irragionevole ed arbitrario che — particolarmente nella disciplina di cause di non punibilità, quale quella in esame, basate sul «bilanciamento» tra contrapposti interessi (quello alla repressione degli illeciti penali e quello del valore dell'unità della famiglia, che potrebbe essere pregiudicato dalla repressione) — il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'art. 29 della Costituzione, e per la convivenza *more uxorio*: venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'«istituzione familiare», basata sulla stabilità dei rapporti (sentenza n. 8 del 1996), di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente, ravvivata da alcuni nell'art. 649 c.p.. Di qui l'impossibilità di qualificare come illogica e «discriminatoria» la mancata estensione del medesimo regime ad una situazione di fatto quale la convivenza *more uxorio*.

Ne ad inficiare la validità della conclusione vale il rilievo della parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facoltà di astensione dalla testimonianza, operata dall'art. 199 cod. proc. pen. (parificazione per vero ampia, ma non totale, giacché per il convivente, a differenza che per il coniuge non legalmente separato, la facoltà di astensione è limitata dalla legge ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza), non potendosi far discendere dalla norma invocata dal giudice a *quo* come termine di raffronto un principio di assimilazione dotato di *vis* espansiva fuori del caso considerato. Come si legge, invero, nella relazione ministeriale al progetto di nuovo codice di procedura penale, la facoltà di astensione riconosciuta al convivente *more uxorio* si connette anche all'invito a suo tempo formulato da questa Corte, la quale — nel dichiarare infondata, *in parte qua* la questione di legittimità costituzionale dell'art. 350 cod. proc. pen. del 1930 (costituente l'antecedente storico dell'art. 199 del codice vigente) — aveva auspicato una valutazione del legislatore riguardo alla tutela da accordare agli interessi connessi al rapporto di convivenza (sentenza n. 6 del 1977). La soluzione in concreto adottata rappresenta il frutto di una scelta rispetto all'alternativa — pure prospettata in iniziative legislative rimaste senza seguito — di incidere sulla definizione generale della nozione di «prossimi congiunti», offerta dall'art. 307, quarto comma, cod. pen., includendovi anche il convivente: in sostanza, con apprezzamento discrezionale non

censurabile, il legislatore penale ha preferito limitare l'assimilazione a singole situazioni ben individuate (come egualmente è avvenuto, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, ad esempio in rapporto alla circostanza aggravante dei delitti di prostituzione e pornografia minorile di cui all'art. 600-*sexies* secondo comma, cod. pen., aggiunto dalla legge 3 agosto 1998, n. 269), anziché procedere ad un «allineamento» generale ed indiscriminato dei due rapporti.

Anche l'argomento che il rimettente ritiene di poter trarre dall'asserita identità di *ratio* fra le due norme poste a confronto — l'art. 199 cod. proc. pen. e l'art. 649 cod. pen. — denuncia, del resto, evidenti limiti di validità. La disposizione del codice di rito sancisce, bensì, la prevalenza delle relazioni affettive familiari sull'interesse della collettività alla punizione dei reati, ma in un'ottica di preminente salvaguardia del membro della famiglia chiamato a rendere testimonianza, al quale è riconosciuta la facoltà (esercitabile o meno, sulla base del proprio personale apprezzamento) di sottrarsi al relativo obbligo e, così, all'alternativa fra deporre il falso o nuocere al congiunto. Tale facoltà resta peraltro esclusa, in virtù dell'espresso disposto dell'art. 199, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., quando l'interessato (o un suo prossimo congiunto) sia offeso dal reato: onde risulta privo di pregio l'*argumentum a fortiori* evocato dal giudice *a quo* secondo cui il riconoscimento della preminenza dell'interesse della famiglia sull'interesse pubblico al perseguimento degli illeciti penali, sotteso alla previsione processuale in parola, si imporrebbe a maggior ragione — rendendo così irrazionale il disallineamento della sfera soggettiva di operatività delle due norme — nelle ipotesi avute di mira dall'art. 649 cod. pen. (ipotesi nelle quali il congiunto è, per l'appunto, offeso dal reato). Di contro, come già accennato, la disposizione del codice penale, almeno con la radicale esclusione della punibilità sancita dal primo comma, protegge l'istituzione familiare in una prospettiva in certo qual senso inversa, e, cioè, anche ad eventuale discapito del singolo componente, il quale viene privato della tutela penale offerta dalle norme incriminatrici poste a presidio del patrimonio pure se abbia, nel caso concreto, un personale interesse alla punizione del colpevole.

La non omogeneità della situazione regolata dalla disposizione assunta come *tertium comparationis* impedisce, pertanto, di ravvisare il censurato profilo di irragionevolezza della norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità.

D'altronde questa Corte, in analoga occasione — nella quale era parimenti in discussione la razionalità dei limiti soggettivi di applicazione della causa di non punibilità prefigurata dall'art. 384, primo comma, cod. pen., nel confronto con il disposto dell'art. 199, comma 3, lett. a) cod. proc. pen. — ha rilevato che un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità, la quale assumesse a base la pretesa identità di posizione tra convivente e coniuge, rispetto all'altro convivente o coniuge, avrebbe effetti di sistema eccedenti l'ambito del singolo giudizio di costituzionalità. Si aprirebbe in tal modo il problema dell'estensione al convivente — talora anche *in malam partem* (artt. 570, 577, ultimo comma, 591, ultimo comma, 605 cod. pen.) — del complesso delle disposizioni della legge penale sostanziale e processuale (e anche della legge extrapenale) che, a diversi fini, fanno riferimento al rapporto di coniugio (sentenza n. 8 del 1996): opera di revisione, questa, che esorbita dai compiti e dai poteri della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il relatore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il Direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0858

N. 353

Ordinanza 12-25 luglio 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, a carico di un parlamentare, per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, del Tribunale di Caltanissetta - Assunta lesione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 17 novembre 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Lorenzo Matassa, promosso dal Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale, con ricorso depositato il 21 marzo 2000 ed iscritto al n. 148 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ricorso datato 23 febbraio 2000 e depositato nella cancelleria della Corte il 21 marzo 2000, il Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale, investito di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dalla assemblea il 17 novembre 1999 (documento IV - *quater*, n. 88), la quale ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, essendo attività divulgative di atti parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il ricorrente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla formulazione dell'imputazione e la vicenda processuale, ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe atti privi di connessione con la funzione parlamentare e menomerebbe quindi la sfera delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Caltanissetta è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Caltanissetta denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati, denunciata come illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il presidente e redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0859

N. 354

Ordinanza 12-25 luglio 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, del Tribunale di Caltanissetta - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 9 luglio 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 9 luglio 1998 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale, con ricorso depositato il 21 marzo 2000 ed iscritto al n. 149 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ricorso datato 23 febbraio 2000 e depositato nella cancelleria della Corte il 21 marzo 2000, il Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale, investito di un procedimento penale per il reato di diffamazione

aggravata a carico del deputato Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea il 9 luglio 1998 (documento IV-ter n. 34), la quale ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il ricorrente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla formulazione dell'imputazione e la vicenda processuale, ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe atti non connessi in alcun modo con la funzione parlamentare e quindi determinerebbe una menomazione della sfera delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Caltanissetta è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Caltanissetta denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati, denunciata come illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il presidente e redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 355

Ordinanza 12-25 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gratuito patrocinio - Procedimento civile - Somme spettanti ai periti a titolo di compenso per l'opera prestata - Anticipazione, a carico del pubblico erario - Mancata previsione - Asserita lesione del principio di parità delle parti nel processo e del diritto di difesa - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11, numeri 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Gratuito patrocinio - Procedimento civile - Somme spettanti ai periti a titolo di compenso per l'opera prestata - Anticipazione, a carico del pubblico erario - Lamentata disparità di trattamento, rispetto ai consulenti nominati nelle controversie di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (ai sensi della legge 11 agosto 1973, n. 533, artt. 13 e 14) - Diversità dei sistemi del gratuito patrocinio e del patrocinio a spese dello Stato - Unificazione degli istituti comportante l'intervento del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11, numeri 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUBERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e 4, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), promosso con ordinanza emessa il 28 agosto 1999 dal Tribunale di La Spezia, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza in data 28 agosto 1999 — emessa nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto la domanda di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ammesso al gratuito patrocinio, e la domanda di quest'ultimo di determinazione dell'equo canone — il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, dovendo provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso di un consulente tecnico d'ufficio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'articolo 11, numeri 3 e 4, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), «nella parte in cui non prevedono che siano anticipate dal pubblico erario anche le somme spettanti ai periti nominati dal giudice a titolo di compenso per l'opera prestata, salva annotazione a debito e ripetizione nelle forme di cui al medesimo art. 11, numeri 3 e 4»;

che, ad avviso del remittente, le norme censurate, imponendo al perito di prestare gratuitamente la propria opera (salvo che per le spese vive anticipate dall'erario e prenotate a campione e salvo eventuale ripetizione del compenso nei confronti della parte non ammessa al gratuito patrocinio, se soccombente, ovvero nei confronti della stessa parte ammessa, qualora venga per essa a cessare lo stato di povertà), porrebbero il perito stesso in una condizione di assai dubbia imparzialità, poiché, al di là dell'evenienza del tutto aleatoria ed ipotetica di una

ripresa dell'indigente dallo stato di povertà per cause diverse, la concreta possibilità di ottenere il compenso per l'opera prestata sarebbe agganciata in modo quasi esclusivo alla soccombenza di una delle parti, con sensibile alterazione della parità delle parti nel processo e in violazione diretta del diritto di difesa ed indiretta del principio di eguaglianza, che imporrebbe «l'equidistanza di chi eserciti nel processo attività idonea ad influire sul giudizio»;

che, secondo il giudice *a quo* le disposizioni censurate sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche per l'ingiustificata diversità di trattamento che i periti, ausiliari del giudice, ricevono in caso di gratuito patrocinio (*recte*: patrocinio a spese dello Stato) ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria) rispetto a quello loro riservato in ipotesi di gratuito patrocinio ai sensi del regio decreto n. 3282 del 1923 (in quanto nel rito speciale del lavoro il compenso del consulente tecnico d'ufficio è anticipato dallo Stato);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 11, numeri 3 e 4, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, «nella parte in cui non prevedono che siano anticipate dal pubblico erario anche le somme spettanti ai periti nominati dal giudice a titolo di compenso per l'opera prestata, salva annotazione a debito e ripetizione nelle forme di cui al medesimo art. 11, numeri 3 e 4»;

che, secondo il remittente, la circostanza che la prestazione del perito, a parte il caso del tutto aleatorio ed ipotetico della ripresa dell'indigente dallo stato di povertà, abbia possibilità di essere remunerata soltanto se rimanga soccombente la parte non ammessa al gratuito patrocinio, comporterebbe violazione del diritto di difesa e insieme del principio di parità delle parti, in forza del quale deve essere assicurata l'equidistanza di chi eserciti nel processo un'attività destinata ad influire sul giudizio;

che la questione è irrilevante, dal momento che, come riferisce lo stesso giudice *a quo* l'incarico peritale ha già avuto svolgimento ed egli è chiamato a pronunciarsi sulla liquidazione del compenso, sicché, quand'anche la questione dovesse essere accolta, giammai la decisione di questa Corte potrebbe rimuovere il *vulnus* al diritto di difesa e alla parità delle parti che il remittente opina possa derivare dall'applicazione delle disposizioni censurate;

che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e 4, del regio decreto n. 3282 del 1923, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, anche sotto altro profilo, deducendo la disparità di trattamento tra i consulenti tecnici nominati nei giudizi in cui trova applicazione la disciplina di cui al citato regio decreto e quelli nominati nelle controversie individuali di lavoro e in quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione alle quali l'art. 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533, stabilisce che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce l'effetto dell'anticipazione, a carico dello erario, dei compensi spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio;

che anche sotto questo profilo la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, per ragioni analoghe a quelle esposte nell'ordinanza n. 200 del 2000: una pronuncia della Corte costituzionale non potrebbe assimilare gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta dalla speciale commissione prevista dall'articolo 5 del regio decreto n. 3282 del 1923 sul presupposto dello stato di povertà a quelli dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che si fonda su presupposti non coincidenti, rientra nella competenza del giudice che procede ed ha una portata più ampia;

che la disciplina del gratuito patrocinio dei poveri e quella del patrocinio a spese dello Stato, pur collocandosi entrambe nel solco tracciato dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, danno luogo a sistemi fra loro diversi non solo per presupposti, procedimento ed effetti dei provvedimenti di ammissione, ma anche per la concezione che rispettivamente le ispira: la prima è improntata alla solidarietà tra persone, e grava di oneri, presumibilmente sporadici, soggetti iscritti in speciali albi e che proprio dall'iscrizione traggono di norma anche opportunità professionali remunerate; la seconda rimanda a un'idea della solidarietà che postula l'intervento e il sostegno finanziario dello Stato;

che l'unificazione degli istituti volti a dare attuazione all'art. 24, terzo comma, della Costituzione non può avvenire mediante sentenze della Corte intese a far tras migrare singole disposizioni da un sistema all'altro, ma postula una radicale riforma alla quale solo il legislatore può attendere;

che, pertanto, in relazione ad entrambi i profili prospettati, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e 4, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente MIRABELLI

Il redattore MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0861

N. 356

Ordinanza 12-25 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali - Diritto alla rendita - Prescrizione triennale - Mancata limitazione della prescrizione ai soli ratei maturati e non riscossi - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, del diritto al lavoro e della garanzia previdenziale - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di nuovi profili di censura - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112.
- Costituzione, artt. 1, 3, 4, 35 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1999 dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile vertente tra Puddu Efisio e l'INAIL, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di una controversia in materia previdenziale promossa nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il giudice del lavoro del Tribunale di Oristano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli articoli 1, 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, nella parte in cui detta norma sottopone a prescrizione triennale l'intero diritto alla rendita e non solo quello ai ratei maturati e non riscossi;

che il giudice *a quo* osserva, in punto di rilevanza, che la domanda avanzata dal ricorrente dovrebbe, in base al testo della norma impugnata, essere respinta, stante l'avvenuto decorso del termine di prescrizione della rendita;

che il rimettente dà conto del fatto che il problema in esame è stato già sottoposto allo scrutinio di questa Corte, che ha dichiarato la questione non fondata con la sentenza n. 33 del 1974; tuttavia tale pronuncia, cui sono seguite numerose altre richiamate nell'ordinanza, appare al rimettente non più condivisibile, perché emessa quando il sistema delle malattie professionali era ancorato al meccanismo «tabellare», venuto meno a seguito della sentenza n. 179 del 1988 di questa Corte;

che il diritto alla rendita conseguente a malattia professionale è di pari dignità e tutela rispetto agli altri diritti previdenziali, quale, ad esempio, il diritto a pensione, del quale la costante giurisprudenza di legittimità, con l'avallo anche della sentenza n. 246 del 1992 di questa Corte, riconosce l'imprescrittibilità, sicché ad analogo risultato deve pervenirsi per il diritto alla rendita in oggetto, la cui prescrittibilità (non limitata a quella dei singoli ratei) viola il principio di eguaglianza;

che la norma impugnata, inoltre, risulta in contrasto con la tutela costituzionale del diritto al lavoro, perché il cittadino vittima di una menomazione della propria integrità psico-fisica in conseguenza dell'attività lavorativa viene ad essere tutelato in maniera meno significativa rispetto al cittadino che si trova in situazione di bisogno a causa di eventi non dipendenti dal lavoro;

che da tanto consegue anche una palese violazione dell'art. 38 Cost., perché il trascorrere del breve termine di prescrizione finisce col far considerare inesistente una situazione di bisogno riconosciuta dalla legge, sicché il lavoratore viene ad essere privato di quei mezzi adeguati alle esigenze di vita che la norma costituzionale intende proteggere;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'INAIL, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile ovvero non fondata e rilevando che essa è identica a quella già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 297 del 1999;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con la menzionata sentenza n. 297 del 1999, ha già dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale identica a quella odierna, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione, pur contenendo un richiamo ad ulteriori parametri costituzionali, si risolve nella riproposizione alla Corte di argomentazioni già vagliate nella citata sentenza, senza aggiungere nuovi profili sostanziali di censura;

che, pertanto, la presente questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, dal giudice del lavoro del Tribunale di Oristano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 357

Ordinanza 12-25 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Chiusura dell'istruzione - Ordinanza successiva, anticipatoria di condanna - Inidoneità a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale - Lamentata disparità di trattamento tra i destinatari di ordinanze in funzione anticipatoria di sentenza e, in particolare, rispetto all'ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter cod. proc. civ. - Diversità strutturale e funzionale delle ordinanze in esame - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 186-*quater*.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-*quater* del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1999 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Massei Salvatore e il Conservatore dei registri immobiliari «Roma 2» ed altra, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che — nel corso di un procedimento di impugnazione del decreto con cui il tribunale di Roma aveva respinto un reclamo avverso la decisione del competente conservatore dei registri immobiliari che, a seguito di richiesta di iscrizione ipotecaria fondata su un'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 186-*quater* cod. proc. civ., aveva eseguito tale formalità con riserva — la Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio il 15 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 186-*quater* nella parte in cui non prevede che l'ordinanza costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale;

che — affermata l'inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 2818 cod. civ., secondo cui costituiscono titoli per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale unicamente le sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro e gli altri provvedimenti ai quali la legge attribuisce tale effetto, ed affermata inoltre l'impossibilità di equiparare ad una sentenza l'ordinanza anticipatoria di condanna — il giudice *a quo* osserva come la mancata collocazione di tale provvedimento tra quelli che consentono l'iscrizione dell'ipoteca, ponga in essere una disparità di trattamento fra destinatari di ordinanze comportanti condanna al pagamento di somme in funzione anticipatoria di sentenza;

che la rimettente ravvisa la disparità, in particolare, rispetto all'ordinanza disciplinata dall'art. 186-*ter* cod. proc. civ., la quale viene dichiarata esecutiva sulla base di presupposti meno rigorosi di quelli previsti dalla norma denunciata ed è revocabile dal giudice in qualsiasi momento: con violazione, così, anche del principio di ragionevolezza, non potendosi giustificare la minore efficacia attribuita al provvedimento ex art. 186-*quater*;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della sollevata questione.

Considerato che questa Corte — chiamata in altre occasioni al vaglio di legittimità costituzionale della stessa norma, denunciata sotto differenti profili — ha già rilevato come l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-*quater* cod. proc. civ. si caratterizzi per l'effetto anticipatorio della decisione definitiva, derivante da essa in virtù di un meccanismo potenzialmente capace di determinare la definizione del processo di primo grado (v. sentenza n. 385 del 1997): meccanismo predisposto a fini essenzialmente deflattivi del contenzioso, ritenuti conseguibili dal legislatore grazie alla immediata realizzazione (totale o parziale) del *petitum*, e che si attua attraverso la predisposta idoneità dell'ordinanza (esecutiva *ex lege*) ad acquistare l'efficacia di sentenza ove vi sia una rinuncia da parte dell'intimato alla successiva pronuncia di merito, ovvero si verifichi l'estinzione del giudizio (ordinanza n. 168 del 2000);

che, in tali occasioni, la Corte ha anche precisato che, allorquando non si verifichino le condizioni auspiccate dal legislatore per addivenire a detta anticipata conclusione, il giudizio prosegue normalmente sino alla pronuncia della sentenza, la quale è per sua natura destinata a riassorbire in sé l'ordinanza stessa relativamente *al decisum* salva la possibile modifica in tutto o in parte delle relative statuizioni;

che, viceversa, l'ordinanza-ingiunzione pronunciata ai sensi dell'art. 186-*ter* cod. proc. civ. (soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili ai sensi degli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ.) si caratterizza quale prodotto dell'innesto, nella struttura di un giudizio ordinario a cognizione piena, di un *sub*-procedimento che trova diretto riscontro nel procedimento speciale monitorio regolato dagli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ. per la concessione del decreto ingiuntivo, del quale l'ordinanza-ingiunzione mutua quasi pedissequamente presupposti ed effetti (sentenza n. 295 del 1995), tra cui appunto la sua idoneità a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (art. 655 cod. proc. civ.);

che la diversità strutturale e funzionale tra le ordinanze in esame rende palese l'inidoneità dell'art. 186-*ter* a fungere da *tertium comparationis* onde affermare la sospettata lesione del principio di uguaglianza da parte del successivo art. 186-*quater* (v. sentenza n. 200 del 1996 ed ordinanza n. 80 del 1998);

che — nel quadro dell'ampia potestà discrezionale, ripetutamente riconosciuta da questa Corte al legislatore, riguardo alla conformazione degli istituti processuali ed alla differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata nei vari tipi di giudizi (cfr. sentenza n. 65 del 1996) — la denunciata divergenza tra i due paradigmi normativi messi a confronto andrebbe semmai considerata quale mera disarmonia normativa (sentenza n. 358 del 1996), tuttavia razionalmente spiegabile proprio in rapporto alla fisiologica destinazione dell'ordinanza *ex art. 186-quater* ad essere riassorbita nella sentenza, ovvero ad acquistare essa medesima l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza e quindi a divenire, come tale, titolo idoneo ad iscrivere l'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 cod. civ.;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-quater cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 358

Ordinanza 12-25 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Notificazioni e comunicazioni in materia civile - Notificazione di atti a mezzo posta - Inapplicabilità agli atti che costituiscono presupposto e condizione dell'azione giudiziaria - Lamentata disparità di trattamento dei destinatari di raccomandate spedite ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, rispetto ai destinatari di notificazione a mezzo posta, con limitazione del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 1, primo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1999 dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile tra Rossi Pietro e Del Luca Giuseppe ed altro, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che il giudice di pace di Napoli, investito della decisione di una causa avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni da responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, con ordinanza emessa il 19 luglio 1999 e pervenuta alla Corte il 10 marzo 2000 ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui non prevede che le formalità disciplinate da tale legge si applichino anche agli atti che costituiscono il presupposto di un'azione giudiziaria;

che il giudizio in corso davanti al giudice rimettente è stato promosso dal proprietario di un autoveicolo nei confronti del proprietario e del conducente di un autocarro che aveva causato danni alla sua vettura;

che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, l'attore aveva provveduto ad inviare, prima della citazione, una lettera raccomandata al proprietario dell'autocarro investitore, chiedendogli fra l'altro di comunicargli il nominativo della sua impresa assicuratrice al fine di poter convenire direttamente la stessa in giudizio ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);

che la missiva era stata restituita al mittente «per compiuta giacenza», motivo per il quale l'attore non aveva potuto convenire direttamente in giudizio la impresa assicuratrice;

che, secondo il giudice *a quo* alla luce della sentenza della Corte n. 346 del 1998, vi sarebbe un'evidente «disparità di trattamento riservata al destinatario della raccomandata spedita in ottemperanza all'art. 22 legge

n. 990/1969» rispetto al destinatario di una notificazione effettuata a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982, la cui disciplina non sarebbe «completa» non contemplando, accanto agli atti giudiziari in senso proprio, anche gli atti che costituiscono «presupposto e condizione dell'azione processuale»;

che, ad avviso del rimettente, l'applicazione della disciplina postale alle raccomandate di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 non consente all'assicurato, nel caso di restituzione del plico «per compiuta giacenza», di avvalersi della propria copertura assicurativa, con ciò svuotando di contenuto le norme che prevedono l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione, con conseguente aumento del contenzioso civile;

che il rimettente assume la violazione dell'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che la norma creerebbe tra i destinatari di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari ed i destinatari di raccomandate inviate ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, e dell'art. 24 Cost., per la limitazione che ciò determinerebbe al diritto di difesa dei cittadini;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o infondata.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale, per essere ammissibile, deve essere sollevata con ordinanza che contenga una puntuale e specifica motivazione in ordine alla rilevanza della stessa nel giudizio *a quo* (cfr. le ordinanze numeri 317, 440 e 450 del 1999);

che, nel caso di specie, l'ordinanza del giudice di pace di Napoli è del tutto priva di motivazione sul punto, non specificando le ragioni per le quali la definizione del giudizio in corso davanti al rimettente dipenderebbe dalla risoluzione della questione rimessa alla Corte ed essendo la rilevanza affermata solo in modo apodittico;

che perciò la questione sollevata risulta manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 359

Sentenza 12 - 26 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Processo a carico di imputati minorenni - Misure cautelari personali - Possibilità, per il giudice, di disporre la custodia cautelare del minorenne, in caso di pericolo di fuga - Violazione dei criteri direttivi posti dal legislatore delegante, escludenti il ricorso alla misura in tale ipotesi - Illegittimità costituzionale.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23, comma 2, lettera *b*), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
- Costituzione, artt. 76 e 77 (in relazione all'art. 3, comma 1, lettera *h*), della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, lettera *b*), del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di L'Aquila, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 27 marzo 1999, pervenuta a questa Corte l'11 giugno 1999, il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di L'Aquila ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, e in relazione all'art. 3, comma 1, lettera *h*), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), dell'art. 23, comma 2, lettera *b*), del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

Il giudice remittente premette di essere chiamato a decidere su una istanza di applicazione della custodia cautelare nei confronti di un minore arrestato nella quasi flagranza del delitto di furto aggravato da violenza sulle cose; di ritenere che nella specie sussistano gravi indizi di colpevolezza, che non vi sia né il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, né quello di inquinamento probatorio; e che l'identità fisica del prevenuto sia certa, ma che sussista invece il pericolo concreto che egli si dia alla fuga.

Osserva il giudice *a quo* che l'art. 3, comma 1, della legge n. 81 del 1987, di delega per l'emanazione del codice di procedura penale, nel dettare i criteri per la disciplina del processo a carico di imputati minorenni, reca, alla lettera *h*), la seguente direttiva: «potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettività». L'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, nel disciplinare la facoltà del giudice di disporre la custodia cautelare, ha previsto invece come condizioni facoltizzanti, al comma 2, i tre classici *pericula libertatis* — pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, pericolo di inquinamento probatorio e pericolo di fuga — in perfetta concordanza con quanto stabilito (in quel caso, però, conformemente ai criteri di delega dettati per i maggiorenni) dall'art. 274 del codice di procedura penale.

Secondo il remittente, l'esplicito criterio più restrittivo dettato dal legislatore delegante per gli indagati minorenni deve ritenersi una scelta di politica legislativa; né potrebbe farsi rientrare il pericolo di fuga nell'ambito delle «gravi esigenze di tutela della collettività» di cui è parola nell'art. 3, comma 1, lettera *h*), della legge di delega, poiché questa formula è sempre riferita, nell'ordinamento penale, al pericolo di reiterazione dei reati; e d'altra parte, se non si fosse voluto escludere il pericolo di fuga dal novero delle condizioni che rendono possibile l'applicazione della custodia cautelare, la disposizione che detta i criteri particolari nei confronti dei minorenni sarebbe superflua, mentre l'eccezione da essa prevista rispetto ai criteri generali deve intendersi secondo il principio interpretativo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Sussiste pertanto, ad avviso del giudice *a quo* violazione dei criteri della delega, onde l'art. 23, comma 2, lettera *h*, del d.P.R. n. 448 del 1988 dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, concordando con le argomentazioni del remittente. L'Avvocatura erariale osserva che effettivamente la lettera della legge delegante è chiara nel senso di non prevedere il pericolo di fuga fra le condizioni che consentono l'adozione della misura della custodia cautelare nei confronti dei minori, né il pericolo di fuga può farsi rientrare fra le «gravi esigenze di tutela della collettività». Il carattere di eccezionalità che il legislatore delegante ha impresso al ricorso alla custodia cautelare nei confronti del minore, e la materia in cui si versa, della libertà personale, escluderebbero una interpretazione estensiva dei criteri della delega. Anche attraverso una valutazione sistematica e comparativa della disciplina in esame in rapporto ai criteri dettati per i maggiorenni, per i quali si è previsto espressamente il pericolo di fuga come condizione che consente l'adozione della misura (art. 2, comma 1, n. 59, della legge n. 81 del 1987), sarebbe confermata la diversità dei criteri di delega stabiliti per gli indagati minorenni, e di conseguenza la violazione dell'art. 76 della Costituzione denunciata dal giudice *a quo*.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata investe l'art. 23, comma 2, lettera *b*) del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), che consente al giudice di disporre la custodia cautelare nei confronti del minorenne «se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga». Di tale previsione del decreto delegato viene denunciato il contrasto con i principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega, che prevedeva la «facoltatività di misure cautelari personali» e il «potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettività» (art. 3, comma 1, lettera *h*), della legge 16 febbraio 1987, n. 81), escludendo dunque il pericolo di fuga dal novero delle condizioni che abilitano all'adozione della misura restrittiva. Si censura pertanto la violazione dell'art. 76 (e dell'art. 77) della Costituzione.

2. — La questione è fondata.

Come osserva il remittente, e come rileva anche la difesa del Presidente del Consiglio, i criteri direttivi dettati dal legislatore per la disciplina del processo minorile sono chiari nel senso di consentire il ricorso alla custodia in carcere solo quando sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero sussistano «gravi esigenze di tutela della collettività» (art. 3, comma 1, lettera *h*), della legge di delega n. 81 del 1987). Il pericolo di fuga — esplicitamente previsto come condizione che giustifica il ricorso a misure preventive di coercizione personale, nel caso di indagati adulti, dall'art. 274, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, in conformità a quanto previsto a sua volta dalla direttiva n. 59 contenuta nell'art. 2, comma 1, della legge di delega n. 81 del 1987 — non è dunque compreso fra i presupposti che consentono la custodia in carcere dei minorenni. Né esso potrebbe ritenersi riconducibile alle «gravi esigenze di tutela della collettività», le quali attengono al diverso pericolo della commissione di nuovi reati, e non possono identificarsi col semplice rischio che l'indagato si sottragga con la fuga all'applicazione della pena per il reato già ascritto a suo carico.

La diversa disciplina prevista dal legislatore delegante, rispettivamente per gli indagati maggiorenni e per quelli minori di età, discende presumibilmente dal disfavore del legislatore per l'utilizzo del carcere nei confronti dei minori, anche in coerenza con i principi affermati a livello internazionale riguardo al diritto penale minorile. In ogni caso, la scelta del delegante non poteva essere disattesa dal legislatore delegato: il quale invece, nel prevedere, nell'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, le condizioni che abilitano a disporre la custodia cautelare, ha pedissequamente ricalcato le tracce dell'art. 274 del codice di procedura penale, senza tener conto della diversità dei criteri direttivi che la legge di delega imponeva di seguire.

Con ciò il legislatore delegato ha però violato i criteri della delega, consentendo il ricorso alla custodia in carcere per i minori in una ipotesi nella quale la delega non lo prevedeva: la relativa disciplina è dunque illegittima per contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, lettera b) del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0865

N. 360

Sentenza 12 - 26 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Maternità (tutela della) - Lavoratrici dipendenti in stato di gravidanza - Interdizione anticipata dal lavoro, disposta anteriormente al periodo di astensione obbligatoria *ante partum*, previo accertamento medico - Omessa previsione dell'applicabilità del beneficio anche alle lavoratrici a domicilio - Discriminazione irragionevole delle lavoratrici a domicilio rispetto alla generalità delle lavoratrici subordinate, con riguardo alla tutela della maternità - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, secondo comma.
- Costituzione, artt. 31 e 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1999 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Patierno Rosaria e l'INPS, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore Fernanda Contrì;

Udito l'avv. Vincenzo Cerioni per l'INPS.

Ritenuto in fatto

1. — Il pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 10 febbraio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della medesima legge.

Il rimettente osserva, in ordine alla rilevanza della questione, che l'art. 1 della legge n. 1204 del 1971 dispone l'applicabilità alle lavoratrici a domicilio solo degli artt. 2, 4, 6 e 9 ma non dell'art. 5, il quale disciplina l'interdizione anticipata dal lavoro, con la conseguenza che la domanda della ricorrente, diretta al riconoscimento dell'indennità di maternità nel detto periodo, non potrebbe essere accolta, anche perché le indicate disposizioni non sono state abrogate dall'art. 9 della legge n. 877 del 1973 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), che si è limitato ad estendere l'applicazione a tale categoria di lavoratori delle norme vigenti in tema di assicurazioni sociali e di assegni familiari.

Ad avviso del giudice *a quo* la inapplicabilità alle lavoratrici a domicilio delle disposizioni relative all'interdizione anticipata appare del tutto ingiustificata, in quanto la specialità di tale rapporto di lavoro non è ragione sufficiente per motivare il diverso trattamento previsto per detta categoria rispetto a quello delle lavoratrici subordinate; e ciò soprattutto ove si consideri che nella previsione di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, ricorrente nella fattispecie, l'interdizione anticipata può disporsi anche quando l'attività lavorativa non si svolga all'interno dell'impresa.

Il giudice rimettente afferma inoltre che la norma in esame confligge con i principi costituzionali di tutela della maternità, di cui agli artt. 31 e 37 della Costituzione, non consentendo l'attuazione della speciale protezione espressamente prevista per la lavoratrice madre e per il bambino.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito soltanto l'Istituto nazionale della previdenza sociale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Osserva anzitutto il predetto istituto che difettando, per mancata previsione legislativa, il diritto all'astensione anticipata della lavoratrice a domicilio, non poteva conseguentemente ipotizzarsi il diritto all'indennità per maternità in relazione a periodi diversi da quelli indicati dall'art. 4 della medesima legge n. 1204 del 1971, né la corresponsione dell'indennità, ai sensi del secondo comma dell'art. 17, in quanto nella specie erano decorsi più di sessanta giorni tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria.

La parte costituita sottolinea, in particolare, come le caratteristiche del rapporto di lavoro a domicilio — e precisamente l'assenza di subordinazione giuridica, nel significato di cui all'art. 2094 del codice civile, ma non di subordinazione tecnica, e l'ampia libertà organizzativa nell'esecuzione dell'opera commissionata — siano tali da giustificare la diversità di trattamento, ai fini in esame, di tali lavoratrici rispetto a quelle che svolgono lavoro subordinato.

Nelle indicate caratteristiche e nella circostanza che il lavoratore a domicilio non è soggetto ai ritmi, né alle esigenze di produttività del lavoro svolto all'interno dell'azienda, né, infine, ai rischi connessi al raggiungimento del luogo di lavoro, deve individuarsi, ad avviso della detta parte, la ragione della diversa disciplina dettata dal legislatore.

Alle lavoratrici a domicilio è comunque applicabile l'art. 4 della legge n. 1204 del 1971, che, al secondo comma, consente l'anticipazione dell'astensione obbligatoria a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli, e tale disposizione è diretta a soddisfare, sia pure in limiti temporali più ristretti, le medesime esigenze di tutela di cui alla lettera *a)* dell'art. 5.

L'Inps, infine, oltre a sottolineare la incompatibilità delle previsioni contenute nelle lettere *b)* e *c)* dell'art. 5 con lo svolgimento dell'attività nel domicilio della lavoratrice o in locali di cui la medesima abbia la disponibilità, osserva conclusivamente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 1976, che al legislatore non è impedito di regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, tenendo conto della natura particolare che alcuni rapporti assumono rispetto ad altri, e di emanare quindi discipline diverse; così come le misure per la tutela della maternità, dell'infanzia e della famiglia possono essere graduate dal legislatore in relazione alle diverse situazioni e all'entità dei mezzi finanziari.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), in quanto tale disposi-

zione, indicando negli artt. 2, 4, 6 e 9 della medesima legge le norme protettive applicabili alle lavoratrici a domicilio, non richiama anche l'art. 5, che disciplina l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Il giudice *a quo* individua in tale omissione una ingiustificata disparità di trattamento delle lavoratrici a domicilio rispetto alle altre lavoratrici subordinate in conflitto con i principi costituzionali di tutela della maternità, enunciati dagli artt. 31 e 37 della Costituzione.

2. — La questione è fondata.

3. — La legge n. 1204 del 1971, in attuazione dei principi costituzionali che tutelano la maternità e che impongono una speciale adeguata protezione della madre lavoratrice e del bambino, delinea un complesso sistema di garanzie delle lavoratrici dipendenti durante i periodi della gravidanza e del puerperio, che si articola attraverso la imposizione di una serie di divieti al datore di lavoro e il riconoscimento di diritti e facoltà alle lavoratrici stesse.

Tra le specifiche misure protettive del benessere psico-fisico della madre e del bambino, oltre al divieto di adibire la donna a lavori pesanti, pericolosi ed insalubri, si pone l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro, disciplinato dall'art. 4, con il quale il legislatore ha introdotto in favore della donna una presunzione assoluta di inabilità lavorativa della stessa nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi ad esso successivi, imponendo al datore di lavoro un espresso divieto di adibire al lavoro le donne in tali periodi.

Nel periodo di astensione obbligatoria, durante il quale è inibito alla donna, senza alcuna possibilità di deroga, lo svolgimento di attività lavorativa, è correlativamente prevista la corresponsione di un indennizzo economico, il quale è diretto da un lato ad evitare riflessi negativi sulla stessa scelta di maternità della donna, dall'altro ad evitare che la perdita di reddito lavorativo determini uno stato di bisogno della lavoratrice, compromettendone le condizioni di vita.

Potendosi tuttavia verificare anche nelle prime fasi della gestazione e, quindi, in epoca anteriore al periodo di astensione obbligatoria, eventi o condizioni pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro, l'art. 5 della legge in esame consente, in particolari e tassative ipotesi, l'interdizione anticipata dal lavoro, che è disposta, sulla base di accertamento medico, dall'Ispettorato del lavoro, cui è rimessa anche la determinazione della durata del periodo o dei periodi di interdizione.

La predetta interdizione è equiparata sotto tutti i profili all'astensione obbligatoria *iante partum*: nell'aspetto funzionale, perché l'interdizione persegue la medesima finalità di tutela della salute della madre e del bambino, evitando tutto ciò che possa compromettere il buon andamento della gestazione; nell'aspetto sostanziale, perché una volta emanato dall'organo competente il relativo provvedimento è inibito alla donna di svolgere attività lavorativa durante tutto il periodo stabilito, mentre riprende vigore il divieto per il datore di lavoro di adibire la donna al lavoro; nell'aspetto economico, perché è garantita anche in tale periodo, computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio, la corresponsione dell'indennità giornaliera nella stessa misura prevista per il periodo di astensione obbligatoria.

L'identità delle *rationes* dei due istituti in esame e delle conseguenze cui essi danno luogo consente, in definitiva, di affermare che l'elemento differenziale tra l'astensione obbligatoria *ante partum* e l'interdizione anticipata consiste nella circostanza che la prima è una presunzione assoluta e generale di incapacità lavorativa, che opera automaticamente e del tutto indipendentemente dalle effettive condizioni di salute della donna, solo in forza della data presunta del parto, debitamente certificata; la seconda, pur concretandosi in una incapacità lavorativa, postula l'accertamento in concreto dell'esistenza di una delle cause che secondo l'apprezzamento del legislatore impediscono lo svolgimento di attività lavorativa.

Può ritenersi perciò che la incapacità lavorativa è presunta nell'astensione obbligatoria ed è invece presumibile nell'interdizione anticipata, allorché si verifichino quelle circostanze, indicate in via generale dalla norma, che devono essere accertate nel singolo caso concreto.

4. — L'art. 1, secondo comma, della legge n. 1204 del 1971 dispone testualmente che «alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli artt. 2, 4, 6 e 9».

Occorre domandarsi se la mancata previsione dell'applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell'interdizione anticipata di cui all'art. 5 della citata legge trovi adeguata giustificazione.

La funzione della interdizione anticipata — consistente nell'impedire che la salute della lavoratrice e del nascituro siano esposte a rischi a causa dello svolgimento di attività lavorativa in presenza di eventi o condizioni pregiudizievoli alla gestazione — e la correlativa corresponsione di una indennità giornaliera nel periodo di interdizione dimostrano come l'istituto in esame costituisca l'attuazione di quei principi costituzionali che impongono di proteggere la maternità e di assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Da tale ineludibile premessa deriva che in presenza di situazioni omogenee la tutela della maternità non tollera esclusioni né vuoti normativi, non potendosi consentire che vi siano categorie di lavoratrici escluse dal beneficio di quel livello di protezione che è assicurato alla generalità delle lavoratrici subordinate dalla legge n. 1204 del 1971, al di fuori di quelle ipotesi in cui una diversa disciplina è stata ritenuta giustificata in forza della specialità del rapporto di lavoro (si vedano, ad esempio, le sentenze nn. 86 del 1994, 9 del 1976 e 27 del 1974, relative alla legittimità della esclusione del divieto di licenziamento per le collaboratrici domestiche).

Ad avviso di questa Corte, le caratteristiche del lavoro a domicilio, ancorché peculiari soprattutto in relazione alle concrete modalità di svolgimento, non sono idonee a giustificare l'inapplicabilità dell'interdizione anticipata alle lavoratrici occupate in tali attività.

È ben vero che la lavoratrice a domicilio non è sottoposta agli stessi ritmi del lavoro che si svolge all'interno dell'impresa e che può eventualmente beneficiare dell'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico; così come è innegabile che alla lavoratrice a domicilio, tenuta ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, deve riconoscersi una certa autonomia gestionale nella concreta organizzazione dell'attività commissionata.

Ciò non esclude tuttavia che qualora insorgano eventi o condizioni pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, tali da impedire di fatto lo svolgimento dell'attività, la lavoratrice potrebbe essere indotta ad eseguire comunque il lavoro commissionato al fine di non subire la perdita di reddito; ove poi si consideri che le lavoratrici a domicilio sono retribuite in base alle tariffe di cottimo, nella cui determinazione assume particolare rilievo l'elemento temporale nella lavorazione dei prodotti, risulta ancora più evidente come la lavoratrice, pur in presenza di cause ostative all'esecuzione dell'attività, potrebbe essere costretta a mantenere un insostenibile ritmo di lavoro per evitare decrementi di reddito, non potendo beneficiare in tali circostanze delle forme di provvidenza a sostegno della maternità, che invece vengono riconosciute alle altre lavoratrici dipendenti.

La lamentata inapplicabilità dell'art. 5 della legge n. 1204 del 1971 priva dunque ingiustificatamente la lavoratrice a domicilio di una specifica tutela, non potendo questa ottenere l'interdizione anticipata, né conseguentemente beneficiare della relativa indennità giornaliera.

Un tale vuoto normativo in nessun caso potrebbe essere colmato mediante il ricorso al trattamento assicurativo di malattia, e ciò per l'impossibilità di equiparare la maternità alla malattia, in considerazione della diversità concettuale e naturalistica che intercorre tra l'evento biologico e quello patologico.

La norma che discrimina irragionevolmente le lavoratrici a domicilio rispetto alla generalità delle lavoratrici subordinate e che non assicura un'adeguata protezione della maternità è quindi contraria ai principi costituzionali che detta tutela esigono: onde la sua declaratoria di illegittimità costituzionale.

Si deve constatare infine che la legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), pur ampliando l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione di alcune norme protettive della legge n. 1204 del 1971, quali quelle relative all'astensione facoltativa e ai periodi di riposo, non ha modificato la disciplina di tutela della maternità delle lavoratrici a domicilio, essendo rimasto invariato il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 1204, il quale pertanto non può sottrarsi alla declaratoria di incostituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 361

Sentenza 12-26 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Maternità (tutela della) - Lavoratrici madri - Indennità di maternità nel periodo di gravidanza e puerperio - Estensione e riconoscimento del trattamento di maternità alle lavoratrici subordinate e a quelle autonome - Esclusione dell'indennità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale - Ingiustificata discriminazione di tali lavoratrici, nell'ambito della omogenea categoria delle lavoratrici autonome (in specie, rispetto alle coltivatrici dirette), in contrasto, inoltre, con l'esigenza di tutela della salute della madre e del bambino - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 29 dicembre 1987, n. 546, artt. 1 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 32 e 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1999 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Cabrini Sara e l'I.N.P.S., iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37 - 1^o serie speciale - dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 20 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevedono la corresponsione, a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale, dell'indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio, come è stabilito invece per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone.

Il rimettente, il quale deve decidere in ordine alla domanda proposta da una imprenditrice agricola a titolo principale per ottenere la corresponsione dell'indennità di maternità da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale, osserva che l'art. 13 della legge n. 233 del 1990 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) ha stabilito l'estensione a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale delle disposizioni della legge n. 1047, del 1957 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) con decorrenza dal 1^o luglio 1990, sì che, sotto il profilo previdenziale, gli imprenditori agricoli sono stati equiparati ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La medesima equiparazione tra le indicate categorie non sussiste invece in relazione alla corresponsione dell'indennità di maternità, poiché la legge n. 546, del 1987 attribuisce detta indennità solo alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, ma non alle imprenditrici agricole a titolo principale.

Ad avviso del giudice *a quo* la indicata esclusione appare irragionevole, in quanto nel periodo della gravidanza e del puerperio le imprenditrici agricole sono soggette al medesimo rischio delle altre lavoratrici; benché alle imprenditrici non sia richiesta l'esecuzione manuale di lavori agricoli, tuttavia l'assenza di tale requisito non costituisce un connotato essenziale nella definizione di imprenditore agricolo.

Gli artt. 1 e 3 della legge n. 546 del 1987, che non prevedono l'indennità di maternità per le imprenditrici agricole, si porrebbero perciò in contrasto con gli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione.

In particolare, il rimettente ravvisa una disparità di trattamento nella circostanza che solo alle lavoratrici autonome è riconosciuta la predetta indennità, pur in presenza del medesimo evento della maternità e nonostante la identica funzione sociale della norma, diretta a supplire alla mancanza di reddito durante il periodo della gravidanza; appare quindi illegittima la totale esclusione dell'indennità rispetto alla categoria delle imprenditrici agricole a titolo principale, potendosi eventualmente giustificare soltanto la previsione di diversi trattamenti normativi ed economici fra le varie categorie di lavoratrici autonome in relazione alle diverse situazioni, come ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 31 del 1986.

Il pretore rimettente, pur riconoscendo che le disposizioni contenute nell'art. 37 della Costituzione possono invocarsi solo riguardo al lavoro subordinato, richiama tuttavia la sentenza n. 181 del 1993, con la quale la Corte ha affermato che lo spirito che anima dette disposizioni è di grande momento per i riflessi che esse hanno su qualsiasi attività lavorativa, in relazione alla funzione familiare della donna, al fine di assicurare una speciale adeguata protezione alla madre e al bambino.

Le norme denunciate si porrebbero poi, ad avviso del giudice *a quo* in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, in quanto la mancata previsione di un'indennità economica potrebbe indurre le imprenditrici a continuare l'attività lavorativa nei periodi della gravidanza e del puerperio, nei quali invece dovrebbero operare forme di previdenza, la cui funzione consiste non solo nel fornire un aiuto economico alle gestanti ma essenzialmente a dare un'efficace tutela al valore della maternità, con il conseguente dovere del legislatore di apprestare norme e risorse necessarie ad evitare che sia compromessa la salute della gestante e lo sviluppo della vita del bambino, come affermato nella citata sentenza n. 181 del 1993.

Il giudice rimettente sostiene, infine, che non sarebbe necessario un intervento discrezionale del legislatore per attuare l'esigenza primaria di tutela del valore della vita e della salute della madre e del bambino, in quanto l'equiparazione tra gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è stata già disposta dall'art. 13 della legge n. 233 del 1990, che ha esteso agli imprenditori agricoli l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia prevista in favore delle altre categorie; allo stesso modo, secondo il giudice *a quo* potrebbe estendersi alle imprenditrici agricole a titolo principale la disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 546 del 1987, che stabilisce la corresponsione di un'indennità giornaliera a favore delle coltivatrici dirette, mezzadre e colone.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

La difesa erariale pone in particolare rilievo la circostanza che la parificazione delle forme di tutela, richiedendo interventi complessi e articolati, deve essere ricondotta alla discrezionalità del legislatore, che, dopo aver valutato le caratteristiche dei soggetti destinatari del sistema previdenziale e i vincoli finanziari cui è sottoposto il sistema, provvede alle eventuali modifiche della disciplina, con le modalità più opportune in relazione al concreto momento storico ed economico.

Nella materia in questione, si sono succeduti nel tempo numerosi interventi legislativi, i più recenti dei quali sono i provvedimenti contenuti nell'art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 e nell'art. 66 della legge n. 448 del 1998, che dimostrano la varietà delle possibili forme di tutela della maternità.

L'Avvocatura ha concluso quindi per la manifesta infondatezza della questione, escludendo che le norme di tutela di cui alla legge n. 546 del 1987 possano essere automaticamente estese alle imprenditrici agricole a titolo principale e richiamando quelle pronunce (sentenze nn. 181 del 1983, 364 del 1995 e 31 del 1986) con le quali la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui è da affidare all'apprezzamento del legislatore un intervento che postuli un'identità delle fattispecie da tutelare.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevedono la corresponsione dell'indennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale.

Ad avviso del rimettente, la mancata inclusione delle imprenditrici agricole a titolo principale fra le categorie di lavoratrici autonome che beneficiano dell'indennità di maternità sarebbe irragionevole e discriminatoria e costituirebbe una lesione dei principi costituzionali che impongono la tutela della salute e del valore della maternità.

2. — La questione è fondata.

3. — La nozione di imprenditore agricolo a titolo principale è stata introdotta dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), che include tale categoria tra i beneficiari di provvidenze finalizzate all'ammodernamento e al potenziamento delle strutture agricole, definendo a titolo principale «l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale».

Trattasi di categoria affine a quella dei coltivatori diretti, da cui si discosta essenzialmente per ciò che concerne il requisito della manualità del lavoro; il citato art. 12, riferendosi genericamente al tempo di lavoro, non indica lo svolgimento di lavoro manuale tra gli elementi che connotano l'attività dell'imprenditore agricolo a titolo principale, sì che tale lavoro può consistere anche in un'attività di organizzazione e di direzione dell'azienda agricola.

L'art. 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233 ha esteso agli imprenditori agricoli a titolo principale l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti prevista in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, equiparando così l'indicata categoria, priva di una specifica tutela previdenziale, a quella dei coltivatori diretti. Detta legge non contiene però alcun riferimento al trattamento di maternità — di cui beneficiano le coltivatrici dirette ai sensi della legge n. 546 del 1987 — limitandosi a disporre l'applicabilità agli imprenditori agricoli a titolo principale soltanto del regime previdenziale previsto per i coltivatori diretti dalla legge n. 1047 del 1957.

4. — La tutela della maternità, inizialmente disposta solo a favore delle lavoratrici subordinate con la legge 26 agosto 1950, n. 860 e, successivamente, in modo più ampio e organico, con la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è stata progressivamente estesa alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste, sia pure in termini necessariamente diversi in ragione delle caratteristiche proprie di ciascuna delle indicate categorie.

La legge n. 546 del 1987, prevede l'erogazione di un'indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto a favore delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, nonché a favore delle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali; l'indennità di maternità spetta, altresì, in caso di adozione o di affidamento preadottivo ed in caso di aborto spontaneo o terapeutico.

Analoghe disposizioni sono contenute nella legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), che stabilisce la corresponsione di un'indennità di maternità per i medesimi periodi di gravidanza e puerperio, oltre che nei casi di adozione e affidamento preadottivo ed in quelli di aborto spontaneo o terapeutico, a favore di ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, tra quelle indicate nella tabella A, allegata alla legge stessa.

La tutela della maternità è stata poi estesa alle lavoratrici prive di altre forme di tutela previdenziale ed iscritte ad apposita gestione separata presso l'istituto autonomo della previdenza sociale, a favore delle quali è prevista la corresponsione di un assegno, *una tantum* in caso di parto e in caso di aborto spontaneo o terapeutico, come stabilito dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dal decreto ministeriale 27 maggio 1998 (Estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare).

Infine, in presenza di determinati requisiti economici, è prevista, ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), l'erogazione di un assegno di maternità a favore delle cittadine italiane residenti, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità.

4.1 — Questa Corte ha ripetutamente affermato che il sostegno economico disposto dal legislatore a favore delle lavoratrici nei periodi della gravidanza e del puerperio ha la duplice finalità di tutelare la salute della donna e del nascituro e di evitare che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno; ciò in quanto il valore della mater-

nità non può subire condizionamenti, specialmente di ordine economico. Onde non possono essere ritenute legittime quelle norme che comportino, a motivo della maternità, una sostanziale menomazione economica della lavoratrice (tra le tante, si vedano le sentenze nn. 310 del 1999, 3 del 1998, 181 del 1993).

Il fondamento costituzionale della tutela della maternità non sta solo nelle disposizioni contenute nell'art. 37, che riguardano specificamente il lavoro subordinato, ma riposa in via generale sul principio dell'art. 31, che protegge la maternità in quanto tale, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e sul precetto dell'art. 32, per lo specifico profilo della tutela della salute della madre e del bambino.

Il legislatore ha dato attuazione in modo progressivo e sempre più esteso all'esigenza di tutela imposta dai citati precetti costituzionali, proteggendo il valore della maternità, anche indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della donna, come è dimostrato dalle disposizioni contenute nell'art. 66 della legge n. 448, del 1998, che prevedono l'erogazione di un assegno di maternità in caso di limitate risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza della madre.

È evidente allora che contenuto e modalità degli interventi legislativi variano solo in relazione alla specificità delle singole situazioni, non già al bene da tutelare, che è sempre il medesimo. Ciò comporta che mentre può risultare giustificata la previsione di un più elevato grado di protezione a favore di alcune categorie rispetto ad altre, appare invece assolutamente discriminatoria la totale carenza di tutela che si verifica allorché, in presenza del medesimo evento, vi siano soggetti che non godono di alcuna provvidenza riconosciuta invece ad altri che pur versano in situazioni omogenee.

4.2 — A differenza delle altre lavoratrici autonome, le imprenditrici agricole a titolo principale sono prive del trattamento previdenziale di maternità, nonostante esse costituiscano una categoria affine a quella delle coltivatrici dirette.

Una tale carenza di tutela appare ingiustificata sotto più profili: anzitutto perché viene a determinarsi una inammissibile disuguaglianza nell'ambito della medesima categoria delle lavoratrici autonome, che il legislatore ha già mostrato di considerare in modo omogeneo, allorché ha esteso l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, di cui godevano i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, agli imprenditori agricoli a titolo principale.

L'equiparazione tra gli uni e gli altri resterebbe gravemente incompleta, trattandosi di diritti di pari rilievo costituzionale, se non si consentisse alle imprenditrici agricole a titolo principale di ottenere la corresponsione dell'indennità di maternità nella misura e con le modalità previste per le coltivatrici dirette.

Non è tuttavia solo il conflitto con il principio di eguaglianza a determinare la illegittimità costituzionale delle norme censurate; poiché la mancata previsione del trattamento economico di maternità può indurre le imprenditrici a non interrompere, né a diminuire il ritmo di lavoro per non subire decrementi di reddito, non risulta attuata quell'esigenza primaria di tutela della salute della madre e del bambino, specialmente nelle fasi più delicate della gravidanza e del puerperio, voluta dall'art. 32 della Costituzione.

Pertanto, gli artt. 1 e 3 della legge n. 546 del 1987, che non contemplano le imprenditrici agricole a titolo principale tra le lavoratrici autonome a favore delle quali è disposta l'indennità di maternità, non possono che dichiararsi contrari ai citati precetti costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevedono la corresponsione dell'indennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 362

Sentenza 12-26 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Sopravvenienza di una nuova legge - Ininfluenza ai fini della decisione dei giudizi principali.

Imposte sui redditi - Reddito dei fabbricati - Base imponibile - Determinazione con riferimento al canone locativo dell'immobile locato, ancorché non percepito a causa della morosità del conduttore, anziché al reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale - Assunto contrasto con il principio di capacità contributiva, con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, per irragionevolezza del sistema impositivo e disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e comma 4-bis (aggiunto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), 118 e 134, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e 4-bis 118 e 134, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promossi con ordinanze emesse il 3 giugno 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, il 24 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Biella, il 22 giugno e il 12 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, il 27 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso e il 29 giugno 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, rispettivamente iscritte ai numeri 752, 447, 856 e 908 del registro ordinanze 1998 ed ai numeri 201 e 225 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 42, 25 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1998 e numeri 2, 15 e 17, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Rossi Pasquale ed altra, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 e nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Federico Sorrentino per Rossi Pasquale ed altra e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Piacenza, chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Piacenza, relativo al pagamento

dell'Irpef e dell'Illor per l'anno 1991, con ordinanza del 3 giugno 1998 (r.o. n. 752 del 1998) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1, e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), per violazione degli artt. 53, 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui assume quale base imponibile, ai fini della tassazione Irpef del reddito fondiario di un immobile locato, l'importo del canone locativo convenuto in contratto, anziché il reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale, anche quando, a causa della morosità del conduttore, tale canone non sia stato effettivamente percepito.

2. — La Commissione tributaria era chiamata a giudicare della pretesa di alcuni ricorrenti, che si dolevano proprio del fatto che l'avviso di accertamento aveva assunto quale parametro per la quantificazione del tributo l'importo dei canoni che per contratto a costoro spettavano dalla locazione di un immobile destinato ad uso non abitativo e che, tuttavia, non avevano interamente conseguito a causa dell'inadempienza del conduttore. L'esclusione di tali redditi dalla dichiarazione fiscale, osservavano i ricorrenti, era stata consapevolmente predisposta, in considerazione del fatto che gli stessi non erano mai stati effettivamente riscossi e nel presupposto che, in una ipotesi del genere, al criterio che prevede la tassazione sull'importo del canone locativo, si sarebbe dovuto sostituire il criterio ordinario della tassazione sul reddito medio ordinario dell'unità catastale determinato in via automatica mediante le tariffe d'estimo.

Il giudice *a quo* ha preso le mosse dal tenore delle norme che individuano il reddito dei fabbricati da assumere nella base imponibile dell'Irpef: secondo l'art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi fondiari concorrono, «indipendentemente dalla percezione», a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono l'immobile per il periodo d'imposta interessato; secondo l'art. 33, comma 1, dello stesso d.P.R., il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana; secondo l'art. 34, comma 1, dello stesso d.P.R., il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite sulla base delle norme della legge catastale; secondo l'art. 134, comma 2, dello stesso d.P.R., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita catastale aggiornata per oltre un quinto di questa, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. In proposito, il giudice rimettente ha precisato che la medesima *ratio legis* ispira anche il regime introdotto dalla predetta legge n. 413 del 1991, poiché l'art. 34, comma 4-bis del d.P.R. n. 917 del 1986, aggiunto dall'art. 11 della detta legge n. 413, prevede che, qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.

Il regime che discende da queste disposizioni, dunque, imporrebbe il riferimento al canone pattuito nel contratto di locazione anche per l'eventualità che il conduttore sia moroso, a prescindere dalla sua reale percezione.

Il giudice *a quo* ha ritenuto che tale precetto non sia conforme, anzitutto, all'art. 53, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, poiché la capacità contributiva, quale presupposto indefettibile dell'imposizione fiscale, deve sempre collegarsi alla situazione economica effettiva del contribuente, ossia ad una concreta attitudine del presupposto di imposta alla produzione di ricchezza. L'art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, ha proseguito il rimettente, nell'escludere la rilevanza della concreta percezione del reddito, introduce, per la parte che interessa, una presunzione assoluta di redditività dell'immobile locato anche nell'ipotesi che il conduttore non abbia pagato il canone.

Le richiamate disposizioni, invero, non riconoscono al contribuente alcuna facoltà di fornire una prova contraria rilevante, come viceversa concedono altre norme del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 (in particolare, la Commissione tributaria ha richiamato gli artt. 28, sulla perdita, per eventi naturali, del prodotto ordinario del fondo rustico, e 66, comma 3, sui criteri di deducibilità dal reddito di impresa delle perdite su crediti in caso di sottoposizione del debitore a procedura concorsuale).

Per l'eventualità che si interpretasse l'art. 23 nel senso di ammettere il contribuente alla prova della mancata effettiva percezione del canone convenuto, la Commissione tributaria ha, poi, ravvisato un ulteriore ed autonomo profilo di incostituzionalità: la norma si porrebbe in contrasto col principio di inviolabilità del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, in considerazione dell'onerosità e difficoltà di siffatta prova.

Il combinato disposto degli articoli più sopra enunciati, inoltre, secondo l'ordinanza di rimessione, non sarebbe conforme all'art. 3 della Costituzione, per due profili.

In primo luogo, a causa dell'irragionevolezza della scelta legislativa, che si risolverebbe nella tassazione di un reddito fittizio, allorché il contratto si sia risolto in corso di anno ed i canoni non siano stati riscossi.

In secondo luogo, per violazione del principio di eguaglianza, manifestandosi una palese disparità di trattamento tra il contribuente che non può più percepire il canone di locazione in quanto il contratto si è risolto (e che ciononostante viene sottoposto ad un prelievo commisurato a tale canone) ed altro contribuente, anch'egli possessore di immobile, che, non avendolo concesso in locazione, è tassato per il reddito determinato sulla base della rendita catastale. Tale disparità risulterebbe particolarmente evidente per il fatto che gli artt. 19 e 20 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano) stabiliscono che, ai fini della determinazione della rendita catastale, il reddito lordo annuo va depurato dalle spese e perdite eventuali, espressamente contemplando tra queste ultime le rate di fitto dovute e non pagate. Sicché, mentre della morosità del conduttore si tiene conto nel determinare la rendita catastale, a sua volta assunta a parametro di fissazione del reddito medio ordinario dei fabbricati, essa diviene del tutto irrilevante nel computo dell'imposta da calcolare sul reddito fondiario direttamente commisurato al *quantum* del canone locativo.

In proposito, il giudice rimettente si richiama al principio per cui le esigenze erariali non possono condurre al sacrificio del diritto del contribuente alla prova dell'effettività del reddito soggetto al prelievo fiscale, in coerenza con la funzione di garanzia assoluta dal principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.

3. — Nel giudizio (r.o. n. 752 del 1998) innanzi alla Corte si sono costituite le parti private, che hanno condiviso e sostenuto le ragioni dedotte dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza nell'ordinanza di rimessione.

In particolare, hanno ribadito che il principio di capacità contributiva risponde all'esigenza di garantire che ogni prelievo tributario abbia la sua causa giustificativa in indici concretamente rivelatori di ricchezza, in conformità alla sua portata effettiva.

Se ne è fatto discendere, altresì, che, in coerenza con le precedenti decisioni della stessa Corte costituzionale, le presunzioni in materia fiscale sono compatibili col principio di obbligatorietà della capacità contributiva solo se confortate da elementi positivi, che valgano a giustificarle razionalmente, e che tali presunzioni, ancorché logicamente valide ed attendibili, non possono trasformarsi in certezze assolute, imperativamente statuite senza la possibilità della prova del contrario, dovendosi salvaguardare, accanto all'interesse erariale alla riscossione delle imposte, anche il diritto del contribuente a provare i margini di effettività dell'indice di ricchezza colpito dall'imposta.

Le parti private, quindi, hanno riproposto le argomentazioni già dedotte dal giudice *a quo* a sostegno dell'incostituzionalità delle norme censurate per violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione, richiamandosi, anche in tal caso, alle precedenti decisioni di questa Corte.

4. — È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione.

Ha osservato che l'art. 53 della Costituzione impone che il prelievo fiscale si colleghi ad una attitudine effettiva alla contribuzione e che l'indice di capacità contributiva, in materia di reddito fondiario, è costituito dal possesso dell'immobile. La concreta fissazione del tributo sulla base dei coefficienti catastali ovvero sulla base del canone locativo pattuito è solo una operazione che vale a quantificare il reddito ritraibile dal bene secondo l'*id quod plerumque accidit*, valendosi di parametri comunque ragionevoli ed obiettivamente attendibili.

Tra l'uno e l'altro criterio, in breve, vi sarebbe solo una differenza di tipo quantitativo, senza alcuna violazione del canone di effettività della capacità contributiva.

L'interveniente, inoltre, ha precisato che la durata della morosità del conduttore è comunque variabile in ragione dell'atteggiamento del locatore e della maggiore o minore tempestività con cui egli attiva gli strumenti di tutela a sua disposizione. Sicché non potrebbero mai addossarsi sulla collettività le conseguenze di un eventuale atteggiamento di inerzia, come viceversa pretenderebbe il giudice *a quo*.

Il credito al pagamento del canone, stabilmente acquisito al patrimonio del locatore, è comunque anch'esso un indice di ricchezza, al pari di altri diritti di credito che il legislatore fiscale ritiene rilevanti per la determinazione della base imponibile (si richiamano, in specie, le norme sui redditi prodotti in forma associata, che imputano ai soci gli utili derivanti da partecipazioni in società di persone, ancorché non ancora distribuiti, nonché quelle sui corrispettivi delle cessioni e prestazioni di servizi, che concorrono a formare il reddito di impresa pur se non ancora soddisfatti con il pagamento).

Tali argomenti, secondo l'interveniente, valgono anche ad escludere qualsivoglia disparità di trattamento, atteso che il regime sui redditi fondiari non è l'unico in cui un reddito concorre a formare l'imponibile, pur se concretamente non ancora conseguito, e che il principio di capacità contributiva è sicuramente compatibile con l'adozione di tecniche impositive diversificate in relazione alla tipologia del reddito imponibile.

Si è ritenuto, infine, sempre dall'Avvocatura generale dello Stato, del tutto fuori luogo ogni riferimento alla violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, poiché gli inconvenienti paventati dal rimettente non sussistono se si ritenga, più correttamente, che dal momento dell'eventuale risoluzione del contratto di locazione cessa l'effetto della norma che quantifica il reddito fondiario sulla base del relativo canone. Inoltre, la corretta ricostruzione della disciplina, a parere dell'interveniente, consente al contribuente che abbia regolarmente versato l'imposta commisurata al canone locativo, di provare di non aver potuto, pur con l'impiego dell'ordinaria diligenza, riscuotere il credito, chiedendo successivamente il rimborso del maggior tributo pagato.

5. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 la difesa delle parti private del giudizio r.o. n. 752 del 1998 ha depositato una memoria, in cui sono ribadite le ragioni già esposte nell'atto di costituzione, concludendo nel senso che la disciplina all'esame della Corte, nel collegare la base imponibile all'importo del canone locativo convenuto ancorché non riscosso, non solo assumerebbe ad oggetto una capacità contributiva astratta e slegata dalla realtà economica, in violazione dell'art. 53 della Costituzione, ma impedirebbe anche la prova giudiziale della mancata produzione del reddito, al fine di liquidare l'imposta sulla base della più favorevole rendita catastale, ponendosi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Gli esponenti hanno poi replicato all'obiezione dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la mancata percezione del canone comunque non impedirebbe l'acquisto di un corrispondente credito in capo al locatore, rilevante al fine di verificare la capacità contributiva. Si è osservato che crediti di questa natura ben difficilmente vengono soddisfatti, come dimostra la prassi che fa seguire alla morosità del conduttore l'intimazione di sfratto e la successiva sentenza del giudice. Ne segue che, secondo le parti private, fino a quando il contratto non è dichiarato risolto, di regola molto tempo dopo l'esecuzione dello sfratto, il reddito fondiario del locatore continua ad essere determinato in base ad un canone non percepito, con l'aggravante dell'impossibilità di vantare un credito verso il conduttore per il periodo successivo all'esecuzione dello sfratto.

Si ritiene — sempre secondo le parti private — dunque, tutt'altro che decisiva l'affermazione dell'Avvocatura generale dello Stato, a parere della quale «dal momento della risoluzione del contratto di locazione, quale che sia la causa di essa, è indubitabile che il rapporto di locazione non ci sarebbe più e che tornerebbe perciò applicabile l'imposizione su base catastale»: essa sarebbe smentita dalla circostanza che la sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto per morosità interviene a distanza di anni dall'atto di citazione, per tutto il corso dei quali il locatore verrebbe tassato in base al reddito desunto dall'importo del canone, anziché dalle tariffe d'estimo. Del resto, anche dopo tale sentenza, troverebbe applicazione la norma che non prevede l'automatica rilevanza fiscale della risoluzione, stabilendo un apposito meccanismo per far constare la risoluzione del contratto (si richiama, in proposito, l'art. 17, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sull'imposta di registro).

Infine, si nega che la tesi che aggancia l'imposizione alla percezione effettiva del reddito (e che dovrebbe condurre alla declaratoria di incostituzionalità della norma) si debba necessariamente risolvere in una *probatio diabolica* ai danni dell'Amministrazione finanziaria, perlomeno nei casi in cui la morosità venga accertata nella sentenza del giudice civile.

6. — La Commissione tributaria provinciale di Biella, con ordinanza del 24 marzo 1998 (r.o. n. 447 del 1998), la Commissione tributaria provinciale di Torino, sezione n. 26, con ordinanza del 22 giugno 1998 (r.o. n. 856 del 1998), la Commissione tributaria provinciale di Torino, sezione seconda, con ordinanza del 12 ottobre 1998 (r.o. n. 908 del 1998), la Commissione tributaria provinciale di Treviso, con ordinanza del 27 ottobre 1998 (r.o. n. 201 del 1999), la Commissione tributaria provinciale di Padova, con ordinanza del 29 giugno 1998 (r.o. n. 225 del 1999), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nonché, con l'ultima ordinanza, degli artt. 34, comma 4-bis e 118 dello stesso d.P.R. n. 917 del 1986, per violazione dell'art. 53 della Costituzione (la prima delle ordinanze citate), nonché per violazione sia dell'art. 53 sia dell'art. 3 della Costituzione (le altre cinque ordinanze), nella parte in cui assumono quale base imponibile, ai fini della tassazione del reddito fondiario di un immobile locato, l'importo del canone locativo convenuto in contratto anche per il caso in cui, a causa della morosità del conduttore, tale canone non sia stato effettivamente percepito.

7. — Nel corso dei rispettivi processi davanti alle Commissioni tributarie rimettenti era in discussione la legittimità di altrettanti avvisi di accertamento, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva assunto, quale para-

metro per la quantificazione del tributo, l'importo dei canoni che per contratto spettavano ai contribuenti dalla locazione di immobili e che, tuttavia, essi non avevano interamente conseguito a causa dell'inadempienza del conduttore.

I giudici *a quibus* hanno preso in esame l'art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui i redditi fondiari concorrono, «indipendentemente dalla percezione», a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono l'immobile per il periodo d'imposta interessato.

La norma è stata concordemente interpretata dai rimettenti nel senso che per la determinazione della base imponibile in materia di reddito fondiario, quando l'immobile è locato, si deve sempre tener conto, anziché dei dati desunti dalle tariffe d'estimo per determinare il reddito medio ordinario delle unità immobiliari (ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 917 del 1986), del canone pattuito nel contratto di locazione, nonostante il conduttore sia moroso e, dunque, a prescindere dalla effettiva percezione di tale canone.

I giudici *a quibus* hanno ritenuto che tale precetto non sia conforme, anzitutto, all'art. 53, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, poiché la capacità contributiva, quale presupposto indefettibile dell'imposizione fiscale, deve sempre collegarsi alla situazione economica effettiva del contribuente, ossia ad una concreta attitudine del presupposto di imposta alla produzione di ricchezza. L'art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, hanno in particolare osservato alcune tra le ordinanze di rimessione, nell'escludere la rilevanza della concreta percezione del reddito, introduce, per la parte che interessa, una presunzione assoluta di redditività dell'immobile locato anche nell'ipotesi che il conduttore non abbia pagato il canone.

Le richiamate disposizioni, invero, non riconoscono al contribuente alcuna facoltà di fornire una prova contraria rilevante, come viceversa concedono altre norme del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, senza valutare l'obiettiva difficoltà di esazione del credito locativo, spesso concretamente inesigibile, ed i costi aggiuntivi che il locatore deve sopportare per attivare gli strumenti di tutela concessi dall'ordinamento.

La disposizione di cui all'art. 23, comma 1, citato, secondo i giudici rimettenti, è, altresì, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per più profili, corrispondenti a quelli esposti al precedente n. 2.

8. — Anche nei rispettivi giudizi indicati *sub* 6., con separati atti di costituzione, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte dall'ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza 3 giugno 1998, riguarda il combinato disposto degli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui assume quale base imponibile, ai fini della tassazione del reddito fondiario di un immobile locato, l'importo del canone locativo convenuto in contratto, anziché il reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale, anche quando, a causa della morosità del conduttore, tale canone non sia stato effettivamente percepito. Secondo il giudice rimettente vi sarebbe violazione degli artt. 53, per contrasto col principio di effettività della capacità contributiva, 24, per contrasto con il principio di inviolabilità del diritto di difesa e 3 della Costituzione, per irragionevolezza e disparità di trattamento tra situazioni meritevoli di paritaria disciplina.

2. — Analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Biella, con ordinanza del 24 marzo 1998 (r.o. n. 447 del 1998), dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, sezione n. 26, con ordinanza del 22 giugno 1998 (r.o. n. 856 del 1998), dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, sezione seconda, con ordinanza del 12 ottobre 1998 (r.o. n. 908 del 1998), dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con ordinanza del 27 ottobre 1998 (r.o. n. 201 del 1999), dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, con ordinanza del 29 giugno 1998 (r.o. n. 225 del 1999).

Le questioni proposte riguardano l'art. 23, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché, con l'ultima ordinanza, gli artt. 34, comma 4-bis aggiunto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 118 dello stesso d.P.R. n. 917 del 1986, per violazione dell'art. 53 della Costituzione (la prima delle ordinanze citate), nonché per violazione sia dell'art. 53 sia dell'art. 3 della Costituzione (le altre cinque ordinanze), nella parte in cui

viene assunto quale base imponibile, ai fini della tassazione del reddito fondiario di un immobile locato, l'importo del canone locativo convenuto in contratto anche per il caso in cui, a causa della morosità del conduttore, tale canone non sia stato effettivamente percepito.

3. — I giudizi possono essere riuniti, stante la parziale connessione oggettiva e la sostanziale coincidenza delle questioni proposte, e quindi essere decisi con unica sentenza.

4. — Preliminarmente risulta, in modo manifestamente certo ed *ictu oculi* che la sopravvenuta legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ed in particolare l'art. 8, con aggiunte all'art. 23 del d.P.R. n. 917 del 1986, non possa avere dei riflessi risolutivi sulle questioni di legittimità costituzionale proposte, come del resto accennato dalle difese in udienza pubblica (r.o. n. 752 del 1998).

Innanzitutto alcuni dei giudizi *a quibus* (tra cui quello discusso in pubblica udienza) riguardano contratti di locazione ad usi commerciali o assimilati e quindi del tutto al di fuori dell'ambito della nuova norma, relativa esclusivamente alle locazioni abitative.

Decisiva per tutti i giudizi è invece la considerazione che la nuova disposizione (a prescindere dalla sua non dichiarata retroattività) prende in considerazione i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili (ad uso abitativo), se non percepiti, ai fini di escluderli dal concorso nella formazione del reddito solo «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore», ipotesi certamente estranee al quadro delle questioni delineate dai giudici *a quibus*.

Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità che il credito di imposta, pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, possa anche sorgere dopo «l'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità».

Invero sarà questione che potrà profilarsi — secondo il sistema delineato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 — soltanto successivamente all'«accertamento ... giurisdizionale di convalida di sfratto», e ovviamente solo dopo che le imposte siano state «versate»: trattasi pertanto di profilo al di fuori dei presenti giudizi e del quale la Corte non è stata investita.

5. — Prima dell'esame delle questioni di legittimità costituzionale è opportuno inquadrare la norma sul riferimento del reddito dei fabbricati al canone locativo come ipotesi di carattere eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria.

Quest'ultima è, invero, stabilmente collegata alla nozione di reddito ordinario medio, a sua volta desunto dalle risultanze dei dati catastali. In proposito, è significativo che, ai fini della determinazione del reddito lordo annuo — da cui si desume la rendita catastale dell'immobile —, si tiene conto, tra l'altro, delle spese e perdite eventuali, tra le quali sono indicate proprio quelle degli sfitti e delle rate di fitto dovute e non pagate (artt. 19 e 20 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142).

Senonché, inserendosi il metodo di valutazione del reddito medio in un sistema di redditi collegati alle tariffe d'estimo, la sua congruenza e concreta rispondenza al presupposto d'imposta richiede necessariamente un sistema catastale modernamente attrezzato, che possa tenere conto dell'evolversi delle situazioni locali o di mercato. Ciò vale a spiegare l'esistenza di eccezioni qual è quella in esame.

Le deroghe al sistema del reddito medio ordinario (catastale) sono, invero, connaturali alla attuale struttura del catasto fabbricati, i cui valori spesso non corrispondono all'evoluzione delle rendite immobiliari. Il sistema delle variazioni del reddito dei fabbricati quale previsto, tra l'altro, dall'art. 35 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel caso vi sia divergenza per un triennio di reddito lordo effettivo (con riferimento anche ai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti) non riesce a colmare i divari esistenti, né le modifiche reddituali che sopravvengono o si sono accumulate nel tempo.

6. — Le questioni sono infondate, in quanto le norme censurate possono essere correttamente interpretate in modo da escludere le denunciate violazioni.

In ordine all'ipotizzato contrasto con l'art. 53 della Costituzione, è sufficiente sottolineare che la capacità contributiva, quale idoneità alla obbligazione di imposta, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposta è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza (v., da ultimo, sentenze n. 143 del 1995, n. 315 del 1994 e n. 42 del 1992), ipotesi che qui non ricorrono.

7. — Le osservazioni che precedono valgono anche ad affermare l'infondatezza della questione di illegittimità per violazione dell'art. 24 della Costituzione, prospettata solo in relazione alla difficoltà di prova che il contribuente dovrebbe sostenere per sostituire al parametro normativo del canone locativo il parametro del reddito medio ordinario. Ed invero, dal momento che il riferimento al canone locativo è — in linea generale — conforme al principio di capacità contributiva, non vi sono, sotto questo profilo, spazi di rilevanza per la eventuale prova del mancato pagamento, salvo le ipotesi in appresso esaminate, che riguardano invece la cessazione del rapporto contrattuale di locazione e quindi il venir meno di un pagamento a titolo di canone locativo.

8. — Anche la questione relativa alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione è infondata.

Infatti, la corretta ricostruzione del combinato disposto degli artt. 23, 33, 34 e 134 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ed il ragionamento è identico anche con l'art. 34 nel testo risultante dalla aggiunta e sostituzione introdotta dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dall'art. 4 del d.l. 31 maggio 1994, n. 330) conduce ad escludere che la regola secondo cui «i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che posseggono gli immobili a titolo di proprietà» o altro diritto reale (art. 23, comma 1) possa essere applicata in maniera indiscriminata ed irragionevole; così come conduce ad escludere che tale applicazione possa attuarsi sacrificando il ruolo di regola generale da riconoscere alla determinazione del reddito medio ordinario mediante le tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale (artt. 33, comma 1, e 34, comma 1).

Il sistema del riferimento per la determinazione del reddito dei fabbricati al canone risultante dal contratto di locazione — come sopra sottolineato — è del tutto eccezionale ed i suoi ristretti margini di rilevanza sono anzi tutto confermati dalla circostanza che esso si applica nella sola ipotesi che il reddito risultante dal canone di locazione (con le riduzioni previste, ivi compresa oggi quella dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431) sia superiore a quello risultante dalla rendita catastale (superiore in maniera ritenuta significativa — oltre un quinto — fino alle modifiche introdotte con la legge n. 413 del 1991, e superiore senza altra qualificazione dopo la stessa legge).

L'inserimento di queste condizioni per l'utilizzo del reddito locativo, per un verso, si spiega con la natura eccezionale della disposizione e, per altro verso, ribadisce la centralità del metodo che si affida al reddito medio ordinario catastale. Quest'ultimo sistema, invero, salvo altrettante ipotesi di deroga previste dal legislatore, tiene adeguato conto della possibilità che il reddito effettivo possa divergere per una serie di cause più varie (maggiore o minore produttività e redditività, periodi di crisi ecc.), con semplificazioni e vantaggi, a seconda dei casi, per l'amministrazione finanziaria o per il contribuente e nel rispetto del canone generale della ragionevolezza (v. sentenza n. 377 del 1995).

L'eccezionale riferimento al reddito locativo deve, pertanto, armonizzarsi nel contesto di un sistema che pone la regola per cui i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla percezione. Questo inserimento avviene in coerenza con il principio di eguaglianza e con il correlativo parametro di ragionevolezza, se si valuta il ristretto ambito applicativo della disposizione e se si considera la naturale forza espansiva del precetto generale che utilizza il reddito medio catastale.

Ne segue che il riferimento al canone di locazione (anziché alla rendita catastale) potrà operare nel tempo solo fin quando risulterà in vita un contratto di locazione e quindi sarà dovuto un canone in senso tecnico. Quando, invece, la locazione (rapporto contrattuale) sia cessata per scadenza del termine (art. 1596 cod. civ.) ed il locatore pretenda la restituzione essendo in mora il locatario per il relativo obbligo, ovvero quando si sia verificata una qualsiasi causa di risoluzione del contratto, ivi comprese quelle di inadempimento in presenza di clausola risolutiva espressa e di dichiarazione di avvalersi della clausola (art. 1456 cod. civ.), o di risoluzione a seguito di diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.), tale riferimento al reddito locativo non sarà più praticabile, tornando in vigore la regola generale.

Con queste considerazioni rimane superata l'obiezione, mossa dalla difesa di una parte privata, secondo cui la gravosità ed irragionevolezza di un sistema impositivo, che pretendesse comunque di far leva sull'importo di un canone non effettivamente corrisposto, si protrarrebbe per tutto il lungo tempo occorrente per la sentenza di risoluzione del contratto per morosità. Infatti, il locatore può avvalersi in ogni caso della risoluzione *ex* art. 1454 cod. civ., a parte l'eventuale sussistenza delle altre ipotesi di risoluzione di diritto *ex* artt. 1456 e 1457 cod. civ. e la possibilità della azione di convalida di sfratto (come forma mista diretta alla risoluzione e al rilascio).

La risoluzione del contratto impedisce di configurare il pagamento, effettivo o solo presunto, come effettuato a titolo di canone, cui possa essere commisurata la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.

In realtà, solo nel caso di azione di risoluzione giudiziale occorrerà che il locatore attenda — per avere l'efficacia della risoluzione — la sentenza, la quale ha carattere costitutivo, anche se con effetti retroattivi. Con ciò non si afferma che il locatore non possa invocare l'inadempimento e la risoluzione anche prima della sentenza di risoluzione giudiziale, quando risulti in maniera certa che abbia scelto la via di risolvere il contratto, e ovviamente il locatore lo può fare a suo rischio, anche per le sanzioni tributarie conseguenti, nel caso in cui la sua domanda di risoluzione giudiziarie non venga accolta.

In ogni caso, una volta che la risoluzione si sia verificata, l'obbligazione del corrispettivo a carico del conduttore inadempiente per la restituzione ha natura risarcitoria (art. 1591 cod. civ.), e non di canone di una locazione ormai risolta.

Questi redditi (e crediti) risarcitori non possono certamente essere assoggettati alla regola eccezionale della determinazione del reddito dei fabbricati attraverso il canone di locazione, in sostituzione dell'ordinario reddito medio (catastale), salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione ai fini della classificazione dei redditi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che tuttavia — si sottolinea — presuppone che si tratti di «proventi conseguiti» e non di crediti non realizzati.

9. — Infine lo stesso sistema tributario riconosce, proprio per le locazioni, particolari modalità di registrazione della risoluzione del contratto di locazione (artt. 3, comma 1, lettera a) 12 e 17, comma 1, in relazione anche all'art. 28 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131); per cui non può non riconoscersi rilevanza sul piano delle imposte a tale evento risolutorio, che può concretarsi, seppure per i profili strettamente fiscali, anche attraverso una dichiarazione unilaterale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1, e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 53, 24 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del citato d.P.R. n. 917 del 1986, sollevate, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Biella, e, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie provinciali di Torino e di Treviso con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, 34, comma 4-bis aggiunto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 118 del d.P.R. n. 917 del 1986, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 363

Sentenza 12-26 luglio 2000

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Memorie della ricorrente Regione Siciliana - Deposito in udienza oltre il termine prescritto - Presa in considerazione - Esclusione.

– Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 10.

Costituzione in giudizio - Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Indicazione sommaria della sua posizione processuale - Eccezioni irregolarità dell'atto di costituzione - Esclusione.

Regione Siciliana - Pubblica istruzione - Insegnanti di sostegno per disabili - Corsi di specializzazione autorizzati dalla Regione nel proprio territorio - Nota ministeriale sulla validità dei titoli di specializzazione conseguiti nella Regione - Conflitto di attribuzione promosso dalla stessa Regione Siciliana - Inidoneità dell'atto impugnato a invadere l'ambito delle attribuzioni regionali - Inammissibilità del conflitto.

– Nota del Ministero della pubblica istruzione 23 ottobre 1997.

– Statuto della Regione Siciliana, artt. 14, lettera r), e 17, lettera d); d.P.R. 14 maggio 1995, n. 246.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero della pubblica istruzione n. 8414/H/2 del 23 ottobre 1997 riguardante la competenza ad autorizzare, nel territorio della Regione siciliana, i corsi di specializzazione per docenti di sostegno di cui al d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, promosso con ricorso della Regione siciliana, notificato il 18 marzo 1998, depositato in cancelleria il 23 successivo e iscritto al n. 9 del registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000 il giudice relatore Francesco Guizzi;

uditi l'avvocato Giovanni Lo Bue per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato affinché sia dichiarata la sua competenza ad autorizzare, nel proprio territorio, i corsi di specializzazione degli insegnanti di sostegno per i disabili, contemplati dall'art. 8 del decreto d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, e quindi — per violazione dell'art. 14, lettera r), dell'art. 17, lettera d), dello Statuto speciale della Regione, e delle norme di attuazione di esso in materia di pubblica istruzione approvate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 — sia annullata la nota del Ministero della pubblica istruzione del 23 ottobre 1997, prot. n. 8414/H/2, che, secondo la ricorrente, afferma l'esclusivo potere autorizzatorio dello Stato.

La Regione ricorda, in via preliminare, di avere avuto cognizione della nota, ora menzionata, il 20 gennaio 1998, a seguito della notifica di un ricorso proposto da una insegnante innanzi al Tribunale amministrativo regio-

nale per la Sicilia: ricorso volto ad annullare un provvedimento del provveditorato agli studi, il quale risolveva il contratto di lavoro a tempo indeterminato con essa stipulato per svolgere attività di sostegno presso una scuola materna statale.

Dal ricorso si apprende che la risoluzione del contratto di lavoro è stata determinata dal mancato riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della validità del diploma di specializzazione quale insegnante di sostegno, rilasciato a conclusione di un corso autorizzato dalla Regione siciliana. Secondo l'Amministrazione centrale la competenza ad autorizzare detti corsi, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 970 del 1975, spetterebbe allo Stato, e non alla Regione, risultando trasferite esclusivamente le materie di cui ai decreti presidenziali nn. 416 e 419 del 1974 e non anche quelle oggetto del citato d.P.R. n. 970.

In punto di ammissibilità, la Regione osserva che il conflitto per menomazione è configurabile non soltanto nelle ipotesi di atti formali, ma anche con riguardo ad atti interni idonei ad esplicare effetti per i terzi, e in riferimento a comportamenti concludenti (sentenze di questa Corte nn. 163 del 1997, 211 del 1994, 771 del 1988, 40 del 1977). Nella vicenda in esame, il Ministero della pubblica istruzione avrebbe posto in essere un comportamento di rilevanza esterna invasivo delle attribuzioni regionali.

In base all'art. 14, lettera r), e all'art. 17, lettera d), dello Statuto speciale, la Regione ha competenza «primaria» in materia di istruzione elementare, e concorrente per l'istruzione media e universitaria. Nelle norme di attuazione approvate con il citato d.P.R. n. 246 del 1985, è presente una clausola generale, ai sensi della quale nel territorio della Regione le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione sono esercitate dall'amministrazione regionale; e in queste — si osserva nel ricorso — rientrano le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti le materie di cui al d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (scuola materna, elementare, secondaria e artistica: v. l'art. 1 del citato d.P.R. n. 246).

Per effetto di tale devoluzione, generale, la ricorrente afferma che tutte le attribuzioni di competenza statale concernenti la pubblica istruzione le sono trasferite; e che si tratti di una generale devoluzione sarebbe altresì confermato dall'art. 4 delle norme di attuazione, ove si enumerano espressamente le attribuzioni non trasferite, quindi di competenza statale (ordinamento degli studi e degli esami, programmi di insegnamento, esami di stato, *status* e trattamento economico del personale). Nel conflitto si ricorda, poi, che in base all'art. 8 del d.P.R. n. 246 hanno valore legale in tutto il territorio della Repubblica i titoli di studio, già conseguiti o da conseguire, nelle scuole e negli istituti parificati e legalmente riconosciuti dalla Regione.

Non si può dunque dubitare, ad avviso della ricorrente, della validità dei titoli di specializzazione conseguiti a conclusione dei corsi da essa autorizzati che, d'altronde, sono conformi alle prescrizioni dettate dall'ordinamento statale. Il diploma rilasciato dalla Regione siciliana è controfirmato dal provveditore agli studi (il quale ne ha curato l'istruttoria) e non differisce dagli altri titoli conseguiti nel restante territorio dello Stato, se non per il fatto che il corso è stato autorizzato dall'Assessore regionale, che svolge nella Regione — ai sensi dell'art. 20 dello Statuto — le funzioni esecutive concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17 dello Statuto stesso.

La Regione aggiunge, infine, che l'Assessore competente si è comunque uniformato alla disciplina nazionale sopravvenuta, sospendendo le procedure di riconoscimento di nuovi corsi di specializzazione, a seguito di quanto disposto dal Ministro della pubblica istruzione con le ordinanze del 17 marzo e del 9 dicembre 1997.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso della inammissibilità e comunque dell'infondatezza del ricorso.

3. — Nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato richiama l'art. 325 del testo unico in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, l'art. 4 della legge n. 341 del 1990 e, soprattutto, il d.P.R. n. 470 del 1996, che ha dato attuazione alla citata legge n. 341 per la formazione in ambito universitario di tali insegnanti, sostenendo che la competenza attinente allo svolgimento dei menzionati corsi di specializzazione, al pari delle procedure concorsuali, non rientra fra quelle regionali.

La disciplina dei titoli di accesso all'insegnamento — prosegue la memoria — sarebbe componente imprescindibile del sistema di reclutamento disciplinato dal legislatore nazionale, secondo quanto si desume dal decreto delegato n. 417 del 1974 e dal testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, che nella parte terza pone norme sul reclutamento e sui titoli di accesso.

La materia dello stato giuridico del personale rientra invero fra le attribuzioni che restano di titolarità dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 246 del 1985; andrebbe dunque riconosciuta, per i diplomi abilitanti, la competenza del Ministero della pubblica istruzione e, al termine del regime transitorio, quella delle università.

L'Avvocatura rileva, poi, che spetta comunque allo Stato introdurre le norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, anche con riferimento ai requisiti di idoneità del personale insegnante. Quella in esame sarebbe un'«abilitazione specifica» all'insegnamento per i disabili, la quale si deve concludere con un

«esame di Stato», conformemente al disposto dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione, il che non avviene nel corso di specializzazione autorizzato dalla Regione siciliana (si cita in proposito l'art. 13 dell'ordinanza assessoriale n. 1502 del 1995).

Ulteriore argomento a sostegno della estraneità della materia all'ambito delle potestà regionali si rinviene, infine, nel carattere transitorio del vigente regime, alla luce dei decreti presidenziali nn. 470 e 471 del 1996 prima citati; sì che sarebbe escluso il trasferimento di competenze, dallo Stato alla Regione, nel momento di innovazione del sistema.

4. — Nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000, la Regione siciliana ha presentato una nota a sostegno degli argomenti svolti nel ricorso, eccependo l'irregolarità dell'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, perché esso non contiene alcun motivo e rinvia interamente alla memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, nella quale l'Avvocatura ha svolto argomenti nel senso dell'infondatezza; comportamento, questo, che avrebbe impedito alla difesa della Regione di controdedurre per iscritto, obbligandola a replicare soltanto in udienza.

Considerato in diritto

1. — La Regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato affinché sia dichiarata la sua competenza ad autorizzare, nel proprio territorio, i corsi di specializzazione degli insegnanti di sostegno per disabili contemplati dall'art. 8 del d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, e chiede quindi l'annullamento della nota del Ministero della pubblica istruzione del 23 ottobre 1997, prot. n. 8414/H/2, invocando quali parametri l'art. 14, lettera *r*), l'art. 17, lettera *d*), dello Statuto speciale della Regione, e le norme di attuazione di esso, in materia di pubblica istruzione, approvate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246. La Regione dichiara altresì, in punto di ammissibilità, di aver preso formale cognizione della nota ministeriale, ora menzionata, in occasione della notifica di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia proposto da un'insegnante di sostegno per disabili: in detto ricorso, unitamente alla nota ministeriale del 23 ottobre 1997, si impugna la decisione del Provveditore agli studi di Vicenza che disconosce la validità del titolo di specializzazione perché conseguito in un corso autorizzato dalla Regione siciliana, a ciò non abilitata.

2. — Questa Corte deve preliminarmente rilevare, con riguardo alla nota di udienza presentata dalla Regione siciliana, che non possono essere prese in considerazione memorie depositate in udienza, oltre il termine posto dall'art. 10 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

Con specifico riferimento, poi, alla regolarità della costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri, basti qui osservare che essa risulta tempestiva, con l'indicazione — sia pure estremamente sommaria — della posizione processuale del Presidente del Consiglio, nel senso di ritenere infondato, e ancor prima inammissibile, il conflitto. È vero che le motivazioni a sostegno di tale posizione si rinvencono solo nella memoria pervenuta alla cancelleria di questa Corte entro il termine posto dall'art. 10 delle norme integrative e che l'atto di costituzione — preso a sé — appare decisamente scarso; cionondimeno, la ricorrente ha replicato ampiamente nel corso della discussione orale.

3. — Occorre ora analizzare il contenuto della nota ministeriale così impugnata.

Il Provveditore agli studi di Vicenza aveva chiesto al Ministero della pubblica istruzione indicazioni circa la validità, sul territorio nazionale, del diploma di specializzazione polivalente rilasciato dalla Regione siciliana; il Ministero aveva quindi trasmesso «per opportuna conoscenza» due avvisi espressi dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio: avvisi resi — lo ricorda la nota ministeriale — al Consiglio di Stato, che a sua volta era stato chiamato a pronunciarsi sull'esperibilità da parte dello Stato del conflitto costituzionale di attribuzione sull'autorizzazione di detti corsi, ma che poi ha dichiarato il «non luogo a esprimere il parere», visto che la sua funzione consultiva è «a tutela oggettiva dell'ordinamento giuridico» (Sezione seconda, adunanza dell'11 giugno 1997).

Nient'altro afferma la comunicazione ministeriale, che d'altronde si autoqualifica «atto di trasmissione» degli avvisi resi dai due Dipartimenti della Presidenza del Consiglio. È dunque evidente che la nota impugnata non è atto che afferma una potestà pubblica o che esprime una pretesa dello Stato idonea a invadere — e comunque a menomare — l'ambito delle attribuzioni regionali costituzionalmente protette (v. in special modo le sentenze nn. 365 del 1999, 211 del 1994, 278 del 1991, 771 del 1988); sì che non può dirsi sussistente un conflitto costituzionale fra enti (oltre quelle citate, v. le sentenze nn. 27 del 1996 e 215 del 1993).

Il ricorso per conflitto di attribuzione presentato dalla Regione siciliana deve essere quindi dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero della pubblica istruzione del 23 ottobre 1997, prot. n. 8414/H/2, sulla validità del titolo di specializzazione per insegnanti di sostegno rilasciato dalla Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0869

N. 364

Ordinanza 12-26 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Personale della scuola collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 1996 - Differimento del trattamento al 1° gennaio 1997 - Conseguente, lamentato, vuoto retributivo e pensionistico nel periodo tra il collocamento a riposo e la corresponsione della pensione - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Mancanza di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza.

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 13, comma 5, lettera c); legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 31, primo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1998 e il 18 marzo 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sui ricorsi presentati da Bassi Paolina e da Battista Giuseppe contro i Provveditorati agli studi di Agrigento e di Messina, iscritte ai nn. 376 e 656 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica nn. 27 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con due ordinanze di analogo tenore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1° gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il personale collocato a riposo per dimissioni, nonché dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera c);

che il Collegio rimettente osserva che il personale della scuola è collocato a riposo in coincidenza con la fine dell'anno scolastico, e cioè con decorrenza dal 1° settembre e non dal 1° gennaio;

che la disposizione denunciata determinerebbe lo stesso vuoto retributivo e pensionistico censurato da questa Corte nelle sentenze nn. 439 del 1994 e 347 del 1997;

che secondo la Corte dei conti la non manifesta infondatezza della questione deriverebbe dalla «evidente analogia con le motivazioni contenute nelle citate sentenze»;

che è intervenuto, limitatamente alla questione promossa con l'ordinanza n. 656 del 1999, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel senso della inammissibilità e comunque della infondatezza.

Considerato che con due ordinanze di analogo contenuto è sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

che i due giudizi, per l'identità dell'oggetto, vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;

che questa Corte, con la sentenza n. 324 del 1999, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge n. 724 del 1994 e dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge n. 335 del 1995, rilevando che dette norme riguardano i dipendenti pubblici, i quali non hanno ancora maturato un'anzianità contributiva, o di servizio, pari a 31 anni;

che il dato obiettivo della ridotta anzianità giustifica il differimento del trattamento pensionistico, temperato, d'altronde, dal comma 8 dello stesso art. 13, che ammette la revoca delle domande di pensionamento, ancorché accettate dagli enti di appartenenza;

che la fattispecie disciplinata dalla lettera c), qui in esame, differisce pertanto da quella oggetto della lettera b) dello stesso art. 13, sulla quale questa Corte si era a suo tempo pronunciata, nel senso della parziale illegittimità costituzionale, con la sentenza n. 347 del 1997;

che non sono mossi nuovi argomenti rispetto a quelli vagliati nella sentenza di infondatezza n. 324 del 1999, prima citata;

che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché dell'art. 1,

comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0870

N. 365

Sentenza 12-26 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi ed esplosivi - Porto d'armi senza licenza - Previsione, ai fini di difesa personale, soltanto per i magistrati ordinari, anche temporaneamente fuori ruolo - Mancata estensione di analoga facoltà per gli altri magistrati (amministrativi, e della Corte di conti) e per gli avvocati dello Stato - Asserita violazione del principio di eguaglianza, in relazione all'unità della funzione giurisdizionale e alla tradizionale equiparazione all'ordine giudiziario di altre magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - Giustificazione non irragionevole della disciplina censurata - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 21 febbraio 1990, n. 36, art. 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 102 e 103.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto da Mauro Gramaglia contro il Prefetto di Livorno ed altro, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Mauro Gramaglia, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, investito del ricorso proposto da un avvocato dello Stato per ottenere l'annullamento di un provvedimento prefettizio di diniego del porto d'armi senza

licenza, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte l'8 febbraio 1999) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 102 e 103 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), nella parte in cui non estende la facoltà di portare armi senza licenza, attribuita soltanto ai fini della difesa personale ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche ai magistrati amministrativi, della Corte dei conti, dei tribunali militari ed agli avvocati dello Stato;

che la disposizione denunciata ha esteso a tutti i magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, una facoltà in precedenza prevista dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) solamente per i pretori e per i magistrati addetti al pubblico ministero o all'ufficio di istruzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, non avere compreso tra le categorie alle quali si estende tale facoltà anche gli appartenenti alle altre magistrature e gli avvocati dello Stato violerebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), con specifico riferimento all'unità della funzione giurisdizionale (artt. 102 e 103 Cost.) ed alla tradizionale equiparazione all'ordine giudiziario della disciplina prevista per le altre magistrature e per l'avvocatura dello Stato (art. 23 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611), la quale, pur non essendo titolare di funzioni giurisdizionali, svolgerebbe un'attività giustiziale, in posizione di indipendenza ed autonomia dalla pubblica amministrazione, e sarebbe inoltre impegnata nella difesa della parte civile in processi penali che possono determinare situazioni di rischio;

che si è costituito l'avvocato dello Stato, ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, giacché l'unità della funzione giurisdizionale, alla quale è accomunata quella pregiudiziale esercitata in posizione di indipendenza ed autonomia dagli avvocati dello Stato, dovrebbe far estendere anche ad essi la facoltà di portare armi senza licenza, giustificata dalla esposizione ad un rischio a causa delle funzioni svolte per lo Stato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere la inammissibilità della questione, in quanto la denunciata violazione degli artt. 102 e 103 della Costituzione potrebbe essere presa in considerazione solo per i magistrati amministrativi e della Corte dei conti, ma non per gli avvocati dello Stato, categoria alla quale appartiene il ricorrente; inoltre la questione sarebbe infondata in riferimento al principio di eguaglianza, giacché i rischi per l'incolumità personale giustificano l'attribuzione soltanto ai magistrati ordinari della facoltà di portare armi senza il rilascio della licenza e senza oneri economici.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe, in riferimento agli artt. 3, 102 e 103 della Costituzione, la mancata estensione della facoltà di portare armi senza licenza, prevista soltanto per i magistrati ordinari pure temporaneamente fuori ruolo (art. 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36), anche ai magistrati amministrativi e della Corte dei conti ed agli avvocati dello Stato, categoria, quest'ultima, alla quale appartiene il ricorrente nel giudizio principale;

che la disposizione denunciata, estendendo a tutti i magistrati ordinari — la facoltà in precedenza prevista, oltre che per soggetti titolari di funzioni di polizia, anche per i pretori e per i magistrati addetti al pubblico ministero o all'ufficio di istruzione (art. 73 del regio decreto n. 635 del 1940) — di portare armi senza licenza, ha tenuto conto delle situazioni di pericolo che hanno riguardato i magistrati ordinari, in considerazione della esposizione a rischio determinata dall'esercizio delle loro funzioni;

che la facoltà di portare armi senza licenza, attribuita soltanto ai fini della difesa personale, non costituisce tuttavia una attribuzione inerente allo stato giuridico ed alla correlativa equiparazione fra diverse categorie di dipendenti pubblici, ma si giustifica in relazione all'esercizio di determinate funzioni, che possono esporre a rischio chi ne sia investito: situazioni, queste, che il legislatore, con una valutazione non irragionevole, anche in considerazione di quanto si è concretamente verificato, ha ritenuto che riguardino i magistrati ordinari, ai quali tra l'altro è attribuita l'iniziativa e la giurisdizione penale, e non invece altre categorie che, come gli avvocati dello Stato, svolgono una funzione del tutto diversa, pur se inerente all'amministrazione della giustizia;

che, d'altra parte, non manca la possibilità di ottenere il rilascio della licenza in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa quando sussistano specifiche situazioni che possono comportare rischi, da valutare nei singoli casi, dipendenti dall'attività svolta (art. 7, comma 2, della legge n. 36 del 1990 e art. 74 del regio decreto n. 635 del 1940);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente e redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0871

N. 366

Ordinanza 12-26 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale del Corpo di polizia penitenziaria - Procedimento disciplinare, a seguito di condanna penale - Termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento - Questione analoga ad altra già decisa con sentenza interpretativa di rigetto - Mancanza di ulteriori censure e di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, art. 6, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Scoglietti Domenico contro il Ministero della giustizia, iscritta al n. 604 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, investito del ricorso presentato da un agente di custodia per l'annullamento del provvedimento di destituzione dal servizio, ha sollevato, in riferi-

mento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui fissa il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento disciplinare;

che il Collegio rimettente osserva, in via preliminare, che tale termine è perentorio, come quello stabilito dall'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, cui la norma denunciata si ispira;

che entrambe le disposizioni citate pongono un termine entro cui può essere esercitato il potere disciplinare a seguito di condanna penale;

che il Tribunale amministrativo condivide le censure di illegittimità costituzionale avanzate dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 16 del 1997, in relazione all'art. 9, secondo comma, della citata legge n. 19, e solleva, a sua volta, questione di legittimità costituzionale dell'analoga norma posta dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 449 del 1992;

che è intervenuto nel senso della infondatezza il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale verte sull'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 449 del 1992, per violazione dei principi posti dall'art. 3 e dall'art. 97 della Costituzione;

che il Collegio rimettente richiama gli argomenti mossi dal Consiglio di Stato nel sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 19 del 1990;

che detta questione è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 197 del 1999;

che il contenuto della norma denunciata è assimilabile a quello dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 19, ora menzionata;

che non sono mosse ulteriori censure, né prospettati nuovi argomenti rispetto a quelli già esaminati nella citata sentenza n. 197 del 1999;

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: GUZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 367

Ordinanza 12-26 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che in altro procedimento non penale (civile, nel caso di specie) si è pronunciato sullo stesso fatto per il quale pende procedimento penale - Incompatibilità alla funzione di giudizio in sede penale - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento di situazioni analoghe, con lesione del diritto di difesa e del principio di imparzialità del giudice - Possibilità di far ricorso all'istituto della riconsiderazione (per effetto della sentenza n. 283 del 2000) - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 101.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale promosso, in un procedimento di riconsiderazione, con ordinanza emessa il 7 luglio 1999 dalla Corte di appello di Palermo, iscritta al n. 617 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45 - prima serie speciale - dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000, il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 luglio 1999, la Corte di appello di Palermo, chiamata a decidere sulla dichiarazione di riconsiderazione presentata dalla parte civile nei confronti del Presidente del Tribunale di Marsala, nell'ambito di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110, 113 e 449, secondo comma, cod. pen., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede quale causa di incompatibilità del giudice l'ipotesi in cui «l'illecito da valutare penalmente sia stato oggetto di un precedente giudizio in sede civile da parte del medesimo magistrato»;

che la Corte rimettente premette che il giudice riconsiderato aveva fatto parte di altro collegio dello stesso Tribunale di Marsala che aveva definito con sentenza il giudizio civile promosso da una società di armamento, a responsabilità limitata, di cui era amministratore unico uno degli attuali imputati, esprimendo in quella sede in modo inequivoco il suo convincimento sui fatti divenuti poi oggetto del procedimento penale e affermando, in particolare, che «le violazioni commesse dall'armatore al massimo comportano una contravvenzione depenalizzata»;

che nel merito la rimettente osserva che la dichiarazione di riconsiderazione non può essere accolta in quanto «la dedotta situazione di incompatibilità, che ove sussistente si risolverebbe in una causa di riconsiderazione», non è disciplinata da alcuna previsione di legge: «non dall'art. 34 c.p.p. né dall'art. 36 lett. c) dello stesso codice di rito che si riferisce a manifestazioni di giudizio espresse fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie»;

che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale di tale mancata previsione in quanto, potendo uno stesso fatto essere oggetto di separati giudizi ai fini della responsabilità civile e penale, il giudice che si sia pronunciato in sede civile su tale fatto, e sia poi chiamato a valutarlo nuovamente in sede penale, si trova in una posizione che menoma la sua terzietà;

che nella specie il pregiudizio sarebbe consistito nell'avere il giudice ricusato sostanzialmente affermato nel procedimento civile la «innocenza anche» ai fini penali del soggetto che poi era stato chiamato a giudicare in sede penale;

che secondo la Corte rimettente la mancata previsione di una causa di incompatibilità riconducibile alla ipotesi in questione è in contrasto con l'art. 3, della Costituzione, data la «palese violazione del principio di parità di trattamento di situazione analoghe»; con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, stante la violazione del diritto di difesa «pregiudicato da convinzioni precostituite in ordine alla stessa materia del decidere»; e con l'art. 101 della Costituzione, «posto a presidio dell'imparzialità della funzione giudicante»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di intervento spiegato nel giudizio di costituzionalità promosso con l'ordinanza iscritta al n. 396 del r.o. del 1999 (poi deciso con sentenza n. 283 del 2000).

Considerato che la Corte di appello di Palermo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede quale causa di incompatibilità del giudice l'ipotesi in cui «l'illecito da valutare penalmente sia stato oggetto di un precedente giudizio in sede civile da parte del medesimo magistrato»;

che con l'ordinanza n. 431 del 1999, successiva all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di analoga questione di costituzionalità, rilevando che nell'ambito dei rapporti tra gli istituti apprestati dal codice di rito a garanzia dell'imparzialità del giudice l'art. 34 del cod. proc. pen. fa riferimento alle situazioni in cui i termini della relazione di incompatibilità intercorrono all'interno del medesimo procedimento, o comunque nell'ambito di una vicenda processuale sostanzialmente unitaria riguardante la medesima regiudicanda, mentre i casi in cui la funzione pregiudicante è espressa in un diverso procedimento rientrano nella sfera di applicazione della astensione e della ricazione;

che già in precedenza, con le sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997, questa Corte aveva rilevato che le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 c.p.p. sono tipicamente e preventivamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che esse determinino l'incompatibilità ad esercitare ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, mentre il pregiudizio determinato da valutazioni sul merito della responsabilità penale espresse in un diverso procedimento deve essere accertato in concreto, caso per caso, facendo ricorso alla disciplina degli istituti dell'astensione e della ricazione, eventualmente integrata da un intervento della Corte stessa;

che con la sentenza n. 283 del 2000 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto»;

che, a seguito della mutata sfera di applicazione dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., occorre restituire gli atti all'autorità giudiziaria rimettente perché valuti se la questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 368

Ordinanza 12-26 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che, nel corso di un precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, abbia emesso ordinanza con la quale, nel dichiarare la nullità del decreto dispositivo del giudizio (perché emesso da giudice dell'udienza preliminare funzionalmente incompetente) abbia ordinato la trasmissione degli atti alla procura distrettuale antimafia - Incompatibilità alla funzione di giudizio - Mancata previsione - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso, in un procedimento penale, con ordinanza emessa il 24 gennaio 2000 dalla Corte di assise di Salerno, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2000;

Udito nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con ordinanza del 24 gennaio 2000 la Corte di assise di Salerno ha sollevato, su eccezione della difesa degli imputati, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, nel corso di un precedente dibattimento riguardante lo stesso fatto a carico dei medesimi imputati, abbia emesso ordinanza con la quale, nel dichiarare la nullità del decreto che ha disposto il giudizio perché emesso da giudice dell'udienza preliminare funzionalmente incompetente, abbia ordinato la trasmissione degli atti alla procura distrettuale antimafia;

che il rimettente espone che i giudici togati che attualmente compongono il collegio hanno concorso a pronunciare, quali componenti di altro collegio della stessa Corte di assise, nel corso della precedente istruttoria dibattimentale a carico dei medesimi imputati e in relazione agli stessi fatti, ordinanza con la quale, valutata la matrice camorristica e non meramente personale del delitto di omicidio era stata dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio per incompetenza funzionale del giudice dell'udienza preliminare;

che, in particolare, il giudice *a quo* precisa che l'eccezione di nullità, proposta dalla difesa negli atti preliminari al dibattimento *ex art.* 491 cod. proc. pen., era stata in un primo momento disattesa dal collegio, che aveva ritenuto che l'appartenenza degli imputati ad un'organizzazione di stampo mafioso non potesse di per sé determinare, nella fase delle indagini preliminari, l'attribuzione della competenza a trattare il procedimento alla Procura distrettuale di Salerno, né radicare la competenza del giudice per l'udienza preliminare presso l'omologo tribunale, dovendo invece a tal fine assumere rilevanza il movente passionale del delitto;

che successivamente il collegio, nuovamente investito della eccezione in fase avanzata della istruttoria dibattimentale era pervenuto — sulla base dell'esame di alcuni testimoni e di circostanze affermate da alcuni difensori e confermate dal pubblico ministero — all'opposta conclusione che l'omicidio, pur avendo come causa

remota una volontà di vendetta riconducibile al c.d. delitto d'onore, fosse stato comunque ideato e voluto (da uno degli imputati) per ribadire e rafforzare, all'interno e all'esterno dell'organizzazione, il suo prestigio di influente capoclan camorrista ed aveva quindi dichiarato la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio;

che il rimettente — premesso che nell'emettere tale ordinanza era stata compiuta una «penetrante valutazione di alcuni rilevanti aspetti del merito della vicenda processuale» affermando «la matrice camorrista, e non semplicemente personale e passionale dell'omicidio» — ritiene di trovarsi in una situazione di incompatibilità perfettamente assimilabile a quella presa in esame dalla sentenza della Corte costituzionale n. 455 del 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per ritenuta diversità del fatto;

che, ad avviso del rimettente, il principio allora affermato, secondo cui l'incompatibilità alla funzione di giudizio sussiste ogni qual volta il giudice in uno stadio anteriore del procedimento abbia espresso «una valutazione nel merito della stessa materia processuale riguardante il medesimo incolpato» sia nel momento conclusivo delle indagini preliminari, sia «in un precedente giudizio di cognizione, non potutosi concludere con sentenza dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui tale valutazione sia stata appunto espressa in un provvedimento conclusivo della fase, ancorché non rivestente carattere di sentenza»;

che pertanto il giudice *a quo* ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Considerato che, contrariamente a quanto assume il rimettente, la fattispecie dedotta nel presente giudizio di costituzionalità non è assimilabile a quella presa in esame dalla sentenza n. 455 del 1994;

che allora la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, c.p.p.» rilevando in motivazione che il giudice, quando accerta all'esito del dibattimento che «il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio» compie «una penetrante delibazione del merito della regiudicanda, non dissimile da quella che, in mancanza di una valutazione della diversità del fatto, conduce alla definizione con sentenza del giudizio di merito»;

che tale decisione si iscrive nell'alveo della giurisprudenza costituzionale secondo cui il termine pregiudicante della relazione di incompatibilità deve sostanziarsi in una valutazione non formale, ma di contenuto, sul merito dell'ipotesi di accusa, con esclusione delle «determinazioni assunte in ordine allo svolgimento del processo, sia pure a seguito di una valutazione delle risultanze processuali» (v. in questo senso, tra le tante, sentenza n. 131 del 1996, ordinanze n. 357 del 1997, n. 281 del 1996);

che, con riferimento all'istituto dell'incompatibilità, la funzione pregiudicante non può essere ravvisata in un atto — quale un'ordinanza che prende in esame una questione relativa alla competenza — avente natura meramente processuale e che, in quanto tale, non dovrebbe contenere valutazioni sul merito della *res iudicanda*;

che l'eventuale effetto pregiudicante derivante da una valutazione di merito non imposta dal tipo di atto deve essere accertata in concreto e trovare rimedio, ove ne sussistano i presupposti, negli istituti dell'astensione e della ricusazione (v., al riguardo, ordinanze nn. 444 e 29 del 1999, n. 203 del 1998, ed i richiami nelle stesse contenute alla sentenza n. 308 del 1997 sui rapporti tra gli istituti della incompatibilità e dell'astensione-ricusazione), anch'essi preposti alla tutela del principio del giusto processo;

che, in particolare, nel caso di specie eventuali indebite valutazioni espresse in ordine alla condotta dell'imputato avrebbero potuto essere ricondotte alla causa di ricusazione prevista dall'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0874

N. 369

Ordinanza 12-26 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di assise - Giudice popolare - Diritto alla indennità per l'ufficio svolto - Determinazione dell'indennità in un importo fisso, non commisurato alla retribuzione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e della adeguatezza e sufficienza della retribuzione, nonché del principio della parità nell'accesso agli uffici pubblici - Errata premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 10 aprile 1951, n. 287, art. 36, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1999 dal Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento civile vertente tra U.L. e le Ferrovie dello Stato S.p.a. ed altro, iscritta al n. 628 del registro delle ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 23 settembre 1999, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione;

che la questione è stata proposta nel corso di un giudizio instaurato da un dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti di detta società, integrato nei confronti del Ministero della giustizia, allo scopo

di ottenere, in via principale, il pagamento degli stipendi relativi all'intero periodo durante il quale egli aveva ricoperto l'ufficio pubblico di giudice popolare presso la Corte d'assise di Salerno, assentandosi dal lavoro, ovvero, in linea gradata, l'accertamento del diritto a percepire l'indennità nell'importo corrispondente alla retribuzione;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, nella parte in cui stabilisce che a coloro i quali sono chiamati a prestare servizio come giudici popolari, e non conservano il diritto alla retribuzione, spetta un'indennità quantificata in un importo fisso, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, in quanto la mancata commisurazione dell'indennità alla retribuzione violerebbe il principio di eguaglianza ed il principio secondo il quale la retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa;

che, secondo il giudice *a quo* la disposizione censurata violerebbe altresì l'art. 3, primo comma, della Costituzione, dato che parifica, non ragionevolmente, lavoratori che hanno retribuzioni diverse, recando *vulnus* all'art. 51, primo comma, della Costituzione, poiché realizza condizioni di diseguaglianza economica che ostacolano l'accesso all'ufficio pubblico da parte di quelli di essi che, non conservando il diritto alla retribuzione, potrebbero essere indotti a rinunziarvi;

che, ad avviso del Tribunale, la questione — già dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza (ordinanza n. 256 del 1997) — sarebbe rilevante poiché il ricorrente non avrebbe espletato attività lavorativa per l'intera durata della sessione della corte di assise, risultandogli la necessità di assicurare la propria disponibilità e reperibilità durante detto periodo;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, dato che la norma impugnata quantifica in modo ragionevole l'indennità in esame in due differenti importi, a seconda che il giudice popolare conservi o meno il diritto alla retribuzione, mentre, in considerazione della sua natura, ad essa non sono applicabili i principi che riguardano la retribuzione;

che, ad avviso della difesa erariale, sono altresì manifestamente infondate le censure riferite all'art. 51, primo comma, della Costituzione, sia perché detta norma non riguarda il profilo economico, bensì la capacità e l'idoneità all'espletamento dei pubblici uffici, sia perché le disparità economiche che possono eventualmente determinarsi preesistono alla disposizione censurata e non sono riconducibili ad essa;

che le parti del processo principale non si sono costituite nel giudizio innanzi a questa Corte.

Considerato che il Tribunale di Vallo della Lucania impugna, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, l'art. 36, secondo comma, della legge n. 287 del 1951 nella parte in cui stabilisce che a coloro i quali sono chiamati a prestare servizio come giudici popolari e non conservano il diritto alla retribuzione, spetta un'indennità quantificata in un importo fisso, non commisurata alla retribuzione;

che l'ordinanza di rimessione puntualizza che il ricorrente nel processo principale è stato nominato giudice popolare per la terza sessione dell'anno 1993 (1° luglio-30 settembre) ed ha partecipato in tre mesi a nove udienze, l'ultima delle quali è stata tenuta il 22 luglio, ma si è assentato dal lavoro per l'intera durata di detta sessione;

che, secondo la prospettazione del giudice *a quo* il vizio di legittimità costituzionale sarebbe dimostrato dal danno subito dal ricorrente, che deriverebbe non già dalla liquidazione dell'indennità nell'importo stabilito dalla norma censurata per i giorni nei quali egli ha effettivamente espletato la funzione di giudice popolare, bensì dalla mancata corresponsione di detta indennità per l'intera durata della sessione della corte di assise, ossia anche per i giorni nei quali egli non ha espletato i compiti connessi all'ufficio;

che il rimettente solleva quindi la questione di legittimità costituzionale sulla premessa che il cittadino chiamato ad espletare la funzione di giudice popolare non possa attendere ai propri ordinari compiti lavorativi nei giorni nei quali non sono programmate e tenute udienze ovvero svolte attività in camera di consiglio;

che siffatta premessa è erronea, dato che, secondo la corretta interpretazione della norma quale risulta offerta anche dalla prassi amministrativa, l'obbligo del giudice popolare di assicurare «disponibilità e reperibilità» per la sessione per la quale è nominato nell'ufficio non impedisce, di per sé, lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa per l'intera durata della medesima giacché, nel caso in cui sia stato fissato un preciso calendario delle udienze, i giudici popolari sono «tenuti a garantire la loro presenza soltanto per i giorni in cui concretamente eserciteranno i loro compiti» e per i quali ricevono, tra le altre, l'indennità prevista dall'art. 36, secondo comma, della legge n. 287 del 1951;

che, pertanto, gli eventuali pregiudizi subiti a seguito del mancato espletamento dell'ordinaria attività lavorativa per l'intera durata dell'ufficio, anche in difetto dei presupposti che la impongono, non sono riferibili alla disposizione denunciata, ma semplicemente alla erronea applicazione che di essa è stata data;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'erronea applicazione della norma e le situazioni patologiche attinenti al funzionamento della medesima non possono essere poste a base di una pronuncia di illegittimità costituzionale (*ex plurimis* sentenze n. 40 del 1998 e n. 175 del 1997), sicché la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise) sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vallo della Lucania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0875

N. 370

Ordinanza 12 - 26 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Pretore che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia rigettato la richiesta di oblazione per ritenuta gravità del fatto - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Omessa previsione - Asserito contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge delega - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, art. 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promossi, in diversi procedimenti penali, con due ordinanze emesse il 12 ottobre 1998 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, iscritte ai nn. 170 e 171 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto in data 12 ottobre 1998, il pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 2, numero 67, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81), questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al giudizio del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia rigettato la domanda di oblazione per la ritenuta gravità del fatto;

che secondo il rimettente il provvedimento con il quale il giudice, avuto riguardo alla gravità del fatto, respinge la domanda di oblazione (art. 162-bis quarto comma, del codice penale) implica «una valutazione non formale ma di contenuto» del risultato delle indagini;

che in tale situazione sarebbe pertanto ravvisabile una causa di incompatibilità analoga a quelle previste nell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.;

che la mancata previsione di tale ipotesi nella disposizione censurata sarebbe in contrasto con l'art. 2, numero 67, della legge-delega n. 81 del 1987.

Considerato che, stante l'identità della questione sollevata con le due ordinanze, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al giudizio del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia rigettato la domanda di oblazione per la ritenuta gravità del fatto;

che identica questione di legittimità costituzionale, sollevata con ordinanza emessa in pari data dallo stesso pretore nell'ambito di un diverso procedimento, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 232 del 1999, in base al principio, già affermato in precedenti occasioni da questa Corte, secondo cui «l'imparzialità del giudice non può ritenersi intaccata da una valutazione, anche di merito, compiuta all'interno della medesima fase del procedimento» (v., tra le altre, sentenza n. 448 del 1995 e ordinanza n. 24 del 1996);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 371

Ordinanza 12-26 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta subordinata all'esperimento di attività di integrazione probatoria - Esclusione per i procedimenti in fase successiva alla emissione del decreto che dispone il giudizio - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Sopravvenute innovazioni normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223, come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 2000 dal Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di Agosto Paola, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — prima serie speciale — n. 15, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 febbraio 2000, il Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479;

che, a parere del giudice rimettente, mentre l'art. 438 comma 5 cod. proc. pen. — nel testo introdotto dall'art. 27 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 — prevede la possibilità per l'imputato di subordinare la richiesta di rito abbreviato all'esperimento di attività di integrazione probatoria, tale modalità di accesso al rito alternativo non è invece contemplata dall'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 per i procedimenti pendenti alla data di efficacia del medesimo decreto e, dunque, anche per quelli in fase processuale successiva alla emissione del decreto che dispone il giudizio;

che pertanto, ad avviso del giudice *a quo* la circostanza che, per i procedimenti già pervenuti alla fase dibattimentale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, sarebbe preclusa la possibilità di condizionare l'istanza di ammissione al rito abbreviato ad integrazione probatoria, violerebbe gli indicati parametri costituzionali, sotto il profilo dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge — atteso che il differente regime non sembrerebbe giustificato da alcuna effettiva diversità di situazione degli imputati nelle diverse tipologie di fase del procedimento e, piuttosto, ancorato a dato estrinseco e casuale quale quello dello stato procedimentale — e sotto il profilo del diritto di difesa, avuto riguardo alla ingiustificata limitazione di accesso ad una specifica modalità del rito abbreviato.

Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, recante: «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato») ha apportato sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 1;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente, perché verifichi se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Alba.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0877

N. 372

Ordinanza 12-26 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Accesso al rito - Possibilità per l'imputato di farne richiesta soltanto prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale - Lamentata discriminazione tra imputati e compromissione del diritto di difesa - Sopravvenute innovazioni normative - Restituzione degli atti al rimettente.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223, come modificato dell'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promossi con ordinanze emesse il 21 e il 18 febbraio ed il 22 marzo 2000 della Corte di Assise di Messina rispettivamente iscritte ai numeri 161, 169 e 300 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 17 e 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanze di identico contenuto, pronunciate rispettivamente in data 18 e 21 febbraio e 22 marzo 2000, la Corte di Assise di Messina ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui tale norma — con riferimento ai giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del citato decreto e per i quali il giudizio abbreviato non era originariamente ammesso, attesa la contestazione di un reato punibile con l'ergastolo — limita la possibilità dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato solo prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale;

che, a parere del giudice rimettente, la norma denunziata risulterebbe discriminatoria, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, per tutti quegli imputati i quali, per l'impossibilità di accedere originariamente al rito in ragione della tipologia del reato contestato, non avevano avanzato richiesta in tal senso e che successivamente — una volta caducata normativamente la preclusione di ordine sostanziale — si vedano comunque negare la possibilità di usufruire del rito medesimo (e di conseguire, in caso di condanna, la cospicua riduzione di pena) per la circostanza, assolutamente casuale ed estrinseca, che il procedimento che li riguarda abbia sopravanzato la soglia di proponibilità dell'istanza (inizio dell'istruttoria dibattimentale);

che, inoltre, la norma censurata violerebbe anche l'art. 24 della Costituzione, risultando compromesso il diritto di difesa dalla circostanza che l'impossibilità di accesso al rito si tradurrebbe in una indebita limitazione della facoltà dell'imputato di scegliere che assurgano al rango di prova elementi che non possiedono originariamente tale valenza.

Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, recante: «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato») ha apportato sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 2;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente, perché verifichi se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di Assise di Messina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 373

Ordinanza 12-26 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimenti punibili con la pena dell'ergastolo - Giudizio abbreviato - Facoltà per l'imputato di farne richiesta prima che abbia inizio l'istruzione dibattimentale - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento tra imputati - Sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223, come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promossi con ordinanze emesse il 20 gennaio 2000 della Corte di Assise di Agrigento nel procedimento penale a carico di Migliore Massimiliano ed altri iscritta al n. 258 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — prima serie speciale — n. 22, dell'anno 2000 e il 20 marzo 2000 della Corte di assise di Palermo nel procedimento penale a carico di Ganci Raffaele iscritta al n. 293 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — prima serie speciale — n. 23, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanze di analogo tenore, la Corte d'assise di Agrigento e la Corte d'assise di Palermo — rispettivamente in data 20 gennaio 2000 e 20 marzo 2000 — hanno sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, nella parte in cui tale norma non prevede che — anche nei giudizi di primo grado in corso, instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998 e sino all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo — l'imputato abbia facoltà di chiedere il giudizio abbreviato prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale;

che, secondo le argomentazioni del tutto analoghe svolte dai remittenti, in esito all'estensione di ammissibilità del giudizio abbreviato anche per i reati punibili con la pena dell'ergastolo ad opera dell'art. 30 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, la norma denunciata sarebbe fonte di discriminazione: ciò in quanto, una volta caducata la preclusione di tipo edittale, nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del citato decreto (2 giugno 1999), allorché non sia ancora iniziata l'istruttoria dibattimentale, gli imputati avrebbero facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ancorché i reati loro ascritti comportino l'applicazione della pena dell'ergastolo, laddove, nei giudizi di primo grado in corso, ma instaurati successivamente alla data predetta, non vi sarebbe analoga possibilità, anche se — parimenti — non sia ancora iniziata l'istruttoria dibattimentale;

che, dunque, la mancata previsione, con riguardo ai procedimenti punibili con la pena dell'ergastolo instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, della facoltà per l'imputato di chiedere, sino alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479, il rito abbreviato prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale realizzerebbe una disparità di trattamento, in quanto la possibilità di accedere ad un rito alternativo, con le sensibili diminuzioni sanzionatorie in ipotesi di condanna, verrebbe a dipendere esclusivamente da un dato temporale assolutamente casuale, estraneo alle scelte delle parti ed irragionevolmente discriminatorio rispetto ad imputati che si trovino in identica posizione processuale (giudizio di primo grado in corso ed istruzione dibattimentale non ancora iniziata).

Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, recante: «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato») ha apportato sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione sollevata, con lo specifico disposto dell' art. 4-ter comma 2;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nei giudizi a *quibus*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0879

N. 374

Sentenza 12-27 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Amministrazione penitenziaria - Personale civile - Trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato (non ancora corrisposto) - Divieto di corrispondere le relative somme - Incidenza diretta ed esplicita della norma censurata sul giudicato - Conseguente lesione dei principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e di tutela giurisdizionale dei diritti - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 5.
- Costituzione, artt. 24, 25, 103 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione III, nel ricorso proposto da A.S. ed altro contro il Ministero della Giustizia, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - n. 9 - prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione III, con ordinanza emessa il 15 ottobre 1999, in un giudizio avente ad oggetto l'ottemperanza ad una sentenza con cui è stato accertato il diritto di alcuni dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria all'attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui vieta di attribuire il trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.

1.1. — Premesso che il rifiuto dell'amministrazione di dare esecuzione al giudicato trova fondamento nella norma censurata, la quale, dopo aver disposto al comma 4 che nell'art. 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le parole «impiegati della carriera direttiva» si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX, alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso, al comma 5 dispone che per il personale cui non si applica la predetta disposizione, al quale, con sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 4-bis non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento, il giudice rimettente sostiene che tale disciplina sarebbe lesiva della garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, nonché del principio della separazione dei poteri, in quanto non si limiterebbe a dettare una regola astratta alla quale dovrebbe attenersi l'esercizio della potestà giurisdizionale, ma costituirebbe espressione di una funzione provvedimentale concreta, volta ad incidere sugli effetti già prodotti dall'esercizio della funzione giurisdizionale, non già al fine di evitare sperequazioni tra i dipendenti, bensì di escludere qualsiasi effetto del giudicato.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ed ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della questione, sostenendo che al legislatore non è interdetta l'emanazione di disposizioni volte a modificare in senso sfavorevole ai destinatari la disciplina dei rapporti di durata, anche qualora incidano su diritti soggettivi perfetti, in quanto la Costituzione non pone limiti alla potestà di emanare norme retroattive, con la sola eccezione della materia penale, ed il rispetto del giudicato si pone su di un piano di mera opportunità politica.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ha ad oggetto l'art. 41, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che, per il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non rientrante nelle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento.

Secondo il giudice rimettente la disposizione in esame contrasterebbe, nella parte in cui esclude l'attribuzione del trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato, con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, in quanto «non si limita a dettare una regola astratta cui debba attenersi anche l'esercizio della potestà giurisdizionale, ma esercita una funzione provvedimentale concreta, volta ad incidere sugli effetti già prodotti dall'esercizio della funzione giurisdizionale», impedendo l'esecuzione del giudicato già formatosi.

2. — La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

La disposizione in esame, relativa al rapporto di impiego del personale dipendente dall'Amministrazione penitenziaria, diverso da quello appartenente al Corpo degli agenti di custodia — ora Corpo di polizia penitenziaria —, va esaminata nel contesto di una vicenda normativa che rientra nell'ambito del consolidato indirizzo legislativo di abrogazione degli automatismi stipendiali e di riconduzione della progressione economica dei trattamenti del personale contrattualizzato al principio della contrattazione, come risulta chiaramente, nella specie, dalla disposta cessazione dell'efficacia dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987 e di altre disposizioni che estendevano al personale dipendente dell'Amministrazione penitenziaria il trattamento economico previsto per il personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato (art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395; art. 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85).

La norma impugnata dell'art. 41, comma 5, della legge n. 449 del 1997, è appunto mirata a limitare l'ambito applicativo dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987, quale risulta dall'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza amministrativa. Ed invero, il predetto art. 4-bis originariamente diretto — come si ricava dai lavori preparatori — ad offrire, attraverso la previsione di un nuovo livello stipendiale, una gratificazione economica alla categoria dei direttori degli istituti di pena, priva di sviluppi di carriera, è stato interpretato nel senso che l'espressione «impiegati della carriera direttiva» si riferisse non soltanto al personale dell'Amministrazione penitenziaria che, nell'ordinamento del pubblico impiego anteriore alla legge 11 luglio 1980, n. 312, apparteneva

alla carriera direttiva, ma anche al personale proveniente dalla carriera di concetto che, a seguito dell'introduzione del sistema di qualifiche funzionali operata dalla stessa legge n. 312 del 1980, era transitato, ai sensi dell'art. 4 di quest'ultima, nella VII qualifica funzionale e in quelle superiori.

Il comma 4 dell'art. 41 della legge in esame n. 449 interpreta la predetta espressione nel senso del riferimento esclusivo al personale del ruolo ad esaurimento ed a quello inquadrato nelle qualifiche funzionali dalla VII alla IX a seguito di concorso, escludendo così tutti gli altri dipendenti, eccettuato il personale dell'Amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica, appartenente a specifici profili professionali e con determinati requisiti di servizio, al quale viene corrisposto il trattamento economico, di cui all'art. 4-bis «a decorrere dal 1° gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale».

In conformità a quanto appunto stabilito dal comma 4, il denunciato comma 5 dello stesso art. 41, dopo aver disposto la cessazione dell'efficacia «dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale» del citato art. 4-bis, prevede, per il personale escluso dal predetto trattamento economico ai sensi del comma 4, sostanzialmente due ipotesi. Qualora il predetto trattamento stipendiale sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato e sia stato già corrisposto, esso è destinato ad essere riassorbito dai successivi incrementi retributivi. Qualora invece — e proprio su questa ipotesi si incentra la censura del giudice rimettente — lo stesso trattamento stipendiale, pur riconosciuto con sentenza passata in giudicato, non sia stato ancora corrisposto (al momento dell'entrata in vigore della legge) non si fa più luogo alla relativa corresponsione.

3. — Così ricostruito il quadro normativo sottostante alla proposta questione di legittimità costituzionale, non appare necessario accertare se l'art. 41, comma 5, della legge n. 449 del 1997 abbia carattere interpretativo o innovativo della disciplina dettata dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987, poiché, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il carattere retroattivo della legge, purché non violi il disposto dell'art. 25 della Costituzione in materia penale e non si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza o con altri valori ed interessi costituzionali specificamente protetti (da ultimo, sentenza n. 229 del 1999), non costituisce, di per sé solo, un profilo di illegittimità della legge stessa, neppure quando, come nella fattispecie in esame, vada ad incidere su diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego (sentenze n. 432 del 1997, n. 153 e n. 6 del 1994).

Ciò posto, in linea generale è da escludere, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che possa integrare una violazione delle attribuzioni spettanti al potere giudiziario una disposizione di legge che appaia finalizzata ad imporre all'interprete un determinato significato normativo, in quanto la stessa, operando sul piano delle fonti, non tocca la potestà di giudicare, ma precisa solo la regola astratta ed il modello di decisione cui l'esercizio della potestà di giudicare deve attenersi (sentenze n. 321 del 1998, n. 432 del 1997, n. 386 del 1996).

In questo quadro giurisprudenziale si può dire quindi che la norma del denunciato art. 41, comma 5, non lede la funzione giurisdizionale, solo ove risulti che l'intento legislativo non è la «correzione» concreta dell'attività giurisdizionale, ma piuttosto la creazione di una regola astratta. Il legislatore però, nella specie, oltre a creare una regola astratta, prende espressamente in considerazione anche le sentenze passate in giudicato che attribuiscono un determinato trattamento economico al personale, il quale, a seguito della disposta interpretazione autentica, non rientra più nell'ambito delle disposizioni indicate nel comma 4 dell'articolo censurato, precludendo sostanzialmente la esecuzione delle sentenze stesse. Proprio questa incidenza, diretta ed esplicita, sul giudicato esclude che la disposizione in questione operi soltanto sul piano normativo, poiché rivela in modo incontestabile il preciso intento legislativo di interferire — senza che vi sia un rapporto di consequenzialità necessaria tra creazione della norma e incidenza sui giudicati — su questioni coperte da giudicato, non rispettando, in modo arbitrario, la differente condizione di chi abbia avuto il riconoscimento giudiziale definitivo di un certo trattamento economico riguardo a chi non lo abbia ottenuto (sentenza n. 15 del 1995). Sotto questo profilo sussiste quindi la prospettata lesione dei principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale, nonché delle disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

Va peraltro precisato che, incentrandosi la censura del giudice rimettente su quella parte della disposizione denunciata, che pone il divieto di attribuire al personale in questione il trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato, la relativa dichiarazione di illegittimità della norma censurata produce effetti temporalmente limitati. È infatti evidente che alle somme che debbono essere corrisposte proprio in forza della presente decisione, sarà comunque applicata, (successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame), la stessa disciplina del «riassorbimento» nei futuri incrementi retributivi prevista dal medesimo comma 5 in riferimento all'ipotesi di somme già versate allo stesso titolo, anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge. Non è infatti precluso al legislatore, eventualmente anche in sede di interpretazione autentica, di modificare sfavorevolmente per i beneficiari, purché non in modo irrazionale o arbitrario, la disciplina di determinati trattamenti economici in precedenza garantiti, anche a causa, come si è verificato nella specie, di inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica (sentenze n. 417 del 1996, n. 390 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) nella parte in cui fa divieto di corrispondere al personale non rientrante nelle disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato sia stato attribuito il trattamento economico di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le relative somme.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0880

N. 375

Sentenza 12-27 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale militare - Arma dei carabinieri - Vice brigadieri e militari di truppa - Procedimento disciplinare a loro carico, conseguente a condanna penale irrevocabile - Promovimento - Termine di decadenza di centottanta giorni dalla cognizione della sentenza - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento, rispetto agli altri dipendenti, civili e militari, e contrasto con il principio di buon andamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 18 ottobre 1961, n. 1168, art. 38.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 52.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Carleo Giuseppe contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non contempla alcun termine di decadenza per il promovimento del procedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, conseguente a condanna penale irrevocabile.

L'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, dispone, invero, che il procedimento disciplinare debba essere proseguito o promosso entro 180 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna; ad avviso del rimettente, tale norma riguarda, peraltro, soltanto il personale civile ed è perciò inapplicabile a quello militare. Il Tribunale richiama quindi la sentenza n. 104 del 1991, successiva alla citata legge n. 19 del 1990, con la quale la Corte ha ritenuto illegittime le norme della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che non prevedevano alcun termine per l'avvio di detto procedimento.

Identica questione si propone nel caso in esame: esigenze di civiltà giuridica — conclude il giudice *a quo* — richiedono che l'azione disciplinare sia promossa senza ritardo per gli impiegati civili e per i militari, non essendovi ragioni tali da giustificare una disparità di trattamento.

Considerato in diritto

È sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, dell'art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non contempla alcun termine di decadenza per il promovimento del procedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, conseguente a condanna penale irrevocabile.

La questione è fondata.

I termini per promuovere l'azione disciplinare — e concludere, quindi, il procedimento — mirano a garantire la posizione del dipendente e, al tempo stesso, il buon andamento dell'amministrazione (nella giurisprudenza di questa Corte, v. le sentenze nn. 197 del 1999, 104 del 1991 e, prima della legge n. 19 del 1990, la sentenza n. 1129 del 1988).

L'azione disciplinare si deve iniziare tempestivamente, senza ritardi ingiustificati — o, peggio, arbitrari — rispetto al momento in cui l'amministrazione ha conoscenza della pronuncia irrevocabile di condanna: tale principio ha trovato pieno riconoscimento nella disciplina del pubblico impiego (da ultimo, nella legge 7 febbraio 1990, n. 19) e va affermato anche con riguardo ai corpi militari; questa Corte ha quindi dichiarato — nella citata sentenza n. 104 del 1991 — l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge n. 599 del 1954, sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, perché non garantivano all'incolpato il sollecito svolgimento della procedura.

Anche l'art. 38 della legge n. 1168 del 1961, concernente i procedimenti disciplinari per i vice brigadieri e i militari di truppa dell'Arma, incorre in analoga censura, e ne va dichiarata l'illegittimità, nella parte in cui non prevede che la procedura sia soggetta al termine di decadenza di 180 giorni contemplato dall'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19: non è infatti ammissibile, alla luce dei parametri indicati dal rimettente, che per i soli carabinieri permanga una disciplina lesiva della loro posizione giuridica, che determina una disparità di trattamento del tutto ingiustificata rispetto agli altri dipendenti, civili e militari, e che contrasta, altresì, con il principio di buon andamento e di efficienza che deve informare anche l'ordinamento dei corpi militari dello Stato (cfr. le sentenze nn. 240 del 1997, 363 del 1996, 356 del 1995, 126 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0881

N. 376

Sentenza 12-27 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Norma oggetto del giudizio - Integrale trasposizione, senza modifiche, nel successivo testo unico, emanato in forza di delega legislativa - Trasferimento della questione sulla corrispondente norma del testo unico.

– Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17, comma 2, lettera d); d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lettera d).

Ius superveniens - Possibile incidenza sulla questione sollevata - Richiesta di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Reiezione.

Straniero - Espulsione - Divieto di espulsione - Omessa estensione anche al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio - Lesione dei principi di protezione dell'unità familiare e di diritti umani fondamentali, in relazione alla comune responsabilità dei genitori per il mantenimento e l'educazione dei figli minori - Illegittimità costituzionale in parte qua.

– Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17, comma 2, lettera d), sostituito dall'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

– Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30; convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali 4 novembre 1950 (ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848), artt. 8 e 12.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lett. d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1999

dal pretore di Termini Imerese nel procedimento civile tra Dylmishi Selim e il Prefetto di Palermo, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

1. — Il pretore di Termini Imerese è investito della decisione di un ricorso proposto da un cittadino albanese — ai sensi dell'art. 11, comma 8, della legge n. 40 del 1998 — avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Palermo perché non aveva chiesto nei termini prescritti il rinnovo del permesso di soggiorno; a sostegno della domanda il ricorrente ha dichiarato di risiedere in Italia da circa dieci anni, di svolgere attività di collaboratore domestico, di essere coniugato e convivente con una sua concittadina in stato di gravidanza a rischio di aborto prematuro, di esser stato in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di non averlo potuto rinnovare per cause di forza maggiore.

Il giudice *a quo* ritenuto che il decreto di espulsione impugnato sia legittimo, in considerazione sia del negligente ritardo con cui l'interessato aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno che dell'insussistenza della causa di forza maggiore invocata dal ricorrente, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con donna in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita di un figlio, per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione.

Secondo il rimettente l'art. 2 della Costituzione riconosce anche allo straniero i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, mentre l'art. 10 della Costituzione gli riconosce i diritti derivanti dalle norme e dai trattati internazionali; il diritto di formare una famiglia e di mantenere l'unità del nucleo familiare, previsti dall'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, così come tutti i diritti e le potestà di cui agli artt. 29 e 30 Cost., dovrebbero perciò essere garantiti allo straniero come al cittadino; al riguardo il giudice *a quo* ritiene che l'omessa previsione del divieto di espulsione dello straniero, coniugato e convivente con una donna in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, determinerebbe l'impossibilità per l'espulso di esercitare i diritti e di adempiere i doveri nei confronti del coniuge, del nascituro e del figlio dopo la nascita.

Secondo il giudice *a quo* tale omissione violerebbe anche l'art. 3 Cost., dal momento che la mancata previsione del divieto di espulsione del padre, coniugato e convivente con la donna incinta e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i coniugi e renderebbe di difficile attuazione lo stesso divieto di espulsione nei confronti delle madri straniere, le quali ben difficilmente, in caso di allontanamento del marito, potrebbero decidere di restare in Italia senza l'adeguato sostegno materiale e morale del coniuge.

Ritiene infine il rimettente che anche l'unità familiare e la tutela dei minori, che pure sono tra gli obbiettivi degli artt. 26 e segg. della stessa legge n. 40 del 1998, finirebbero per essere non garantiti nel caso di espulsione del «capofamiglia».

2. — È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte, in via preliminare, di restituire gli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce dello *jus superveniens* intervenuto in epoca successiva alla ordinanza di rimessione e, in subordine, di dichiarare la questione infondata.

Quanto al primo profilo, l'Avvocatura osserva che il nuovo testo dell'art. 49, comma 2, del testo unico n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 8 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40) ha disciplinato la c.d. regolarizzazione degli stranieri, presenti sul territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 40 del 1998, che siano in possesso di determinati requisiti; dal momento che lo straniero che ha proposto opposizione all'espulsione davanti al pretore

di Termini Imerese sembrerebbe rientrare tra coloro i quali possono beneficiare della regolarizzazione, ciò imporrebbe, ad avviso della difesa erariale, una nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo*.

Nel merito l'Avvocatura ritiene che la questione sia infondata, dal momento che con essa si richiede al giudice delle leggi un intervento additivo che non potrebbe essere assunto se non nel quadro di ripensamenti più generali del complesso sistema normativo riguardante la materia; nel predisporre la disciplina di cui si tratta, il legislatore avrebbe operato un bilanciamento di interessi tra l'esigenza di riconoscere agli stranieri una serie di facoltà e quella, pure apprezzabile, di disciplinare l'ingresso ed il soggiorno nello Stato dei non cittadini; sotto questo profilo nella norma denunciata non sarebbero ravvisabili violazioni degli artt. 2, 10, 29 e 30 Cost.

Sempre secondo l'Avvocatura non vi sarebbe neppure violazione dell'art. 3 Cost., dal momento che il divieto di espulsione della donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi costituirebbe una eccezione alla regola generale, determinata dalla necessità di far fronte ad esigenze primarie della madre e del bambino, e non sarebbe assimilabile a quella del padre che versi in situazione di illegalità.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Termini Imerese dubita della legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera *d*) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con donna in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita di un figlio, per la violazione: (*a*) degli artt. 2 e 10 della Costituzione, perché la norma impugnata non tutelerebbe i diritti inviolabili dell'uomo, ed in particolare il diritto di formare una famiglia riconosciuto dall'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848; (*b*) dell'art. 3 Cost., perché la disposizione prevederebbe per il coniuge straniero di sesso maschile un trattamento diverso e meno favorevole rispetto a quello della donna incinta e della donna che ha partorito da non oltre sei mesi, per le quali vige il divieto di espulsione; (*c*) degli artt. 29 e 30 Cost., perché essa non garantirebbe l'unità familiare e non consentirebbe allo straniero di esercitare i diritti e i doveri nei riguardi dei figli minori e del coniuge.

2. — Occorre preliminarmente osservare che la norma impugnata dal pretore di Termini Imerese è stata interamente trasfusa, senza modificazione alcuna, nell'art. 19, comma 2, lett. *d*) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in forza della delega legislativa contenuta nell'art. 47 della stessa legge n. 40 del 1998; la questione di legittimità costituzionale deve intendersi perciò trasferita sulla norma del testo unico, rinvenendosi tuttora nell'ordinamento la norma impugnata, secondo il principio affermato da questa Corte nelle sentenze n. 84 del 1996 e n. 454 del 1998.

3. — Sempre in via preliminare deve essere disata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce dello *jus superveniens* costituito dall'art. 8 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40); infatti la norma indicata dalla difesa erariale — che ha disposto una sanatoria per alcune categorie di stranieri presenti sul territorio dello Stato — non ha inciso, né direttamente né indirettamente, su quella impugnata dal giudice rimettente e non è perciò suscettibile di essere applicata nel giudizio in corso davanti al pretore di Termini Imerese, nel quale il *thema decidendum* continua ad essere rappresentato dalla domanda del ricorrente; l'eventuale possibilità per lo straniero di usufruire delle norme di sanatoria risulta quindi una questione di mero fatto, che non può incidere sul presente giudizio di legittimità costituzionale.

4. — La questione, nei termini in cui è stata rimessa a questa Corte dal giudice *a quo* è fondata.

5. — La norma impugnata, collocata al Capo III (Disposizioni di carattere umanitario) del Titolo II della legge n. 40 del 1998, sotto l'onnicomprendente intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento» prevede alcuni divieti di espulsione degli stranieri che si trovino in posizione irregolare sul territorio dello Stato e disciplina situazioni che sono fra loro non omogenee. In particolare, mentre il comma 1 stabilisce un divieto assoluto

ed incondizionato di espulsione e di respingimento dello straniero verso uno Stato ove egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, il comma 2 prevede — salvo i casi in cui ricorrano esigenze di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, disciplinati dall'art. 11, comma 1 della stessa legge — divieti di espulsione e di respingimento per alcune categorie di stranieri in relazione a loro particolari e specifiche condizioni personali o familiari. Il divieto in questi casi riguarda: lo straniero minorenni, che non può mai essere espulso salvo il suo diritto di seguire il genitore o l'affidatario che siano stati espulsi; gli stranieri che siano in possesso della carta di soggiorno, per i quali le condizioni di espulsione sono indicate dall'art. 7, comma 5 della legge; coloro che sono sposati e convivono con un cittadino e coloro che convivono con cittadini italiani, loro parenti entro il quarto grado; e infine le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto. In quest'ultimo caso si tratta dunque, più che di un divieto assoluto di espulsione o di respingimento, di una temporanea sospensione del relativo potere fondata sulla particolare tutela che l'ordinamento, in questa come in varie altre materie, appresta per la donna in stato di gravidanza e nel periodo immediatamente successivo alla nascita del figlio; tutela che viene riconosciuta in vista della protezione sia della stessa donna che del figlio minore, nato o nascituro. Non va dimenticato peraltro che queste esigenze di tutela del nucleo familiare, individuate dal legislatore e nella specie previste a favore della donna, cedono di fronte a quelle di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato che sono affermate nell'art. 11, comma 1, della legge n. 40 del 1998, richiamato espressamente dall'art. 17, comma 2; infatti questa norma fa comunque salvo, in tutti i casi, il potere del Ministro dell'interno di disporre l'espulsione dello straniero per i sopracitati motivi.

La particolare *ratio* delle norme che prevedono benefici a favore della donna nel periodo immediatamente antecedente e in quello successivo al parto è stata già considerata da questa Corte che, nella sentenza n. 1 del 1987, ha osservato come la norma in materia di astensione obbligatoria dal lavoro della donna che ha partorito, se ha «certamente il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto.... considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo necessariamente si svolge tra madre e figlio, e tanto non solo per ciò che attiene i bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino». La norma in esame si colloca — nel quadro delle disposizioni che vietano l'espulsione ed il respingimento dello straniero per ragioni di carattere umanitario e più in generale all'interno della disciplina sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri — nella stessa peculiare posizione; anche in questo caso infatti viene in rilievo, oltre alla tutela della salute della donna straniera incinta o che abbia partorito da non oltre sei mesi — situazione soggettiva che come tale giustificerebbe *ex se* una tutela rafforzata — l'esigenza di assicurare una speciale protezione alla famiglia in generale, ed ai figli minori in particolare, che hanno il diritto di essere educati all'interno del nucleo familiare per conseguire un idoneo sviluppo della loro personalità; una protezione che non può non ritenersi estesa anche agli stranieri che si trovino a qualunque titolo sul territorio dello Stato perché, come questa Corte ha già più volte avuto modo di affermare, «il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, sono diritti fondamentali della persona che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri» (sentenza n. 28 del 1995, richiamata anche dalla sentenza n. 203 del 1997).

6. — I principi di protezione dell'unità familiare, con specifico riguardo alla posizione assunta nel nucleo dai figli minori in relazione alla comune responsabilità educativa di entrambi i genitori, non trovano riconoscimento solo nella nostra Costituzione ma sono affermati anche da alcune disposizioni di trattati internazionali ratificati dall'Italia, tra le quali: quelle di cui agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848; l'art. 10 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e l'art. 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, ratificati e resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881; gli artt. 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176; dal complesso di queste norme, pur nella varietà delle loro formulazioni, emerge un principio, pienamente rinvenibile negli artt. 29 e 30 Cost., in base al quale alla famiglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed assistenza, in particolare nel momento della sua formazione ed in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l'educazione dei figli minori; tale assistenza e protezione non può non prescindere dalla condizione, di cittadini o di stranieri, dei genitori, trattandosi di diritti umani fondamentali, cui può derogarsi solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela delle stesse regole della convivenza democratica.

7. — La norma in esame, pur apprestando nella particolare materia dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio dello Stato una tutela adeguata nei riguardi della donna incinta e di colei che ha partorito da

non oltre sei mesi, omette tra l'altro di considerare proprio quelle ulteriori esigenze del minore e cioè il suo diritto ad essere educato, tutte le volte che ciò sia possibile, in un nucleo familiare composto da entrambi i genitori e non dalla sola madre; consentendo l'espulsione del marito convivente, come esattamente osserva il giudice rimettente, la norma mette oltretutto la donna straniera che si trova nel territorio dello Stato in una alternativa drammatica tra il seguire il marito espulso all'estero e l'affrontare il parto ed i primi mesi di vita del figlio senza il sostegno del coniuge, e questo proprio nel momento in cui si va formando quel nuovo più ampio nucleo familiare che la legge, in forza degli artt. 29 e 30 Cost., deve appunto tutelare.

8. — Come questa Corte ha già stabilito (sentenza n. 341 del 1991), esiste un principio di «paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi», in forza del quale deve ritenersi costituzionalmente illegittima la norma de qua nella parte in cui non prevede un divieto di espulsione anche nei riguardi del marito convivente della donna incinta o della donna che abbia partorito da non oltre sei mesi; la presenza del padre è infatti essenziale nel delicato periodo preso in considerazione dal legislatore quando ha stabilito, all'art. 17, comma 2 della legge, la particolare tutela della madre e del bambino. La giurisprudenza di questa Corte ha già più volte sottolineato come numerose norme, a partire dagli anni '70, abbiano «dato sempre maggiore realizzazione ai valori costituzionalmente garantiti della parità fra uomini e donne, della funzione sociale della maternità», avuto riguardo ai «superiori interessi del bambino come oggetto di tutela diretta, quando non prevalente ed esclusiva» (sentenza n. 179 del 1993).

Lo stesso legislatore, del resto, nella recente legge 8 marzo 2000, n. 52 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), ha previsto speciali disposizioni a sostegno, oltre che della maternità, anche della paternità.

È quindi evidente che, una volta parificata la posizione del marito convivente con donna incinta, o che ha partorito da non oltre sei mesi, con quella della stessa, deve essere esteso anche a tale soggetto il divieto di espulsione, salvo che sussistano i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato previsti dall'art. 11, comma 1, richiamato dall'art. 17, comma 2 della legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 377

Sentenza 12-27 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni a statuto speciale - Funzioni amministrative - Approvvigionamento idrico per le isole minori - Trasferimento delle relative funzioni dallo Stato alle Regioni - Procedimento - Ricorso delle Regioni Siciliana e Sardegna, in via principale - Non conformità del procedimento seguito alle procedure statutariamente previste - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altro profilo dedotto (sotto il profilo sostanziale).

- D.Lgs. 30 giugno 1998, n. 244.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 56; Statuto della Regione Siciliana, art. 43; (e Costituzione, artt. 116, 119 e 81, quarto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244 (Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promossi con ricorsi delle regioni Sardegna e Sicilia, notificati il 4 e il 22 agosto 1998, depositati in cancelleria il 7 e il 28 successivi e iscritti ai nn. 35 e 36 del registro ricorsi 1998.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio per la regione Sardegna, Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la regione Sicilia e l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. Con ricorso notificato il 4 agosto 1998 (r. ric. n. 35 del 1998), la Regione autonoma della Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244 (Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 76, 116 e 119 della Costituzione, degli artt. 3-8, 56 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e delle relative norme di attuazione, adottate con d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e con d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

La ricorrente rileva che il rifornimento idrico delle isole minori è sempre stato di competenza dello Stato e che, in particolare, secondo la normativa vigente in materia (legge 9 maggio 1950, n. 307; legge 19 maggio 1967, n. 378; legge 21 dicembre 1978, n. 861), alla provvista e al trasporto dell'acqua nelle regioni speciali è preposto il Ministero della difesa, mentre la gestione del rifornimento è affidata al Ministero della sanità che, quando ricorrano particolari necessità, può demandare al Ministero della marina mercantile la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati. Alle regioni ordinarie è stata invece trasferita la gestione del rifornimento idrico alle isole minori, nonché il compito di stipulare le necessarie convenzioni con enti pubblici e privati, quando ricorrano particolari necessità (artt. 3 e 4, secondo comma, della legge n. 861 del 1978). Pertanto, nella Regione Sardegna spettano allo Stato sia la provvista e il trasporto dell'acqua, sia la gestione del rifornimento idrico, sia il compito di stipulare convenzioni per l'approvvigionamento di acqua nei casi di particolare necessità. Su questo tessuto normativo si è inserita la disciplina impugnata, che dispone (art. 1) il trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni di rifornimento idrico alle isole minori, assegnate al Ministero della difesa dall'art. 4 della legge n. 861 del 1978, e che disciplina (art. 2) il concorso al rifornimento idrico che il Ministero della difesa è chiamato a svolgere quando sussistano condizioni di particolare necessità.

Secondo la ricorrente non risulta chiaro quali siano le funzioni trasferite (in quanto sembra implausibile che si siano volute trasferire le funzioni svolte dal Ministero sulla base del primo comma dell'art. 4 della legge n. 861 del 1978, trattandosi di funzioni di pianificazione di livello nazionale), potendosi accedere a due distinte soluzioni interpretative: *a)* che si siano voluti trasferire tutti i compiti di provvista e di rifornimento di acqua alle isole minori, ma soltanto quando ricorrono «particolari necessità» (atteso che l'intero contesto normativo dell'art. 4 fa riferimento a questa ipotesi), per cui, al di fuori di tali casi, il rifornimento continuerebbe ad essere di competenza del Ministero della difesa; *b)* che si sia inteso trasferire il complesso delle funzioni in materia anche per le situazioni ordinarie.

Ma quale che sia l'interpretazione accolta, ad avviso della Regione Sardegna, la normativa sarebbe comunque incostituzionale.

In particolare, ad accedere alla seconda linea interpretativa, il decreto legislativo violerebbe gli artt. 36 e 56 dello statuto speciale e le relative norme di attuazione perché si sarebbe di fronte a un ampliamento delle competenze regionali statutariamente previste, ampliamento che può avvenire soltanto attraverso una legge costituzionale o norme di attuazione. Sarebbe violato anche l'art. 76 della Costituzione, in quanto la legge di delegazione aveva stabilito che il trasferimento in questione dovesse avvenire «fermi restando la continuità ed il livello qualitativo del servizio», mentre il decreto legislativo, disponendo che il trasferimento decorre dal momento della sua entrata in vigore (in piena estate), mette a rischio lo svolgimento del servizio medesimo.

Sarebbero poi violate le disposizioni statutarie in materia di ordinamento degli uffici regionali (art. 3, lettera *a)* e di autonomia statutaria (artt. 7 e 8), oltre agli artt. 116 e 119 della Costituzione, poiché per esercitare le nuove funzioni la regione dovrebbe adeguare l'organizzazione degli uffici, e poiché è mancata, contestualmente alla attribuzione dei nuovi compiti, una corrispondente integrazione delle entrate finanziarie regionali. Tale ultima considerazione, precisa la ricorrente, rimarrebbe valida anche se si ritenesse — senza peraltro che tale ipotesi possa trovare conforto nel dato letterale — di essere di fronte a una delega, e non a un trasferimento di funzioni.

Infine, la Regione ribadisce che anche ad accogliere la prima delle due ipotesi interpretative delineate, e a ritenere il trasferimento limitato alle condizioni di particolare necessità, varrebbero le medesime censure già avanzate.

1.2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

2.1. Con ricorso notificato il 22 agosto 1998 (r. ric. n. 36 del 1998), anche la regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo decreto legislativo n. 244 del 1998, per violazione degli artt. 17, 19, 21, terzo comma, e 43 dello statuto speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), delle norme di attuazione approvate con d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111, e con d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, nonché degli artt. 81, quarto comma, 116 e 119 della Costituzione.

Secondo la ricorrente per il trasferimento di funzioni determinato dal decreto legislativo impugnato era necessario lo speciale procedimento previsto dall'art. 43 dello statuto — procedimento non escluso, peraltro, dall'art. 55, comma 5, della legge di delega n. 449 del 1997 — posto che solo in presenza di un'attribuzione statutaria ben definita in tutti i suoi aspetti non sorge la necessità di norme di attuazione. La violazione dell'art. 43 determi-

nerebbe altresì la violazione della vigente normativa di attuazione dello statuto in materia di igiene, sanità pubblica e assistenza sanitaria (d.P.R. n. 1111 del 1956), o di comunicazioni e trasporti (d.P.R. n. 1113 del 1953), che, per effetto del decreto legislativo, subirebbe modificazioni strutturali ad opera di una norma di rango inferiore.

Inoltre, il decreto legislativo impugnato addosserebbe alla regione un onere del tutto nuovo, in precedenza sostenuto dallo Stato, senza determinare una apposita copertura finanziaria, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, e alterando, in violazione degli artt. 116 e 119 della Costituzione, nonché degli artt. 17 e 19 dello statuto speciale, l'equilibrio dei mezzi finanziari e, insieme, delle funzioni e delle competenze.

Infine, il decreto legislativo violerebbe l'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale, in quanto alla riunione del Consiglio dei ministri del 26 giugno 1998, in cui esso è stato approvato, non ha partecipato il Presidente della regione siciliana: e ciò benché, essendo le isole minori ricomprese nell'ambito di due sole regioni speciali, fossero coinvolti interessi regionali qualificati da una «rilevante peculiarità e da una particolare intensità», tali da necessitare, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al Consiglio dei ministri del presidente della regione.

2.2. Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

3.1. In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, relativa al ricorso promosso dalla regione Sardegna, sostenendo che il decreto legislativo impugnato non avrebbe in realtà realizzato alcun trasferimento di funzioni. Esso, infatti, attraverso il rinvio all'art. 4 della legge n. 861 del 1978, determinerebbe soltanto un «affidamento di compiti» esecutivi in materia di approvvigionamento idrico, compiti prima a carico della Marina militare, che sarebbero, sulla base della nuova normativa, da disciplinare con «accordi di programma» tra Regione e Marina militare medesima. Competente all'assolvimento delle funzioni amministrative in materia di gestione del rifornimento idrico, secondo l'Avvocatura, era e rimane la regione, nel quadro delle sue attribuzioni in materia di igiene e sanità pubblica. Rientrando le funzioni in questione nelle attribuzioni statutarie, i relativi oneri non potranno che essere posti a carico del bilancio regionale, con esclusione della violazione dell'autonomia finanziaria.

3.2. Nel giudizio promosso dalla regione siciliana, l'Avvocatura dello Stato ha depositato analoga memoria, aggiungendo, quanto alla censura relativa alla mancata partecipazione del presidente della regione al Consiglio dei Ministri, che la normativa denunciata riguarda formalmente tutte le regioni a statuto speciale e, comunque, quantomeno due di esse, non riscontrandosi quindi quell'interesse differenziato, proprio e peculiare di una singola regione, che solo legittima la partecipazione al Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni autonome della Sardegna e della Sicilia sollevano questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244 (Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori).

Le ricorrenti contestano l'avvenuto trasferimento della suddetta funzione per ragioni attinenti tanto al procedimento seguito, quanto al contenuto dell'atto legislativo censurato.

1.1. — Quanto al procedimento, sia la regione Sardegna, sia la regione Sicilia deducono la violazione degli artt. 56 e 43 dei rispettivi statuti i quali, per il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni medesime, prevedono l'emanazione di norme di attuazione statutaria da adottarsi con una procedura particolare, nella quale trova spazio la partecipazione regionale: un procedimento che il decreto legislativo delegato, emanato sulla base della norma di delegazione contenuta nell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avrebbe violato. La violazione delle procedure prescritte per l'approvazione delle norme di attuazione statutaria, secondo le ricorrenti, avrebbe determinato la conseguente violazione delle norme degli statuti che prevedono le materie di competenza regionale e le relative norme di attuazione, nelle materie coinvolte dal decreto legislativo impugnato: in particolare, per la regione Sardegna, gli artt. 3-6 dello statuto speciale e i decreti del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e 19 giugno 1979, n. 348, e, per la regione Sicilia, i decreti del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e 17 dicembre 1953, n. 1113. Sempre sul piano della legittimità costituzionale del procedimento seguito, la regione Sicilia denuncia la violazione dell'art. 21, terzo comma, del suo statuto, il suo Presidente non avendo partecipato alla riunione del Consiglio dei Ministri nella quale il decreto legislativo in questione, vertente su «materia che interessa la regione», è stato adottato.

1.2. — Quanto al contenuto, entrambe le Regioni lamentano la violazione della propria autonomia organizzativa e finanziaria [artt. 3, lettera *a*), 7 e 8 dello statuto della Regione Sardegna; 17 e 19 dello statuto della regione Sicilia; nonché 116 e 119 della Costituzione], in quanto il decreto legislativo impugnato impone alle ricorrenti oneri finanziari nuovi, in precedenza sostenuti dallo Stato, senza prevedere un'apposita copertura finanziaria, ciò che comporterebbe altresì la violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. La Regione Sardegna, infine, deduce la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma di delegazione prevede il trasferimento «fermi restando la continuità ed il livello qualitativo del servizio», esigenze di cui il decreto legislativo impugnato, disponendo il trasferimento della funzione dal momento della sua entrata in vigore, non avrebbe tenuto conto.

2. — I giudizi sui ricorsi anzidetti, vertendo sul medesimo testo normativo, contestato per ragioni in gran parte analoghe, possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

3. — Le questioni sono fondate.

3.1. — Come risulta dai lavori parlamentari relativi all'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce la delega al governo nell'esercizio della quale è stato adottato il decreto legislativo impugnato, il legislatore ha avvertito l'esigenza di trasferire alle regioni a statuto speciale, in armonia con quanto già previsto per le regioni a statuto ordinario, il servizio di rifornimento idrico delle isole minori ricadenti nel loro territorio, sopprimendo corrispondentemente i capitoli di spesa nel bilancio della difesa, preordinati a far fronte alle spese fino ad allora a carico dello Stato (relazione governativa al disegno di legge n. 2793 - Atti parlamentari, Senato della Repubblica, XIII legislatura, pp. 34-35).

In effetti, l'approvvigionamento idrico delle isole minori — che, secondo le leggi 9 maggio 1950, n. 307, e 19 maggio 1967, n. 378, era a carico dello Stato, con i compiti di gestione assegnati al Ministero della sanità e quelli di provvista e di trasporto dell'acqua al Ministero della difesa-Servizi per la marina militare — era stato «regionalizzato», quanto ai compiti di gestione del rifornimento idrico, dagli artt. 3 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, ferma restando la competenza del Ministero della difesa per la provvista e il rifornimento. Successivamente, con norme che non si segnalano per chiarezza, si è disposta la cessazione dei finanziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario per le funzioni previste dal ricordato art. 3 della legge n. 861 del 1978 «intendendosi trasferire alla competenza regionale le relative funzioni» (art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e, con l'art. 105, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si è disposto il «conferimento» alle regioni delle funzioni relative al rifornimento idrico delle isole, senza più alcun riferimento alla ripartizione di compiti relativi alla gestione, da una parte, e all'approvvigionamento e trasporto, dall'altra.

In questa dislocazione di compiti dallo Stato alle regioni, le regioni a statuto speciale non sono state coinvolte. Il passaggio della gestione del rifornimento idrico, disposto dall'art. 3 della legge n. 861 del 1978, non si poteva riferire a esse, ma solo alle regioni a statuto ordinario, come questa Corte ebbe ad affermare con la sentenza n. 451 del 1988, e, per il resto, la seconda parte del secondo comma dell'art. 4 della medesima legge espressamente stabiliva che in ogni caso la provvista di acqua e il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale continuavano ad essere effettuati dalla Marina militare. E il decreto legislativo n. 112 del 1998 che, nell'art. 105, dispone di nuovo in materia, prevedendo nei termini più comprensivi il trasferimento delle funzioni relative all'approvvigionamento idrico, si riferisce ancora soltanto alle regioni ad autonomia ordinaria (v. anche l'art. 10 dello stesso decreto). È solo con il decreto legislativo impugnato che si è provveduto ad allineare le regioni ad autonomia speciale a quelle ad autonomia ordinaria nella materia in questione.

Come osservano le ricorrenti, ai fini della risoluzione della presente questione di costituzionalità non rileva l'interpretazione del decreto legislativo impugnato, in particolare per quanto riguarda l'identificazione specifica delle funzioni di rifornimento idrico indicate nell'art. 1 tramite il rinvio a quelle precedentemente assegnate al Ministero della difesa dall'art. 4 della legge n. 861 del 1978: in particolare, non rileva se il riferimento sia a tutte o, per ragioni logiche, solo ad alcune di tali funzioni. Ciò che conta è che, incontestabilmente, la disposizione impugnata opera un trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni ricorrenti e che ciò è avvenuto tramite un procedimento normativo non conforme a quello che, allo scopo, è previsto dagli artt. 56 dello statuto della Regione Sardegna e 43 dello statuto della regione Sicilia, vale a dire il procedimento previsto per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali medesimi, tra le quali rientrano, per conforme giurisprudenza di questa Corte, quelle che determinano il passaggio delle funzioni dallo Stato alle regioni speciali. Ed è a questa stregua, del resto, che l'art. 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998, già ricordato, ha previsto che le funzioni e i compiti da esso conferiti alle regioni a statuto ordinario (tra i quali, come detto, anche quelli concernenti il rifornimento idrico delle isole) debbano essere trasferiti alle regioni a statuto speciale «con le modalità previste dai rispettivi statuti».

Non conclusiva, in senso contrario, è la prospettazione della difesa dello Stato, secondo la quale, da un lato, le regioni ricorrenti sarebbero state competenti in materia di gestione del rifornimento idrico in forza delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione già emanate, mentre, d'altro lato, col decreto legislativo impugnato non si sarebbe individuata un'attribuzione di funzioni ma si sarebbe disciplinato lo svolgimento di compiti materiali, in precedenza assegnati genericamente alla Marina militare e ora, secondo la nuova normativa, da disciplinare tramite «accordi di programma», previsti dall'art. 2 del decreto legislativo stesso, stipulati tra regioni e Ministero della difesa. La prima affermazione è smentita dalla già rilevata inapplicabilità della legge n. 861 del 1978 e del decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni ad autonomia speciale. La seconda, dall'esplicita formula utilizzata dalla legge delega e dal decreto legislativo («trasferimento delle funzioni in materia di rifornimento idrico»); dall'inequivoca volontà del legislatore nazionale, sopra richiamata, puntualmente attuata col rinvio all'art. 4 della legge n. 861, di dismettere le funzioni del Ministero della difesa in materia di approvvigionamento e trasporto dell'acqua, attraverso il loro passaggio alle regioni ad autonomia speciale; dall'improduttività, ai fini della determinazione delle forme da seguire nel conferimento di compiti alle regioni ad autonomia speciale, dell'ipotizzata distinzione tra trasferimento di funzioni e affidamento di compiti esecutivi. Del resto, l'art. 2 del decreto legislativo impugnato, prevedendo il «concorso» del Ministero della difesa al rifornimento idrico delle isole minori, tramite gli «accordi di programma» ivi disciplinati, presuppone necessariamente contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dello Stato — una competenza delle regioni ad autonomia speciale, competenza in precedenza inesistente e venuta ad esistenza, per l'appunto, con il trasferimento operato dall'atto normativo impugnato.

3.2. — La rilevata inidoneità del decreto legislativo delegato ad operare il suddetto trasferimento, in luogo delle procedure statutariamente previste, impone così, con l'accoglimento dei ricorsi, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'impugnato decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244, con assorbimento di ogni altro profilo d'illegittimità costituzionale dedotto dalle ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244 (Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 378

Sentenza 12 - 27 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Emilia-Romagna - Edilizia e urbanistica - Piano territoriale paesistico regionale - Immediata precettività dei vincoli di carattere generale o particolare derivanti dal piano e loro prevalenza sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati - Misure di salvaguardia quale conseguenza dell'adozione del piano - Denunciata violazione dei principi fondamentali e dell'autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica - Natura e finalità di tutela ambientale e culturale del piano territoriale regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47, artt. 5, terzo comma, 6, secondo comma (nel testo introdotto dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 23), e art. 55; legge Regione Emilia-Romagna 5 settembre 1988, n. 36, art. 15.
- Costituzione, artt. 117 (in relazione agli artt. 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150), e 128.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 5, terzo comma, e 6, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio) nel testo introdotto dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 (Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 1 agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47 e 13 marzo 1979, n. 7) nonché degli artt. 15 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 (Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale) e 55 della predetta legge regionale n. 47 del 1978, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1996 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, sui ricorsi riuniti proposti dalla «Rimini Rimini S.p.a.» e dal comune di Rimini contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione della «Rimini Rimini S.p.a.», del comune di Rimini, nonché l'atto di intervento della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi gli avvocati Francesco Paolucci per la «Rimini Rimini S.p.a.», Giancarlo Mengoli per il comune di Rimini e Alberto Predieri per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione delle delibere della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna di sospensione dei lavori ed annullamento di una concessione edilizia rilasciata dal comune di Rimini, con ordinanza del 4 luglio 1996 (r.o. n. 792 del 1998) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 128 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 5, terzo comma, e 6, secondo comma, della legge della

Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio), nel testo introdotto dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 (Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 1 agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47 e 13 marzo 1979, n. 7) nella parte in cui prevede che le previsioni e le prescrizioni contenute nei piani territoriali stralcio (categoria comprendente anche il piano territoriale paesistico regionale), che comportino vincoli di carattere generale o particolare, sono immediatamente precettive nei confronti di chiunque e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati, nonché degli artt. 15 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 (Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale) e 55 della predetta legge regionale n. 47 del 1978, nella parte in cui rispettivamente prevedono l'applicazione delle misure di salvaguardia sulla domanda di rilascio di concessione edilizia quale conseguenza dell'adozione dei predetti piani e la protrazione in regime transitorio dei predetti effetti.

2. — Il Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato in sede di impugnazione proposta con quattro separati ricorsi dal comune di Rimini e dalla società «Rimini Rimini S.p.a.» avverso le delibere con cui la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha dapprima sospeso i lavori e poi annullato la concessione edilizia n. 688 del 21 giugno 1991, relativa all'esecuzione delle opere di recupero e ristrutturazione dell'ex Colonia Murri (variante al progetto approvato con delibera del consiglio comunale di Rimini n. 634 del 10 aprile 1989), nonché avverso il piano territoriale paesistico regionale adottato con delibera del consiglio regionale n. 2620 del 29 giugno 1989 ed approvato con delibera del medesimo consiglio n. 1338 del 28 gennaio 1993.

La predetta concessione edilizia era stata rilasciata, in favore della società «Rimini Rimini S.p.a.», a seguito dell'approvazione, da parte del consiglio comunale, del progetto dell'opera di interesse pubblico di recupero dell'edificio ex Colonia Murri, presentato dal privato interessato.

Tale ultimo progetto era stato anche approvato in data 4 agosto 1989 con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 465 del 1988, convertito nella legge n. 556 del 1988. Quindi, il Consiglio comunale, con delibera del 15 marzo 1990, aveva approvato lo schema di convenzione con la società «Rimini Rimini S.p.a.» per la realizzazione e gestione dell'opera e tale convenzione era poi stata effettivamente stipulata il 26 aprile 1991.

L'annullamento della concessione disposto dalla Regione era dovuto al fatto che il predetto piano territoriale paesistico regionale aveva definito di interesse storico-testimoniale la Colonia Murri, consentendo su di essa, fino all'intervento di ulteriori specifiche prescrizioni programmatiche regionali, solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I motivi di impugnazione sono stati estesi dai ricorrenti anche al Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), sia perché esso è stato identificato quale atto presupposto dei successivi provvedimenti cautelari e di annullamento della concessione (presi in attuazione delle misure di salvaguardia poste a presidio del piano in oggetto), sia perché esso è stato considerato autonomamente lesivo delle rispettive posizioni soggettive dei ricorrenti, a causa dei vincoli di inedificabilità imposti nell'area interessata.

Il giudice *a quo* in particolare, ha posto l'accento sulla censura, dedotta da entrambi i ricorrenti avverso il PTPR, con la quale si collegava l'asserita illegittimità del piano ai vincoli ed alle prescrizioni precettive ed immediatamente operative da esso introdotte, non solo nei confronti del comune (nei limiti della programmazione territoriale condizionante i piani regolatori generali), ma anche nei confronti dei privati e dei singoli comuni interessati. Questa circostanza, secondo i ricorrenti, si sarebbe tradotta nella violazione della disciplina urbanistica posta con la legge statale, in contrasto con l'autonomia riservata ai comuni in materia urbanistica e con la centralità del loro potere di pianificazione territoriale.

Il Tribunale amministrativo regionale ha condiviso l'impostazione dei ricorrenti ed ha, pertanto, rilevato che il PTPR dell'Emilia-Romagna, in applicazione degli artt. 5, terzo comma, e 6, secondo comma, della legge regionale n. 47 del 1978, nel testo introdotto dalla legge regionale n. 23 del 1980, e degli artt. 15 della legge regionale n. 36 del 1988 e 55 della predetta legge regionale n. 47 del 1978, non si limitava a produrre l'effetto tipico del piano di direttive, orientando l'azione dei soggetti pubblici investiti di competenze urbanistiche (in coerenza con i presupposti e gli effetti del piano territoriale di coordinamento disciplinato dagli artt. 5 e 6 della legge n. 1150 del 1942), ma introduceva anche prescrizioni e vincoli immediatamente efficaci verso i privati.

Questo peculiare effetto del PTPR, a parere del Tribunale, provocherebbe anzitutto il sospetto di incostituzionalità della disciplina di fonte regionale su cui è fondato, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Ai sensi della legge regionale n. 47 del 1978, il PTPR dell'Emilia-Romagna si inquadrirebbe nella categoria generale dei piani territoriali di coordinamento, sebbene specificamente orientati alla considerazione di valori paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Ciò posto, atteso che la potestà legislativa regionale in materia urbanistica deve attuarsi, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nel rispetto dei limiti derivanti dai principi fondamentali fissati dalle leggi statali, secondo il giudice rimettente gli artt. 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che fissano le caratteristiche e gli effetti dei piani territoriali di coordinamento, costituirebbero principi fondamentali vincolanti per la regione. Il piano territoriale di coordinamento sarebbe configurato dalla legge statale quale piano di direttive, ossia strumento di controllo, indirizzo e di orientamento generale, avente effetto diretto solo nei confronti dei comuni e, segnatamente, limitativo solo del loro potere di pianificazione, attuato col piano regolatore generale; sicché un piano territoriale, che contenesse prescrizioni e vincoli immediatamente incidenti sulle posizioni soggettive dei proprietari, come il PTPR dell'Emilia-Romagna, esorbiterebbe dallo schema, a sua volta inderogabile, delineato dal legislatore statale.

La tendenziale sottrazione ai comuni della posizione di centralità loro assegnata nella pianificazione del territorio e la potenziale eliminazione dell'indispensabile ruolo di intermediazione affidato al piano regolatore generale implicherebbe anche un contrasto con l'autonomia che a tali enti è solennemente riconosciuta dall'art. 128 della Costituzione.

Il Tribunale ha incidentalmente rilevato che l'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985 ha posto sul medesimo piano, quanto a funzione ed effetti, il piano paesistico ed il piano urbanistico territoriale e che la Corte costituzionale (sentenze n. 327 del 1990 e n. 379 del 1994) ha rispettivamente riconosciuto sia la legittimità del PTPR dell'Emilia-Romagna, sia la legittimità e l'efficacia delle misure di salvaguardia imposte da legge regionale a presidio di vincoli prescritti dal piano regionale. Tuttavia, ha precisato il giudice a quo il principio di equivalenza dei piani paesistici ed urbanistico territoriali, ai sensi dell'art. 1-bis non varrebbe per tutto il territorio regionale, ma solo per i beni e le aree elencate nell'art. 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato ed integrato dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985; né il giudice delle leggi avrebbe ancora esaminato il profilo del potenziale contrasto delle leggi regionali con gli artt. 117 e 128 della Costituzione, nel presupposto del confronto con i principi desunti dagli artt. 5 e 6 della legge n. 1150 del 1942.

3. — Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti la società «Rimini Rimini S.p.a.» ed il comune di Rimini, che hanno condiviso e sostenuto le ragioni dedotte dal Tar nell'ordinanza di rimessione.

In particolare, la società privata ha ribadito che il PTPR dell'Emilia-Romagna, nella parte in cui contiene prescrizioni direttamente vincolanti nei confronti dei soggetti interessati all'attività edificatoria, si porrebbe in contrasto con le regole fondamentali che la legge quadro statale stabilisce in materia urbanistica per i piani territoriali di coordinamento. Inoltre, a sostegno della violazione degli artt. 117 e 128 della Costituzione da parte delle norme regionali individuate dal giudice a quo si è espressamente richiamato il principio costituzionale che impone di salvaguardare l'autonomia degli enti infraregionali in materia urbanistica non solo nei confronti dello Stato, ma anche nei confronti delle regioni (Corte costituzionale, sentenza n. 83 del 1997).

Il comune di Rimini ha riepilogato le profonde diversità che corrono tra il piano formato a livello comunale ed il piano territoriale di competenza regionale. Il primo contiene norme di dettaglio, è destinato a disciplinare esaurientemente l'intero territorio e presuppone la partecipazione diretta ed individuale dei cittadini, ai quali è così garantito l'accesso ad un procedimento che sfocia nell'adozione di un atto (Piano regolatore generale) che non si arresta ad una mera programmazione dello sviluppo urbanistico, ma importa la disciplina specifica ed effettiva del territorio. Il secondo sarebbe, invece, atto di mera programmazione, avrebbe effetto solo indiretto verso i cittadini (per il tramite necessario del PRG), non richiederebbe la previa partecipazione degli interessati, sarebbe caratterizzato da una larga scala di previsione (senza norme di dettaglio), avrebbe finalità programmatica, solo per l'individuazione di specifici obiettivi di interesse sovracomunale e soprattutto di coordinamento tra i vari piani regolatori generali, anche per il coordinamento interregionale. I piani territoriali, in definitiva, non presenterebbero una disciplina onnicomprensiva, non si estenderebbero all'intero territorio di ogni comune, stabilirebbero previsioni e prescrizioni episodiche, strutturali e nodali, non riguardanti, appunto, l'intero territorio e necessitanti sempre di prescrizioni di dettaglio.

Ne seguirebbe, secondo la parte costituita, l'impossibilità tecnica, l'innaturalezza e l'illogicità di un effetto diretto del piano territoriale, soprattutto se, come nel caso di specie, esteso all'intero territorio regionale, con la sostanziale privazione del comune del suo ruolo centrale nella pianificazione urbanistica.

Inoltre, a parere del comune di Rimini, la configurazione di un piano territoriale regionale, contenente vincoli di inedificabilità ad efficacia diretta, implicherebbe la violazione dell'art. 117 della Costituzione anche per un diverso profilo. Ne risulterebbe, invero, la violazione di un altro principio fondamentale stabilito dalla legge statale e, segnatamente, della previsione dell'art. 2 della legge n. 1187 del 1968, che ha sancito la decadenza, decorso il termine di cinque anni, delle prescrizioni del piano regolatore generale che impongono vincoli di inedificabilità o vincoli preordinati all'esproprio. Ciò in considerazione del fatto che questo principio è fissato dalla

legge statale solo per il piano regolatore generale e che per i piani territoriali non è stabilito alcun limite temporale. In breve, l'inserimento di previsioni e vincoli a contenuto specifico e direttamente efficaci nel piano territoriale di coordinamento si tradurrebbe in una surrettizia violazione del principio fondamentale di temporaneità dei vincoli di inedificabilità.

Per ciò che concerne, poi, il dedotto contrasto tra le norme censurate e l'art. 128 della Costituzione, si è richiamato il trattato di Strasburgo del 15 ottobre 1985, ratificato con legge 30 dicembre 1989, n. 439, che ha approvato la convenzione europea relativa alla Carta europea delle autonomie locali, ed, in particolare, gli artt. 2, 3 e 4. Queste disposizioni, prevalenti su quelle interne di rango primario, ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, affermano a chiare lettere che il rispetto delle autonomie locali si impone al legislatore statale e che esso deve attuarsi secondo criteri di effettività e mediante l'assegnazione di compiti e responsabilità rilevanti alle istituzioni più vicine ai cittadini. In tale quadro si inserisce armonicamente il principio di sussidiarietà, affermato dagli artt. 1, comma 2 e 3, e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che espressamente annovera l'urbanistica tra le materie riservate agli enti locali e che prevede, anche per essa, il conferimento alle province ed ai comuni di tutte quelle funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

4. — Si è costituita anche la Regione Emilia-Romagna, che ha chiesto dichiararsi l'infondatezza della dedotta questione di costituzionalità, depositando, in prossimità dell'udienza, una memoria difensiva.

In essa si sono, anzitutto, puntualizzate le seguenti circostanze: *a)* il medesimo piano territoriale paesistico regionale impugnato nel giudizio *a quo* è stato oggetto della pronuncia n. 327 del 1990 della Corte costituzionale, in occasione di un conflitto a quel tempo sollevato dalla Regione nei confronti dell'atto di annullamento disposto in sede tutoria dall'organo statale; *b)* la *ex* colonia marina Murri è immobile di proprietà comunale ed è proprio il comune che figura quale destinatario della concessione edilizia impugnata davanti al Tar; *c)* esso è vincolato con decreto del Ministero dei beni culturali, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, in considerazione del suo valore culturale, secondo una visione che pone l'accento sul valore di memoria, di testimonianza e di civiltà insita in tali beni, giustificandone la conservazione come mezzo per assicurare la continuità tra presente e passato e per rafforzare il vincolo di coesione del gruppo; *d)* la Regione ha provveduto ad applicare le misure di salvaguardia previste dall'art. 55 della legge regionale n. 47 del 1978.

La Regione Emilia-Romagna, ha, quindi, osservato che proprio il giudice rimettente, nella sentenza n. 179 del 1998 (avente il medesimo oggetto qui controverso), ha riconosciuto, in armonia con quanto già affermato dalla Corte costituzionale nella predetta sentenza n. 327 del 1990, che il piano impugnato non costituisce un piano paesistico puro, bensì un piano urbanistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985.

Ciò premesso, il dubbio che contrasti con l'art. 117 della Costituzione la previsione legislativa di un piano paesistico, con effetti immediatamente vincolanti per i privati, si rivelerebbe, secondo la Regione, del tutto infondato. La questione di costituzionalità, invero, si fonderebbe sull'asserita inosservanza dei principi generali che la legge statale n. 1150 del 1942 ha fissato in ordine al piano territoriale di coordinamento, configurato quale piano di direttive, in funzione meramente programmatica, ed estraneo perciò a prescrizioni di dettaglio. Ma il piano urbanistico territoriale (alla cui categoria sicuramente appartiene quello in discussione) non sarebbe piano paesistico ma urbanistico, suscettibile come tale di abbracciare l'intero territorio regionale e di imporre vincoli e prescrizioni direttamente efficaci nei confronti dei privati. Il piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali — prosegue la Regione — è diverso tanto dal piano paesistico quanto dal piano territoriale di coordinamento della legge del 1942 (cui pure il Tar si è richiamato): esso è un genere di piano che ha in comune il carattere territoriale, ma che ha funzioni ed effetti diversi, sia dai piani paesaggistici sia dai piani di coordinamento.

La sentenza n. 327 del 1990 della Corte costituzionale, del resto, sarebbe molto chiara sull'argomento: l'inquadramento del piano adottato dalla Regione Emilia-Romagna nella categoria dei piani territoriali stralcio impone di riferire ad esso non solo gli effetti propri di un piano di direttive — destinato ad orientare e condizionare l'azione dei soggetti pubblici investiti di competenze urbanistiche — ma anche quelli connaturati ad un piano di prescrizioni, immediatamente vincolante per i soggetti privati. Inoltre, tale piano, avendo natura di strumento urbanistico, ben potrebbe estendere la sua azione all'intero territorio comunale, senza limitarsi alla disciplina dei singoli vincoli ambientali precostituiti; purché, evidentemente, ciò avvenga in coerenza con l'inflessibile funzione di salvaguardia di valori paesistici ed ambientali.

Oltretutto, il riferimento all'art. 5 della legge n. 1150 del 1942, quale norma che descrive in via esclusiva il piano territoriale come piano di direttive, non sarebbe neppure pertinente. Osserva in proposito la Regione che vi sono piani territoriali che consentono effetti diretti verso i privati soprattutto per quanto attiene alle misure di salvaguardia, così come lo consentono i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale istituiti

dalla legge 29 luglio 1957, n. 634 e poi disciplinati dagli artt. 50-55 del d.P.R. 5 marzo 1978, n. 218. La legge prevede che nella redazione di tali piani i consorzi devono seguire «in quanto applicabili» criteri e direttive di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge n. 1150 del 1942 e che «i piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150»; tuttavia, il piano per le aree industriali non contiene solo direttive, poiché la legge autorizza i sindaci ad adottare le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni.

Inoltre, secondo la Regione, se pure si riconoscesse al piano paesistico adottato in Emilia-Romagna la natura di piano territoriale e, di conseguenza, un effetto limitato all'enunciazione di direttive programmatiche, nondimeno il comune di Rimini, nel caso di specie, sarebbe stato comunque costretto ad osservare siffatte direttive, trattandosi del rilascio di una concessione edilizia a proprio favore e non a favore di un privato.

Non sussisterebbe poi alcuna violazione dell'art. 117 della Costituzione con riferimento alla disposta introduzione di misure di salvaguardia.

La previsione ed applicazione di queste misure, secondo l'esponente, sarebbe frutto di un principio fondamentale delle leggi statali per l'assetto del territorio e la tutela dei beni culturali ed ambientali, sicché le leggi regionali legittimamente potrebbero stabilire un effetto vincolante immediato anche nei confronti dei soggetti privati, in caso di piani urbanistico-territoriali (come accade nel caso in esame), sia di piani territoriali di coordinamento, sia infine di piani paesistici.

Le misure di salvaguardia, invero, erano già previste dall'art. 8 della legge n. 1497 del 1939, che conferiva poteri di inibire e sospendere alterazioni dello *status quo* anche per i beni non vincolati né notificati. Quando la legge 8 agosto 1985, n. 413 ha introdotto il nuovo strumento del piano urbanistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, questo strumento di piano ha assunto quali suoi elementi caratterizzanti, proprio per il fine di tutela urbanistica ed ambientale, quantomeno anche i meccanismi di tutela già individuati dalla legge n. 1497 del 1939, ivi compreso quello delle misure di salvaguardia. La conclusione è che una legge regionale, che introduce un piano urbanistico territoriale con valenze paesistiche, rispetta i principi fondamentali delle leggi statali se configura il piano come avente effetti vincolanti su soggetti pubblici e privati, imponendo misure di salvaguardia di ordine generale e, segnatamente, misure di salvaguardia particolarmente rafforzate a tutela di valori ambientali.

La prevalenza delle misure di salvaguardia, dunque, risulterebbe principio fondamentale della legislazione urbanistica, rispondente ad una esigenza generalizzata di tutela cautelare che garantisca l'effettività del diritto.

La Regione ritiene parimenti infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 128 della Costituzione.

L'art. 9 della legge n. 1150 del 1942 prevede che le funzioni amministrative che riguardano il territorio siano di competenza del comune per quanto non espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale, ferme restando le funzioni di carattere unitario spettanti alla regione per il suo territorio. L'autonomia comunale in tema di poteri di pianificazione si svolge, dunque, in un ambito circoscritto da norme di tre livelli: norme costituzionali, norme di legge ordinaria e norme di legge regionale. Indubbiamente, la competenza regionale in materia urbanistica non può attuarsi in modo che ne risulti vanificata l'autonomia dei comuni. Tuttavia sarebbe legittima e conforme ai precetti costituzionali una legge regionale che, per la tutela di interessi sovrammunali, come quelli della difesa dei beni culturali, in attuazione di valori fondamentali recepiti nella stessa Costituzione (art. 9 della Costituzione), comporti dei limiti indiretti al potere pianificatorio dei comuni, attraverso previsioni e prescrizioni che, per la considerazione specifica di valori paesistici ed ambientali, creano vincoli nei confronti dei privati.

La tutela del patrimonio culturale sarebbe compito fondamentale dell'intero apparato della Repubblica in tutte le sue articolazioni soggettive ed uffici, poiché l'art. 9 della Costituzione impone alla Repubblica di perseguire il fine precipuo di tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico nazionale. A questa esigenza di valore fondamentale, prosegue la Regione, non possono opporsi le competenze di singoli enti od uffici, anche se ricevono, per altro verso, garanzie di rango costituzionale.

Le competenze comunali incontrerebbero un limite anche a livello di legge statale, poiché una riserva di competenza esclusiva cederebbe di fronte ad una legge di grande riforma economico-sociale, quale espressamente si atteggia la disciplina di cui alla legge n. 431 del 1985. Questa legge, peraltro, assegna alle regioni un potere pianificatorio che assume un ruolo centrale per la tutela paesistica, qualora la regione opti sia per la formazione di piani paesistici, sia per i piani urbanistico-territoriali. Il nucleo centrale della riforma attuata con la detta legge n. 431 del 1985, in armonia con i valori protetti dall'art. 9 della Costituzione, si articolerebbe dunque in un rafforzamento del potere regionale, che può tutelare i beni culturali con i piani territoriali avvalendosi di quegli effetti, che i piani territoriali previsti alla legge urbanistica del 1942 ancora non possedevano.

Anche la Società «Rimini Rimini S.p.a.», in data prossima all'udienza pubblica, ha depositato una memoria, con la quale ribadisce le ragioni che dovrebbero giustificare la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate, per contrasto con gli artt. 117 e 128 della Costituzione.

In particolare, l'esponente pone l'accento sul procedimento di formazione del piano territoriale disciplinato dall'art. 6 della legge regionale n. 47 del 1978, per sottolineare come non sarebbe prevista alcuna forma di partecipazione necessaria dei comuni interessati; ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il comune di Rimini avrebbe proposto alcune osservazioni spontaneamente ed in veste di mero soggetto «interessato».

Questa disciplina in primo luogo risulterebbe, secondo la parte, in palese contraddizione con le previsioni dello statuto della Regione Emilia-Romagna, che eleva a regole indefettibili della sua azione legislativa ed amministrativa la «collaborazione» con province e comuni al fine di realizzare un coordinato sistema delle autonomie ed il «racordo» tra gli strumenti di programmazione della regione, delle province e dei comuni. In secondo luogo, siffatta disciplina apparirebbe in evidente violazione del principio di autonomia dei comuni, costituzionalmente garantito dall'art. 128 della Costituzione: l'autonomia e la centralità del potere pianificatorio attribuito al comune, qualora si riconosca allo strumento urbanistico regionale un effetto immediatamente vincolante nei confronti dei singoli, eccedente la funzione meramente programmatica del piano territoriale di coordinamento, sarebbero inevitabilmente sacrificate da una disciplina che non concedesse all'ente locale quantomeno una possibilità di partecipazione effettiva.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale, sottoposte in via incidentale all'esame della Corte, riguardano il combinato disposto degli artt. 5, terzo comma, e 6, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio) nel testo introdotto dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 (Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 1° agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47 e 13 marzo 1979, n. 7) nella parte in cui prevede che le previsioni e le prescrizioni contenute nei piani territoriali stralcio (ed in particolare nel piano territoriale paesistico regionale), che comportino vincoli di carattere generale o particolare, sono immediatamente precettive nei confronti di chiunque e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati, nonché gli artt. 15 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 (Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale), e 55 della predetta legge regionale n. 47 del 1978, nella parte in cui rispettivamente prevedono l'applicazione delle misure di salvaguardia sulla domanda di rilascio di concessione edilizia quale conseguenza dell'adozione dei predetti piani e la protrazione in regime transitorio dei predetti effetti. È denunciata la violazione dell'art. 117 della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia stabiliti dalla legge quadro statale n. 1150 del 1942, e dell'art. 128 della Costituzione, per lesione dell'autonomia riservata ai comuni in materia di pianificazione urbanistica.

2. — Le questioni non sono fondate.

Preliminarmente, sulla base della precedente sentenza n. 327 del 1990, deve essere precisata la natura del piano territoriale paesistico regionale (PTPR), in base al quale è stata applicata la contestata misura di salvaguardia, ed il potere conferito dalle leggi statali e regionali alla regione di approvazione del piano stesso, con previsione di misure di salvaguardia.

Il PTPR della Regione Emilia-Romagna trova il proprio fondamento nel combinato disposto dell'art. 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel testo integrato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 312 del 1985, nonché dell'art. 15 della legge della Regione Emilia-Romagna 5 settembre 1988, n. 36 e del punto 2, primo comma, dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.

Pertanto il suddetto piano deve essere ricondotto alla categoria dei «piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali» e specificamente inquadrato nei «piani territoriali stralcio relativi all'intero territorio regionale», piani, questi ultimi, qualificati come «tematici», in quanto destinati a disciplinare — ove estesi all'intero territorio regionale — non il complessivo assetto urbanistico della Regione, ma determinati settori funzionali (sentenza n. 327 del 1990).

Il PTPR opera con le tecniche e gli effetti propri degli strumenti di pianificazione urbanistica, ancorché teleologicamente orientato verso l'obiettivo preminente della protezione di valori estetico-culturali (sentenze n. 327 del 1990; n. 151 e n. 153 del 1986; v. anche sentenza n. 529 del 1995).

Ma proprio perché il legislatore regionale, in linea con la previsione della legislazione statale, ha seguito la via alternativa (al piano paesistico) dello strumento di pianificazione urbanistica, sia pure anche con valenza paesistica e ambientale, non esiste un limite territoriale alle sole zone elencate nel quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 (come modificato dal d.l. n. 312 del 1985 e dalla legge di conversione n. 431 del 1985). Anzi gli strumenti di pianificazione urbanistica hanno una efficacia normalmente orientata verso l'assetto dell'intero territorio dell'ente investito dello specifico potere di pianificazione (sentenza n. 379 del 1994), di modo che, essendo nel caso in esame un piano della Regione, questo poteva essere configurato con «l'estensione all'intero territorio regionale» (art. 4, primo comma, numero 2, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 47 del 1978; sentenza n. 327 del 1990).

Del resto la tutela paesistico-ambientale svolta attraverso uno strumento di pianificazione urbanistica può comportare la protezione di un territorio ben più vasto delle aree strettamente vincolate, per le necessarie connessioni con le zone contermini e per esigenze di coinvolgimento di una sfera più ampia. Ed infatti questa Corte ha avuto occasione di sottolineare che la protezione preordinata dalla legge n. 431 del 1985, sia pure «minimale», non esclude né preclude «normative regionali di maggiore o pari efficienza» (sentenze n. 379 del 1994; n. 327 del 1990; n. 151 del 1986), soprattutto quando vi siano esigenze di una valutazione complessiva (e più ampia) dei valori sottesi alla disciplina dell'assetto urbanistico.

3. — Il PTPR, inquadrato nella categoria dei «piani territoriali stralcio», deve avere gli effetti tipici, che la legislazione regionale prevede per questo tipo di piani. Quindi questi piani possono essere configurati per produrre non solo gli effetti propri di un piano territoriale di coordinamento urbanistico, destinato ad orientare e condizionare (con direttive) l'azione dei soggetti pubblici investiti di competenze di pianificazione urbanistica (ed in primo luogo i comuni per la pianificazione del loro territorio). Infatti, per la parte contenente previsioni e prescrizioni comportanti vincoli di carattere generale o particolare — conformi alle specifica «tematica», come sopra sottolineato —, detti piani hanno una immediata operatività vincolante per i soggetti privati (sentenza n. 327 del 1990), con efficacia impeditiva e paralizzante di qualsiasi intervento edificatorio difforme, e quindi possono contenere imposizioni anche immediatamente vincolanti a difesa dei valori paesistici ed ambientali (sentenza n. 529 del 1995).

L'impostazione dell'ordinanza di rimessione muove da una concezione dei piani territoriali ormai superata ed ancorata al sistema inizialmente descritto nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150: essa era imperniata sulla divisione delle funzioni di pianificazione tra Stato e comuni e configurava il piano territoriale di coordinamento come semplice piano di direttive, operante nei confronti della pianificazione a livello comunale, quale mero strumento di indirizzo e di orientamento generale ed avente funzione di esplicazione del potere di controllo. Di conseguenza, nei confronti del proprietario di un suolo, i vincoli e le prescrizioni urbanistiche obbligatorie potevano sorgere solo con l'entrata in vigore dello strumento di pianificazione a livello comunale (piano regolatore generale).

Anche a non considerare la scarsa incisività del sistema dell'epoca (1942), caratterizzato dalla pressoché totale inutilizzazione dello strumento di coordinamento e da una modesta pianificazione urbanistica, questo modello di regolazione del territorio deve intendersi ormai sostituito da un sistema di pianificazione diretto soprattutto all'efficacia dei vincoli. Esso privilegia il livello più idoneo di pianificazione nella protezione di alcuni assetti territoriali ed ambientali individuati. Si registra, invero, nella legislazione statale la sopravvenienza di una serie di istituti anticipatori e di salvaguardia delle prescrizioni programmatiche intese ad evitare l'utilizzazione selvaggia del territorio, mediante il riconoscimento di effetti anticipati con l'adozione dei piani, rispetto alla stessa pianificazione definitiva ed al perfezionamento dei vincoli (vedi l'evoluzione delle norme di salvaguardia, trasposte nel campo urbanistico dapprima facoltativamente, poi in modo obbligatorio, ed i diversi espedienti normativi volti a comprimere le facoltà di utilizzazione edilizia, in mancanza di una pianificazione o di sistemi di blocco di opere edilizie, salvo interventi di manutenzione, adoperati soprattutto in presenza di preminenti interessi estetico-culturali ed ambientali da tutelare).

Ma soprattutto il sopravvenire delle regioni, con le competenze legislative ed amministrative in materia urbanistica garantite dall'art. 117 della Costituzione, e gli interventi legislativi regionali hanno consentito una più ampia esplicazione degli anzidetti principi della legislazione statale, che si sono sovrapposti alla legge urbanistica del 1942, provocandone una modificazione sostanziale.

Di conseguenza deve escludersi la violazione denunciata dell'art. 117 della Costituzione.

4. — Egualmente privo di fondamento è il profilo di incostituzionalità connesso alla dedotta lesione dell'autonomia comunale in materia di programmazione urbanistica, con richiamo all'art. 128 della Costituzione.

Questa Corte ha avuto occasione, anche di recente, di sottolineare che gli artt. 5 e 128 della Costituzione presuppongono una posizione di autonomia dei comuni, che le leggi regionali non possono mai comprimere fino a

negarla (sentenze nn. 286 e 83 del 1997). Ma l'autonomia comunale non implica una riserva intangibile di funzioni e non esclude che il legislatore regionale possa, nell'esercizio della sua competenza, individuare le dimensioni della stessa autonomia, valutando la maggiore efficienza della gestione a livello sovracomunale degli interessi coinvolti.

Ciò per quanto riguarda la materia urbanistica in particolare deve essere inteso nel senso che «il potere dei comuni di autodeterminarsi in ordine all'assetto e alla utilizzazione del proprio territorio non costituisce elargizione che le regioni, attributarie di competenza in materia urbanistica siano libere di compiere», in quanto l'art. 128 della Costituzione «garantisce, con previsione di principio, l'autonomia degli enti infraregionali, non solo nei confronti dello Stato, ma anche nei rapporti con le stesse regioni» (sentenza n. 83 del 1997).

In realtà, il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi con la verifica e la protezione di concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio: ciò giustifica l'eventuale emanazione di disposizioni legislative (statali e regionali) che vengano ad incidere su funzioni già assegnate agli enti locali (sentenza n. 286 del 1997).

Nella specie considerata del PTPR, la giustificazione dell'intervento legislativo a livello regionale si rinviene nella tipologia stessa del piano «tematico» e nella natura delle prescrizioni e previsioni vincolanti attinenti alla protezione di valori estetico-culturali ed ambientali, interessi che esigono previsioni programmatiche (ma anche precettive) estese ad un ambito territoriale più vasto ed anche con maggior rigore e con maggiore efficienza, rispetto alle valutazioni di ambito comunale (v., per la convergenza in materia di territorio di rilevanti e specifici interessi, affidati ad analitiche competenze statali, regionali e degli enti locali, sentenza n. 499 del 1988).

Del resto, la pianificazione urbanistica a livello comunale non ha carattere esaustivo e non riassorbe, con funzione di prevalenza, le altre forme di pianificazione o gli altri vincoli non urbanistici, poiché qualsiasi intervento che modifica il territorio non deve porsi in contrasto con tutti gli altri vincoli su di esso esistenti (paesistici, culturali, di rispetto delle ferrovie e delle autostrade, del demanio marittimo ecc.), ancorché la pianificazione urbanistica comunale non escluda tale tipo di intervento o lo consenta. Il principio è reciproco anche nei rapporti tra vincoli non urbanistici e vincoli derivanti da pianificazione urbanistica comunale.

Riguardo alla sfera degli interessi coinvolti e delle esigenze relative al territorio, giova sottolineare che la tutela del bene culturale è nel testo costituzionale contemplata insieme a quella del paesaggio e dell'ambiente come espressione di principio fondamentale unitario dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo (sentenza n. 85 del 1998) e tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria. Detta tutela costituisce compito dell'intero apparato della Repubblica, nelle sue diverse articolazioni ed in primo luogo dello Stato (art. 9 della Costituzione), oltre che delle regioni e degli enti locali.

Rispetto a dette materie non può configurarsi né un assorbimento nei compiti di autogestione del territorio, come espressione dell'autonomia comunale, né tanto meno una esclusività delle funzioni comunali in forza della stessa autonomia in campo urbanistico. Invece, attraverso i piani urbanistici il comune può, nella sua autonomia, in relazione ad esigenze particolari e locali, imporre limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi anche con riguardo a beni vincolati a tutela di interessi culturali ed ambientali.

5. — Il comune ha il diritto a partecipare, in modo effettivo e congruo, nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici regionali che abbiano effetti sull'assetto del proprio territorio (sentenza n. 83 del 1997).

Sul punto le censure mosse sono prive di fondamento, essendo basate sull'erroneo presupposto della mancanza di previsione della partecipazione necessaria dei comuni interessati, come sarebbe comprovato dalla presentazione di alcune osservazioni spontanee da parte del comune di Rimini, in veste di mero soggetto interessato.

Invece, in armonia con il principio di partecipazione dei comuni e degli altri enti locali contenuto nell'art. 4, primo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47, in base all'art. 5 della stessa legge n. 47 del 1978, come novellato dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23, il procedimento di formazione ed approvazione dei piani territoriali prevede che, sul piano «per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», vengano sentiti, tra l'altro, le comunità montane ed il circondario di Rimini, i comuni e le province, che «dovranno formulare pareri e proposte entro novanta giorni dalla richiesta della regione». Inoltre, dopo l'adozione del piano da parte della Giunta regionale, viene disposta la pubblicazione del piano adottato, per sessanta giorni, e quindi vi è un termine di ulteriori trenta giorni per i privati e gli enti interessati dalle previsioni e destinazioni di zona, che comportino vincoli di carattere generale o particolare, per presentare osservazioni ai Comitati comprensoriali, che entro 30 giorni le trasmettono, con il proprio parere, alla Giunta regionale.

Trattasi quindi di possibilità plurime di intervento — tali da assicurare al comune una sostanziale partecipazione (sentenza n. 357 del 1998; n. 61 del 1994) —, con termini congrui e cadenze proceduralizzate, non solo nella fase di approvazione, ma estesa alla formazione del piano, con facoltà di intervento anche propositivo, oltre che di espressione di parere, da cui consegue un obbligo per la regione di prendere in considerazione i punti di vista prospettati dal comune. Pertanto non sussistono i vizi lamentati, essendo congrua ed effettiva la partecipazione di comuni interessati, tenuto anche conto della natura e finalità delle prescrizioni per una tutela ambientale e culturale.

6. — Le anzidette considerazioni in ordine alla natura e agli obiettivi di tutela estetico-culturali ed ambientali del PTPR escludono che abbia qualsiasi rilevanza la mancata fissazione di un limite massimo di durata del vincolo, in relazione alla previsione dell'art. 2 della legge n. 1187 del 1968.

Infatti, si è al di fuori dei vincoli urbanistici, ancorché le prescrizioni immediatamente precettive siano incluse in strumento avente carattere misto (urbanistico e di tutela culturale-ambientale), e si è in presenza di previsioni che non sono preordinate all'espropriazione e non comportano una inedificabilità assoluta, ma solo il mantenimento di costruzioni esistenti, oggetto di apposita valutazione per la tutela di un interesse estetico-culturale rilevante.

I beni, oggetto della contestazione, soggetti al vincolo di tutela delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, comprendono fabbricati e terreni annessi (che includono anche una striscia di demanio marittimo lungo la spiaggia); sono ad una distanza assai ravvicinata dalla battigia e perciò rientrano nella previsione del quinto comma, lettera a) e del sesto comma del vigente art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; comprendono anche una porzione di superficie di demanio marittimo; costituiscono (dal 1911) l'Ospizio marino provinciale bolognese, intitolato poi ad Augusto Murri; fanno parte del «complesso delle colonie marine» e del «patrimonio delle colonie» del comune di Rimini, caso unico del litorale romagnolo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 5, terzo comma, e 6, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio), nel testo introdotto dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 (Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 1° agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47 e 13 marzo 1979, n. 7), nonché degli artt. 15 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 (Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale), e 55 della predetta legge regionale n. 47 del 1978, sollevate, per violazione degli artt. 117 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 379

Sentenza 12-27 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Azione revocatoria - Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Assoggettamento alla revocatoria - Asserita lesione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, di quello della tutela processuale del creditore e della libertà di iniziativa economica dei terzi contraenti del fallito - Non fondatezza della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 41, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1999 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra il Fallimento «Progetto Cam» s.r.l. e la Banca popolare di Milano, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio civile promosso dalla curatela del fallimento della P.C. s.r.l. nei confronti di una banca il Tribunale di Monza in composizione monocratica ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma e 41, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui tale norma assoggetta a revocatoria fallimentare anche atti leciti e doverosi come i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dal fallito, nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, con mezzi normali di pagamento.

Osserva innanzitutto il giudice *a quo* che la questione è rilevante ai fini della decisione, perché la domanda sulla quale egli è chiamato a pronunciarsi impone l'applicazione della norma impugnata; oltre a ciò, la domanda non sembra poter essere respinta *ictu oculi*, perché da un lato il curatore del fallimento ha già dimostrato che la banca convenuta era a conoscenza dello stato di decozione del debitore, dall'altro i pagamenti eseguiti da quest'ultimo in favore della banca risultano compiuti in presenza di scoperti di conto corrente, sicché dovrebbero considerarsi revocabili in base alla pacifica giurisprudenza della Cassazione.

Ciò posto in punto di rilevanza, il Tribunale di Monza ritiene che la norma impugnata sia in conflitto con i citati parametri costituzionali.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione consegue all'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 11 novembre 1998, n. 11350, ormai da assumersi in termini di diritto

vivente, secondo cui le imprese esercenti un'attività in regime di monopolio legale sono escluse dalla revocatoria fallimentare, in quanto il monopolista non può rifiutarsi di contrarre con chiunque glielo chieda. Sostiene il giudice *a quo* che le argomentazioni usate dalle Sezioni unite, peraltro da lui non condivise in relazione al caso del monopolista, consentono di ravvisare una violazione del principio di uguaglianza, perché, trattandosi della revoca di atti solutori, non c'è motivo per differenziare il pagamento compiuto in favore del monopolista legale rispetto a quello eseguito in favore di qualsiasi altro creditore. La revocatoria si giustifica per gli atti previsti dall'art. 67, primo comma, legge fallimentare; ma tutti i pagamenti di cui al secondo comma di detto articolo debbono ritenersi atti dovuti, indipendentemente dalla situazione di chi li riceve, perché il debitore è obbligato ad eseguirli ed anche il creditore è tenuto a riceverli, a meno di non voler incorrere nella *mora credendi*; da tanto deriva che la diversificazione compiuta dalle Sezioni unite si risolve in una violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Quanto agli ulteriori parametri costituzionali invocati, il rimettente osserva che il sistema attualmente vigente priva tutti i creditori, senza distinzioni, della possibilità di fruire di una tutela processuale preventiva contro il rischio di revocatoria dei pagamenti ricevuti. Ed infatti, nonostante una certa giurisprudenza riconosca al creditore il diritto di avvalersi dell'art. 1461 cod. civ. in presenza di una situazione di dissesto economico della controparte, vero è che, qualora il debitore, benché in difficoltà, offra regolarmente il proprio adempimento, il creditore deve accettarlo, perché l'art. 1461 citato non può essere, in realtà, applicato in un caso del genere. Ne deriva che l'unico strumento a disposizione del creditore per evitare le conseguenze della revocatoria fallimentare è quello di rifiutare l'adempimento, incorrendo negli effetti della *mora credendi* anche se il creditore, per costante giurisprudenza, non può mai ritenersi obbligato a tale comportamento, essendo l'adempimento un atto comunque lecito.

È evidente, perciò, che ammettere l'esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dei pagamenti eseguiti con mezzi normali è irrazionale e non risulta in sintonia con la struttura tipica di quest'azione, che si fonda sul principio della frode alle ragioni dei creditori; né costituisce adeguata tutela di questi ultimi il fatto che la curatela del fallimento sia onerata della prova circa la cosiddetta *scientia decoctionis*. Il sacrificio delle ragioni creditorie in funzione dell'attuazione della *par condicio* potrebbe legittimamente giustificarsi, a detta del Tribunale di Monza, soltanto in relazione ai pagamenti eseguiti successivamente alla dichiarazione di fallimento, secondo il dettato dell'art. 44 della legge fallimentare, perché l'esistenza di una procedura già aperta dà ragione della deroga alle regole comuni che impongono al debitore l'adempimento dei debiti scaduti ed al creditore l'accettazione di tale adempimento. E d'altronde il debitore, benché ormai prossimo al fallimento, è tenuto all'adempimento delle proprie obbligazioni secondo quanto risulta indirettamente dagli artt. 54 e 55 della legge fallimentare, che pongono a suo carico l'onere di ristorare gli interessi moratori maturati prima della dichiarazione di fallimento a causa dell'eventuale inadempimento.

Nella norma impugnata, infine, il giudice *a quo* ravvisa anche una violazione dell'art. 41 Cost., poiché la stessa «pone un limite insormontabile alla autodeterminazione dei terzi contraenti del fallito anche nel libero esercizio di un'attività economica perfettamente lecita, non già impedendola direttamente (...), ma sanzionandola successivamente nella fase del rapporto riguardante l'esecuzione soddisfattiva».

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato in diritto

1. — Viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui assoggetta a revocatoria fallimentare anche atti leciti e doverosi come i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, effettuati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, con mezzi normali di pagamento.

Il giudice del Tribunale di Monza ravvisa un contrasto della predetta norma con gli articoli 3, 24 e 41 Cost.:

a) per lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in relazione all'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 11 novembre 1998, n. 11350), assunto in termini di diritto vivente, secondo cui le imprese esercenti un'attività in regime di monopolio legale sono escluse dalla revocatoria fallimentare, non esistendo in *subiecta materia* un'effettiva distinzione tra la posizione del legalmonopolista e quella di qualsiasi altro creditore;

b) per mancanza di una tutela processuale adeguata per il creditore di prestazioni liquide ed esigibili, che si trova costretto a scegliere tra l'accettazione dell'adempimento offertogli dal debitore, con conseguente esposizione al rischio della revocatoria, ed il rifiuto del medesimo, con applicazione delle norme sulla *mora credendi*; il tutto in presenza di un pagamento che il debitore aveva l'obbligo di compiere e che il creditore aveva il pieno diritto - dovere di ricevere;

c) per lesione della libertà d'iniziativa economica, in quanto la norma «pone un limite insormontabile alla autodeterminazione dei terzi contraenti del fallito anche nel libero esercizio di un'attività economica perfettamente lecita, non già impedendola direttamente (...), ma sanzionandola successivamente nella fase del rapporto riguardante l'esecuzione satisfattiva».

2. — La questione è infondata.

3. — L'azione revocatoria fallimentare, pur collocandosi sulla linea della revocatoria ordinaria e pur essendo, perciò, un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, si inserisce nel particolare ambito della procedura fallimentare, la quale ha connotati peculiari che danno ragione delle notevoli diversità esistenti tra i due tipi di azione. È noto che principi animatori della materia fallimentare sono quelli dell'universalità dell'esecuzione (che si rivolge contro l'intero patrimonio del fallito anziché contro uno o più singoli beni) e della sua concorsualità, da intendersi nel senso che tutti i creditori hanno diritto di partecipare all'attività di liquidazione e di soddisfarsi sul ricavato in posizione di tendenziale parità.

La centralità della *par condicio creditorum* — rafforzata dalla previsione, in certi casi, del reato di bancarotta — è stata ribadita anche da questa Corte (v. sentenze n. 32 del 1992 e n. 204 del 1989), costituendo nell'attuale disciplina la chiave di lettura di vari istituti, fra i quali la revocatoria fallimentare. È quindi evidente che tutelare le ragioni del concorso tra i creditori può significare anche derogare alle regole generali, per consentire la ricostruzione del patrimonio del fallito e ripartire tra tutti i creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, eventuali perdite.

In relazione alle esigenze ora descritte, il legislatore ha costruito l'azione revocatoria fallimentare per contemperare l'interesse dei creditori di recuperare al patrimonio del fallito la maggiore quantità di beni, in vista dell'esecuzione concorsuale, con quello al normale svolgimento dell'attività economica ed alla stabilità dei diritti. La legge, perciò, ha modulato la revocatoria in relazione alla diversità degli atti compiuti dal fallito nel cosiddetto periodo «sospetto» che precede la dichiarazione di fallimento periodo che può essere di uno oppure di due anni — graduando l'onere della prova della conoscenza o dell'ignoranza dello stato di insolvenza a seconda della maggiore o minore idoneità dell'atto a suscitare il ragionevole dubbio che possa essere stato compiuto allo scopo di favorire o danneggiare certi creditori.

Rispetto a tale coerente disegno normativo, altre leggi ritengono tuttavia giustificate varie deroghe all'art. 67, espressamente disponendo che determinati atti o pagamenti non siano assoggettati a revocatoria fallimentare (così l'art. 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, richiamato anche dal giudice *a quo* e l'art. 4, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130).

4. — L'ordinanza di rimessione, anche in considerazione dell'esistenza di questi casi legali di esclusione delle normali regole della revocatoria fallimentare, invoca — a sostegno della presunta lesione del principio di eguaglianza ed al fine di una generale esclusione della revocatoria prevista dal secondo comma dell'art. 67 — l'ulteriore deroga del monopolista legale, riconosciuta dalla citata sentenza delle Sezioni unite della Cassazione. Da quest'ultima esclusione, di derivazione giurisprudenziale, il Tribunale di Monza, pur dimostrando di non condividere le argomentazioni della Corte suprema, deduce che gli atti di pagamento eseguiti con mezzi normali nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento non dovrebbero essere mai revocabili, poiché nessuna sostanziale differenza è ravvisabile tra il monopolista legale e qualsiasi altro creditore.

La censura del giudice rimettente in riferimento al principio di eguaglianza è priva di fondamento. Egli, infatti, invoca un *tertium comparationis* consistente non in una norma derogatoria, ma in un'interpretazione della giurisprudenza su una particolare ipotesi di esonero della revocatoria fallimentare (quella del monopolista), per farne discendere la necessità, sul piano costituzionale, della caducatoria della stessa regola prevista dalla norma impugnata per tutte le ipotesi di pagamento di debiti liquidi ed esigibili con mezzi normali. Ed è altresì innegabile che le due situazioni giuridiche messe a confronto non sono omogenee.

A quest'ultimo proposito, senza prendere posizione sulla delicata questione, dibattuta dinanzi ai giudici ordinari e prospettata nell'ordinanza di rimessione, circa la possibilità o meno di riconoscere una differenza tra creditore legalmonopolista ed altri creditori in relazione al diritto di avvalersi dell'art. 1461 cod. civ. in caso di crisi patrimoniale del debitore, certo è che, ai sensi dell'art. 2597 cod. civ., il monopolista, a differenza degli altri imprenditori, ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, con il conseguenziale affidamento sulla controprestazione.

5. — In ordine alla censura di irragionevolezza della norma, è sufficiente osservare che l'assoggettabilità degli atti leciti di pagamento alla revocatoria prevista dal secondo comma dell'art. 67 legge fallimentare trova adeguata giustificazione nelle esigenze di tutela della *par condicio* cui sopra si è fatto cenno. Il legislatore non ha trascurato di considerare le differenze rispetto alle ipotesi di cui al primo comma di detta norma (pagamenti con mezzi anormali e atti a titolo oneroso viziati da grave squilibrio nella controprestazione), riservando per i debiti scaduti e per gli atti normali di pagamento un trattamento meno rigoroso, che si concretizza nella maggior brevità del periodo sospetto e nell'onere della prova della *scientia decoctionis* posto a carico del curatore.

Appare improprio, inoltre, prospettare l'alternativa degli strumenti a disposizione del creditore nel rifiuto dell'adempimento, con la conseguente *mora credendi* o nell'accettazione del pagamento col rischio della revocatoria; e ciò per farne discendere una violazione dell'art. 24 della Costituzione. Da un lato, invero, questa norma costituzionale riguarda le garanzie processuali e non quelle sostanziali; dall'altro, il creditore non incorre nella mora quando non riceve il pagamento per un motivo legittimo (art. 1206 cod. civ.). In ogni caso, se egli accetta detto pagamento, potenzialmente soggetto al rischio della revocatoria, non necessariamente dovrà soccombere nell'eventuale giudizio che il curatore dovesse promuovere, proprio in considerazione delle precedenti osservazioni sull'onere della prova.

6. — Ugualmente priva di fondamento è la censura proposta dal rimettente, peraltro in via residuale, relativa all'art. 41 della Costituzione.

Deve in proposito considerarsi che tale norma, dopo avere proclamato la libertà dell'iniziativa economica privata, soggiunge che essa «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale». Invero questa Corte ha precisato, in altra e diversa situazione, che l'attuale regolazione della revocatoria fallimentare «rientra comunque nel bilanciamento — non irragionevolmente operato dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità — con la utilità sociale correlata alla esigenza di un sano e corretto funzionamento del mercato e con la parità di trattamento tra tutti i creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice» (sentenza n. 110 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma e 41, primo comma, della Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Monza con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 380

Ordinanza 12-27 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Amministrazione penitenziaria - Trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato - Divieto di attribuzione al personale di quella amministrazione - Rilevata difformità tra la parte motivata e il dispositivo dell'ordinanza di remissione, non sanabile attraverso la procedura (seguita dal rimettente) di correzione degli errori materiali - Impossibilità di individuare la portata del provvedimento - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1982, n. 285, art. 120, comma 1 (e legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 5, terzo periodo).
- Costituzione, artt. 3 e 35 (e artt. 24, 121, 102, 104 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, sul ricorso proposto da S.D.P. ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, con «sentenza» emessa l'8 luglio 1998, in un giudizio avente ad oggetto l'ottemperanza ad una sentenza con cui è stato accertato il diritto di alcuni dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria all'attribuzione del trattamento spettante al primo dirigente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione;

che, in motivazione, il giudice rimettente denuncia il contrasto dell'art. 41, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui vieta di attribuire il trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato, con gli artt. 24, 121, 102, 104 e 113 della Costituzione, in quanto la norma censurata, non contenendo una regola astratta, espressione della funzione legislativa, ma un provvedimento concreto, volto ad impedire l'attuazione del giudicato, lederebbe la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, nonché il principio della separazione dei poteri;

che con successivo decreto, emesso il 21 dicembre 1998, il Tribunale amministrativo regionale ha proceduto alla correzione del precedente provvedimento, mutandone la denominazione in quella di «ordinanza», sostituendo nella motivazione il riferimento all'art. 121 con quello all'art. 101 della Costituzione, e modificando il dispositivo, la cui nuova formulazione ha per oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui vieta di attribuire il trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato, in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito l'inammissibilità della questione, osservando che il giudice *a quo* dopo aver sospeso il giudizio, ha utilizzato impropriamente il procedimento di correzione degli errori materiali per sollevare una questione di legittimità costituzionale assolutamente diversa da quella originariamente proposta, ed opponendo nel merito l'infondatezza di entrambe le questioni, la prima per mancanza di qualsiasi riferimento ad una situazione assunta quale *tertium comparationis* la seconda in quanto al legislatore non è costituzionalmente interdetta l'emanazione di disposizioni volte a modificare la disciplina dei rapporti di durata in senso sfavorevole ai destinatari;

che non si sono invece costituite le parti del giudizio principale.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel dispositivo del provvedimento di remissione ha ad oggetto l'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, laddove, nella motivazione del medesimo provvedimento, si denuncia il contrasto dell'art. 41, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con gli artt. 24, 121, 102, 104 e 113 della Costituzione;

che le due parti del provvedimento si presentano assolutamente difformi, in quanto hanno ad oggetto la denuncia di illegittimità costituzionale di differenti disposizioni di legge, la prima delle quali oltre tutto inesistente, ed individuano, quali parametri del giudizio demandato alla Corte, norme costituzionali diverse, una delle quali è stata peraltro anche oggetto di successiva modificazione, sicché non risulta possibile, neppure in via interpretativa, dare prevalenza ad una parte del provvedimento rispetto ad un'altra;

che la rilevata difformità non può ritenersi sanata dal successivo ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, la cui utilizzazione, presupponendo una inesattezza rilevabile *ictu oculi* dal contesto dell'atto e inidonea, per sua natura, a modificare il contenuto essenziale della decisione, non è ammissibile quando, come nella fattispecie in esame, sussista un contrasto radicale tra dispositivo e motivazione, che non consenta di individuare l'esatta portata del provvedimento giudiziale;

che il predetto contrasto, risolvendosi in un'assoluta incertezza in ordine ai termini essenziali della questione sollevata dal giudice rimettente, non superabile neppure attraverso un'interpretazione complessiva del provvedimento, la quale presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti dello stesso, non ravvisabile nel caso di specie, comporta la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (cfr. ordinanza n. 317 del 1999, sentenza n. 448 del 1997).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, con il provvedimento in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 381

Ordinanza 12-27 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Giacimenti di materiali di cava - Attività estrattive non regolarmente autorizzate - Sanatoria - Riduzione delle sanzioni irrogate dal 1995 - Denuncia di contrasto con il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, con il principio di eguaglianza e con il principio della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle minori entrate - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge regionale impugnata, con omissione della disposizione oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana approvata il 6 agosto 1999, art. 1, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 81, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione Siciliana approvata il 6 agosto 1999, recante «Modifiche della legge regionale 1º marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 13 agosto 1999, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 13 agosto e depositato il successivo 20 agosto 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, 81, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione siciliana approvata il 6 agosto 1999 (disegno di legge n. 475), recante «Modifiche della legge regionale 1º marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava»;

che l'art. 1 della legge, modificando la precedente legge regionale n. 19 del 1995, dopo aver riaperto e prorogato per 90 giorni dall'entrata in vigore della legge il termine per richiedere la prosecuzione dell'esercizio di cave non regolarmente autorizzate, dispone al comma 6, denunciato con il ricorso, che le sanzioni previste dall'art. 7 della legge regionale n. 19 del 1995 — articolo che modificava l'articolo 29, secondo comma, della legge regionale n. 127 del 1980 — sinora irrogate per lo svolgimento di attività estrattive in difetto di autorizzazione, o per la loro prosecuzione dopo la notifica del provvedimento di decadenza o di revoca, siano ridotte del 60%, e che, in ogni caso, non possano superare l'importo di 30 milioni di lire;

che, ad avviso del ricorrente, la norma impugnata è in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, poiché la decurtazione delle sanzioni irrogate dal 1995 ad oggi priva l'amministrazione di notevoli risorse finanziarie senza alcuna utilità per la collettività; dà vita ad una disparità di trattamento, in quanto premia una ristretta categoria di contravventori, senza esplicita connessione con la sanatoria disposta; è in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto non prevede alcuna copertura finanziaria per gli oneri che comporta sotto il profilo delle minori entrate;

che nel giudizio si è costituita la Regione siciliana, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

che con successiva memoria del 30 novembre 1999 il Commissario dello Stato, rilevato che il Presidente della Regione siciliana ha promulgato come legge regionale 6 ottobre 1999, n. 25 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 48 dell'8 ottobre 1999) la delibera legislativa oggetto del ricorso, omettendo la disposizione dell'art. 1, comma 6, impugnata, ha chiesto sia dichiarata cessata la materia del contendere;

Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale Siciliana il 6 agosto 1999, recante «Modifiche della legge regionale 1º marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava», è stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione del comma 6 dell'art. 1 oggetto di censura, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alla disposizione in esso contenuta;

che, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze nn. 162 e 225 del 2000), deve pertanto ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0887

N. 382

Ordinanza 12-27 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Commercio - Disciplina - Vendita nel settore merceologico non alimentare - Requisiti professionali - Lamentata sanatoria, priva di giustificazione, in favore di esercenti attività commerciali - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge regionale impugnata, con omissione delle disposizioni oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana, artt. 3, comma 5, e 28.
- Costituzione, artt. 3 e 97, 41 e 120; statuto della Regione Siciliana, art. 14; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 5.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 5, e 28, della legge della Regione Siciliana approvata il 23 novembre 1999, recante «Riforma della disciplina del commercio», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1° dicembre 1999, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 1999.

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 1° dicembre 1999 e depositato il successivo 9 dicembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale approvata il 23 novembre 1999 (d.d.l. nn. 909, 920, 830 e 706), recante «Riforma della disciplina del commercio», e segnatamente dell'art. 3, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 41, e 120 della Costituzione, nonché all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale, e dell'art. 28, limitatamente all'inciso «anche a prescindere dai requisiti di cui al comma 1», in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che la prima delle disposizioni censurate prescrive per l'esercizio dell'attività di vendita relativa al settore merceologico non alimentare i medesimi requisiti professionali previsti per il settore alimentare, introducendo, sia pure transitoriamente, una limitazione, non prevista in ambito nazionale, per lo svolgimento di un'attività professionale, mentre l'art. 28 della legge, introducendo un inciso nell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995,

n. 29 (Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), in tema di «assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale», ad avviso del ricorrente produrrebbe l'effetto di una ingiustificata sanatoria in favore di soggetti che esercitano attività commerciali, in difetto di un comprovato interesse pubblico;

che la Regione Siciliana non si è costituita in giudizio;

che con memoria dell'8 maggio 2000 il Commissario dello Stato, rilevato che il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la delibera legislativa in esame come legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 60 del 24 dicembre 1999), con omissione delle disposizioni impugnate, ha chiesto sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale Siciliana il 23 novembre 1999, recante «Riforma della disciplina del commercio», è stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell'art. 5, comma 5, nonché dell'inciso dell'art. 28 «anche a prescindere dai requisiti di cui al comma 1», entrambi oggetto di censura, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni in essi contenute;

che, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze nn. 162 e 225 del 2000), deve pertanto ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0888

N. 383

Ordinanza 12-27 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Abruzzo - Ordinamento del personale e degli uffici - Concorsi interni per titoli ed esami - Sopravvenuta nuova legge regionale, con abrogazione espressa della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge Regione Abruzzo, 13 gennaio 1997, n. 3, art. 12, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97, primo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3 (Revisione dell'ordinamento del personale e degli uffici della Regione e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro individuali dei dirigenti e degli altri dipendenti, applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed altre

disposizioni in materia di organizzazione), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1998 dal Consiglio di Stato, sui ricorsi riuniti proposti dall'Associazione dei quadri direttivi e dirigenti della Regione Abruzzo «DIRER-DIRAB» contro la Regione Abruzzo ed altri, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che — nel corso di un giudizio di appello avente ad oggetto il diniego di sospensione dell'esecuzione, da parte del Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, di alcuni provvedimenti della Giunta regionale, concernenti la «pianta organica provvisoria» del personale, nonché la disciplina e l'indizione di concorsi interni per l'accesso alla qualifica dirigenziale — il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione quarta), ha sollevato, con ordinanza del 17 novembre 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3 (Revisione dell'ordinamento del personale e degli uffici della Regione e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro individuali dei dirigenti e degli altri dipendenti, applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed altre disposizioni in materia di organizzazione), il quale prevede l'espletamento di concorsi interni per titoli e per esami, in vista della copertura dei posti vacanti risultanti dalla nuova pianta organica, a seguito della verifica dei carichi di lavoro;

che il giudice rimettente ha denunciato la predetta disposizione, per violazione degli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, temporaneamente sospendendo, con separate ordinanze, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, «sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale».

Considerato che, in epoca successiva all'ordinanza di rimessione, è stata approvata e pubblicata la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) il cui art. 46, comma 2, ha abrogato espressamente la disposizione denunciata;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, la questione sollevata sia tuttora rilevante per la definizione del giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 384

Ordinanza 12-27 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte sui redditi - Utili distribuiti da società - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Esclusione della detrazione del credito di imposta - Conseguente, lamentata, doppia imposizione, in contrasto con i principi di eguaglianza, di capacità contributiva e di imparzialità dell'amministrazione - Questione già oggetto di esame o riconducibile alla ratio di precedente pronuncia - Manifesta infondatezza.

- Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 2, secondo comma (ora art. 14, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
- Costituzione, artt. 3, 53 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 26 (*recte*: 16) dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Napoli, sui ricorsi proposti da Cerami Giovanni ed altro contro l'ufficio delle imposte dirette di Napoli, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Cerami Alberto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che — in sede di impugnativa proposta da Cerami Alberto e Cerami Giovanni avverso gli avvisi con i quali l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli, nel rideterminare l'IRPEF dovuta per l'anno 1988, non aveva ammesso a detrazione il credito d'imposta relativo agli utili percepiti dai ricorrenti quali soci della S.p.a. Cerami — la commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato, con ordinanza dell'8 febbraio 1999, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 (*recte*: 16) dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), «per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui esclude la detrazione del credito d'imposta in presenza di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi»;

che il giudice *a quo* nel premettere che l'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), stabilisce il divieto di doppia imposizione, in ciò ispirandosi ai principi degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, osserva che detto divieto risulta disatteso dalla norma denunciata, da reputare, perciò, lesiva dei canoni «di uguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi; di concorso alle spese pubbliche in ragione della singola capacità contributiva; di imparzialità dell'amministrazione pubblica»;

che l'ordinanza rileva, altresì, che, in caso di caducazione della disposizione, nessuna disparità di trattamento si verrebbe a configurare tra i soci che hanno regolarmente dichiarato i redditi e quelli inadempienti, dal momento che l'omessa dichiarazione risulta già punita sia sotto il profilo penale che amministrativo;

che si è costituito Cerami Alberto, il quale, nell'aderire alle argomentazioni dell'ordinanza, sostiene, in particolare, che, nella specie, l'imposizione di un'ulteriore tassazione indiretta a carico del socio inadempiente contrasta con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, non costituendo la semplice violazione di un obbligo di legge indice di effettiva maggiore ricchezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, all'uopo richiamando le pronunzie già emesse in argomento da questa Corte.

Considerato che l'ordinanza ripropone una questione che ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte, con le ordinanze n. 130 e n. 940 del 1988, n. 509 del 1989 e, in riferimento ad altra previsione normativa sostanzialmente riconducibile alla medesima *ratio* anche con la sentenza n. 186 del 1982;

che, in tali precedenti occasioni, la Corte ha già osservato, in ordine all'art. 53 della Costituzione, che la determinazione del *quantum* del tributo ben può essere collegata dal legislatore all'osservanza di specifici oneri, a patto che essi non siano irragionevolmente gravosi per il contribuente;

che, oltre alla violazione dell'art. 53, è stata esclusa anche quella dell'art. 3 della Costituzione, rilevandosi, al riguardo, che tutti i soggetti tassabili si trovano in situazione identica dinanzi alla norma censurata, mentre non può, al tempo stesso, riconoscersi identità di situazione fra coloro che abbiano regolarmente osservato le previste prescrizioni e coloro che le abbiano disattese (vedi, particolarmente, sentenza n. 186 del 1982);

che il rimettente, nel denunciare nuovamente la disposizione (ora contenuta nell'art. 14, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986), non propone motivi nuovi o comunque tali da indurre a mutare le precedenti pronunzie, salvo il richiamo all'art. 97 della Costituzione, la cui evocazione appare, peraltro, del tutto inappropriata, vertendosi in materia dalla quale, come rileva anche l'Avvocatura dello Stato, esula ogni discrezionalità dell'amministrazione;

che, pertanto, la questione è da reputare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), disposizione ora contenuta nell'art. 14, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il presidente: MIRABELLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 385

Ordinanza 12-27 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione universitaria - Accesso - Corsi universitari a numero chiuso - Disciplina di sanatoria - Ammissione ai corsi universitari limitata agli studenti che abbiano ottenuto, in sede di giurisdizione amministrativa, provvedimenti di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi, o che abbiano prodotto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Lamentata violazione del diritto allo studio, con disparità di trattamento sulla base di un criterio estraneo al merito e alle capacità, del principio di imparzialità dell'amministrazione ed inoltre del divieto di interferire nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Apodittica enunciazione della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 13.
- Costituzione, artt. 3, 4, 9, 24, 34, 97 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna — sezione di Parma, sul ricorso proposto da Angela Genitori contro l'Università degli studi di Parma ed altro, iscritta al n. 750 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 23 novembre 1999 il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna — sezione di Parma, in un giudizio promosso per l'annullamento del provvedimento con il quale il Rettore dell'Università di Parma ha respinto la domanda di iscrizione della ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1998/1999, «essendosi la stessa classificata al 398 posto su 200», ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 9, 24, 34, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole);

che, secondo il rimettente, la questione sarebbe rilevante in quanto il provvedimento amministrativo impugnato è motivato con esclusivo riferimento alla norma censurata, che dispone la regolare iscrizione ai corsi universitari degli studenti nei confronti dei quali, in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria (approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245), i giudici amministrativi abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi, nonché di coloro che, entro la medesima data, abbiano prodotto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

che, riferisce ancora il Tribunale amministrativo, l'atto di diniego dell'iscrizione è stato impugnato nel giudizio principale sul rilievo, tra l'altro, dell'incostituzionalità della norma nella parte in cui essa, disponendo una sanatoria, ne limita l'applicazione a chi abbia ottenuto un'ordinanza cautelare di sospensiva, senza considerare «l'identica situazione di chi avesse aspirato all'ammissione ai corsi trovandosi nelle stesse condizioni di fatto ma trascurando di opporsi in via giurisdizionale ovvero non ottenendo una sospensiva»;

che, ciò premesso, il Tribunale amministrativo rimette la questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che sarebbe violato in quanto la norma considera in modo diverso studenti che si trovano nella stessa condizione sostanziale, ossia quella di non essere utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'iscrizione, differenziando le rispettive posizioni in base a un dato processuale, del tutto casuale;

che secondo il rimettente sarebbero violati anche gli artt. 4, 9 e 34 della Costituzione, in quanto la norma impugnata favorirebbe lo studio, la cultura e l'istruzione soltanto di alcuni soggetti e non di altri, sulla base di un criterio quello della scelta o meno dello strumento giustiziale del tutto estraneo al merito e alle capacità;

che, inoltre, sarebbero violati i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione), in quanto l'amministrazione è costretta a operare scelte a carattere vincolato, ammettendo o escludendo studenti in identica posizione sostanziale sulla base di criteri «inidonei e casuali»;

che, infine, la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, interferendo sull'esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto «punirebbe» — oltre che gli studenti meno litigiosi — la più rigorosa scelta di quei giudici amministrativi che, non accordando la misura cautelare richiesta, abbiano preferito risolvere la questione con una sentenza di merito;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità della questione per irrilevanza: dagli atti di causa emergerebbe che la ricorrente ha chiesto di essere iscritta per l'anno accademico 1998/1999, sul presupposto della sua precedente esclusione dal corso di laurea in medicina e chirurgia nel 1996, e pertanto la sanatoria contenuta nella norma impugnata non riguarderebbe la posizione della ricorrente, essendo riferita ai soli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione agli anni accademici precedenti la definitiva disciplina del numero programmato, posta dal decreto ministeriale n. 245 del 1997 e dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, cosicché il ricorso, proposto a posteriori risulterebbe un artificio realizzato al mero fine di denunciare la illegittimità costituzionale della norma;

che, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe comunque infondata: a) quanto agli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché la posizione dei soggetti messi a confronto sarebbe differenziata, potendo beneficiare della sanatoria soltanto coloro che hanno continuato a manifestare l'interesse al corso di laurea prescelto, mediante la presentazione del ricorso; b) quanto agli artt. 24 e 113, perché la legge non ha voluto interferire con l'esercizio della funzione giurisdizionale, ma ha inteso evitare che l'attività svolta da studenti — ammessi con riserva ai corsi — e da docenti potesse essere vanificata; c) quanto, infine, agli artt. 4, 9 e 34, perché si tratta di una norma con la quale si è inteso tutelare i soggetti venutisi a trovare in una situazione di disagio a seguito appunto delle iscrizioni con riserva.

Considerato che il rimettente Tribunale amministrativo regionale solleva, in riferimento a diversi parametri, questione di costituzionalità sull'art. 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in quanto tale disposizione di «sanatoria» è applicabile a favore degli studenti che abbiano ottenuto una ordinanza cautelare di sospensiva degli atti amministrativi di diniego delle iscrizioni ai corsi universitari, e non anche a favore di coloro che non abbiano proposto ricorso dinanzi alla giurisdizione amministrativa ovvero non abbiano ottenuto il provvedimento cautelare in discorso;

che nel sollevare la questione — poi variamente svolta in relazione ai differenti parametri invocati, ma comunque riconducibile pur sempre all'anzidetta censurata differenziazione — il giudice rimettente non indica gli elementi della fattispecie che è oggetto del giudizio cui esso è chiamato;

che, in particolare, il Tribunale amministrativo non chiarisce le ragioni per le quali esso prende in considerazione — per dubitarne sul piano della legittimità costituzionale — la disciplina di sanatoria contenuta nella norma impugnata, riferibile ai soli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi universitari negli anni accademici in data anteriore al limite cronologico indicato nella stessa norma (limite rappresentato, nella disposizione impugnata, dalla data di entrata in vigore del regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria, approvato con decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245), laddove, come risulta dalle premesse della stessa ordinanza di rimessione, il giudizio principale è stato promosso da persona che ha visto respinta la propria domanda di iscrizione a un anno accademico (1998/1999) successivo al suddetto sbarramento temporale;

che dalla suddetta incongruenza tra l'ambito di operatività della norma impugnata e la condizione soggettiva dedotta nel giudizio di merito è lecito trarre il dubbio circa l'applicabilità della norma, anche nella sua prospettata estensione quale richiesta dal rimettente, al caso di specie;

che pertanto la affermata rilevanza della questione risulta apoditticamente enunciata dal Tribunale amministrativo regionale, perché non è sorretta da una adeguata esposizione dei fatti che consenta a questa Corte il controllo sull'effettivo apprezzamento del requisito preliminare della rilevanza da parte del giudice rimettente;

che alla lacuna espositiva e argomentativa anzidetta concorre altresì la mancata considerazione della disciplina di estensione della «sanatoria» contenuta nell'art. 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari), anteriore all'ordinanza di rimessione;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 9, 24, 34, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna — sezione di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0891

N. 386

Ordinanza 12-27 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Contenzioso - Collocazione in graduatoria dei candidati non eletti -

Ricorso - Termine - Decorrenza dalla data della proclamazione degli eletti anziché dall'effettiva conoscenza dell'atto lesivo - Denunciata violazione del diritto di agire in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.

- [Legge, *recte:*] d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 83/11, introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 1147.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 83/11 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 [*recte:* dell'articolo 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), introdotto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni

alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo)], promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione del ricorrente nel giudizio principale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83/11 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 [*recte*: dell'articolo 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali)], introdotto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo)], in relazione all'articolo 24 della Costituzione, in quanto fa decorrere il termine a ricorrere, anche nelle controversie riguardanti la collocazione in graduatoria dei candidati non eletti, dalla data della proclamazione degli eletti e non dall'effettiva conoscenza dell'atto lesivo da parte del candidato;

che il remittente è investito di un ricorso in materia elettorale, proposto, ai sensi degli artt. 83/11 e 84 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ma ampiamente fuori termine, da un candidato non eletto, per l'annullamento e la rettifica delle operazioni elettorali relative alle elezioni del presidente della provincia di Udine e del Consiglio provinciale svoltesi il 13 giugno 1999;

che il tribunale amministrativo regionale riferisce che la questione è stata eccepita nel giudizio principale dal ricorrente, il quale, ben consapevole di aver prodotto tardivamente ricorso, ha prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83/11 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (*recte*: del d.P.R. n. 570 del 1960), rilevando che la tassatività del termine a ricorrere di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti comporterebbe la violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sancito dall'art. 24 della Costituzione, nel caso di mancata piena conoscenza da parte dell'interessato del contenuto del provvedimento lesivo;

che il giudice *a quo* fa propria la questione così prospettata, rilevando inoltre che il ricorrente è un candidato risultato non eletto, per cui la lesione dei suoi interessi non emergerebbe dalla pubblicità data ai risultati elettorali tramite la pubblicazione del manifesto contenente i nomi degli eletti;

che, ad avviso del tribunale amministrativo regionale, nel caso in esame, tutto interno alla graduatoria dei non eletti, la brevità e la perentorietà del termine non sarebbero quindi giustificate «dalla superiore esigenza di garantire la certezza giuridica della composizione degli organi elettivi»;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* evidenzia come solo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata consentirebbe al ricorrente di agire in giudizio;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, fuori termine, si è costituito anche il ricorrente nel giudizio *a quo* chiedendo che questa Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della norma censurata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83/11 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 [*recte*: dell'articolo 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 1147], sul contenzioso elettorale amministrativo, nella parte in cui fa decorrere il termine di trenta giorni per il ricorso, anche nelle controversie riguardanti la collocazione in graduatoria dei candidati non eletti, dalla data della proclamazione degli eletti e non dall'effettiva conoscenza da parte del candidato del vizio che inficia l'atto lesivo;

che, ad avviso del remittente, tale previsione violerebbe l'articolo 24 della Costituzione poiché la lesione dell'interesse del candidato non sarebbe rilevabile sulla base dei risultati elettorali pubblicati nel manifesto contenente i nomi dei candidati eletti, ma dalla piena conoscenza di tutte le operazioni elettorali che precedono la proclamazione;

che per di più, sempre secondo il remittente, l'esigenza di garantire la certezza giuridica della composizione degli organi elettivi non avrebbe ragione di esser fatta valere quando si tratti di controversie fra non eletti per il miglioramento della rispettiva posizione in graduatoria;

che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in presenza di termini stabiliti a pena di decadenza, non può parlarsi di vulnerazione del diritto di difesa quando il momento iniziale di decorrenza del termine sia certo e gli oneri di attività dei quali venga gravato l'interessato non eccedano la normale diligenza (sentenze nn. 179 del 1999, 111 del 1998, 446 del 1997 e 223 del 1996);

che, con riferimento all'atto di proclamazione degli eletti, mentre il momento iniziale di decorrenza del termine per ricorrere è indubitabilmente certo, anche la rilevazione dei vizi dai quali la proclamazione possa risul-

tare affetta non comporta per l'interessato oneri eccedenti la normale diligenza e diversi da quelli propri di tutti i procedimenti giurisdizionali in materia elettorale, ai quali è sempre connaturata l'esigenza di speditezza dell'accertamento e di stabilità del risultato;

che, ai fini della conoscenza delle operazioni elettorali e dei risultati degli scrutini, nelle elezioni per i Consigli provinciali, ciascun gruppo di candidati può designare, presso ogni seggio, presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e presso l'ufficio elettorale centrale (art. 14, comma 5, della legge 8 marzo 1951, n. 122), propri rappresentanti, ai quali si presume che il candidato appartenente al gruppo possa rivolgersi per attingere notizie circa la correttezza delle operazioni di scrutinio e della relativa verbalizzazione;

che inoltre è operante, in materia, il principio generale recepito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), secondo il quale chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha diritto di accesso ai documenti amministrativi;

che, pertanto, i verbali dell'ufficio elettorale circoscrizionale e dell'ufficio elettorale centrale (artt. 22 e 24 della legge n. 122 del 1951), copia dei quali è peraltro inviata alla Prefettura, devono ritenersi accessibili anche ai candidati, innegabilmente titolari di un interesse qualificato;

che, quanto alla asserita inadeguatezza del termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti per il ricorso in sede giurisdizionale, deve ribadirsi che tale termine, pur ridotto della metà rispetto a quello ordinario stabilito per l'impugnazione degli atti della pubblica amministrazione, non è privo di giustificazione, in ragione dell'interesse, che non può esser disconosciuto in procedimenti di tal genere, alla rapida composizione degli organi elettivi;

che il termine di 30 giorni non può essere ritenuto incongruo neppure in relazione alle controversie nelle quali il ricorrente si limiti, come nella specie, a lamentare la mancata attribuzione di suffragi effettivamente conseguiti e non anche l'erronea attribuzione di voti ad altri candidati che lo precedono nella graduatoria, giacché tali vicende contenziose incidono potenzialmente sulla posizione degli eletti e quindi sulla stessa composizione dell'organo elettivo;

che inoltre il parametro costituzionale evocato dal remittente non impone di stabilire diverse decorrenze del termine per ricorrere a seconda che la posizione del ricorrente interferisca o meno con quella degli eletti, perché, se così fosse, la procedibilità del ricorso, in contrasto con elementari regole processuali, verrebbe a dipendere da un anticipato accertamento giudiziale sul numero dei voti non attribuiti al ricorrente e, quindi, sul merito della controversia;

che la disposizione censurata, sotto nessuno dei profili denunciati, può essere tacciata del vizio che le attribuisce l'ordinanza di rimessione;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), introdotto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 387

Ordinanza 12-27 luglio 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto tra poteri dello Stato, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 giugno 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 17 giugno 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Maurizio Gasparri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, con ricorso depositato il 27 aprile 2000 ed iscritto al n. 152 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza del 19 aprile 2000, depositata nella cancelleria della Corte il 27 aprile 2000, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, investito di un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Maurizio Gasparri, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea il 17 giugno 1999 (documento IV-*quater* n. 72), la quale ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il giudice ricorrente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla formulazione dell'imputazione e la vicenda processuale, ritiene che la deliberazione di insindacabilità, riguardando atti privi di connessione con la funzione parlamentare, menomerebbe la sfera delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria;

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati, denunciata come illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente e redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0893

N. 388

Ordinanza 12-27 luglio 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto tra poteri dello Stato, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 18 gennaio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 gennaio 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Filippo Mancuso nei confronti del dott. Giancarlo Caselli e del dott. Francesco Saverio Borrelli, promosso dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma con ricorso depositato il 4 maggio 2000 ed iscritto al n. 153 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ricorso datato 20 gennaio 2000 (*recte*: 20 marzo 2000, secondo quanto risulta dalla ordinanza di correzione di errore materiale), depositato nella cancelleria della Corte il 4 maggio 2000, il giudice dell'u-

dienza preliminare del Tribunale di Roma, investito di un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Filippo Mancuso, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea il 18 gennaio 2000 (documento IV-*quater* n. 99), la quale ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il giudice ricorrente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla formulazione dell'imputazione e la vicenda processuale, ritiene che la deliberazione adottata dalla Camera avrebbe erroneamente valutato i presupposti richiesti per l'insindacabilità e determinerebbe quindi una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati, denunciata come illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente e Redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0894

N. 389

Ordinanza 12-27 luglio 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto tra poteri dello Stato, del Tribunale di Cosenza, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 9 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 9 novembre 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Sandro Lopez, promosso dal Tribunale di Cosenza, II sezione penale, con ricorso depositato il 5 maggio 2000 ed iscritto al n. 154 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza del 21 febbraio 2000, depositata nella cancelleria della Corte il 5 maggio 2000, il Tribunale di Cosenza, II sezione penale, investito di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea il 9 novembre 1999 (documento IV-ter n. 36), la quale ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il Tribunale ricorrente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla formulazione dell'imputazione, ritiene che la deliberazione di insindacabilità, riguardando atti privi di connessione con la funzione parlamentare, menomerebbe la sfera delle attribuzioni della autorità giudiziaria;

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Cosenza è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Cosenza denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione

della Camera dei deputati, denunciata come illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Cosenza, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Cosenza, II sezione penale, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente e Redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0895

N. 390

Sentenza 13-28 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Servitù militari - Vincoli di inedificabilità derivanti dalle servitù - Terreni con preesistente destinazione edificatoria e insuscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria - Indennizzo annuo differenziato - Omessa previsione - Inidoneità del criterio adottato ad assicurare un giusto indennizzo - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 24 dicembre 1976, n. 898, art. 7, come modificato dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104.
- Costituzione, art. 42, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (nuova regolamentazione delle servitù militari), come modificato dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104 (modifiche ed integrazioni alla

legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1998 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Adragna Rosario ed altri contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di Adragna Rosario ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

1. — Con atto di citazione del 12 febbraio 1998, i proprietari di un'area avente natura edificatoria, sulla quale era stata imposta una servitù militare a protezione di un deposito dell'aeronautica militare, convennero in giudizio innanzi al giudice unico del Tribunale di Palermo il Ministero della difesa. La servitù consisteva nei divieti di: *a)* fare piantagioni di essenza tale (ad es., alberi di alto fusto, canapa, granturco, ecc.) che potessero intercettare la possibilità di vista e di tiro; fare determinate operazioni campestri (quali scassare il terreno con mine, bruciare i residui delle piantagioni ecc.); *b)* lasciare seccare sul posto i prodotti delle coltivazioni; nel caso di vegetazione spontanea, se i proprietari non avessero provveduto direttamente al tempestivo taglio ed alla conseguente pulizia del terreno, era stabilito che vi provvedesse l'amministrazione militare; *c)* fabbricare muri, edifici o altre strutture in elevazione; *d)* fare elevazioni di terra o di altro materiale; *e)* scavare fossi o altri vani, ad eccezione di cunette per lo scolo delle acque, della profondità massima di cm. 50; *f)* impiantare condotte elettriche sopraelevate di gas o di liquidi infiammabili. Gli attori ritenevano che tali limitazioni finissero di fatto per svuotare di contenuto il diritto di proprietà, e, pertanto, trattandosi di terreno di natura edificatoria, chiedevano la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di una congrua indennità ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, o, in subordine, della legge 8 agosto 1992, n. 359, anziché secondo il criterio automatico di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, adottato dal comando interessato, ed applicabile, invece, secondo gli attori, solo ai terreni agricoli, in quanto commisurato al reddito dominicale ed agrario. Per l'ipotesi in cui il giudice unico del Tribunale di Palermo ritenesse, invece, che il criterio di cui si tratta fosse stato dettato dalla legge anche per i suoli edificabili e per le servitù aventi natura espropriativa, gli attori chiedevano che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale del citato art. 7, come modificato dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104, per contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Il giudice adito, con ordinanza emessa in data 10 novembre 1998, ha ritenuto non manifestamente infondata, e rilevante nel giudizio in corso, la questione.

Al riguardo, nella ordinanza si osserva che la norma impugnata non può essere interpretata nel senso che il criterio, ivi previsto, di indennizzo rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito, è stabilito nella metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuna delle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 della stessa legge, e nell'intero reddito in caso di concorso di dette limitazioni, sia applicabile solo per i fondi agricoli e non anche per le aree edificabili.

Infatti, la norma contiene un esclusivo ed indistinto riferimento al reddito dominicale ed agrario dei terreni, senza distinguere tra terreni agricoli ed edificabili.

Inoltre, il reddito agrario e quello dominicale di tutti i terreni non edificati prescindono, ai fini dell'imposta sul reddito, dalla natura edificatoria o agricola del terreno.

Infine, ulteriore argomentazione potrebbe trarsi, sempre ad avviso del giudice a *quo* dal fatto che proprio l'art. 2, lettera *b)*, della legge n. 898 del 1976 dispone che la servitù militare può consistere nel divieto di fabbricare muri o edifici, ciò che comporterebbe che il legislatore ha tenuto ben presente che l'imposizione della servitù possa aver riguardo anche a terreni di natura edificatoria. Ma nella accezione più ampia, la norma impugnata, nella parte in cui prevede un criterio automatico di determinazione dell'indennizzo basato sul valore della rendita catastale che prescinde del tutto dal riferimento al parametro rappresentato dal valore venale del bene, determinerebbe, nel caso di imposizione di vincoli di inedificabilità su aree edificabili, una commisurazione dell'indennizzo del tutto inadeguata, irrisoria o addirittura inesistente, comprimendo il diritto di proprietà, mediante una limitazione di natura espropriativa senza un effettivo indennizzo, ponendosi in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Il rimettente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 1993, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della previgente normativa, contenuta nell'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 180, rilevandosi che il giudizio di congruità dell'indennizzo non può prescindere dal parametro del giusto prezzo risultante dagli artt. 40 e 68 della legge n. 2359 del 1865. Le considerazioni espresse nella predetta occasione dalla Corte costituzionale si att-

glierebbero anche alla attuale normativa, che differirebbe da quella già dichiarata incostituzionale solo per il fatto di fare riferimento, per il calcolo dell'indennizzo in caso di servitù militare, non più al reddito dominicale ed agrario dei terreni e reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito, ma al doppio di esso.

Nessun riferimento, infatti, conterrebbe la norma in questione al parametro rappresentato dal valore venale del bene, dal quale in nessun caso si potrebbe legittimamente del tutto prescindere. In proposito, il giudice a quo richiama, oltre a numerose decisioni della Corte costituzionale, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che, in tema di indennizzo per la costituzione giudiziale di servitù di elettrodotto, esclude che il carattere anche amovibile della servitù medesima incida sulla necessità di liquidare tale indennizzo sulla base dell'effettivo valore del fondo asservito, e, quindi, di tener conto anche della sua vocazione edificatoria.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte privata del procedimento a quo che ha richiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, con argomentazioni adesive a quelle contenute nella ordinanza di remissione.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'art. 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (nuova regolamentazione delle servitù militari), come modificato dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104 (modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui prevede, per le limitazioni discendenti dalle «servitù militari», un criterio automatico di determinazione dell'indennizzo annuo, basato sul valore della rendita catastale (doppio, metà o intero reddito dominicale e agrario a seconda delle ipotesi), che prescinde del tutto dal riferimento al parametro rappresentato dal valore venale del bene, con ciò determinando, nel caso di imposizione di vincoli di inedificabilità su aree edificabili, una commisurazione dell'indennizzo del tutto inadeguata, irrisoria o addirittura inesistente, e consentendo, pertanto, una compressione del diritto di proprietà mediante limitazione di natura espropriativa senza indennizzo.

Viene denunciata la violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

2. — La questione è fondata per la parte in cui il criterio indifferenziato di determinazione di indennizzo annuo si applica ai terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e di rendita agraria.

Con una scelta discrezionale, che andava oltre la dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa anteriore a Costituzione contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 (sentenza n. 6 del 1966), il legislatore del 1976 e del 1990 ha voluto garantire ai soggetti interessati dall'asservimento a «servitù militari» sempre un indennizzo annuo per la perdita di redditività a seguito delle limitazioni, fin dal loro sorgere, in relazione alle ricordate peculiarità e natura dei vincoli negativi, non aventi carattere generale ed obiettivo, ritenuti, di per sé, tali da incidere significativamente sulle possibilità di reddito del bene. Ciò è testimonianza di una maggiore attenzione per gli interessi anche dei privati, oltre per quelli generali (primari di difesa), avuto anche riguardo al fatto che le attività vietate al soggetto privato in virtù dell'asservimento sono considerate in genere legittime dall'ordinamento, che perciò appresta un equo temperamento degli interessi in gioco, attraverso una forma di corrispettivo, anche se non necessariamente coincidente con la diminuzione del reddito, purché non irrisorio.

Per le anzidette limitazioni non vi è normalmente alcuna preordinazione ad un trasferimento coattivo della proprietà; anzi, il sistema prescelto presuppone, in ogni caso, che il proprietario del bene asservito rimanga nella libera disponibilità dell'immobile, salvo a dover sottostare solo a quei determinati obblighi negativi, che, a seconda delle esigenze strettamente collegate al tipo di opere ed installazioni di difesa, siano stati concretamente imposti, nell'ambito di tipologie di limitazioni configurate dal legislatore, comportanti un non omogeneo «aggravio della proprietà privata» e differenziati «oneri dello Stato».

Avendo il legislatore scelto, per le anzidette limitazioni, il sistema di indennizzo annuo, basato sulla diminuzione di redditività del terreno o fabbricato, questo indennizzo annuo (alternativo non al valore venale del bene, ma al corrispettivo per la perdita parziale di utilizzazione del bene) poteva essere commisurato ad un valore, non di scambio della proprietà del bene, ma di reddito, desunto da un parametro anche automatico; è stato adoperato il valore catastale dell'immobile, utilizzando il reddito dominicale e agrario per i terreni e il reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini della imposizione sul reddito. Detta rendita catastale subisce differenti coefficienti di moltiplicazione (in definitiva per due e per uno) a seconda delle tipologie delle limitazioni imposte.

Tale sistema di calcolo di indennizzo annuo non è stato contestato nella sua interezza, potendo essere considerato equo nella generalità dei casi, in quanto la rendita catastale rappresenta un valore di riferimento accettabile ai fini del calcolo della rendita, dovendosi, nelle ipotesi in esame, indennizzare limitazioni temporanee per

la perdita o diminuzione di redditività dell'immobile nell'anno preso in considerazione. Se poi vi siano stati errori o vizi nella applicazione delle regole per la determinazione delle rendite catastali, queste potranno essere corrette e sindacate con i rimedi previsti dall'ordinamento.

Invece, il criterio adottato si rivela del tutto inadeguato o addirittura mancante, potendo portare a valori di rendita insignificanti ed irrisori o addirittura zero (come per alcuni dei terreni in contestazione), quando si tratti di terreni con preesistente destinazione edificatoria, che non siano suscettibili di una utilizzazione agricola e quindi siano in tutto o in parte privi di rendita dominicale e agraria.

In tali casi il generalizzato metodo di calcolo dell'indennizzo attraverso la rendita catastale, necessariamente basata sul catasto terreni e sulla rendita dominicale e agraria perché non vi è stata ancora l'edificazione prevista nella programmazione urbanistica o perché il terreno non è pertinenziale ad un fabbricato è assolutamente inidoneo per determinare un giusto indennizzo, in una ipotesi di limitazione temporanea, che concretamente impone un sostanziale divieto di edificazione a carattere generale (divieto di fare elevazioni di qualsiasi materiale, di fabbricare muri e edifici), in mancanza di qualsiasi altra utilizzabilità e di riferimento a rendita temporanea.

Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunciata nella parte in cui non prevede un indennizzo annuo differenziato per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria.

3. — La fissazione del concreto criterio correttivo specifico rientra nel potere discrezionale del legislatore, che può essere esercitato utilizzando una serie di metodi integrativi e compensativi, non necessariamente ragguagliati al valore dell'area edificabile (cfr., per taluni riferimenti, sentenza n. 179 del 1999); così, ad esempio, ricorrendo alla redditività di fabbricati omogenei nella stessa zona, depurata dagli oneri per investimenti occorrenti per la costruzione; alla percentuale di reddito medio del fabbricato edificabile, calcolando l'incidenza di valore del suolo; alla redditività media delle aree edificabili dello stesso tipo, ecc.).

In altri termini, può essere adoperato un qualsiasi metodo e criterio, che tenga conto anche della natura edificatoria dei terreni, in armonia, del resto, con il sia pure diverso sistema differenziato (terreni agricoli e suoli edificabili) di determinazione della indennità per espropriazione traslativa della proprietà o per la imposizione ICI.

4. Sul piano generale degli oneri derivanti dalle «servitù militari» deve, infine, essere sottolineato che, specie per le nuove installazioni, problemi come quelli in esame potranno essere ridotti attraverso la localizzazione delle opere ed impianti militari coordinata con i piani di assetto territoriale della regione (art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, nel testo risultante dall'art. 1 della legge 2 maggio 1990, n. 104).

In ogni modo, in caso di revisione quinquennale e di conferma della imposizione, che renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di proprietà sul bene o su parte di esso, è offerta al proprietario la possibilità di chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso (art. 11, primo comma, della legge 24 dicembre 1976, n. 898).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (nuova regolamentazione delle servitù militari), come modificato dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104 (modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non prevede un indennizzo annuo differenziato per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 391

Sentenza 13-28 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Corpo di polizia penitenziaria - Accesso ai ruoli - Requisiti - Possesso delle qualità morali e di condotta - Esclusione dal concorso di candidati in rapporto di parentela con persone condannate per taluni delitti (indicati all'art. 407, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.) - Riconducibilità delle condotte escludenti l'ammissione ai concorsi a soggetti estranei alle persone dei candidati - Irragionevole limitazione nell'accesso ai pubblici uffici - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 1° febbraio 1989, n. 53, art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 51, primo comma.

Impiego pubblico - Magistratura ordinaria - Ammissione al concorso in magistratura - Requisiti - Possesso delle qualità morali e di condotta - Esclusione dal concorso di candidati in rapporto di parentela con persone condannate per taluni delitti (indicati all'art. 407, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.) - Illegittimità costituzionale in parte qua (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 124, settimo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, sui ricorsi riuniti proposti da R.M. ed altro contro il Ministero della giustizia, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con ordinanza emessa il 7 aprile 1999, in due giudizi riuniti aventi ad oggetto l'impugnazione di altrettanti decreti di dimissione dei ricorrenti dal Corpo di polizia penitenziaria per difetto dei requisiti prescritti dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite dall'art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

2. — Premesso di avere, con separata sentenza, disatteso gli altri motivi di impugnazione, ivi compreso quello secondo cui il testo vigente dell'art. 124 del regio decreto n. 12 del 1941, introdotto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 398 del 1997, non sarebbe stato applicabile ai ricorrenti, il giudice *a quo* richiama la sentenza n. 108 del 1994, con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 53 del 1989, nella parte in cui, rinviando al testo originario dell'art. 124 citato, prevedeva l'esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultassero, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale, neppure la nuova formulazione dell'art. 124 si sottrarrebbe alle censure risultanti dalla predetta sentenza: il requisito prescritto dalla norma impugnata, infatti, si risolverebbe in un'irragionevole limitazione dell'accesso ai pubblici uffici, in quanto non riguarderebbe capacità, attitudini o condotte dell'interessato, ma valutazioni o comportamenti imputati all'ambiente familiare, che, in base ad un'arbitraria presunzione legislativa, verrebbero automaticamente riferiti al medesimo soggetto; essa, inoltre, rifletterebbe una situazione sociale storicamente superata, nella quale la famiglia costituiva l'ambito di socializzazione pressoché esclusivo dei giovani, laddove, per effetto dello sviluppo delle possibilità reali di frequentare istituti di istruzione fino al livello universitario, nonché dell'accresciuta possibilità di interazione in ambienti extrafamiliari, non potrebbe negarsi l'eventualità che i soggetti maturino in sé stessi la credenza in valori diversi ed antitetici rispetto a quelli propri della famiglia di origine ed ispirino la propria condotta a modelli di convivenza sociale differenti o contrari rispetto a quelli seguiti dagli altri componenti del nucleo familiare.

3. — Nel presente giudizio, non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, né costituzione delle parti del giudizio principale.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale promossa con l'ordinanza indicata in epigrafe riguarda l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui, stabilendo che per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta previste per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, rinvia implicitamente all'art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Ad avviso del giudice rimettente quest'ultima disposizione, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 6 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, contrasterebbe con gli artt. 3 e 51 della Costituzione. Ed invero la predetta norma, nella parte in cui dispone la esclusione dal concorso dei candidati «i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale», sembrerebbe prescrivere un requisito non attinente a capacità o comportamenti del candidato stesso, ma a valutazioni relative al suo ambiente familiare, le quali verrebbero automaticamente riferite all'interessato, determinando così un'irragionevole limitazione all'accesso ai pubblici uffici.

2. — La questione è fondata.

La disposizione censurata va esaminata nell'ambito di una vicenda caratterizzata da una serie alquanto articolata di rinvii e di sostituzioni fra norme.

L'art. 26 della legge n. 53 del 1989 prevede che per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge n. 121 del 1981 — tra cui il Corpo degli agenti di custodia, divenuto poi il Corpo di polizia penitenziaria — è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione al concorso della magistratura ordinaria dall'art. 124 del r.d. n. 12 del 1941, che, all'ultimo comma, disponeva appunto l'esclusione di coloro che non risultassero, per le informazioni assunte, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. Questo sistema normativo è stato espressamente confermato, nell'ambito della disciplina del pubblico impiego, dall'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (in seguito trasfuso nell'art. 36, comma 6, del medesimo decreto dagli artt. 22 e 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), il quale ha appunto ribadito che «ai fini delle assunzioni presso (...) le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53».

Va peraltro ricordato che l'art. 26, nonché, in via consequenziale, l'art. 124 del r.d. del 1941 sono stati dichiarati dalla sentenza n. 108 del 1994 costituzionalmente illegittimi nella parte in cui prescrivevano, ai fini dell'accesso ai ruoli, il requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa. Successivamente a tale pronuncia l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 398 del 1997 ha sostituito il terzo comma (divenuto settimo comma a seguito delle modifiche introdotte dallo stesso art. 6, comma 1) del citato art. 124, la cui nuova formula-

zione richiede, oltre alla condotta incensurabile del candidato, l'insussistenza di rapporti di parentela, nei limiti già indicati, con persone che sono state condannate per taluno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.

3. — La nuova formulazione del requisito di ammissione, pur approvata a seguito della citata sentenza n. 108 del 1994, incorre tuttavia negli stessi profili di illegittimità allora rilevati. Ed infatti, anche se il nuovo testo contiene un più preciso riferimento, da un lato, ad un ambito familiare delimitato dall'indicazione di un determinato grado di parentela con il candidato e, dall'altro lato, a specifiche figure criminose giudizialmente accertate, resta comunque il fatto che condotte criminose di soggetti diversi dal candidato all'ammissione nel ruolo vengono prese in considerazione per desumere, incontestabilmente, l'inidoneità del candidato medesimo a ricoprire l'ufficio pubblico cui aspira. In questo modo non viene eliminata, ma anzi si perpetua, quella presunzione legislativa, già connessa al precedente requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, la cui palese arbitrarietà ha appunto indotto questa Corte a ravvisarvi un'irragionevole limitazione dell'accesso ai pubblici uffici. Nella citata decisione n. 108 del 1994 è stato infatti precisato che non è irragionevole che la moralità e la condotta di un soggetto che aspiri ad esercitare funzioni di polizia possano essere accertate anche con riferimento all'atteggiamento e al comportamento tenuti dall'interessato nei suoi ambienti di vita associata, compresa la famiglia, è «invece arbitrario (...) presumere che valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo».

Questa stessa *ratio decidendi* appare applicabile al nuovo testo della norma, anche se più rigoroso nei termini di riferimento soggettivi ed oggettivi, in quanto la condizione di ammissione ai ruoli del personale di polizia che la medesima norma prefigura non riguarda capacità, attitudini o condotte proprie del candidato, ma piuttosto comportamenti riferibili ai suoi più stretti parenti; comportamenti che assumono, anche in questa ipotesi normativa, un valore preclusivo assoluto all'ammissione in ruolo del candidato stesso.

Sotto questo profilo è evidente l'illegittima limitazione all'accesso ai pubblici uffici, in quanto se è vero che l'art. 51, primo comma, della Costituzione rinvia alla legge ordinaria per la determinazione dei requisiti necessari ad essere ammessi ai pubblici uffici, è altrettanto vero che l'esercizio della discrezionalità legislativa in materia deve pur sempre svolgersi nei limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà delle scelte compiute (sentenze n. 466 del 1997, n. 127 del 1996, n. 108 del 1994). In questo senso, secondo la giurisprudenza costituzionale, ben può ammettersi «la previsione di requisiti attitudinali o di affidabilità per il corretto svolgimento della funzione o dell'attività, desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere», ma in ogni caso deve essere sempre rispettata l'esigenza di riconducibilità delle condotte prese in considerazione al soggetto interessato (sentenza n. 311 del 1996). Sotto questo profilo pertanto il contenuto del requisito previsto nella presente fattispecie appare contrastante con il divieto costituzionale di arbitrarie discriminazioni nell'accesso ai pubblici uffici, in quanto comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del candidato.

4. — Va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima quella parte della previsione normativa che dispone la non ammissione al concorso dei candidati «i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale». La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 53 del 1989, nella parte prima precisata, rinviante al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso della magistratura ordinaria, va estesa, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 124 del r.d. n. 12 del 1941, nella parte oggetto del rinvio, identica a quella risultante dalla combinazione con la norma di rinvio, alla quale soltanto, per evidenti ragioni di rilevanza, è limitata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente.

Per effetto di quest'ultimo capo di decisione, rimane dunque modificata anche la disciplina dell'accesso ai ruoli del personale delle altre forze di polizia indicate all'art. 16 della legge n. 121 del 1981, per il quale l'art. 26 della legge n. 53 del 1989 richiede il possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del

Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale;

Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 124, settimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria, il 28 luglio 2000

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0897

N. 392

Sentenza 13-28 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario militare - Supplenze di magistrati mancanti o impediti - Criteri per la sostituzione - Assenza di criteri obiettivi e prefissati - Ritenuta possibilità che vengano adottati provvedimenti del tutto discrezionali, oltreché privi di motivazione - Ininfluenza come vizio della capacità del giudice - Lamentata, conseguente, violazione del principio del giudice naturale precostituito e del principio di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina delle supplenze della magistratura militare e della magistratura ordinaria - Non condivisibilità della premessa interpretativa del rimettente - Operatività delle norme dell'ordinamento giudiziario comune anche per le applicazioni e supplenze dei magistrati militari - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7-bis e 97 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al r.d. 9 settembre 1941, n. 1022.
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di

pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) ed al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1999 dal Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Antonino Cammarata, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 5 giugno 1999 nel corso di un processo penale nel quale la difesa dell'imputato aveva formulato eccezioni sulla composizione del collegio giudicante, il Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale (concernente la capacità del giudice) in relazione: all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), che per regolare le garanzie di indipendenza dei magistrati militari rinvia alle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari; agli artt. 7-bis (relativo alle tabelle degli uffici giudiziari per la destinazione dei singoli magistrati) e 97 (concernente le supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) quali risultano dalle modifiche apportate dalla legge 4 maggio 1998, n. 133; al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare).

Il Tribunale rimettente ricorda che nel corso degli atti preliminari al dibattimento la difesa dell'imputato aveva sostenuto la nullità della costituzione del collegio giudicante, formato a seguito di un provvedimento di supplenza per uno dei giudici del collegio, adottato dal presidente della corte militare d'appello senza seguire criteri obiettivi e predeterminati e senza motivazione, chiedendo in via subordinata che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, là dove non considera attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e sulla formazione dei collegi, per violazione delle garanzie del giudice naturale precostituito per legge e del principio di eguaglianza, non essendo giustificata la diversità dei criteri di composizione dei collegi giudicanti negli uffici giudiziari ordinari ed in quelli militari.

Il Tribunale militare di Torino, dichiarata non fondata l'eccezione di nullità, in quanto le condizioni di capacità del giudice non comprendono la destinazione del giudice agli uffici giudiziari e la formazione dei collegi (art. 33, comma 2, cod. proc. pen.), ha ritenuto invece rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, precisandola con riferimento al complesso delle disposizioni che consentirebbero di disporre l'assegnazione di giudici per comporre i collegi giudicanti, in caso di incompatibilità o di impedimento dei magistrati originariamente preposti, mediante provvedimenti di applicazione e supplenza discrezionali e non motivati, senza che operi la nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista per l'inservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice ed il numero dei giudici necessari per costituire i collegi (artt. 178, comma 1, lettera a e 179 cod. proc. pen.).

Il giudice rimettente ricorda che lo stato giuridico e le garanzie di indipendenza dei magistrati militari sono regolati dalle stesse disposizioni in vigore per i magistrati ordinari (art. 1, secondo comma, della legge n. 180 del 1981); ma ritiene che per gli uffici giudiziari militari non opererebbero, a differenza di quanto è stabilito per gli uffici giudiziari ordinari, il sistema tabellare e le regole prefissate per l'adozione dei provvedimenti di applicazione o supplenza dei giudici, che il presidente della corte militare d'appello potrebbe dunque disporre in modo del tutto discrezionale e senza motivazione.

Risulterebbe così violato l'art. 3 della Costituzione, essendo ingiustificata la disparità di trattamento della magistratura militare rispetto a quella ordinaria, mentre sono identici lo stato giuridico e le garanzie di indipendenza delle due magistrature ed è comune la disciplina del processo.

Ad avviso del giudice rimettente sarebbe anche violato il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, della Costituzione), diretto a garantire che anche la composizione degli organi giudiziari sia sottratta ad ogni possibilità di arbitrio.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

In una successiva memoria l'Avvocatura, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ricorda che il principio di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della capacità generale del giudice, pur dovendo essere tali criteri obiettivi, predeterminati e comunque verificabili (sentenza n. 419 del 1998).

L'Avvocatura ritiene, inoltre, che il problema della disciplina delle supplenze di magistrati nell'ordinamento militare si risolva in via interpretativa; troverebbero applicazione anche all'ordinamento militare le disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1998, n. 133, giacché l'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 rinvia alle norme che disciplinano lo stato giuridico e indipendenza dei magistrati ordinari, estendendole ai magistrati militari.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale investe la disciplina delle supplenze di magistrati nei tribunali militari, giacché l'ordinamento per essi previsto consentirebbe, ad avviso del Tribunale militare di Torino, al presidente della corte militare d'appello di adottare provvedimenti di sostituzione di magistrati, in caso di loro mancanza o impedimento, per la composizione di collegi giudicanti con magistrati di altri uffici giudiziari, senza seguire criteri precostituiti con le tabelle degli uffici giudicanti e senza una motivazione dei provvedimenti che permetta di verificare i criteri seguiti per la sostituzione.

Il giudice rimettente denuncia l'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale — il quale prevede che non si considerano attinenti alle condizioni di capacità del giudice, stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario, le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi — in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, che attribuisce ai magistrati militari le stesse garanzie in vigore per i magistrati ordinari, agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (quali risultano a seguito delle aggiunte introdotte per la magistratura ordinaria dall'art. 6 della legge 4 maggio 1998, n. 133), che regolano le tabelle degli uffici giudicanti e le supplenze di magistrati, ed inoltre all'ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022).

Queste disposizioni, consentendo ad avviso del giudice rimettente provvedimenti del tutto discrezionali ed immotivati di applicazione e supplenza senza che ne derivi un vizio della capacità del giudice, sarebbero in contrasto con la garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.) e con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), essendo ingiustificata la disparità di trattamento, nella disciplina delle supplenze e delle applicazioni, per la magistratura militare rispetto alla disciplina prevista per la magistratura ordinaria.

2. — La questione non è fondata, giacché la premessa interpretativa dalla quale muove il giudice rimettente non può essere condivisa.

L'ordinamento giudiziario militare di pace è improntato, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 7 maggio 1981, n. 180, al principio di assimilazione delle garanzie di indipendenza dei magistrati militari a quelle previste per i magistrati ordinari (sentenze n. 71 del 1995 e n. 52 del 1998). Tale parificazione è stabilita mediante il rinvio alle disposizioni in vigore per questi ultimi (art. 1, secondo comma, legge n. 180 del 1981), e non si può ritenere che sia esclusa da questo generale rinvio la disciplina della predeterminazione dei criteri per la composizione dei collegi giudicanti e per le applicazioni e supplenze dettata per i magistrati ordinari dalle norme che il giudice rimettente, sul presupposto della loro inapplicabilità alla magistratura militare, vorrebbe invece assumere quale elemento di comparazione per denunciare la violazione del principio di eguaglianza.

Si deve invece ritenere — come del resto ha già affermato il Consiglio della magistratura militare fondandosi proprio sulla ricordata equiparazione dello stato giuridico dei magistrati militari a quelli ordinari, stabilita dall'art. 1 della legge n. 180 del 1981 — che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le norme dell'ordinamento giudiziario comune, comprese quelle che disciplinano le applicazioni e le supplenze dei magistrati mancanti o impediti. Anche nell'ordinamento militare applicazioni e supplenze possono, quindi, essere disposte solo seguendo criteri prefissati e con provvedimenti motivati, che consentano di verificare la rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti ed ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura militare.

Questa interpretazione delle disposizioni denunciate, diversa da quella proposta dal giudice rimettente, è confermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha ritenuto che debbano trovare applicazione, per sostituire il giudice astenuto, ricusato o impedito, i criteri obiettivi e predeterminati stabiliti a tal fine dal Consiglio della magistratura militare; mentre il presidente della corte militare d'appello, cui spetta valutare l'opportunità di provvedere mediante decreto motivato di supplenza o di applicazione quando ciò sia necessario per l'impossibilità di funzionamento dell'organo giudicante, vede il proprio provvedimento di sostituzione del giudice mancante con altro magistrato soggetto al controllo del Consiglio della magistratura militare.

3. — L'estensione alla magistratura militare delle stesse regole previste per l'applicazione e la supplenza dei giudici della magistratura ordinaria esclude ogni ipotesi di disparità di trattamento.

Inoltre la disciplina della sostituzione dei giudici nei collegi giudicanti, da applicare anche nell'ordinamento giudiziario militare, prevede garanzie che escludono la denunciata lesione del principio di precostituzione del giudice; mentre eventuali prassi interpretative che si discostino dal disegno normativo non possono essere considerate perché si possa affermare la illegittimità costituzionale delle norme (cfr. sentenze n. 468 del 1992 e n. 276 del 2000).

Ogni altro profilo dedotto con riguardo all'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. rimane così superato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente-redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 393

Sentenza 13-28 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Previdenza complementare - Prestazioni aggiuntive e integrative del trattamento pensionistico obbligatorio - Conseguimento, dal 1° gennaio 1998, in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina generale obbligatoria di appartenenza - Asserita lesione della libertà sindacale, del libero esercizio dell'attività economica e del principio di eguaglianza, per irragionevole compromissione, in contrasto con il principio di affidamento, di situazioni consolidate - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 38, secondo comma, 39 e 41.

Sindacati e libertà sindacale - Limiti all'autonomia collettiva - Configurabilità.

- Costituzione, art. 39.

Iniziativa economica - Tutela costituzionale - Contenuto.

- Costituzione, art. 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1998, dal pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ripamonti Maria Rosa ed altra e il Fondo pensioni per il personale Cariplo ed altra, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Ripamonti Maria Rosa ed altra e della Cariplo S.p.a., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Guido Alpa per Ripamonti Maria Rosa ed altra, Paolo Tosi per la Cariplo S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso dei giudizi, successivamente riuniti, promossi da due dipendenti della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (Cariplo S.p.a.), onde ottenere l'accertamento del proprio diritto al conseguimento della «pensione diretta di anzianità», erogata, «previa rassegnazione delle dimissioni», dal Fondo pensioni per il personale di detta Cassa in base ai requisiti di 30 anni di anzianità contributiva e 50 anni di età, il pretore di Milano, con ordinanza del 29 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce che, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in

aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, «il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina generale obbligatoria di appartenenza».

1.1. — Premette l'ordinanza, in punto di fatto, che le ricorrenti hanno dedotto, a sostegno della pretesa azionata, l'esistenza di «una situazione di incertezza sulla possibilità di beneficiare del trattamento in questione», insorta a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, la quale, proprio in forza del menzionato comma 3 dell'art. 59, ha determinato l'innalzamento dei requisiti di età per il diritto alla pensione di anzianità stabiliti dallo statuto del Fondo pensioni; pertanto, le medesime istanti hanno eccepito, in via pregiudiziale all'esame del merito, l'incostituzionalità della predetta disposizione.

Tanto premesso, il giudice *a quo* sostiene che la rilevanza della questione è da ravvisarsi nel fatto che il diritto alla prestazione pensionistica complementare vantato dalle ricorrenti nel giudizio *a quo* «è direttamente condizionato ... dalla rimozione della norma sospettata di illegittimità».

1.2. — Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva, anzitutto, che la disposizione censurata «si inserisce nelle linee di intervento in materia previdenziale, dirette, secondo le indicazioni dei lavori preparatori, ad un generale obiettivo di riduzione della spesa sociale», nonché di armonizzazione delle forme previdenziali sostitutive, esonerative ed integrative con la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, sì da stabilire «un legame funzionale diretto tra la previdenza pubblica e la previdenza privata, fino ad uniformarne il livello di tutela, di fronte alla riduzione del grado di copertura offerta dal sistema di base».

Del resto, si argomenta ancora nell'ordinanza, una previsione analoga a quella contemplata dalla norma denunciata era stata già introdotta dall'art. 18, comma 8-*quinquies* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, aggiunto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Si trattava, peraltro, di una modifica (concernente solo i vecchi fondi già esistenti all'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992) che faceva espressamente «salvi i diritti acquisiti dai lavoratori subordinati che erano iscritti ai fondi pensione complementari prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, ai quali continuava ad applicarsi il precedente regime statuario».

Il giudice *a quo* rammentato che, avverso il menzionato art. 15 della legge n. 335 del 1995, sono stati prospettati, a suo tempo, dubbi di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 della Costituzione e, «per i pesanti limiti alla libertà contrattuale delle parti sociali, all'art. 39 ed all'art. 41», ritiene che «i medesimi sospetti di illegittimità sono ravvisabili per la disposizione dell'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, laddove l'intervento legislativo ha limitato, in via assoluta e senza alcuna deroga, i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali private».

Quanto all'art. 39 della Costituzione, il rimettente assume che «la contrattazione collettiva ha rappresentato un ineludibile momento di definizione delle contribuzioni e delle prestazioni del Fondo pensioni, come elemento rilevante del complessivo trattamento economico e normativo dei dipendenti Cariplo» (accordo aziendale del 19 aprile 1994); un ruolo, questo, riconosciuto dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 (art. 3), tanto da potersi affermare «che spetta alle parti sociali, attraverso lo strumento della negoziazione contrattuale, la valutazione della opportunità di una revisione delle prestazioni previdenziali a carico del Fondo».

In tale contesto, l'intervento del legislatore avrebbe alterato «la disciplina e gli equilibri realizzati dall'autonomia collettiva, invalidando il contenuto delle clausole in vigore, e pregiudicando per il futuro la libera determinazione dell'autonomia collettiva riguardo all'aspetto fondamentale della misura e dei requisiti delle prestazioni».

Donde la «lesione della iniziativa sindacale», non giustificata da «esigenze eccezionali e temporanee o dalla salvaguardia di superiori interessi generali», fattori costituenti «il limite di ammissibilità della compressione legale della libertà sindacale».

Le medesime valutazioni fondano, ad avviso del giudice *a quo* il contrasto anche con l'art. 41 della Costituzione, «che tutela il libero esercizio dell'attività economica», giacché la «partecipazione della previdenza complementare al sistema di sicurezza sociale» non è tale da giustificare «la perdita dei connotati di autonomia organizzativa e gestionale che consentono la incentivazione ed espansione dei fondi, rese necessarie proprio dalla riduzione del trattamento pubblico».

Quanto poi all'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza sostiene che la disposizione denunciata, «a differenza del precedente regime, non prevede alcun esonero dal divieto di anticipata prestazione, incide sui diritti maturati e sulle aspettative degli iscritti per il conseguimento dei trattamenti previdenziali secondo le regole del fondo di appartenenza».

Di qui l'irragionevolezza dell'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, che compromette, in violazione del principio dell'affidamento, «situazioni consolidate», senza che il sacrificio imposto determini benefici per la finanza pubblica, «trattandosi di prestazioni a finanziamento privato».

1.3. — Il giudice *a quo* ritiene, invece, manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della medesima disposizione ulteriormente prospettata dalle ricorrenti nel giudizio principale, sia per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in ragione della disparità di trattamento tra gli iscritti ai fondi pensione prima e dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, sia per contrasto con gli artt. 38, quinto comma, e 47 della Costituzione, sotto il profilo della «illegittimità di ogni forma di intrusione da parte del legislatore che non sia dettata da ragioni di tutela del lavoratore-risparmiatore».

Quanto alla prima censura, il rimettente osserva che le situazioni poste in comparazione non sono omogenee, considerato che soltanto «le forme complementari preesistenti stabiliscono prestazioni definite».

In riferimento alle altre censure, l'ordinanza sostiene che la «rigida separazione delle funzioni della previdenza pubblica e privata» è concezione oramai superata secondo il modello delineato dalla normativa vigente, avendo il legislatore del 1993 e del 1995 «mostrato di coltivare l'intento di una collocazione della previdenza complementare all'interno della complessiva struttura diretta ad attuare la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione».

In tal senso, la «funzione di concorso della previdenza privata alla realizzazione del principio di adeguatezza della prestazione ed il principio solidaristico che ad essa inerisce», hanno mutato il «modello organizzativo della sicurezza sociale», laddove il potenziamento e l'incentivazione della previdenza complementare, «anche con vantaggi fiscali e contributivi, vengono visti come misure necessarie per far fronte alla crisi del *welfare state*».

Di qui la conclusione che «la disciplina limitativa e di coordinamento, che persegua gli obiettivi previsti dall'art. 38 della Costituzione», non costituisce «di per sé diretta lesione della libertà della previdenza privata, fatta salva la valutazione, affidata alla Corte costituzionale, e nei termini espressi, dei limiti della discrezionalità del legislatore».

2. — Si sono costituite in giudizio le ricorrenti nel giudizio *a quo* per sentir dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione.

2.1. — Nella memoria congiuntamente depositata, le predette parti private, muovendo dalla ricostruzione del sistema di previdenza sociale, evidenziano il ruolo della «previdenza privata», alla quale è attribuita «la funzione di soddisfare bisogni diversi rispetto a quelli di pertinenza dell'ordinamento pubblicistico» (ad es. «il mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'attività lavorativa»).

Essa, pertanto, è riconosciuta e tutelata come «libera» dall'art. 38, quinto comma, della Costituzione, secondo una formulazione «volutamente perentoria», tale da doversi ritenere che «il diritto che ne scaturisce, a differenza di altre libertà, non soffre di limitazione alcuna».

Senonché, una siffatta «lettura» dell'art. 38 della Costituzione, che caratterizza un «sistema previdenziale pluralistico», è stata messa in «crisi» dal decreto legislativo n. 124 del 1993 il quale, nel dichiarato obiettivo — ribadito dalla legge n. 335 del 1995 — di agevolare le «forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale», ha imposto rilevanti vincoli all'erogazione delle prestazioni, così stabilendo «un nesso funzionale tra la previdenza pubblica e quella privata».

L'anzidetto sistema pluralistico sarebbe «stato poi definitivamente cancellato» dalla disposizione denunciata, «che ha accomunato di fatto la previdenza pubblica a quella privata, mortificando la garanzia delle libertà previdenziali costituzionalmente protette».

Richiamato quell'orientamento secondo il quale tale complessivo disegno legislativo sarebbe volto alla «attrazione della previdenza complementare all'interno della sfera di applicazione del secondo comma dell'art. 38 della Costituzione», per la «necessità di porre rimedio alla crisi finanziaria del sistema della solidarietà pubblica», la memoria osserva che la «nuova disciplina della previdenza complementare svuota di contenuto l'autonomia che è sempre stata riconosciuta alle fonti istitutive», contrastando con l'art. 38, quinto comma, della Costituzione e con il «principio del pluralismo previdenziale ivi disegnato».

2.2. — Nel sostenere, altresì, l'irragionevolezza della medesima disposizione, le parti private osservano che la stessa ha ricondotto tutti i fondi a prestazioni definite sotto la regola restrittiva di cui all'art. 18, comma 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 124 del 1993, introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge n. 335 del 1995; regola alla quale i fondi integrativi del settore creditizio (di cui alla legge n. 218 del 1990 ed al decreto legislativo n. 357 del 1990), e tra questi il Fondo Cariplo, erano rimasti estranei, giacché l'art. 3, comma 19, della citata legge n. 335 consentiva, comunque, di mantenere inalterato quanto disposto in sede di contrattazione collettiva e, dunque, l'intera disciplina statutaria.

Invero, si sostiene nella memoria, nell'ottica perequativa perseguita dal legislatore, i predetti fondi integrativi «sono stati ingiustamente e immotivatamente valutati dal legislatore come un privilegio accordato ad un ristretto numero di dipendenti», laddove, invece, le prestazioni da essi erogate derivano dalla corresponsione di contributi ben più elevati rispetto alla generalità dei fondi privati «ed aggiuntivi rispetto a quelli versati all'assicurazione generale obbligatoria».

Assumono ancora le parti private che il suddetto obiettivo di perequazione «non può essere qualificato come interesse pubblico di natura superiore rispetto ai diritti dei lavoratori costituzionalmente tutelati dagli articoli 38, 39 e 41 della Costituzione»: detta misura, infatti, non arreca vantaggio alcuno all'«equilibrio della finanza pubblica», incidendo esclusivamente su un «regolamento di interessi di natura prettamente privata».

Né, del resto, risulta condivisibile il rilievo per cui la misura restrittiva alle prestazioni pensionistiche private sarebbe dettata dalla necessità di garantire l'equilibrio dei fondi, atteso che l'ordinamento previdenziale già dispone «di una serie di controlli per garantire l'effettività delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza privati».

2.3. — Le parti private, nel ricostruire le vicende relative alla disciplina dei fondi di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, della cui natura privata non sarebbe dato dubitare, sostengono che la disposizione censurata ha «mortificato» la libertà delle parti sociali di determinare il trattamento previdenziale ed i requisiti per il suo conseguimento, ponendo le rappresentanze dei lavoratori «su un piano di oggettiva debolezza contrattuale nei confronti dei datori di lavoro che ... hanno goduto di un considerevole risparmio sui contributi versati ai fondi pensione», mentre i lavoratori «si sono visti limitare le prestazioni senza ricavare alcun beneficio compensativo».

E questo — si osserva ancora nella memoria — senza che sussista, come già detto, «un interesse pubblico che possa giustificare il pregiudizio causato alla libertà sindacale», in presenza, oltretutto, di una norma che «ha riflessi neutri sul contenimento della spesa pubblica o comunque di impossibile quantificazione».

Con particolare riferimento, poi, all'art. 41 della Costituzione, le parti costituite ritengono che il denunciato art. 59, comma 3, limiti fortemente la «possibilità per il datore di lavoro di determinare la configurazione delle prestazioni previdenziali aziendali, impedendo di dar attuazione agli obblighi già assunti in sede sindacale».

La memoria svolge, infine, argomentazioni analoghe a quelle addotte dal rimettente in ordine alla prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della vanificazione delle aspettative dei lavoratori per il tempo successivo alla cessazione della attività.

3. — Si è costituita, altresì, la Cariplo — Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.a., parte intervenuta nel giudizio a quo la quale ha concluso per l'infondatezza della sollevata questione.

Ad avviso della Cassa, gli argomenti utilizzati dal rimettente, per fugare i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle parti ricorrenti in riferimento all'art. 38 della Costituzione, «sono proprio, succintamente, quelli che segnano la giustificabilità non solo alla stregua dell'art. 38, ma anche alla stregua degli artt. 39, 41 e 3 della Carta costituzionale, di una ... disciplina limitativa e di coordinamento, al servizio degli obiettivi generali di un nuovo *welfare*».

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, nel riservarsi «di illustrare con successiva memoria la questione», ha chiesto che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

5. — In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie illustrative sia le parti private costituite, sia l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri.

5.1. — Le ricorrenti nel giudizio *a quo* nel ribadire, con ampie argomentazioni, le conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione, osservano che, con la denunciata disposizione, essendo stato subordinato, «senza distinzioni di sorta, l'accesso alle prestazioni per vecchiaia e anzianità assicurate dalle forme pensionistiche private alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio», si è venuti a pregiudicare le situazioni giuridiche «di coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dallo statuto per il trattamento di anzianità e di coloro che, prossimi alla maturazione dei suddetti requisiti, nutrivano l'aspettativa del tutto legittima di usufruire del trattamento integrativo».

Né può ritenersi, ad avviso delle medesime parti, che la *ratio* della norma sia rinvenibile nella necessità di salvaguardia dell'equilibrio dei fondi pensione integrativi a prestazione definita, giacché un siffatto postulato prescinde dalla considerazione che non tutti i predetti fondi sono «strutturati con un meccanismo di ripartizione del finanziamento tra lavoratori in attivo e pensionati», come, appunto, il Fondo pensioni Cariplo, il quale «è dotato di un patrimonio adeguato all'adempimento degli obblighi statuari».

È, comunque, «inammissibile che le parti interessate siano state private della possibilità di valutare l'esistenza o la potenziale minaccia dello squilibrio finanziario, in relazione al concreto meccanismo di alimentazione finanziaria e di erogazioni pensionistiche di ogni singolo fondo».

La memoria contesta, inoltre, la tesi che valorizza il nesso funzionale tra previdenza complementare e previdenza pubblica in vista della realizzazione dell'obiettivo posto dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione e che interpreta il quinto comma dello stesso art. 38 come volto alla tutela costituzionale del risparmio privato («he ha il suo emblema nella classica polizza vita»).

Si tratta, infatti, di tesi che porta, oltretutto, a concludere, contrariamente a quanto risulta dalla disciplina attuale, per la necessaria «obbligatorietà della partecipazione dei lavoratori ai piani di previdenza complementare».

Quanto al contrasto con l'art. 39 della Costituzione, le parti private — dopo aver rammentato che la norma denunciata, laddove riconosce alla contrattazione collettiva «il potere di derogare agli ordinamenti dei regimi aziendali» nelle ipotesi di ristrutturazione-riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale, suscita dubbi di legittimità costituzionale se interpretata nel senso che detto potere di deroga abbia «efficacia *erga omnes* pregiudicando situazioni soggettive consolidate» — evidenziano che «la necessità astratta (e tutta da dimostrare) di salvaguardia dei patrimoni, anziché essere il fondamento e la giustificazione delle limitazioni ai requisiti di accesso, rappresenta proprio la violazione della libertà e della autonomia delle parti sociali, private della possibilità di verificare nel concreto la necessità di procedere alla rideterminazione della disciplina delle prestazioni e del finanziamento in presenza, ad esempio, di innovazioni del regime di base».

In riferimento, poi, all'art. 41 della Costituzione, la memoria, nel ritenere i fondi pensione espressione della libertà di iniziativa economica delle imprese, esclude che siffatta libertà possa soggiacere a limiti per effetto della previsione di cui al secondo comma del medesimo art. 41, atteso che «la collettività trae un beneficio rilevante dall'esistenza dei fondi pensione, in quanto gli stessi hanno lo scopo di garantire un maggior benessere materiale per gli iscritti»; né, del resto, può invocarsi la riserva di legge prevista dal terzo comma dello stesso articolo, giacché le restrizioni al conseguimento delle prestazioni previdenziali private contrastano, «in realtà, con le finalità sociali della stessa previdenza privata, il cui scopo è quello di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale».

Infine, quanto all'art. 3 della Costituzione, le parti private ribadiscono «l'inammissibilità della lesione di situazioni giuridiche soggettive consolidate» e cioè sia quelle di coloro «che alla data di entrata in vigore della norma avevano maturato i requisiti biologici, contributivi e di anzianità considerati dalla disciplina del Fondo ma che non hanno presentato domanda di pensione» (o meglio, «non hanno avuto il tempo materiale per farlo»), sia quelle di coloro che vantano «aspettative prossime a diventare diritti».

5.2. — La Cariplo S.p.a., nell'insistere per l'infondatezza della sollevata questione, sostiene, anzitutto, che la norma denunciata «costituisce un tassello qualificante nella evoluzione e nell'assetamento complessivo del sistema pensionistico, ove previdenza pubblica e previdenza privata sono andate componendosi in un quadro unitario diretto ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita quando termina il loro tempo lavorativo».

In questo quadro, osserva la memoria, il legislatore ha dovuto contenere i costi della previdenza pubblica, corrispondentemente favorendo l'espansione delle prestazioni della previdenza privata, «ma in correlazione/combinazione di queste con quelle»: sicché, nella prospettiva dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, trovano giustificazione sia le misure di sostegno alla previdenza complementare, «sia il suo assoggettamento a vincoli di varia natura».

Ad avviso della Cassa, l'importanza qualificante della norma censurata è da rinvenirsi, per tutte le forme pensionistiche che non siano a contribuzione definita, proprio nell'«aggancio» delle prestazioni della previdenza complementare all'accesso alle prestazioni del regime dell'assicurazione generale obbligatoria, quale espressione «paradigmatica della complementarietà di previdenza pubblica e privata».

Del resto, soggiunge la memoria, a riprova di ciò rileva il fatto che il legislatore «ha statuito anche per le nuove forme previdenziali a contribuzione definita» delle «limitazioni di identica valenza»; e questo conferma che la disposizione denunciata deve essere considerata «nel contesto complessivo del sistema previdenziale e delle politiche legislative di attuazione degli obiettivi costituzionali».

Proprio per questo, secondo quanto «rimarcato» anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 421 del 1995, il legislatore avrebbe, da un lato, agevolato fiscalmente la previdenza complementare (tanto che tali agevolazioni costituiscono «il presupposto stesso della convenienza e praticabilità della scelta istitutiva di un fondo di

previdenza complementare»), e, dall'altro, avrebbe «prefigurato un programma di ingerenze di vario genere», sulle quali non è dato porre questioni di ordine costituzionale «in sé per sé», ma soltanto sotto l'«angolazione della coerenza di siffatte ingerenze con la ratio della legislazione di sostegno».

Secondo la memoria, nel ricordato «aggancio» al trattamento pensionistico di base, «la previdenza complementare vede esaltata la sua stessa funzione propriamente integrativa» che, nella prospettiva della riforma pensionistica, è quella «che consente al lavoratore, quando giunge al pensionamento, di conservare una apprezzabile continuità di livello di reddito ... malgrado l'ineluttabile progressivo smagrimento delle prestazioni» dell'assicurazione generale obbligatoria.

Ad avviso della Cariplo, i dubbi sul contrasto della norma denunciata con gli artt. 39 e 41 della Costituzione sono, pertanto, destinati a dissolversi, collocandosi «al di là della tutela apprestata da tali articoli la pretesa che la autonomia privata (individuale e collettiva) fruisca di vantaggi e al tempo stesso sia avulsa da vincoli». Sicché, dalle menzionate norme costituzionali, «si può estrarre solo la garanzia che contrattazione individuale e contrattazione collettiva rimangano libere di prevedere forme di assicurazione, anche finanziate dal datore di lavoro (sul modello delle c.d. polizze vita), sottratte ai vincoli stabiliti per le forme di previdenza complementare, ma anche prive dei vantaggi per esse previsti».

5.3. — L'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'insistere per l'infondatezza della sollevata questione, sostiene, anzitutto, che la disposizione denunciata si inserisce coerentemente in quell'articolato intervento normativo che, nel ridefinire «l'assetto della complessiva copertura previdenziale», ha attribuito alla previdenza complementare un «ruolo fondamentale», accordando alla stessa «benefici fiscali e contributivi per favorirne lo sviluppo» e ponendola, al tempo stesso, in «stretta correlazione alla struttura del regime obbligatorio».

Quanto alle specifiche censure mosse dal rimettente, la memoria osserva che la libertà e l'autonomia sindacale, tutelate dall'art. 39 della Costituzione, trovano preminente rilievo nella fase di costituzione del fondo complementare, «aspetto questo che non viene minimamente riguardato dalla norma impugnata» e che, in ogni caso, non investe «i soggetti iscritti a gestioni integrative del trattamento obbligatorio istituite per legge o atto normativo e caratterizzate dall'obbligatorietà dell'iscrizione».

Nel dubitare, poi, di una competenza esclusiva delle parti in relazione all'eventuale riequilibrio finanziario dei fondi, la parte pubblica intervenuta respinge la tesi secondo la quale la disposizione denunciata comprometterebbe gli equilibri che l'autonomia sindacale ha contribuito a determinare nel concordare «misura e requisiti della prestazione», giacché, così opinando, si verrebbe a configurare una garanzia costituzionale di ogni accordo sindacale, «non suscettibile di limitazioni ad opera del legislatore».

Quanto all'art. 41 della Costituzione, la difesa erariale rileva che la stessa norma costituzionale stabilisce «che sia la legge a determinare programmi e controlli opportuni perché l'attività economica pubblica (e privata) possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

La norma denunciata, lungi dal limitare l'autonomia organizzativa e gestionale che consente l'incentivazione dei fondi, risulta, quindi, «funzionale proprio alla realizzazione di quell'equilibrio tra trattamento pubblico e privato cui è ispirato l'intero sistema previdenziale».

Infine, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la memoria rileva che l'art. 59, comma 3, si sottrae alla censura di irragionevolezza, tutelando, piuttosto, il lavoratore, attraverso misure che assicurano l'equilibrio non solo delle gestioni previdenziali integrative, ma anche della finanza pubblica, «la cui stabilità potrebbe essere compromessa dagli effetti di induzione che una previdenza complementare non delimitata in ordine all'accesso alle prestazioni comporterebbe».

Pertanto, la temporanea limitazione delle «aspettative» di alcuni lavoratori («non ancora assunte a diritti quesiti») avviene soltanto «a tutela del superiore interesse di tutta la categoria al corretto funzionamento del sistema previdenziale nella sua articolazione tra assicurazione generale obbligatoria e fondi complementari».

Inoltre, argomenta ancora l'Avvocatura, le agevolazioni fiscali di cui godono le forme di previdenza complementare non costituiscono «una mera forma di incentivazione», ma un vero e proprio «spostamento di risorse economiche dalla finanza pubblica ai fondi, che sono dunque uno strumento previdenziale da inserire nel sistema misto pubblico-privato», soggetto alle modificazioni dettate dalle «esigenze di assestamento che si vanno delineando in materia». Talché non risulta irragionevole che il legislatore, nel ridurre il fenomeno del pensionamento anticipato «in relazione ai costi intollerabili che esso comporta per la collettività», agisca anche sui fondi privati, «adeguando la loro decorrenza a quella dell'assicurazione generale obbligatoria» ed estendendo anche ai relativi iscritti «l'indirizzo generale di slittamento dei tempi di fruizione» del trattamento pensionistico obbligatorio.

Si osserva, poi, nella memoria che l'anticipata maturazione del diritto alla prestazione complementare rispetto al «trattamento previdenziale ordinario» determina il venir meno delle contribuzioni, alterando, quindi, l'equilibrio della spesa previdenziale, che si fonda «sulle previsioni di durata delle contribuzioni rapportata alla vita lavorativa».

Sicché, conclude la parte pubblica intervenuta, non può condividersi la tesi «suggestiva», sostenuta dalle parti private, «secondo cui la normativa censurata avrebbe riflessi neutri sul contenimento della spesa pubblica», atteso che «essa va considerata in relazione agli effetti indiretti della manovra che non si possono agevolmente prevedere né tanto meno quantificare».

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Milano dubita, con l'ordinanza in epigrafe, della legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui tale disposizione stabilisce che, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, «il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina generale obbligatoria di appartenenza».

Nel denunciare il contrasto della menzionata disposizione, anzitutto, con l'art. 39 della Costituzione, sotto il profilo della «lesione della iniziativa e ... della libertà sindacale», il rimettente sostiene che la stessa altera «la disciplina e gli equilibri realizzati dall'autonomia collettiva, invalidando il contenuto delle clausole in vigore, e pregiudicando per il futuro la libera determinazione dell'autonomia collettiva riguardo all'aspetto fondamentale della misura e dei requisiti delle prestazioni».

Secondo l'ordinanza, sussiste, inoltre, lesione dell'art. 41 della Costituzione, «che tutela il libero esercizio dell'attività economica», giacché la «partecipazione della previdenza complementare al sistema di sicurezza sociale» non sarebbe tale da giustificare «la perdita dei connotati di autonomia organizzativa e gestionale che consentono la incentivazione ed espansione dei fondi, rese necessarie proprio dalla riduzione del trattamento pubblico».

Il giudice *a quo* ravvisa, infine, un *vulnus* anche all'art. 3 della Costituzione, in quanto, «a differenza del precedente regime», non è previsto «alcun esonero dal divieto di anticipata prestazione», venendosi ad incidere, in difetto di «benefici per la finanza pubblica, trattandosi di prestazioni a finanziamento privato», «sui diritti maturati e sulle aspettative degli iscritti per il conseguimento dei trattamenti previdenziali secondo le regole del fondo di appartenenza», sì da essere irragionevolmente compromesse, «in violazione del principio dell'affidamento», situazioni ormai consolidate.

2. — La questione non è fondata.

L'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, denunciato nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il trattamento integrativo assicurato da un fondo pensionistico (Fondo Cariplo) rientrando fra quelli disciplinati dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, non può essere letto disgiuntamente dalla complessa opera riformatrice del sistema previdenziale, a cui il legislatore ha posto mano sin dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, con la quale (art. 3), avendo di mira la stabilizzazione del rapporto tra la spesa previdenziale ed il prodotto interno lordo, unitamente alla garanzia, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, di trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, ha inteso favorire anche la costituzione di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti complementari del sistema obbligatorio pubblico, volti a realizzare in conformità delle indicazioni contenute nell'art. 3, comma 1, lettera v), della stessa legge n. 421 del 1992 «più elevati livelli di copertura previdenziali».

In vista del riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici così perseguito, veniva emanato, anzitutto, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il quale, tra le varie misure adottate, rendeva più rigorosi, elevando i relativi minimi, gli allora vigenti requisiti di età e contribuzione per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia ed anzianità, secondo una scelta confermata, dapprima, con l'art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e poi definitivamente affermata con la riforma generale del sistema pensionistico (art. 1, commi da 25 a 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e, da ultimo, comma 6 dello stesso art. 59 della legge n. 449 del

1997); scelta alla quale si ricollega anche la sospensione, a suo tempo prevista, dei pensionamenti anticipati (decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; art. 13 della citata legge n. 724 del 1994).

2.1. — Il disposto innalzamento, seppur graduale e modulato, dell'età pensionabile e della contribuzione utile ai fini del pensionamento nel regime di assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è venuto ad investire, giusta quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 503 del 1992, anche le posizioni degli iscritti alla gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, e cioè alla gestione costituita presso l'INPS a seguito della soppressione dei regimi c.d. esclusivi o esonerativi degli istituti di credito pubblici soggetti alla privatizzazione in base alla legge 30 luglio 1990, n. 218.

A questo proposito giova rammentare che, in base alla delega conferita al Governo da quest'ultima legge (art. 3, comma 3) per l'emanazione di disposizioni dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza dei menzionati enti pubblici creditizi il citato decreto legislativo n. 357 del 1990 aveva, a suo tempo, stabilito, per un verso, l'iscrizione all'INPS, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, dei dipendenti dei medesimi enti (art. 1) e previsto, per altro verso, la contestuale trasformazione (art. 5) dei relativi fondi pensionistici (tra i quali va annoverato anche il Fondo Cariplo) in fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, restando affidata a questi ultimi la funzione di garantire il trattamento previdenziale complessivo di miglior favore già goduto (art. 4, comma 1), attraverso l'erogazione della differenza rispetto alla pensione, o quota di pensione, a carico della gestione speciale (art. 4, comma 2).

Il criterio, desumibile dalla normativa testé ricordata, di ricondurre il personale in parola nell'ambito delle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria, sia pure attraverso l'iscrizione ad una gestione speciale, è stato, poi, confermato dalle successive norme intervenute in materia (artt. 9 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e 3, comma 19, della legge n. 335 del 1995), le quali hanno anche provveduto ad individuare le disposizioni della disciplina generale applicabili ai fondi aziendali integrativi, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, facendo, però, salva la facoltà, per la contrattazione collettiva, di disporre diversamente e cioè, in definitiva, la facoltà di rinegoziare e ripristinare il regime di miglior favore.

2.2. — Nel delineato contesto ha trovato attuazione, con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (e le «disposizioni correttive» ad esso immediatamente apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585), anche il disposto dell'art. 3, comma 1, lettera v), della citata legge n. 421 del 1992, dettandosi, da un lato, la complessiva disciplina delle nuove forme pensionistiche complementari e, segnatamente, le regole per la scelta del regime dei fondi (a contribuzione definita o a prestazione definita: art. 2), per l'istituzione dei fondi medesimi (art. 3), per i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche (art. 7), per il finanziamento dei fondi (art. 8) e per il regime di agevolazioni tributarie (artt. 13 e 14) e, dall'altro, provvedendosi a regolare (art. 18) quelle stesse forme pensionistiche che risultavano già istituite alla data di entrata in vigore della legge delega n. 421 del 1992.

In occasione delle ulteriori disposizioni modificatrici contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335 (artt. 3, comma 25, e da 4 a 16), il legislatore ha introdotto anche la norma che, per le forme complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, le quali garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, subordina l'accesso alle prestazioni integrative alla liquidazione del trattamento obbligatorio (art. 15, comma 5, che ha aggiunto il comma 8-*quinquies* al citato art. 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993).

2.3. — In linea con tale tendenza limitativa si è venuto a porre, infine, il denunciato art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, nel prevedere che «a decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio...il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione obbligatoria di appartenenza».

Giova, peraltro, precisare che l'enunciato divieto di conseguire il trattamento integrativo, prima della maturazione dei requisiti e della decorrenza della pensione in regime obbligatorio, non riveste carattere assoluto, giacché lo stesso comma 3 dell'art. 59 consente, proprio in riferimento ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, di discostarsene, abilitando la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, a «diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali».

Così come ad accordi sindacali è rimessa, da parte della medesima disposizione in esame, la determinazione di trasformare le forme pensionistiche a prestazione definita in forme pensionistiche a contribuzione definita.

3. — Alla stregua dell'evidenziato quadro normativo non può essere posta in dubbio la scelta del legislatore, enunciata sin dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, via via, confermata nei successivi interventi, di istituire — così come, del resto, non sfugge allo stesso rimettente — un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare, collocando quest'ultima nel sistema dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

E ciò secondo una tendenza riformatrice la cui portata è stata già colta, anche per quanto attiene alle implicazioni di carattere costituzionale, dalla giurisprudenza di questa Corte, quando, proprio in virtù dell'accennato collegamento funzionale, ha avuto modo di affermare che, a seguito della legge delega n. 421 del 1992, così come attuata dal decreto legislativo n. 124 del 1993, la definizione legislativa dei fondi complementari, come «fondi di previdenza ... al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale», ha inserito gli stessi nel sistema dell'art. 38, tanto che, dopo queste leggi, le contribuzioni degli imprenditori al loro finanziamento non possono più definirsi «emolumenti retributivi con funzione previdenziale», ma costituiscono, strutturalmente, contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione imponibile agli effetti dell'assicurazione INPS (sentenza n. 421 del 1995).

Né a tale conclusione contraddice il contributo di solidarietà, imposto dalla legge, sulle somme versate dai datori di lavoro a detti fondi, trattandosi, come la Corte stessa ha precisato, di una contropartita necessaria di tale estraneità, in esplicazione del «principio di razionalità-equità (art. 3 della Costituzione) coordinato col principio di solidarietà, con il quale deve integrarsi l'interpretazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione». E questo onde far sì che la tutela dell'interesse individuale dei lavoratori ad usufruire di forme di previdenza complementare non vada disgiunta, in misura proporzionata, da un «dovere specifico di cura dell'interesse pubblico a integrare le prestazioni previdenziali, altrimenti inadeguate, spettanti ai soggetti economicamente più deboli» (sentenze n. 421 del 1995, n. 292 del 1997, n. 178 del 2000).

3.1. — Alla luce anche dei chiarimenti adottati dalla giurisprudenza costituzionale, è da ritenere, dunque, che la disposizione denunciata si collochi nel delineato disegno normativo, quale coerente espressione, essa stessa, del ricordato legame funzionale. E ciò, con l'intento, per un verso, di accomunare sotto la medesima disciplina fondi integrativi e aggiuntivi, quale che sia la loro fonte istitutiva (legale o contrattuale, obbligatoria o facoltativa) ed il settore interessato (dipendenti pubblici o privati), sì da conferire omogeneità al complessivo ambito della previdenza complementare, e, per altro verso, di precisare e generalizzare, per quanto potesse occorrere, il divieto di conseguire il relativo trattamento a prescindere dalle regole vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, secondo un criterio, per il vero, al quale si rifà anche la già ricordata precedente previsione del comma 5 dell'art. 15 della legge n. 335 del 1995.

Nell'accennata ottica di armonizzazione, resa ancor più evidente dalla uniforme disciplina dettata, per tutte le forme pensionistiche, in tema di capitalizzazione (art. 59, comma 2, della legge n. 449 del 1997) e perequazione delle relative prestazioni (art. 59, comma 4, della citata legge), nonché di regime di cumulo tra prestazioni stesse e redditi da lavoro dipendente ed autonomo (ancora il menzionato comma 4), il censurato comma 3 dell'art. 59 opera, dunque, in funzione riequilibratrice del sensibile scostamento che, altrimenti, si sarebbe determinato tra disciplina dei fondi integrativi e disciplina del regime obbligatorio, dopo quelle scelte legislative di riforma che hanno reso più restrittivo, attraverso l'innalzamento dell'età pensionabile e del requisito contributivo, l'accesso al pensionamento di vecchiaia e di anzianità previsto nel regime generale.

Uno scostamento, quello appena ricordato, che, in proiezione futura, avrebbe, da un lato, sensibilmente inciso sul gettito della contribuzione al sistema obbligatorio di base, e, dall'altro, determinato un onere insostenibile a carico dei fondi integrativi erogatori di prestazioni definite, in quanto tenuti a sopportare, per un più lungo periodo, l'obbligo di erogazione del trattamento di integrazione rispetto a quello dell'assicurazione generale. E ciò a tacere della ben più gravosa eventualità dell'assunzione, da parte dei medesimi, di detto onere in via definitiva, nelle ipotesi in cui a fronte di prestazioni integrative destinate ad assolvere anche una funzione sostitutiva — per essere le medesime comunque assicurate nel caso di accesso anticipato rispetto al trattamento di base (così come previsto per i regimi integrativi di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, e tra questi il Fondo Cariplo) — si fosse determinata l'impossibilità per l'iscritto di accedere, per difetto del requisito di contribuzione, al trattamento del regime obbligatorio.

Si può, pertanto, concludere nel senso che, nel rammentato contesto normativo, in cui il nesso strutturale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare è stato voluto dal legislatore quale momento essenziale della complessiva riforma della materia, la disciplina censurata concorre ad assicurare funzionalità ed equilibrio

all'intero sistema pensionistico, in corrispondenza dell'obiettivo perseguito dal legislatore di coniugare l'entità della spesa pensionistica, da ricondurre a parametri sostenibili, con un più adeguato livello di copertura previdenziale. Giova considerare, per altro verso, che la disciplina di cui trattasi, benché non incida in via diretta ed immediata sulla spesa pubblica, non risulta, contrariamente a quanto sembrerebbe assumere l'ordinanza, del tutto indifferente per quest'ultima, se non altro perché concorre ad escludere quelle distonie tra previdenza pubblica e previdenza complementare, entrambe ormai componenti del sistema stesso, che potrebbero indurre ripercussioni negative, anche d'ordine finanziario, sui rispettivi ambiti (come, ad esempio, la minore contribuzione all'INPS, da un lato, e i maggiori oneri a carico dei fondi integrativi, dall'altro) e, in definitiva, sulla tenuta complessiva del sistema delle assicurazioni sociali.

4. — Tanto premesso, deve reputarsi privo di fondamento, anzitutto, il dubbio di costituzionalità che il rimettente solleva nei confronti del censurato art. 59, comma 3, sotto il profilo del contrasto con l'art. 39 della Costituzione, a causa della lesione che esso recherebbe alla iniziativa e alla libertà sindacale.

Come la Corte ha più volte rammentato, l'autonomia collettiva non esclude la configurabilità di limiti legali, potendo essa venire compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti, non solo quando introduca un trattamento peggiore rispetto a quanto previsto dalla legge, ma anche quando sussista l'esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali (sentenze n. 143 del 1998, n. 124 del 1991 e n. 34 del 1985). E ciò tanto più se la cura e la regolamentazione di tali interessi costituiscano attuazione di precetti costituzionali (sentenze n. 697 del 1988 e n. 120 del 1963).

Talché, una volta riconosciuto — come, del resto, non manca di ammettere lo stesso giudice *a quo* — che la norma denunciata si pone come espressione della tendenza, ormai radicata nell'ordinamento, ad assegnare alla previdenza integrativa il compito di concorrere, in collegamento con quella obbligatoria, alla realizzazione degli scopi enunciati dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, non possono non trovare giustificazione i limiti ed i vincoli addotti all'autonomia collettiva, per quanto attiene, segnatamente, alla disciplina dell'accesso ai relativi trattamenti.

Va, del resto, aggiunto che la peculiare conformazione data dal legislatore agli assetti pensionistici integrativi non è priva di contropartite, rinvenibili segnatamente nella normativa di favore di cui i fondi godono dal punto di vista tributario, in virtù di ampie agevolazioni, volte a sostenere e favorire la crescita dell'intero sistema della previdenza complementare (tra le varie disposizioni, si rammentano: artt. 13 e 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificati dagli artt. 11 e 12 della legge n. 335 del 1995; art. 18, commi 1 e 7, del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall'art. 15 della citata legge n. 335 del 1995; art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 314 del 1997; art. 8 del decreto legislativo n. 299 del 1999 e, da ultimo, il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma, in vigore dal prossimo 1° giugno 2001, della disciplina fiscale della previdenza complementare, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133). Agevolazioni che, risolvendosi, tra l'altro, in un onere per la fiscalità generale, in tanto si giustificano in quanto si tenga conto anche dei limiti apportati all'esercizio dell'autonomia collettiva.

E questo a tacere, comunque, del fatto che non risulta trascurato dal legislatore un opportuno temperamento degli interessi che vengono in rilievo nello specifico ambito, ove si consideri che, proprio con riferimento ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, i vincoli introdotti dalla denunciata disposizione — quanto ai modi e tempi di conseguimento del relativo trattamento pensionistico (e comunque non già alla misura dello stesso, contrariamente a quanto ipotizzato dal rimettente) — sono suscettibili di deroga, ad opera della contrattazione collettiva, nei casi in cui emerga la necessità di interventi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, dai quali derivi un esubero di personale (art. 59, comma 3).

Una circostanza, questa, che evidenzia — in contrasto con la assolutezza del postulato dal quale sembra muovere il giudice *a quo* — il recupero della piena competenza sulla materia da parte dell'autonomia collettiva in momenti in cui si pone l'esigenza della concreta ponderazione degli effetti complessivi, non ultimi quelli finanziari, dell'esubero di personale sul fondo pensionistico che dovrà sopportare i relativi costi.

Sullo stesso piano non può, del pari, ignorarsi la riserva all'iniziativa sindacale della facoltà, prevista dalla stessa norma denunciata, di operare la trasformazione delle forme pensionistiche a prestazione definita in forme pensionistiche a contribuzione definita.

5. — Non sussiste neppure la dedotta violazione dell'art. 41 della Costituzione, parametro evocato dal giudice a quo per lamentare la compromissione che il principio di libera iniziativa economica subirebbe a causa dei condizionamenti recati, all'autonomia organizzativa e gestionale dei fondi di previdenza complementare, dai vincoli di allineamento alle prestazioni pensionistiche del regime di base.

A questo proposito, è da ricordare, in linea di principio, che la libertà di iniziativa economica, cui il precetto costituzionale si riferisce, è quella che, come questa Corte ha avuto occasione di chiarire, trova il suo normale svolgimento nell'esercizio dell'impresa (sentenza n. 268 del 1994), giovandosi di una tutela assicurata, indirettamente, anche all'autonomia negoziale, nei limiti in cui questa costituisca strumento, per l'appunto, di tale esercizio (vedi la già citata sentenza n. 268 del 1994, nonché, tra le altre, sentenze n. 241 del 1990 e n. 159 del 1988).

Ciò posto, pur ammettendo che un fondo pensionistico di previsione legale, quale quello Cariplo, destinato, in forza del decreto legislativo n. 357 del 1990, alla garanzia del trattamento previdenziale di miglior favore degli iscritti (art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo), possa rientrare nell'ambito di tutela del menzionato art. 41 della Costituzione, resterebbe pur sempre da considerare che la lamentata compressione dell'autonomia organizzativa e gestionale dei fondi null'altro sarebbe che un effetto riflesso della sostituzione della fonte eteronoma a quella di matrice collettiva; sostituzione nella quale il rimettente ravvisa, come già detto, un attentato all'autonomia sindacale quale «ineludibile momento di definizione delle contribuzioni e delle prestazioni» del Fondo

Cariplo (come, in effetti, si è avuto per tramite, in particolare, dell'accordo aziendale dell'aprile 1994, richiamato dall'ordinanza di rimessione).

In questi termini è evidente che la doglianza non assume autonomo rilievo rispetto all'altra di violazione dell'art. 39 della Costituzione, nella quale resta, pertanto, assorbita.

In ogni caso, pur a prescindere da quanto testé osservato, non potrebbe qui non valere l'orientamento già altre volte da questa Corte espresso, nel senso che anche l'autonomia negoziale e la libertà di iniziativa privata devono comunque cedere di fronte a interessi di ordine superiore, economici e sociali, che assumono rilievo a livello costituzionale.

6. — Le finalità ed i criteri ai quali, secondo quanto sopra detto, si ispira la norma denunciata consentono di superare anche la residua censura concernente la lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione, dovuta, secondo l'ordinanza, ad una disciplina che non contemplerebbe, diversamente dal regime precedente, «alcun esonero dal divieto di anticipata prestazione», e che, violando il «principio dell'affidamento», comprometterebbe situazioni ormai consolidate, senza che il sacrificio imposto comporti benefici per la finanza pubblica.

Proprio sul piano della verifica di quella congrua ponderazione dei vari interessi che l'ordinanza parrebbe sollecitare, occorre, anzitutto, ricordare che l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica non impedisce al legislatore di emanare norme modificatrici della disciplina dei rapporti di durata in senso sfavorevole per i beneficiari, quando tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irragionevole di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti.

Nel caso oggetto di scrutinio, la censurata disposizione, nel fissare al 1° gennaio 1998 il momento dal quale viene a trovare applicazione (anche per le prestazioni che qui interessano, e cioè quelle dei fondi disciplinati dal decreto legislativo n. 357 del 1990) la regola che non consente il conseguimento delle prestazioni dei fondi se non in concomitanza con quelle proprie del trattamento obbligatorio, non può non riguardare, come è ovvio, che quelle fattispecie pensionistiche, afferenti alla previdenza complementare, che, all'epoca, non erano ancora giunte a compimento.

Ciò posto, le finalità di raccordo delle varie forme di previdenza complementare con il trattamento pensionistico di base, sulle quali si è già avuta occasione di indugiare, dimostrano non solo che la norma non si può reputare irragionevole, ma che essa non prescinde, nemmeno, contrariamente a quanto assunto dal giudice a quo da considerazioni relative alle esigenze di equilibrio del quadro complessivo della finanza pubblica. Al tempo stesso, non può neppure dirsi che la disciplina introdotta escluda ogni ipotesi di esonero dal divieto di anticipata prestazione, trovando ciò smentita, infatti, nella circostanza che, seppure a fronte di significative congiunture, il vincolo imposto al conseguimento delle prestazioni integrative del trattamento di base risulta, per le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, non solo sensibilmente attenuato, ma, in definitiva, rimesso alla disponibilità delle parti sociali, con adeguato opportuno apprezzamento, dunque, delle aspettative dei destinatari delle prestazioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0899

N. 394

Sentenza 13-28 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Difesa in giudizio - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Scelta del difensore, da parte degli imputati, fra i professionisti iscritti agli albi del distretto di corte d'appello in cui ha sede il giudice procedente - Lamentata, ingiustificata, discriminazione tra imputati non abbienti e abbienti e nell'ambito degli stessi imputati non abbienti, con compromissione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promossi con ordinanze emesse il 9 aprile 1999 dal Tribunale di Locri sull'istanza proposta da De Luca Raffaele, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1999, e il 21 dicembre 1998 dal Tribunale di Lanciano sul reclamo proposto da Rosato Rossano, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Locri sezione penale, dovendo decidere sull'istanza di liquidazione del compenso professionale, presentata dall'avvocato difensore (iscritto *extra districtum*) nominato da un imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con ordinanza del 9 aprile 1999 ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui impone agli imputati non abbienti di scegliere il proprio difensore fra i professionisti iscritti agli albi del distretto di Corte d'appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.

Il Tribunale ritiene che la questione sia rilevante, in quanto la norma impugnata trova diretta applicazione nel giudizio *a quo* e sia non manifestamente infondata.

Deduce che, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, il citato art. 9 introdurrebbe una discriminazione ingiustificata, sia tra gli imputati non abbienti e quelli abbienti — poiché i primi devono scegliere il proprio avvocato all'interno del distretto di Corte d'appello, mentre i secondi possono nominare qualunque difensore nell'ambito del territorio nazionale —, sia tra gli stessi imputati non abbienti, alcuni dei quali potrebbero essere giudicati in un distretto dove hanno rapporti di fiducia con qualche difensore ivi esercitante, mentre altri potrebbero essere sottoposti a giudizio in un distretto in cui non hanno siffatti rapporti.

Inoltre, la limitazione introdotta dalla norma impugnata, essendo fondata sulla mera base territoriale, non sarebbe preordinata alla tutela di interessi ed al perseguimento di finalità di tale rilevanza da giustificare una così grave compressione del diritto di difesa sostanziale degli imputati privi di mezzi, sancito dall'art. 24, commi secondo e terzo, della Costituzione.

2. — Anche il Tribunale di Lanciano — sezione penale, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 e pervenuta alla Corte costituzionale il 1° febbraio 2000, ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale, nell'ambito di un giudizio sul reclamo promosso dall'imputato avverso il decreto pretorile con il quale era stata rigettata la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a causa della nomina di un avvocato iscritto *extra districtum*.

Secondo il giudice *a quo* la formulazione letterale dell'art. 9 della legge n. 217 del 1990 e la sua *ratio* ne renderebbero evidente la perdurante vigenza anche dopo l'abolizione della figura e dell'albo dei procuratori legali. La norma denunciata risulterebbe discriminatoria, poiché gli imputati abbienti potrebbero scegliere come difensore il professionista che più ispira loro fiducia, mentre quelli non dotati di mezzi potrebbero sceglierlo solo entro una rosa territorialmente limitata: la loro difesa risulterebbe così «sostanzialmente d'ufficio, anche ove formalmente di fiducia». Ciò comporterebbe la violazione dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, che impone di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini.

Inoltre, la suddetta limitazione violerebbe anche il diritto di difesa del non abbiente, sancito dall'art. 24, commi secondo e terzo, della Costituzione: infatti, condizionare la scelta del difensore di fiducia limitandola ad un ambito territoriale (magari non coincidente con quello nel quale l'imputato vive, opera ed instaura rapporti) significherebbe privare di contenuto e di effettività il diritto al cui esercizio la scelta è finalizzata. In sintesi, la difesa inviolabile non sarebbe più tale, ove si pretendesse di apporre delle condizioni limitative al suo esercizio concreto.

Il Tribunale di Lanciano riconosce come la Corte costituzionale abbia ritenuto conformi all'art. 24, comma terzo, della Costituzione anche sistemi non del tutto adeguati alla migliore difesa dei non abbienti, ma costituenti pur sempre appositi istituti diretti a tale scopo (sentenze n. 114 del 1964, n. 97 del 1970, n. 149 del 1972, n. 35 del 1973). Tuttavia ritiene che tale orientamento meriti riconsiderazione alla luce del sistema introdotto dalla legge n. 217 del 1990, nell'ambito della quale non paiono potersi giustificare le limitazioni imposte dalla norma impugnata, che creano differenziazioni e lacune di effettività della difesa non solo tra abbienti e non abbienti, ma anche tra questi ultimi.

3. — In entrambi i giudizi di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

La difesa erariale rileva come la Corte costituzionale abbia più volte respinto questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina del gratuito patrocinio, di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, il quale fino al 1990 costituiva attuazione dell'art. 24 della Costituzione anche per i giudizi penali.

Con l'emanazione della legge n. 217 del 1990, in tali giudizi la difesa dei non abbienti ha trovato autonoma e più coerente disciplina: il difensore è infatti scelto dallo stesso soggetto ammesso al beneficio, cui viene ricono-

sciuta una facoltà in tal senso, ignota alla precedente disciplina. L'unica limitazione è che il difensore sia iscritto ad uno degli albi del distretto nel quale ha sede il giudice procedente, per evitare — secondo l'Avvocatura — «che la scelta ricada con maggiore frequenza su studi o difensori che abbiano peculiare notorietà».

Detta limitazione non sarebbe dunque ingiustificata e non darebbe luogo ad alcuna ingiustificata discriminazione tra situazioni omogenee, essendo, al contrario, ragionevolmente predisposta per garantire una effettiva realizzazione del diritto di difesa.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, non vi sarebbe alcuna violazione nemmeno dell'art. 24 della Costituzione, poiché le eventuali differenziazioni di trattamento fra imputati che derivino da circostanze di mero fatto non sarebbero idonee ad incidere sulla valutazione di conformità alla Costituzione della norma impugnata.

La difesa erariale richiama conclusivamente la giurisprudenza costituzionale in materia di gratuito patrocinio, ove si è sempre sottolineato come la disciplina positiva, pur perfettibile, non contrasti comunque, nel complesso, con la Costituzione.

Considerato in diritto

1. — I Tribunali di Locri e di Lanciano hanno sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione — dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui impone agli imputati non abbienti di scegliere il proprio difensore fra i professionisti iscritti agli albi del distretto di Corte d'appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.

Va, quindi, disposta la riunione dei relativi giudizi di legittimità costituzionale.

2. — La questione è infondata.

Questa Corte ha precisato (sentenze n. 61 del 1996 e n. 54 del 1977) che il legislatore, nella sua discrezionalità, può stabilire criteri relativi all'ambito territoriale di esercizio della difesa tecnica, «a tutela non solo della funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, ma anche di altri interessi meritevoli di protezione», tra cui non possono trascurarsi le esigenze di bilancio dello Stato.

Queste esigenze, come risulta dai lavori preparatori, sono state attentamente considerate durante l'iter di formazione della legge n. 217 del 1990, in riferimento sia al costo delle prestazioni professionali dei difensori, sia al rimborso delle eventuali spese di trasferta da essi sopportate. Il disegno di legge governativo prevedeva un limite diverso da quello oggi contestato, consistente non nel divieto di nominare un difensore esercente *extra districtum* ma in quello di non rimborsargli le spese per le trasferte effettuate al di fuori del distretto del giudice procedente: ciò — si legge nella relazione accompagnatoria al d.d.l. — «per far sì che la scelta si orienti su difensori con studio in località vicine a quella in cui si trova l'autorità giudiziaria competente, e contenere così l'onere per l'Erario». Tale limite è stato poi modificato, in seguito all'approvazione alla Camera di un apposito emendamento, in quello vigente, consentendo così di rispettare maggiormente la dignità professionale dei difensori, ai quali peraltro è fatto divieto di ottenere rimborsi dall'assistito (art. 13). Inoltre, l'art. 12 della legge vieta di liquidare i compensi spettanti ad essi (nonché ai consulenti tecnici d'ufficio e di parte) in misura superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti. Entrambe tali limitazioni non oltrepassano il limite della ragionevolezza, rappresentando uno dei possibili modi di temperamento dei principi di difesa e di uguaglianza con altre esigenze meritevoli di considerazione.

3. — Anche in riferimento all'art. 24, commi secondo e terzo, della Costituzione la restrizione territoriale di cui si discute non risulta illegittima, in quanto il diritto di difesa è sufficientemente garantito, considerando che, all'interno di ognuno dei distretti di Corte d'appello, vi è un'ampia possibilità di scelta del difensore tra i numerosi avvocati ivi esercenti, e che la garanzia costituzionale della difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore di darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli (cfr. le sentenze n. 165 del 1993 e n. 194 del 1992). Una volta accertata la non irragionevolezza della delimitazione dell'ambito territoriale in oggetto e la sufficiente garanzia di difesa, ogni altro profilo di censura attiene a differenze di mero fatto non rilevanti nel giudizio di costituzionalità.

Né infine rileva, nella presente questione, la sopravvenuta legge 24 febbraio 1997, n. 27 che, nel perseguimento di finalità diverse rispetto a quelle cui è ispirata la legge n. 217 del 1990, ha abolito l'albo dei procuratori legali, senza far venir meno i suesposti motivi che giustificano i criteri territoriali stabiliti dalla norma impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0900

N. 395

Sentenza 13-28 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decisioni della Corte di cassazione - Revisione di pronunce fondate su errore di fatto nella lettura di atti interni al giudizio - Omessa previsione - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale nonché irragionevole disparità di disciplina, rispetto ad ipotesi analoghe - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 629, 630 e seguenti.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 629, 630 e seguenti de' codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1999 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Cervati Umberto, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 5 maggio 1999, la Corte di cassazione ha sollevato «questione di legittimità costituzionale degli artt. 629/630 e ss. c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono e non disciplinano la revisione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura di atti interni al giudizio». Ha premesso, in fatto, la Corte rimettente che, con ordinanza del 21 dicembre 1998, la stessa Corte aveva dichiarato l'inammissibilità, per mancanza di specifico mandato, del ricorso proposto dal difensore dell'imputato contumace avverso la sentenza di appello; che con ricorso depositato il 12 febbraio 1999, il condannato contumace aveva chiesto alla medesima Corte «la revoca della detta ordinanza, segnalando l'erroneità dell'assunto relativo alla mancanza, in capo al suo difensore, del mandato specifico, al contrario esistente e risultante agli atti del procedimento»; che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiedeva, con requisitoria del 24 febbraio 1999, procedersi alla correzione dell'errore materiale a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. e che «in questi termini qualificato ed impostato», il procedimento perveniva all'esame della Corte in udienza camerale, all'esito della quale veniva di ufficio promosso l'incidente di costituzionalità con l'ordinanza indicata in premessa.

Ha subito prospettato il giudice *a quo* l'impossibilità di procedere alla correzione dell'errore materiale, giacché oggetto del procedimento di cui all'art. 130 del codice di rito — come affermato anche dalle Sezioni Unite della stessa Corte — possono essere soltanto gli errori che, lasciando immutato il contenuto decisorio della pronuncia, possono essere emendati all'esclusivo fine di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione al suo reale contenuto.

Dopo aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 294 «dell'11 luglio 1991» (*recte*: del 1995), il giudice rimettente ha osservato come i rilievi posti a base della ritenuta inammissibilità del quesito allora formulato, potrebbero risultare superati «ove la carenza di disciplina venisse ipotizzata e denunciata con specifico riferimento ad una concreta ed individuata soluzione normativa»: una soluzione che — osserva la Corte rimettente — potrebbe appunto «essere quella dell'ampliamento dell'ambito di previsione dell'istituto della revisione ipotizzando, dunque, come costituzionalmente illegittimi gli artt. 629/630 e ss. c.p.p. nella parte in cui non prevedono e non disciplinano la possibilità della revisione delle decisioni (sentenze o ordinanze) della Corte di cassazione nel caso di errore di fatto — meramente materiale e percettivo (e cioè estraneo ad ogni profilo valutativo) — nel controllo degli atti». In tale prospettiva — soggiunge la Corte rimettente — lo scrutinio di costituzionalità andrebbe condotto alla stregua degli artt. 24 e 3 della Carta fondamentale: quanto al primo degli indicati parametri — puntualizza infatti il giudice *a quo* — sarebbe evidente la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale «inteso come diritto alla decisione, in termini di corrispondenza fra chiesto e pronunciato»; così come risulterebbe evidente il contrasto con l'art. 3 Cost., attesa l'irragionevolezza della disparità di disciplina rispetto all'analoga ipotesi dell'errore commesso dal giudice di merito, giacché avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione, erroneamente emessa da tale giudice, è consentito il ricorso per cassazione.

Dopo aver rammentato le pronunce di questa Corte in merito all'art. 395 cod. proc. civ., il giudice *a quo* conclusivamente osserva che «l'ipotizzato intervento additivo del giudice delle leggi coinvolgerebbe anche, e necessariamente, da una parte, la disciplina dei limiti di proponibilità dell'istanza (art. 631) e dall'altra, quella relativa ai contenuti decisorii della pronuncia della Corte di cassazione (art. 637), discipline entrambe abbisognavoli del conseguente adeguamento».

Nessun dubbio — sottolinea infine il rimettente — sussisterebbe in ordine alla rilevanza della questione, «attesa la possibilità — che dalla revoca della erronea declaratoria di inammissibilità deriverebbe — dell'esame del merito del ricorso a suo tempo proposto» dal difensore del condannato, «peraltro con possibile pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (prescrizione del reato)».

2. — Nel giudizio ha spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, con riserva di dedurre. Con successiva memoria la difesa erariale ha dedotto la inammissibilità della questione, in quanto nel caso di specie — vertendosi in tema di procedimento di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. — non possono trovare applicazione le norme della cui costituzionalità si dubita. Non è stata infatti formulata richiesta di revisione da nessuno dei soggetti legittimati a proporla a norma dell'art. 632 cod. proc. pen., né può essere come tale interpretata la richiesta di «revoca» che l'interessato ha rivolto alla stessa Corte di cassazione e non con le forme ed alla autorità giudiziaria di cui all'art. 633 del codice di rito.

Considerato in diritto

1. — La preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato è fondata. Dalla stessa ordinanza di rimessione emerge, infatti, che la richiesta di revoca formulata dal ricorrente è stata qualificata e trattata alla stregua di domanda di correzione di errore materiale a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. Ne consegue, dunque, che le norme formalmente sottoposte a scrutinio di costituzionalità, cumulativamente additate negli artt. «629/630 e ss.» del codice di procedura penale, non assumono rilevanza alcuna agli effetti della decisione che la Corte di cassazione — odierna rimettente — è chiamata ad adottare nel procedimento *a quo*.

Va d'altra parte sottolineato come l'istituto della revisione — per come è positivamente strutturato — si configuri come modello del tutto eccentrico rispetto alle esigenze da preservare nel caso di specie, avuto riguardo: sia alla diversità dell'organo chiamato a celebrare tale giudizio (la corte di appello); sia alla duplicità di fase (rescindente e rescissoria) che ne contraddistingue le cadenze; sia alle stesse funzioni che tale istituto è chiamato a soddisfare nel sistema. Nella ipotesi dedotta, infatti, non si tratta di rimuovere gli effetti di una pronuncia di condanna «errata» per alcune cause tipizzate dall'ordinamento e sostituire ad essa un nuovo giudizio di cognizione, ma unicamente di caducare una pronuncia del giudice di legittimità — fondata su di un «errore di fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura di atti interni al giudizio» — la quale ha indebitamente pretermesso di esaminare il merito del ricorso. In sostanza, ciò che il quesito mira a sollecitare è, a ben guardare, l'introduzione per via additiva di un meccanismo di «autopurgazione» della erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso, analogo alle previsioni dettate dal codice di procedura civile (artt. 391-bis e 395), come modellate a seguito delle relative declaratorie di illegittimità costituzionale, non a caso richiamate dal giudice rimettente. Una prospettazione, dunque, rispetto alla quale l'istituto della revisione presenta connotati di evidente estraneità, al punto che lo stesso giudice *a quo* è costretto a riconoscere che «l'ipotizzato intervento additivo del giudice delle leggi» renderebbe la disciplina coinvolta «abbisognevole del conseguente adeguamento».

2. — La più generale tematica degli «errori» e dei vizi che abbiano potuto riguardare il giudizio di cassazione è, peraltro, aspetto di notevole delicatezza, al punto da aver formato oggetto di più interventi da parte di questa Corte.

A proposito del processo civile, infatti, si osservò che il diritto di difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sarebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, così come descritto nell'art. 395, numero 4, cod. proc. civ., «non fosse suscettibile di emenda solo perché perpetrato dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia. Né le peculiarità del magistero della Cassazione svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé permea la ripetuta disposizione del codice di rito civile, perché l'indagine cognitoria cui dà luogo il numero 4 dell'art. 360 non è diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando scruta la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame» (sentenza n. 17 del 1986).

Da ciò l'ulteriore assunto secondo il quale i rilievi svolti «per l'errore di fatto — per l'errore, cioè, meramente percettivo (svista, puro equivoco) — in cui la Corte di cassazione incorra nel controllo degli atti del processo *a quo*, ai fini della decisione sulla sussistenza di eventuali nullità dello stesso procedimento o della correlativa sentenza denunciate ai sensi dell'art. 395 c.p.c.», non potessero «non valere anche (anzi, a *fortiori*) per l'analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura degli atti interni al suo stesso giudizio» (sentenza n. 36 del 1991).

Nel medesimo alveo, e con specifico riferimento all'art. 391-bis cod. proc. civ. — censurato nella parte in cui prevedeva un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione — si osservò come una siffatta disposizione vulnerasse gli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale, dal momento che, impedendo dopo un certo tempo la correzione di errori materiali, veniva «a cristallizzare, senza un ragionevole motivo, un provvedimento giudiziario contenente un accertabile errore materiale, ovviamente non voluto dal giudice, ma che potrebbe essere pregiudizievole per i diritti soggettivi delle parti» (sentenza n. 129 del 1995).

Al di là, dunque, della più volte affermata inammissibilità di richieste che mirino alla «introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di impugnazione che, in presenza di determinate condizioni, consenta di ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di diritti dell'imputato, di (presunti) errori contenuti nelle pronunce della Corte di cassazione» in relazione al quale diverse potrebbero essere le soluzioni adottabili (v. sentenze nn. 294 del 1995, 21 del 1982 e 136 del 1972) — resta il fatto che l'errore di tipo «percettivo» in cui sia

incorso il giudice di legittimità, e dal quale sia derivata l'indebita declaratoria di inammissibilità del ricorso (con l'ovvia conseguenza di determinare l'irrevocabilità della pronuncia oggetto di impugnativa) rappresenta eventualità tutt'altro che priva di conseguenze per il rispetto dei principi costituzionali coinvolti.

È evidente, infatti, che una simile evenienza — e non importa certo se statisticamente rara — si porrebbe in automatico e palese contrasto non soltanto con l'art. 3, ma anche con l'art. 24 della Costituzione, per di più sotto uno specifico e significativo aspetto, quale è quello di assicurare la effettività del giudizio di cassazione. Questa garanzia, infatti, si qualifica ulteriormente in funzione dell'art. 111 della Costituzione, il quale non a caso prevede che contro tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale «è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge». Ciò sta dunque a significare non soltanto che il giudizio di cassazione è previsto come rimedio costituzionalmente imposto avverso tale tipo di pronunzie; ma, soprattutto, che il presidio costituzionale — il quale è testualmente rivolto ad assicurare il controllo sulla legalità del giudizio (a ciò riferendosi, infatti, l'espresso richiamo al paradigmatico vizio di violazione di legge) — contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato alla Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione.

Da ciò, dunque, un evidente corollario. L'errore di tipo «percettivo» in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita compromissione di quel diritto, deve avere un necessario rimedio. Ne consegue, di riflesso, che spetta alla stessa Corte di cassazione — odierna rimettente — svolgere appieno la propria funzione di interpretazione adeguatrice del sistema, individuando, all'interno di esso, lo strumento riparatorio più idoneo. Che tale strumento possa essere poi rinvenuto proprio all'interno dello speciale istituto previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., non a caso oggetto del procedimento *a quo*, è aspetto che — tenuto conto delle ineludibili esigenze di adeguamento *secundum constitutionem* che la peculiare e delicata tematica, come si è detto, impone — dovrà essere scandagliato dalla stessa Corte rimettente, in linea, d'altra parte, con la funzione nomofilattica ad essa istituzionalmente riservata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 396

Ordinanza 13-28 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi ed esplosivi - Detenzione illegale di armi comuni da sparo - Mancata differenziazione tra reato colposo e reato doloso, e, conseguente, mancata differenziazione del trattamento sanzionatorio - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1999 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di Tiberi Enrico, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 nel corso di un procedimento a carico di persona imputata del reato di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974, «nella parte in cui non prevedono un trattamento differenziato tra reato doloso e reato colposo e conseguentemente un trattamento sanzionatorio differenziato»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio *a quo* sia in ordine alla sua non manifesta infondatezza, limitandosi, a tale ultimo riguardo, il rimettente ad un generico richiamo all'ordinanza di questa Corte «del 23 aprile 1998» (da intendere verosimilmente come ordinanza n. 145 del 1998, con la quale, peraltro, una questione di costituzionalità relativa alle medesime norme oggi impugnate, ma di diverso tenore, è stata dichiarata manifestamente infondata);

che la stessa prospettazione del giudice *a quo* non appare agevolmente comprensibile, tenuto conto del fatto che il delitto di detenzione illegale di armi comuni da sparo, o parti di esse, atte all'impiego, delineato dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974 (sostitutivi degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895), è punito esclusivamente a titolo di dolo;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0902

N. 397

Ordinanza 13-28 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Omessa previsione che la durata massima della custodia cautelare non possa superare i due terzi della pena concretamente irrogata e non più modificabile in senso peggiorativo - Denunciata lesione del principio di proporzionalità della pena e irragionevole equiparazione di situazioni disomogenee - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 304, sesto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304, sesto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1999 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, sull'appello proposto da Brandi Enrico, iscritta al n. 679 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 4 giugno 1999, il Tribunale di Napoli, adito quale giudice di appello *de libertate* ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la durata massima della custodia cautelare non possa comunque superare i due terzi della pena concretamente irrogata, allorché questa risulti non più modificabile *in peius*;

che il giudice *a quo* premette che nel corso di un procedimento nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il difensore di uno degli imputati aveva proposto alla Corte di appello di Napoli istanza di scarcerazione per decorso dei termini massimi di custodia cautelare, avendo il proprio assistito sofferto un periodo di custodia (due anni e undici mesi) di durata superiore ai due terzi della pena concretamente inflittagli da essa Corte di appello (quattro anni di reclusione), e dunque in assunto eccedente il limite previsto dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., così come interpretato con sentenza n. 292 del 1998 di questa Corte;

che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza era stato interposto il gravame oggetto del giudizio *a quo*, a sostegno del quale la difesa dell'appellante aveva riproposto l'originaria deduzione, eccependo, altresì, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale degli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, cod. proc. pen.;

che, ad avviso del rimettente, il motivo principale di gravame non poteva trovare accoglimento sulla base della attuale situazione normativa: nella specie, infatti, essendo stato l'imputato condannato tanto in primo grado che in appello, il termine massimo di fase veniva a coincidere, in virtù dell'art. 303, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., con quello di durata complessiva della custodia di cui al comma 4, lettera b), dello stesso art. 303 — quattro anni — con la conseguenza che né il termine di fase né quello complessivo potevano considerarsi scaduti;

che, allo stesso modo, doveva escludersi il superamento del limite finale di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., in forza del quale «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 304, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea previsto per il reato contestato o ritenuto in sentenza»: giacché detto limite risultava pari, in base al primo criterio di computo, ad anni sei (anni quattro, *ex art.* 303, comma 4, cod. proc. pen., aumentati della metà), e, in base al secondo, ad anni tredici e mesi quattro (due terzi di anni venti, pena massima prevista per il reato per cui era intervenuta condanna);

che, peraltro, secondo il rimettente, l'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. confliggerebbe con gli invocati parametri costituzionali, nella parte in cui ancora il limite massimo della custodia cautelare ai due terzi della pena edittale, anziché della pena concretamente inflitta, pure quando quest'ultima non risulti più modificabile *in peius* — come nella specie — per mancata impugnazione del pubblico ministero sul punto;

che il giudice *a quo* sottolinea, al riguardo, come — alla stregua di quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 292 del 1998 — il limite in parola (da ritenere di valenza generale, e quindi applicabile, se più favorevole, anche nei casi previsti dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.) costituisca attuazione del canone della proporzionalità: nel senso che, «come la custodia può essere imposta solo se risulti proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa esser irrogata (art. 275, comma 2), allo stesso modo la durata della misura non può eccedere lo stesso parametro, perché non si corra il rischio di una consumazione della pena in fase custodiale»;

che l'accennato principio di proporzionalità — a cui tutela è posto il quinto comma dell'art. 13 della Costituzione — sarebbe peraltro violato dalla previsione di un termine massimo di custodia di durata superiore all'entità della pena concretamente inflitta e non più modificabile in senso peggiorativo: in questo modo, infatti, la durata massima della custodia cautelare verrebbe praticamente a coincidere — una volta rispettati i termini di fase — con la stessa durata della pena irrogata, non potendo la misura cautelare mai perdere efficacia in base alla norma impugnata, ma soltanto in virtù del disposto dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. (secondo cui la custodia cautelare deve cessare quando la sua durata non è inferiore alla pena inflitta);

che verrebbero così irragionevolmente equiparate situazioni disomogenee, quali quelle del condannato a pena non suscettibile, ovvero ancora suscettibile di modifica peggiorativa: giacché, mentre nel secondo caso l'eventuale mutamento *in peius* potrà far risultare la durata della custodia non sproporzionata, ciò non potrà mai verificarsi nella prima ipotesi, nella quale si realizzerà proprio quello che il principio di proporzionalità, assunto a valore costituzionale, tende ad evitare, vale a dire la sicura consumazione della pena in fase custodiale (e ciò senza considerare che una eventuale riduzione della pena per effetto dell'impugnazione dell'imputato finirebbe per far scendere la sua entità al di sotto della custodia presofferta, la cui eccedenza non risulterebbe neppure fonte del diritto all'equa riparazione a norma dell'art. 314 cod. proc. pen.);

che la norma impugnata sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, ad avviso del giudice *a quo* anche sotto un ulteriore profilo: giacché, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 del d.l. 9 settembre 1991, n. 292, convertito in legge 8 novembre 1991, n. 356, i termini relativi alla fase di appello, di cui all'art. 303, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. — originariamente riferiti alla pena prevista per il reato contestato — sono stati invece parametrati all'entità della pena inflitta con la sentenza di primo grado;

che, per effetto di tale modifica normativa, l'entità della pena concretamente inflitta viene dunque a determinare la maggiore o minore durata della custodia nella fase di appello e, di riflesso, anche il termine finale di tale fase, di cui alla prima parte dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., aggiunta dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332: onde sarebbe del tutto incoerente, sul piano sistematico, che la seconda parte dello stesso art. 304, comma 6, continui a far riferimento, come limite ormai residuale, applicabile solo se più favorevole, ad un parametro — la pena edittale per il reato ritenuto in sentenza — che lo stesso legislatore ha per altro profilo abbandonato;

che, infine, quanto alla rilevanza della questione, la stessa si connette al fatto che, ove la questione stessa fosse accolta, l'imputato avrebbe maturato il diritto alla scarcerazione, trovandosi in custodia cautelare da oltre due anni e nove mesi rispetto ad una condanna a quattro anni di reclusione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione.

Considerato che il rimettente, prendendo le mosse da un *obiter dictum* della sentenza n. 292 del 1998 di questa Corte ed estrapolandolo dal tessuto argomentativo nel quale esso risultava inserito, perviene ad una postulazione che stravolge completamente il ruolo e la *ratio* dell'istituto dei termini finali nella cornice del sistema;

che, come è noto, la disciplina dei termini di durata massima di custodia cautelare — la quale, secondo quanto si ricorda nella citata sentenza n. 292 del 1998, è il frutto di «numerossime stratificazioni e interpolazioni», le quali hanno finito per imprimere ai relativi meccanismi connotati di rilevante complessità — si fonda attualmente sulla distinzione tra termini di fase (ragguagliati a ciascuna fase o grado del procedimento e reciprocamente indipendenti), termini complessivi (riferiti a tutte le fasi e gradi del procedimento cumulativamente considerati) e termini finali (rapportati tanto ai termini di fase che ai termini complessivi, che segnano limiti assolutamente invalicabili anche nel caso di verifica di particolari «accidenti»);

che il compito di garantire il rispetto dell'art. 13, quinto comma, Cost., è affidato, in via primaria e «normale», ai termini di fase e complessivi; l'esigenza di prevedere, in aggiunta ad essi, anche termini finali nasce, invero — come parimenti si ricorda nella sentenza n. 292 del 1998 — dall'avvenuta introduzione di meccanismi di «sfondamento» delle prime due classi di termini, connessi a specifiche evenienze: donde la necessità di stabilire limiti «comunque» insuperabili, che valgano ad evitare (ad esempio, di fronte all'accumulo di ipotesi di sospensione) un prolungamento della custodia cautelare *sine die*;

che, in tale ottica, la norma denunciata rappresenta una attuazione di «secondo grado» dell'art. 13, quinto comma, Cost.: essa fissa, cioè, dei limiti ulteriori — si parla ordinariamente di «massimi dei massimi» — rispetto ai limiti di fase e complessivi, i quali, proprio per tale loro *ratio* risultano logicamente più elevati di questi ultimi (il che è evidente tanto per il termine finale «principale» di cui alla prima parte dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., aggiunto dalla novella del '95, il quale corrisponde ad un multiplo dei termini di fase e complessivi — rispettivamente il doppio e una volta e mezzo — quanto per il termine finale «residuale» di cui alla seconda parte della norma, che nel frangente viene in considerazione, ragguagliato ai due terzi della pena massima prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza: termine che si applica solo se più favorevole del primo);

che, per converso, il giudice *a quo* richiede alla Corte una sentenza «manipolativa» che muterebbe completamente il significato del limite finale dei due terzi della pena, trasformandolo in un correttivo verso il basso dei termini di fase e complessivi, svincolato da ogni evento «anomalo» di «sfondamento», e tale da comportare, in concreto, un drastico abbattimento dei termini stessi (paradigmatico il caso di specie: a fronte di un termine complessivo pari «fisiologicamente» a quattro anni, il criterio di computo caldeggiato dal rimettente — due terzi della pena concretamente inflitta — comporterebbe la riduzione del termine massimo a due anni e nove mesi);

che, in realtà, una volta ricondotto l'istituto dei termini finali alla corretta dimensione teleologica — stabilire, per l'appunto, il «massimo dei massimi» — deve riconoscersi che il riferimento del legislatore ai due terzi della pena edittale massima, anziché della pena concretamente inflitta (anche se non più modificabile *in peius*) non può ritenersi affatto irrazionale ed arbitrario, né tantomeno confliggente con l'art. 13, quinto comma, Cost.;

che l'adeguamento della durata della custodia cautelare alla pena concretamente inflitta viene garantito dalla disciplina ordinaria dei termini di fase, e segnatamente proprio dalle lettere *c)* e *d)* dell'art. 303, comma 1, cod. proc. pen., che il giudice *a quo* invoca come *tertium comparationis*: tali disposizioni, infatti, parametrano la durata massima della custodia cautelare nel giudizio di secondo grado e nella fase successiva (fino alla sentenza definitiva) per l'appunto sull'entità della condanna concretamente inflitta all'imputato;

che, d'altro canto — come lo stesso rimettente sottolinea — la disciplina ordinaria dei termini di fase serve di base anche per il computo del termine finale «principale» di cui alla prima parte dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. (doppio dei termini di fase): sicché, in sostanza, anche tale termine risulta di norma parametrato sulla pena concretamente irrogata;

che, tuttavia — ed è da questa previsione che nasce, in realtà, il problema che il giudice *a quo* ha inteso risolvere tramite l'intervento della Corte — la lettera *d)* dell'art. 303, comma 1, cod. proc. pen. esclude l'applicabilità di un autonomo termine (basato sulla pena concretamente inflitta) per la fase successiva al giudizio di secondo grado nel caso di «doppia conforme» (quando, cioè, come nella specie, l'imputato sia stato condannato tanto in primo che in secondo grado): ipotesi nella quale trova applicazione solo il termine complessivo (parametrato invece sulla pena edittale);

che il legislatore ha cioè ritenuto — ed anche questa soluzione non è manifestamente irrazionale ed arbitraria — che nel caso di duplice riconoscimento di responsabilità dell'imputato debba stabilirsi una disciplina più rigorosa, stante l'incremento delle probabilità che la decisione assunta sia corretta, fermo restando, comunque, lo sbarramento dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., a fronte del quale — anche a prescindere dal superamento dei termini massimi — la custodia cautelare deve cessare quando la sua durata risulti pari a quella della pena concretamente inflitta;

che, in tale prospettiva, appare dunque evidente come il radicale mutamento della valenza dell'istituto del termine finale, conseguente all'accoglimento della questione — termine che perderebbe il suo significato di «garanzia supplementare» rispetto ai termini di fase e complessivi, intesa ad arginare gli effetti dei meccanismi di «sfondamento», per diventare invece un limite «equiordinato» e suscettivo di determinare l'«abbattimento» di tali termini anche in un ordinario svolgersi degli eventi — rappresenti una scelta di natura essenzialmente «politica», rientrando, come tale, nella discrezionalità del legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 398

Ordinanza 13-28 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Omissioni contributive previdenziali e violazioni di carattere formale - Pluralità di sanzioni irrogate da autorità amministrative diverse - Giudizi d'opposizione alle ordinanze-ingiunzioni - Competenza di giudici diversi - Omessa previsione dell'applicabilità del criterio desumibile dall'istituto della connessione (art. 40 cod. proc. civ.) - Lamentata duplicazione di processi, in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria e con il diritto di difesa in giudizio, oltretutto asserita disciplina discriminatoria in danno di soggetti colpiti da più sanzioni, rispetto a quelli che lo sono da una soltanto - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, primo comma, e 35, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustazo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 35, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1999 dal Tribunale di Fermo nel procedimento civile tra Botticelli Roberto e la Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il giudice del lavoro del Tribunale di Fermo, sull'eccezione d'incompetenza del ricorrente, ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, 24 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 35, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che, stando a quanto osserva il giudice *a quo* il ricorrente ha ricevuto, per gli stessi fatti, due ordinanze sanzionatorie: una, oggetto del suo giudizio, pronunciata dalla Direzione provinciale del lavoro; l'altra, dall'INPS, per omissione contributiva;

che l'opposizione alla prima ordinanza-ingiunzione è stata proposta, ai sensi dell'art. 413 del codice di procedura civile (a cui fa rinvio l'art. 32, primo comma, della legge n. 689 del 1981), davanti al giudice del luogo in cui si trova l'azienda; e quella alla seconda ordinanza è stata proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 444, terzo comma, del codice di procedura civile (a cui fa rinvio l'art. 35, quarto comma, della citata legge n. 689);

che, alla luce del diritto vivente, non potrebbe verificarsi la riunione dei giudizi per connessione tra le due cause, in ragione del principio di accessorietà (art. 40 del codice di procedura civile), in quanto gli inderogabili criteri di competenza funzionale non permetterebbero neppure la sospensione necessaria di uno dei due giudizi, ai sensi dell'art. 295 del codice di rito civile, in ragione della diversità dei soggetti opposti;

che, quindi, dovrebbero svolgersi, necessariamente, due distinti processi, con conseguente raddoppio degli oneri e dei costi per le parti e per l'amministrazione giudiziaria, e possibilità di contrasto tra i giudicati;

che, ad avviso del rimettente, questa ingiustificata duplicazione dei processi si porrebbe in contrasto sia con il principio di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, perché produrrebbe un raddoppio degli oneri per la pubblica amministrazione e per gli utenti del servizio pubblico; sia con l'art. 24 della Costituzione, atteso che la difesa in giudizio si renderebbe più difficile e più onerosa; sia infine con l'art. 3 della Costituzione, perché tale disciplina determinerebbe una discriminazione in danno dei ricorrenti colpiti da un duplice ordine di sanzioni, rispetto a quelli che lo sono da una soltanto;

che il giudice del lavoro ha, pertanto, sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 35, quarto comma, della legge n. 689 del 1981, in riferimento agli artt. 97, 24 e 3 della Costituzione, «laddove attribuiscono a due giudici diversi la competenza a giudicare sugli stessi fatti per i quali più autorità amministrative abbiano erogato diverse sanzioni amministrative», senza prevedere «l'applicabilità del criterio della competenza territoriale desumibile dall'istituto della connessione, così come regolato dall'art. 40 del codice di procedura civile»;

che la questione sarebbe rilevante, poiché da essa dipenderebbe la decisione in ordine alla competenza territoriale quale deve essere decisa a seguito di domanda del ricorrente;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza, secondo quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 433 del 1990 e con l'ordinanza n. 136 del 1993.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 433 del 1990 e successiva ordinanza n. 136 del 1993, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981, perché il diverso regime processuale dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione è razionalmente giustificato dalla diversa natura dell'illecito nei due generi di violazioni;

che solo l'opposizione alle ordinanze-ingiunzioni irrogate per l'omesso pagamento di contributi dà luogo a una controversia previdenziale, ai sensi dell'art. 442 ss. del codice di procedura civile, per la quale dev'essere mantenuto il doppio grado del giudizio di merito;

che, al contrario, per le altre violazioni di carattere formale, appare più conveniente all'economia dei giudizi l'applicazione della più agile procedura regolata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689;

che non sussiste la possibilità di giudicati contraddittori, essendo diverso l'oggetto dei due tipi di giudizio;

che, peraltro, questa Corte ha più volte affermato che l'art. 24 della Costituzione non eleva a regola costituzionale il *simultaneus processus*, il quale costituisce solo un mero espediente processuale, non sempre conveniente o attuabile (sentenze nn. 433 del 1997, 60 del 1996, 295 del 1995, 308 del 1991, 73 del 1980);

che, con riferimento all'art. 97 della Costituzione invocato come ulteriore parametro, questa Corte non può che ricordare la sua estraneità al processo;

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 35, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 97, 24 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0904

N. 399

Ordinanza 13-28 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Lazio - Sanità pubblica - Attività contrattuale delle unità sanitarie locali - Contratti di fornitura di beni e servizi - Obbligazioni pecuniarie - Misura degli interessi moratori - Supposta deroga alle norme del codice civile - Conseguente, denunciato, contrasto con il principio di eguaglianza e con il limite del «diritto privato» alla potestà legislativa regionale - Sopravvenuta soppressione della norma censurata - Difetto di motivazione in ordine alla sua perdurante applicabilità alla fattispecie dedotta nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione - Inutilità di una ulteriore valutazione circa la forza di legge della stessa disposizione.

- Capitolato di oneri generali per i contratti delle unità sanitarie locali (allegato alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22), art. 53, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustazo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, dell'allegato B alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1999 dal Tribunale di Frosinone, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 ottobre 1999, pervenuta a questa Corte il 1° marzo 2000, il Tribunale di Frosinone ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 117 della Costituzione, dell'art. 53, comma 2, del «capitolato d'oneri generale per i contratti delle unità sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi», allegato alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle unità sanitarie locali);

che il censurato art. 53, dopo aver previsto, al primo comma, che l'amministrazione è tenuta ad emettere il mandato di pagamento entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, stabilisce, al secondo comma, che «il mancato rispetto di tale termine fa sorgere nell'impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure di cui agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre amministrazioni»;

che gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici) — il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici è oggi quello adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 — articoli cui la norma regionale fa rinvio, prevedevano che, decorsi i termini di tolleranza stabiliti, siano dovuti al creditore dell'amministrazione gli interessi moratori in misura pari all'interesse praticato dagli istituti di credito in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, misura accertata periodicamente con apposito decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

che il remittente dubita della legittimità costituzionale di detta norma regionale, in quanto essa tenderebbe a dettare una disciplina legale della misura del saggio di interesse, destinata a regolare direttamente il rapporto fra l'unità sanitaria locale ed il fornitore, quanto meno con la forza di una statuizione che spiega efficacia in assenza di contraria pattuizione, disciplina legale che si sostituirebbe, derogandovi per tutti i contratti soggetti alla predetta legge regionale, a quella derivante dagli articoli 1224 e 1284 del codice civile; mentre la norma medesima non potrebbe intendersi come volta a prefigurare il contenuto di una clausola contrattuale concernente la fissazione, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile, della misura degli interessi moratori, e destinata ad operare solo in forza della sua inclusione nel contratto;

che, secondo il giudice *a quo*, il quale si richiama alla sentenza di questa Corte n. 82 del 1998, la norma regionale sarebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza, ponendo una categoria di cittadini in posizione diversa rispetto a tutti gli altri per ciò che attiene alla disciplina dei loro rapporti contrattuali, sia con l'art. 117 della Costituzione, in quanto la legge regionale violerebbe il limite della potestà legislativa regionale cosiddetto del diritto privato, basato sull'esigenza di garantire in tutto il territorio nazionale uniformità di disciplina e di trattamento ai rapporti tra soggetti privati: limite comportante l'inderogabilità, da parte del legislatore regionale, delle norme dettate dal codice civile per regolare l'esercizio dell'autonomia negoziale privata, sia che si tratti di norme imperative, sia che si tratti di norme destinate a regolare direttamente i rapporti tra soggetti, in assenza di diversa volontà negoziale delle parti;

che non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente della Giunta regionale.

Considerato che la disposizione impugnata, contenuta nel capitolato generale allegato alla legge della Regione Lazio n. 22 del 1989, e approvato con l'art. 2, comma 2, della stessa legge, è stata «soppressa» con la delibera della Giunta regionale della Regione Lazio n. 3741 del 29 luglio 1998 (anteriore all'ordinanza introduttiva del presente giudizio), nell'esercizio del potere di modificare il capitolato medesimo, attribuito alla Giunta regionale dall'art. 2, comma 3, della citata legge regionale, nel testo sostituito dall'art. 29, comma 2, della legge della Regione Lazio 31 ottobre 1996, n. 45, e con una motivazione nella quale, fra l'altro, si prende atto della proposizione, da parte del Tribunale di Milano, di una questione di legittimità costituzionale della disposizione in oggetto, sospettata di essere in contrasto, in quanto derogatoria rispetto all'art. 1224 del codice civile, con il principio costituzionale di eguaglianza e con i limiti dell'attività legislativa delle Regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;

che è compito del giudice *a quo*, motivare in ordine alla perdurante applicabilità della norma denunciata, nonostante la sua successiva soppressione, alla fattispecie dedotta in giudizio, e quindi in ordine alla rilevanza della questione anche sotto questo profilo (cfr. ordinanza n. 438 del 1999);

che il giudice remittente non offre, invece, alcuna motivazione su questo punto, onde la questione proposta si palesa come manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;

che la predetta ragione di inammissibilità esime la Corte da ogni ulteriore valutazione circa la forza di legge della disposizione impugnata, contenuta in un «capitolato d'onere generale — tipo» (art. 2, comma 2, legge reg. n. 22 del 1989), approvato come allegato alla legge regionale, ma dalla stessa legge reso modificabile con deliberazione amministrativa (cfr. art. 2, comma 3, legge reg. n. 22 del 1989, sia nel testo originario, sia in quello sostituito dall'art. 29 della legge reg. n. 45 del 1996), nonché circa la idoneità dello stesso capitolato a porre norme direttamente applicabili ai rapporti contrattuali, anziché norme rivolte alle sole amministrazioni delle unità sanitarie locali e dirette ad imporre il contenuto di clausole dei contratti da queste stipulati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, del «capitolato d'oneri generale per i contratti delle unità sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi», allegato B alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0905

N. 400

Ordinanza 13-28 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successione ereditaria - Procedimento di apposizione di sigilli - Competenza del pretore, ora giudice unico - Ritenuto difetto di terzietà del giudice, nonché lamentata lesione dei diritti della personalità dei congiunti dell'estinto e del diritto di difesa di chi è soggetto alle operazioni di apposizione di sigilli - Prospettazione palesemente contraddittoria dell'atto di rimessione ed erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 752, 755, 757 e 759.
- Costituzione, artt. 2, 24 e 101.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustazo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1999 dal Tribunale di Torino sul ricorso proposto da Pinottini Marzio contro Pinottini Elio, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che il Tribunale di Torino — innanzi al quale è stato proposto ricorso per apposizione di sigilli da un erede istituito con testamento pubblico, il quale teme che il proprio fratello, anch'esso istituito erede con il medesimo testamento, possa sottrarre beni all'asse ereditario — con ordinanza emessa il 23 luglio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che sia il pretore, oggi giudice unico, a procedere all'apposizione di sigilli e alle relative operazioni;

che il rimettente, richiamando la sentenza n. 131 del 1996, con la quale la Corte costituzionale ha sottolineato come il carattere di terzietà sia un connotato essenziale della funzione giurisdizionale e della posizione del giudice, osserva che nel procedimento di apposizione di sigilli è assente tale connotato di terzietà, in quanto il giudice, senza alcuna preventiva valutazione in ordine al *fumus boni iuris* o al *periculum in mora* deve procedere sulla base di una semplice istanza o d'ufficio;

che il giudice *a quo* lamenta la violazione dell'art. 2 della Costituzione, per la mancata previsione di cautele per il rispetto dei diritti della personalità di chi, colpito dal dolore per la morte di un congiunto, deve subire le operazioni di apposizione di sigilli;

che, inoltre, ad avviso del rimettente, la procedura in esame, in dispregio dell'art. 24 della Costituzione, non consentirebbe alcuna possibilità di difesa da parte di chi è assoggettato alle operazioni di sigillazione nel proprio domicilio;

che, come osserva il rimettente, l'art. 233 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) ha modificato la competenza del pretore, relativamente all'apposizione dei sigilli nel caso di morte di un notaio in esercizio o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, attribuendola al capo dell'archivio notarile del distretto;

che in tal modo il legislatore delegato avrebbe implicitamente riconosciuto l'attività quasi meramente esecutoria del precedente, per cui in situazioni legali omogenee si verifica che in un caso procede l'autorità giudiziaria e nell'altro l'autorità amministrativa;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che le censure del rimettente attengono ad alcuni aspetti del procedimento in questione, lamentandosi in particolare: che il giudice sarebbe privo del connotato di terzietà, non essendogli affidata alcuna valutazione in ordine al *fumus boni iuris* né al *periculum in mora*; che non sarebbe prevista alcuna cautela per il rispetto dei diritti della personalità dei congiunti del *de cuius*, né alcuna possibilità di difesa da parte di chi è sottoposto alle operazioni di apposizione di sigilli nel proprio domicilio;

che il rimettente afferma l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che sia il pretore, oggi giudice unico, a procedere all'apposizione di sigilli e alle relative operazioni;

che la prospettazione della questione risulta palesemente contraddittoria, stante l'incompatibilità logica tra le premesse — nelle quali si lamenta la carenza di terzietà del giudice (art. 101 Cost.), la mancata previsione di adeguate garanzie a tutela dei diritti della personalità (art. 2 Cost.) e la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) — e le conclusioni — nelle quali si invoca invece una pronuncia modificativa della competenza a favore dell'autorità amministrativa;

che non meno palese è l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, il quale ritiene che al giudice non sia consentita alcuna valutazione in ordine all'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per disporre la richiesta cautela, assimilando il procedimento in esame ad un'attività di natura meramente amministrativa;

che il giudice *a quo* trascura in modo inspiegabile di considerare che, in forza dei principi generali comuni a tutti i procedimenti giurisdizionali, i soggetti proponenti l'istanza di cui all'art. 753 cod. proc. civ. sono tenuti a dimostrare non solo la propria legittimazione ma anche la sussistenza delle circostanze che la legge richiede per la proponibilità del ricorso;

che, correlativamente, il giudice ha l'obbligo di accertare, ancorché con cognizione sommaria, che si sia aperta una successione, che appaia probabile l'esistenza del diritto a richiedere la conservazione del patrimonio ereditario e che sussista un effettivo pericolo di sottrazione o dispersione dei beni, rigettando conseguentemente l'istanza, qualora non siano stati offerti sufficienti elementi di prova;

che, in definitiva, l'istituto in esame non differisce da altri procedimenti di volontaria giurisdizione con finalità *lato sensu* cautelari;

che le caratteristiche di tale procedimento, così come delineate nell'ordinanza di rimessione, non trovano quindi alcun riscontro nella realtà processuale;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0906

N. 401

Ordinanza 13-28 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Deduzioni istruttorie - Preclusioni - Inammissibilità di produzioni documentali successive alla scadenza del termine assegnato dal giudice - Lamentata, irrazionale e ingiustificata, disparità di trattamento del regime delle prove documentali nel rito abbreviato, rispetto al rito del lavoro, nonché violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 184.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustazo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 settembre 1999 dal Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia, nel procedimento civile vertente tra Melis Bruno ed altra e Melis Luigino, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice onorario della sezione distaccata di Carbonia del Tribunale di Cagliari, nel corso di un giudizio di merito possessorio instaurato da Bruno Melis e Luisella Falchi contro Luigino Melis, ha sollevato questione di costituzionalità dell'articolo 184 del codice di procedura civile, nella parte in cui considera inammissibili produzioni documentali successive all'inutile scadenza del termine assegnato dal giudice, salva l'ipotesi in cui la parte che vi sia incorsa possa invocare la rimessione in termini *ex art. 184-bis* del codice di procedura civile;

che il rimettente riferisce che, decorsi i termini assegnati per le deduzioni istruttorie e le relative repliche, il convenuto aveva chiesto di essere autorizzato a produrre ulteriore documentazione, «*ex art. 184-bis c.p.c.*», senza

peraltro allegare i motivi che ne avevano impedito la produzione nei termini prefissati», e gli attori si erano opposti, assumendo l'inammissibilità delle produzioni per il decorso del termine perentorio concesso ai sensi dell'art. 184 del codice di procedura civile;

che il rimettente — premesso che nel rito processuale ordinario, alla fase delle allegazioni segue quella dell'acquisizione del materiale probatorio in termini perentori, sia per le prove precostituite che per le costituite — ritiene che tale disciplina costituirebbe un «marcato scostamento», rispetto al processo del lavoro, nel quale, secondo la Corte di cassazione, le prove documentali possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio di primo grado, fino a quando non si sia aperta la discussione orale, ed anche in appello;

che, ponendo a confronto tale prassi applicativa delle preclusioni delle produzioni documentali nel rito del lavoro con la diversa disciplina desumibile dall'art. 184 cod. proc. civ. per il rito ordinario, il rimettente ravvisa una lesione dell'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo «dell'irrazionalità e dell'ingiustificata disparità di trattamento del regime delle prove», documentali, nonché una lesione dell'articolo 24 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il quale in primo luogo ha rilevato che, non avendo il rimettente offerto alcuna motivazione sull'idoneità a risolvere il problema sollevato della norma sulla rimessione in termini, di cui all'art. 184-bis la questione — sia pure con riguardo alle prove documentali — sarebbe inammissibile;

che nel merito la difesa erariale ha sostenuto l'infondatezza della questione, assumendo in particolare che la Costituzione non vincolerebbe il legislatore «all'attuazione di uno specifico modello processuale» e che l'ordinario processo di cognizione risponde alle esigenze di un'estrema ed indefinita varietà di controversie e non di conflitti tipizzati come invece il processo del lavoro, onde la scelta del legislatore di differenziare i due tipi di processo non sarebbe arbitraria.

Considerato che il rilievo della difesa erariale sull'inammissibilità della questione — inteso nel senso che il rimettente non avrebbe motivato in ordine all'inapplicabilità nel giudizio *a quo* dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per ammettere la produzione documentale tardiva — non è fondato, perché l'ordinanza, sottolineando che la richiesta di effettuare la produzione *ex art. 184-bis* era stata formulata senza indicazione dei motivi che avevano impedito di effettuarla tempestivamente, implicitamente enuncia che della rimessione in termini non ricorrevano i presupposti, e contiene una reiezione della stessa istanza;

che nel merito la questione, proposta sotto il profilo che la diversità di disciplina delle produzioni documentali nel rito ordinario ed in quello del lavoro integrerebbe una lesione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento, si impenna sull'assunzione della disciplina del processo del lavoro come *tertium comparationis*;

che la censura è manifestamente infondata in quanto — secondo la giurisprudenza di questa Corte — non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità di regolamentazione tra diversi tipi di processo, ferma l'intrinseca ragionevolezza della disciplina di ognuno (cfr. da ultimo le sentenze n. 165 e n. 18 del 2000 e l'ordinanza n. 217 del 2000; *adde* la sentenza n. 82 del 1996), per cui non è possibile assumere l'uno dei due riti processuali a modello, cui l'altro debba adeguarsi a pena di incostituzionalità, per la diversità di caratteristiche strutturali e procedurali (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 191 del 1999, ed in precedenza l'ordinanza n. 104 del 1988 e la sentenza n. 65 del 1980), che perdura anche dopo le recenti riforme, introduttive del principio di preclusione nel rito ordinario (imperniato, a differenza di quello del lavoro, su una netta distinzione fra la fase di fissazione del *thema decidendum* e quella di fissazione del *thema probandum*);

che è manifestamente infondata la censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'asserita intrinseca irragionevolezza della disciplina, per cui, nel rito ordinario, scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., nuove produzioni documentali non sono più possibili in primo grado — se non ove ricorrano gli estremi della rimessione in termini *ex art. 184-bis* cod. proc. civ. — mentre sarebbero ammissibili in appello;

che infatti — indipendentemente dalla plausibilità dell'interpretazione data dal rimettente al nuovo art. 345 cod. proc. civ. — la possibilità che un'attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del secondo grado di giudizio sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole;

che in questa prospettiva assume rilievo l'esigenza di assicurare priorità al giudizio di primo grado (che ha ispirato le ricordate riforme, e si è manifestata anche nell'introduzione dell'immediata esecutività della sentenza), nel senso che il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile;

che, infine, la pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo della costrizione all'instaurazione del giudizio di secondo grado per produrre il documento non prodotto tempestivamente, è manifestamente infondata, non potendosi ipotizzare lesione del diritto di difesa — che secondo consolidata giurisprudenza

denza di questa Corte ben può essere assoggettato a limitazioni e condizioni d'esercizio, salvo il limite della ragionevolezza — laddove il condizionamento al suo esercizio dipenda da una libera scelta della parte, che, pur potendo produrre il documento entro il termine ex art. 184 cod. proc. civ., non lo ha fatto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 184 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice onorario della sezione distaccata di Carbonia del Tribunale di Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0907

N. 402

Ordinanza 13-28 luglio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Peculato militare - Inapplicabilità a tale reato dell'attenuante della particolare tenuità del fatto (ai sensi dell'art. 323-bis cod. pen.), in quanto riferita al solo peculato comune (art. 314 cod. pen.) - Asserita disparità di trattamento, in relazione a fattispecie sostanzialmente identiche e alla minor gravità del reato militare, con violazione anche del principio di proporzionalità della pena - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 26 aprile 1990, n. 86, art. 14.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustazo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1999 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Di Sommo Raffaele, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 settembre 1999 nel corso di un procedimento nei confronti di un maresciallo dell'aeronautica imputato del reato di peculato militare, il Tribunale militare di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), nella parte in cui non prevede per il reato di cui all'art. 215 del codice penale militare di pace una circostanza attenuante analoga a quella introdotta con l'art. 323-bis del codice penale;

che il giudice *a quo* premette, in punto di rilevanza, di essere chiamato a pronunciare sulla richiesta — formulata dall'imputato con il consenso del pubblico ministero — di applicazione della pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione militare, alla quale si perviene sulla base del riconoscimento di una serie di circostanze attenuanti, tra cui quella della particolare tenuità del fatto, prevista dal citato art. 323-bis cod. pen. (aggiunto dall'art. 14 della legge n. 86 del 1990);

che all'accoglimento della richiesta — sotto ogni altro profilo rispettosa delle condizioni stabilite dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. — osta, ad avviso del rimettente, l'inapplicabilità al reato di peculato militare dell'attenuante da ultimo indicata, trattandosi di circostanza speciale riferita a figure di reato specificamente individuate e comprensive del solo peculato comune (art. 314 cod. pen.);

che la norma denunciata contrasterebbe, peraltro, *in parte qua*, con il principio di uguaglianza, essendo il peculato militare fattispecie criminosa «speculare» al peculato comune, con le uniche differenze relative al soggetto attivo («militare incaricato di funzioni amministrative o di comando»), all'oggetto dell'illecita appropriazione (denaro o altra cosa mobile «appartenente all'amministrazione militare») e alla pena (reclusione da due a dieci anni);

che, sul piano della condotta, il pieno allineamento delle due figure criminose è stato assicurato dalla sentenza n. 448 del 1991 di questa Corte, che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace limitatamente alle parole «ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri», ha eliminato dalla fattispecie del reato militare l'ipotesi del peculato per distrazione, già caduta in rapporto al peculato comune per effetto dell'art. 1 della legge n. 86 del 1990;

che — proprio alla luce dei *dicta* della sentenza ora citata — le fattispecie in parola debbono considerarsi sostanzialmente identiche quanto all'elemento materiale, all'elemento psicologico ed al contenuto offensivo, risultando, anzi, il peculato militare addirittura meno grave di quello comune, in quanto punito con pena inferiore nel minimo di ben un anno;

che, in simile prospettiva, la mancata estensione dell'attenuante al reato militare implicherebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio «civile», da un lato, e il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, dall'altro: giacché, in sostanza, a seguito dell'«omissione» legislativa censurata, all'autore del fatto-reato meno grave verrebbe preclusa la possibilità di fruire di circostanza attenuante di cui può viceversa beneficiare l'autore di un fatto-reato più grave;

che detta «omissione» contrasterebbe, altresì, con il principio di proporzionalità della pena, desumibile dall'art. 27, terzo comma, Cost., il quale — nello stabilire che le pene devono tendere alla rieducazione del reo — postula un nesso di corrispondenza tra entità della sanzione e gravità del fatto, in difetto del quale la pena verrebbe avvertita dal reo come «non meritata» e, dunque, lungi dal rieducarlo, lo spingerebbe ad atteggiamenti di «ribellione» alla legge;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

che l'Avvocatura erariale contesta, in particolare, la validità del presupposto interpretativo dell'ordinanza di remissione, circa l'inapplicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. al peculato militare, ritenendo che a contraria conclusione debba pervenirsi — proprio in considerazione della identità strutturale delle fattispecie poste a confronto — sulla base del generale disposto dell'art. 16 cod. pen.

Considerato che questa Corte è chiamata a verificare la conformità agli artt. 3 e 27 della Costituzione dell'art. 14 della legge n. 86 del 1990, nella parte in cui non estende al reato di peculato militare la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, introdotta dalla norma denunciata con riferimento a taluni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione — tra cui il peculato comune — mediante l'inserimento nel codice penale del nuovo art. 323-bis;

che il presupposto interpretativo da cui muove il giudice *a quo* — l'inapplicabilità, cioè, dell'attenuante in discorso al peculato militare — appare senz'altro condivisibile, essendosi al cospetto di una circostanza speciale riferita *nominatim* a singole figure di reato comune: particolare, questo, che — contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato — esclude l'operatività dell'art. 16 cod. pen. (il quale — nello stabilire che le disposizioni del codice penale «si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non

sia da queste stabilito altrimenti» — fa riferimento essenzialmente alle disposizioni di parte generale, nonché a quelle che, pur contenute nella parte speciale del codice, rechino però previsioni aventi caratteristiche di generalità);

che parimenti meritevole di avallo è l'assunto del rimettente, circa il parallelismo strutturale tra i reati di peculato comune e militare: esso corrisponde, in effetti, al costante orientamento di questa Corte, la quale ha in più occasioni rilevato che tra le due fattispecie criminose — aventi in comune gli elementi materiale e psicologico ed il contenuto offensivo — «sussiste una sostanziale identità», tale da rendere ingiustificate le disparità di trattamento indotte da leggi sopravvenute che concernevano il solo peculato comune (cfr. sentenze nn. 448 del 1991, 473 del 1990 e 4 del 1974);

che nel frangente, tuttavia, l'argomento della identità strutturale fra peculato comune e peculato militare si presenta intrinsecamente contraddittorio rispetto alla pronuncia additiva invocata dal giudice *a quo*;

che, al riguardo, vale infatti rilevare come — a dispetto dell'accennata assonanza di struttura — il peculato militare, a parità di pena massima, risulti punito con pena minima inferiore esattamente di un terzo (due anni di reclusione, anziché tre) rispetto a quella comminata per il peculato comune (la previsione di tale minimo inferiore risulta invero giustificata, nei lavori preparatori del codice penale militare di pace, con l'opportunità di adeguare la risposta punitiva alla qualità del soggetto attivo del reato, il quale spesso si identifica in un militare di grado assai modesto, non rivestito di funzioni amministrative permanenti: laddove peraltro è evidente che — anche a ritenere valida tale giustificazione — ipotesi omologhe di ridotto disvalore del fatto siano suscettive di verificarsi pure in rapporto al peculato comune);

che, a fronte di ciò, l'introduzione, per il peculato comune, di una circostanza attenuante speciale (ma ad effetto comune: tale, cioè, da consentire la diminuzione della pena fino a un terzo), quale quella di cui all'art. 323-bis cod. pen. — la cui *ratio* è generalmente identificata nell'intento di mitigare il trattamento sanzionatorio della fattispecie, nei casi in cui la carica offensiva del singolo episodio si riveli modesta — non fa altro, alla resa dei conti, che allineare in modo più pieno il trattamento delle ipotesi criminose (comune e militare), permettendo che anche per la prima la pena possa scendere, nei congrui casi, al medesimo livello minimo previsto per la seconda;

che, in sostanza, se è vero che le due fattispecie poste a confronto sono «speculari», anche la relativa pena minima deve esserlo: e ciò è assicurato oggi, di fatto — sia pure con il tratto differenziale che nell'un caso (peculato militare) ci si muove entro la cornice edittale, nell'altro (peculato comune) al di sotto di essa, sulla base del riconoscimento di un elemento circostanziale (espresso, peraltro, da una formula indefinita che implica una valutazione globale del singolo episodio criminoso, in tutti i suoi elementi e modalità) — proprio dall'applicabilità al peculato comune di una circostanza attenuante non prevista per il peculato militare;

che, in tale prospettiva, la pronuncia additiva che il rimettente richiede, lungi dal correre sul filo logico dell'allineamento del trattamento sanzionatorio delle due fattispecie, ripristinerebbe l'originario sbilanciamento *in melius* a favore del peculato militare;

che, caduta con ciò la censura di violazione dell'art. 3 Cost., cade anche, di riflesso, quella di compromissione dell'art. 27, terzo comma, Cost., che risulta all'evidenza priva di autonomia rispetto alla prima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 13

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 aprile 2000
(della regione Lombardia)*

Istruzione pubblica - Norme sulla parità scolastica e sul diritto all'istruzione - Piano straordinario di finanziamento a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione - Criteri per la ripartizione dei fondi tra le Regioni e le Province autonome e per l'individuazione dei beneficiari, nonché modalità di fruizione dei benefici - Prevista determinazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza partecipazione alcuna delle Regioni - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di assistenza scolastica - Mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni - Lesione del principio di leale collaborazione.

- Legge 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, commi 9 e 10.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 17, 42 e 45; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, artt. 2 e 8.

Istruzione pubblica - Norme sulla parità scolastica e sul diritto all'istruzione - Piano straordinario di finanziamento a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione - Criteri per la ripartizione dei fondi tra le Regioni e le Province autonome - Prevista determinazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Denunciata mancanza di limiti alla discrezionalità dell'Esecutivo - Violazione della riserva di legge posta dall'art. 119, primo comma, Cost., in materia di finanza regionale.

- Legge 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, comma 9.
- Costituzione, art. 119.

Istruzione pubblica - Norme sulla parità scolastica e sul diritto all'istruzione - Requisiti per il riconoscimento della parità alle scuole non statali - Denunciata previsione di «criteri irragionevolmente ristretti e incongruamente vincolanti» - Incidenza sulla capacità di programmazione della rete scolastica delle Regioni e sulle funzioni ad esse delegate in materia di istruzione scolastica - Mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

- Legge 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2.

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore*, on. Roberto Formigoni, autorizzato con delibera di giunta regionale n. 49549 del 18 aprile 2000, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto, dal prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9, 10 e 4 della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 67 del 21 marzo 2000.

F A T T O

La legge 10 marzo 2000, n. 62 detta, in unico articolo, norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, in relazione all'obiettivo prioritario, enunciato al comma 1, dell'«espansione dell'offerta formativa» e della «conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita». Il primo comma dell'art. 1 configura il sistema nazionale di istruzione quale sistema «costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali».

Il comma 2 individua il concetto di scuole paritarie, quali scuole abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Il comma 3, premessa la piena libertà delle scuole paritarie private per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico didattico, impone alle stesse il rispetto di alcuni principi, prevedendo, inoltre, la possibilità che il piano educativo indichi l'eventuale ispirazione culturale o religiosa.

Il comma 4 indica, alle lettere da a) ad h), i requisiti il cui possesso risulta indispensabile affinché possa essere riconosciuta la parità alle scuole non statali che ne facciano richiesta.

I successivi commi 5 e 6 prevedono la sottoposizione, delle scuole paritarie, rispettivamente, alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione e all'accertamento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, del possesso originario e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

Con riguardo alle scuole non statali che non intendano richiedere il riconoscimento della parità, il comma 7 stabilisce che ad esse si applica la disciplina dettata dalla parte seconda, titolo VIII, del decreto legislativo n. 297/1994.

Tale disposizione, inoltre, affida al Ministro della pubblica istruzione il potere di proporre, con decreto, il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo n. 297/1994 «anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie».

Il successivo comma 8 prevede l'applicazione alle scuole non statali, senza fini di lucro, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 460/1997, del trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto.

I commi 9 e 10 dettano disposizioni finalizzate «a rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie...».

In particolare, il comma 9 prevede «un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione, mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione».

Tale disposizione, inoltre, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle regioni, il potere di fissare i criteri per la ripartizione delle somme così stanziare tra le regioni e le province autonome, di individuare i beneficiari «in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'art. 27 della legge n. 448/1998», nonché di definire le modalità per la fruizione dei benefici e per l'indicazione del loro utilizzo.

Il successivo comma 10 prevede la possibilità per i beneficiari di utilizzare le borse di studio di cui al comma 9 «mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta», e assegna alle regioni e alle province autonome il compito di disciplinare le modalità di comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dei dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale.

Al comma 11, la legge n. 62/2000, dopo aver stabilito che la realizzazione degli interventi di cui ai commi 9 e 10, deve avvenire prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate, fa espressamente salvi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome in materia di diritto allo studio.

I successivi commi da 12 a 17 individuano i mezzi finanziari a carico del bilancio dello Stato con i quali perseguire gli obiettivi indicati nella legge.

Tra le disposizioni contenute nella legge n. 62, la regione Lombardia ha individuato nei commi 9, 10 e 4, dell'articolo 1 alcune previsioni direttamente e immediatamente lesive della propria autonomia, che qui di seguito vengono impugnate.

1. — Violazione degli articoli 117, 118 della Costituzione, in relazione al d.P.R. n. 616/1977 (artt. 17, 42 e 45), al d.lgs. n. 281/1997 (artt. 2, 8), alla giurisprudenza costituzionale sul principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, nonché violazione dell'articolo 119 della Costituzione, da parte dell'articolo 1, commi 9 e 10.

1.1. — L'articolo 1, comma 9, esordisce stabilendo che, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie, «lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate e per ordine e grado di istruzione».

Il secondo periodo del comma 9 affida al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di stabilire con decreto:

i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

i criteri per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

Il successivo comma 10, inoltre, individua direttamente una delle modalità di fruizione dei benefici, stabilendo che «i soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta».

Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 10 affida il compito meramente esecutivo di disciplinare «le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale».

Le norme in esame prevedono sostanzialmente un intervento statale in un settore — «sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione» — di sicura competenza regionale.

L'articolo 117 della Costituzione, infatti, contempla tra le materie rientranti nella competenza legislativa regionale «l'assistenza scolastica».

A sua volta il d.P.R. n. 616/1977, all'articolo 17, ha trasferito espressamente alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nella materia dell'assistenza scolastica.

All'articolo 42, inoltre, il d.P.R. n. 616/1977 ha precisato il concetto di «assistenza scolastica», stabilendo che: «le funzioni amministrative relative alla materia dell'«assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico psichica, l'assistenza ai minorati psico-fisici l'erogazione gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari. Il successivo articolo 45 ha, inoltre, stabilito, rispettivamente, al primo comma, che «le funzioni amministrative indicate all'articolo 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale»; e, al quarto comma, che «la Regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati».

Questa stessa ecc.ma Corte, inoltre, ha più volte, riconosciuto, l'afferenza della materia in oggetto alle competenze legislative e amministrative regionali (cfr., in particolare, le sentt. nn. 56/1983 e 454/1994).

1.2. — Una volta fugato ogni dubbio circa la titolarità in capo alle regioni delle competenze legislative e amministrative nella materia dell'assistenza scolastica, risulta del tutto evidente la ripetuta lesione dell'autonomia regionale perpetuata dalle disposizioni in esame.

Tali norme, infatti, nel prevedere un piano straordinario di finanziamento delle regioni e delle province autonome a «sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione», non hanno contemplato alcun coinvolgimento delle regioni, né nella fase della ripartizione dei finanziamenti tra le regioni e le province autonome, né in quella della individuazione dei beneficiari, né infine in quella della determinazione delle modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

Trattandosi di destinazione di risorse statali alle regioni per l'esercizio di un'attività rientrante nella competenza legislativa e amministrativa regionale, le fattispecie in esame non possono invero essere ricondotte all'esercizio da parte dello Stato della funzione di indirizzo e coordinamento. Le norme impugnate, tuttavia, pur non potendosi ritenere censurabili per il mancato rispetto del procedimento delineato dall'articolo 8 legge n. 59/1997 risultano tuttavia illegittime in relazione al principio costituzionale di «leale collaborazione» tra lo Stato e le regioni. Va a tal proposito ricordato come i rapporti tra lo Stato e le regioni nelle materie di competenza di queste ultime e, comunque, nelle materie nelle quali competenze statali e regionali si intrecciano tra loro, siano regolati dal surrichiamato principio costituzionale, il quale impone la necessità di adottare quelle forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni, che siano idonee a salvaguardare gli interessi pubblici affidati alle cure dei vari livelli di governo (cfr. Corte costituzionale nn. 483/1991; 366/1992; 109/1993; 289/1993; 334/1998).

Recentemente, proprio in nome del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, codesta ecc.ma Corte, su ricorso della regione Sicilia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 662/1996, in relazione alla mancata partecipazione della regione Sicilia nella definizione delle modalità di attuazione della manovra finanziaria 1997 (sent. n. 98/2000).

Nella motivazione di tale sentenza si legge: «Le clausole di riserva di nuove entrate all'erario costituiscono infatti un meccanismo derogatorio, consentito al legislatore statale, rispetto al principio della attribuzione alla regione dell'intero gettito dei tributi erariali (eccettuati alcuni) riscossi nell'ambito del territorio regionale; la loro attuazione incide pertanto direttamente sulla effettiva garanzia dell'autonomia finanziaria della regione, oltre che sugli interessi attinenti alle specifiche finalità statali, alle quali sono destinate per legge le maggiori entrate.

Il principio di leale collaborazione fra Stato e regione, che domina le relazioni fra i livelli di governo là dove si verificano, come in queste ipotesi accade, interferenze fra le rispettive sfere e i rispettivi ambiti finanziari esige che si attui tale meccanismo mediante procedimenti non unilaterali, ma che contemplino una partecipazione della regione direttamente interessata».

1.3. — A ciò si aggiunga che la necessità di un coinvolgimento delle regioni o, comunque, di organi rappresentativi delle stesse, quando si verta in materie di competenza regionale, è stata espressamente prevista di recente dal d.lgs. n. 281/1997, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

L'articolo 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 281/1997 stabilisce in proposito che: «Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione».

Il successivo comma 3 stabilisce che «La Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni;

Il comma 4 stabilisce, inoltre, che «La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 6 stabilisce, infine, che: «Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-Regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi»

Nel caso di specie, l'articolo 1, comma 9, della legge n. 62/2000 non solo non attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni il potere di determinare i criteri per la ripartizione tra le Regioni di tali finanziamenti, e ciò nonostante che la fattispecie in esso prevista — ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni e alle Province autonome — coincida con quella delineata dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1997; ma non prevede neppure che essa sia sentita, a fronte di una disposizione, quale quella dettata dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 281/1997, che richiede che tale Conferenza sia «obbligatoriamente» sentita in occasione dell'adozione di un atto, quale appunto il d.p.c.m. di cui al comma 9, suscettibile di incidere su una materia di sicura competenza regionale.

D'altra parte, che il legislatore statale abbia ritenuta fondamentale coinvolgere le Regioni nell'adozione da parte dello Stato di tutti quegli atti che comunque incidono sulle loro competenze, si desume chiaramente da quanto disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 281/1997, nella parte (comma 6) in cui attribuisce alla Conferenza la possibilità di chiedere che il Governo valuti il proprio parere ai fini della revoca o della riforma dei provvedimenti già adottati in via definitiva.

Conferma la necessità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in materia lo stesso articolo 27 della legge n. 448/1998, richiamato espressamente dal comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 62/2000.

Tale disposizione, infatti, nell'affidare al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, il potere di individuare, con decreto, «le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni», richiede espressamente che tale decreto venga adottato «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari».

1.4. — In senso favorevole al coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'adozione di atti statali incidenti sulle competenze regionali si è più volte espressa anche codesta ecc.ma Corte costituzionale.

In proposito, codesta ecc.ma Corte ha affermato che: «La Conferenza disciplinata dall'art. 12 legge 23 agosto 1988 n. 400, lungi dall'essere un organo appartenente all'apparato statale o a quello delle Regioni (e delle Province autonome) e deputato a manifestare gli orientamenti dell'uno e/o delle altre, è la sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica fra lo Stato e le Regioni (e delle Province autonome), prevista dal predetto

art. 12 al fine di favorire il raccordo e la collaborazione fra l'uno e le altre: in quanto tale, la Conferenza è un'istituzione operante nell'ambito della comunità nazionale come strumento per l'attuazione della cooperazione fra lo Stato e le Regioni (e delle Province autonome)» (sent. n. 116/1994).

Recentemente, con la sentenza n. 169/1999, codesta ecc.ma Corte nell'accogliere un ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dalla regione Lombardia avverso il d.p.c.m. 27 settembre 1997, recante «Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della Direttiva 409/1979/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici», dopo aver premesso che «anche quando sussista la possibilità di coesistenza di fonti statali con quelle regionali, la fonte nazionale è legittimata ad intervenire secondo modalità procedurali e sulla base di presupposti prescritti dall'ordinamento», ha affermato che tale d.p.c.m. «è costituzionalmente illegittimo, tanto se si tratti di regolamento, quanto se si configuri come atto di indirizzo e coordinamento, per il fatto di essere stato adottato in assenza di supporto legislativo e senza il rispetto del giusto procedimento richiesto, ivi incluso il mancato intervento della Conferenza Stato-Regioni».

1.5. — Né si ritenga di poter escludere un coinvolgimento delle Regioni sulla base del presupposto che le competenze amministrative in materia di assistenza scolastica sono state trasferite ai comuni dall'articolo 45 del d.P.R. n. 616/1977.

In proposito, infatti, codesta ecc.ma Corte ha più volte ribadito il principio in base al quale i flussi finanziari destinati ai compiti istituzionali degli enti locali inerenti a materie regionali debbono essere erogati per il tramite delle Regioni (476/1991).

Alle Regioni, d'altra parte, il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 conserva il potere di stabilire, con legge, le modalità di esercizio di tali funzioni da parte dei comuni, nonché quello di coordinare l'attività comunale.

2. — Ancora violazione dell'articolo 119 della Costituzione, sotto il profilo del mancato rispetto della riserva di legge in esso prevista, da parte dell'articolo 1 comma 9.

La disposizione del comma 9 dell'articolo 1, risulta, inoltre, in contrasto con l'articolo 119 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di stabilire i criteri di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle somme da destinare al sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione, senza porre alcun limite alla discrezionalità dell'Esecutivo.

In proposito l'articolo 119, primo comma della Costituzione, stabilisce che: «le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni»

È evidente, dunque, la violazione da parte dell'articolo 1, comma 9, del principio della riserva di legge fissato dall'articolo 119, primo comma, della Costituzione.

Anche codesta ecc.ma Corte ha già avuto modo di dichiarare incostituzionali quelle disposizioni legislative che demandavano ad atti governativi la determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi con esse istituiti, senza porre nessun limite alla discrezionalità dell'Esecutivo.

In particolare, con sentenza n. 382/1990, codesta ecc.ma Corte ha accolto i ricorsi delle Regioni Lombardia e Toscana promossi, per violazione del principio della riserva di legge di cui all'articolo 119 Cost., avverso l'articolo 17 del decreto-legge n. 415/1998, che demandava ad un decreto del Presidente del Consiglio la fissazione dei criteri per la ripartizione del «residuo importo» del fondo comune regionale.

Nella motivazione di tale decisione si legge: «nel rinviare ad un atto governativo la determinazione di qualsivoglia criterio di ripartizione del fondo residuo senza porre in proposito il benché minimo limite alla discrezionalità dell'Esecutivo, l'articolo 17, comma 3, viola il principio della riserva di legge stabilito dall'articolo 119 Cost.» (cfr. anche sent. n. 307/1983).

Con la successiva sentenza n. 123/1992 è stata respinta la questione di legittimità costituzionale promossa, per motivi analoghi, da alcune Regioni avverso l'art. 8 legge 14 agosto 1991 n. 281, con la seguente motivazione: «l'art. 8 legge 14 agosto 1991 n. 281, il quale stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome, provvede con decreto alla ripartizione del fondo istituito per l'attuazione della legge stessa fra le Regioni e le Province autonome, non viola la riserva di legge stabilita dall'art. 119 comma 1 Cost., poiché non demanda all'Esecutivo la determinazione dei criteri per la ripartizione del fondo, ma stabilisce direttamente che il 75% del fondo è destinato ai comuni per il risanamento dei canili comunali e che il 25% del fondo stesso serve a finanziare le regioni ed affluisce al fondo comune, contemplato dall'art. 8 legge 14 agosto 1991 n. 281, ed è quindi soggetto ai criteri di ripartizione del fondo stesso».

Anche con tale decisione, dunque, codesta ecc.ma Corte ha ribadito il principio in base al quale l'attribuzione all'Esecutivo del potere di ripartizione di fondi statali alle Regioni e alle Province autonome richiede la previa determinazione con legge dei relativi criteri.

La disposizione impugnata va quindi censurata per violazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. — Violazione degli articoli 3, 97, 117 e 118 della Costituzione anche in relazione al decreto legislativo n. 112/1998 (art. 138) e al decreto legislativo n. 281/1997 (art. 2), da parte del comma 4 dell'art. 1.

L'articolo 1, comma 4, stabilisce che: «La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Tale disposizione, prevedendo criteri irragionevolmente ristretti e incongruamente vincolanti per il riconoscimento della parità scolastica, impinge sulla capacità di programmazione della rete scolastica delle Regioni, competenza delegata ex art. 138, decreto legislativo n. 112/1998, non permettendo un adeguato sviluppo delle scuole non statali.

Si veda, ad esempio, la lett. a) che, prevedendo, quale requisito per il riconoscimento, «un piano dell'offerta formativa conforme ad ordinamenti e alle disposizioni vigenti», costringe le scuole non statali a ripetere pedissequamente la struttura delle scuole pubbliche; ovvero la lett. c) che, richiedendo che «l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali siano improntati alla partecipazione democratica» impedisce lo sviluppo di formule organizzative diverse; o, infine, la lett. h), che, richiedendo «contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore», impone anche alle scuole straniere il rispetto di discipline che nascono dal confronto sindacale italiano e che possono essere migliori o peggiori, ma comunque non comparabili con quelle di scuole che dipendono da ordinamenti stranieri.

Non viene qui contestata — sia chiaro — l'appartenenza della competenza allo Stato, bensì il cattivo uso di questo potere, nella parte in cui impinge su potestà regionali.

Se è vero, infatti, che le Regioni non sono titolari di competenza legislativa in materia di istruzione scolastica, è anche vero che, a seguito del processo di conferimento di funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali cui ha dato avvio la legge n. 59/1997, alle stesse sono state delegate numerose funzioni amministrative in materia.

A tal proposito, il decreto legislativo n. 112/1998, all'articolo 138, comma 1, stabilisce che:

«Ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite».

Le Regioni hanno dunque un interesse giuridicamente qualificato alla creazione di una migliore offerta formativa, riverberandosi la qualità dell'offerta sulla generale potestà programmatica del servizio (e su quella competenza più particolare a corrispondere contributi alle scuole non statali). E, invero, secondo un principio che la Regione Lombardia ritiene di dover difendere in ogni campo delle attività sociali, nell'istruzione, come nella sanità, una migliore offerta, in questo caso formativa, può sussistere solo se si creano le condizioni per una sana, e regolata, concorrenza tra «pubblico» e «privato»; e, nel campo, dell'istruzione, solo se l'attività delle scuole private che aspirino alla parificazione non venga compressa in rigidi schemi, quali quelli contemplati nelle lettere da a) ad h) del comma 4 dell'articolo 1.

La disposizione impugnata deve pertanto ritenersi posta in violazione del combinato disposto degli articoli 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, in relazione alle competenze conferite alle Regioni in materia di istruzione scolastica dal decreto legislativo n. 112/1998.

Infine, anche in questo caso è mancata — e se ne sente l'effetto! — nella definizione dei requisiti per il riconoscimento della parità alle scuole non statali, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 281/1997.

P. Q. M.

La regione Lombardia, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale, nelle parti impugnate e per i motivi esposti:

dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 62/2000, per violazione degli articoli 117, 118 della Costituzione, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 (articoli 17, 42 e 45), al decreto legislativo n. 281/1997 (articoli 2, e 8), alla giurisprudenza costituzionale sul principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, nonché violazione dell'articolo 119 della Costituzione;

dell'articolo 1, comma 4 della legge n. 62/2000, per violazione degli articoli 3, 97, 117 e 118 della Costituzione in relazione al decreto legislativo n. 112/1998 (art. 138) e al decreto legislativo n. 281/1997 (art.2).

Roma, addì 19 aprile 2000.

PROF. AVV. BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO

00C0400

N. 24

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 maggio 2000
(della regione Puglia)*

Acque pubbliche - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, recante «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell'Acquedotto pugliese S.p.a.» - Previsione dell'alienazione del predetto Acquedotto, mediante trattativa privata, all'ENEL S.p.a. - Mancata riserva alla Regione Puglia di quota di partecipazione azionaria alla S.p.a. Acquedotto pugliese - Lamentata esclusione della Regione Puglia da qualsiasi forma di partecipazione o consultazione alla trattativa per la dismissione dell'Acquedotto stesso - Violazione dei principi di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento della p.a. e di coordinamento ed indirizzo a fini sociali dell'attività economica pubblica e privata - Lesione della sfera di competenza regionale in materia di acquedotti.

- D.P.C.M. 9 marzo 2000.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 97, 117 e 118.

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Puglia, in persona del presidente *pro-tempore* prof. Salvatore Distaso, giusta delibera della giunta regionale n. 457 dell'11 aprile 2000, difesa e rappresentata dal prof. avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi per mandato a margine e con lui elettivamente domiciliata in Roma al piazzale della Marina, n. 1, presso l'avv. Marco Di Paola;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento in sede di risoluzione di conflitto di attribuzioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, pubblicato in *G.U.* n. 62 del 15 marzo 2000, recante «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell'Acquedotto pugliese S.p.a.»;

Premessa

1. — L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è stato istituito con legge n. 245 del 1902 sotto forma di consorzio tra enti territoriali, trasformato dal regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060 in ente pubblico strumentale diretto a realizzare finalità ed interessi assunti dallo Stato ed infine annoverato tra gli enti pubblici non economici c.d. parastatali *ex lege* n. 70/1975.

2. — È noto che nella materia acquedottistica sussiste *ex artt.* 117 e 118 una competenza regionale per l'esercizio della funzione legislativa e di quella amministrativa. In applicazione delle ridette norme costituzionali in questione la regione ricorrente, all'art. 4 del suo statuto, si è riservata l'attuazione delle «iniziative necessarie all'approvvigionamento idrico del territorio»; inoltre, la legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 ha previsto che «La regione assicura le risorse idriche idonee per gli usi plurimi nell'ambito delle politiche di corretto e razionale uso dell'acqua».

3. — Ovviamente la qualificazione giuridica dell'E.A.A.P. non influisce in alcun modo sull'attribuzione della competenza per materia riservata alla regione Puglia dalla norma fondamentale: tanto è vero che proprio l'art. 35 della legge n. 70/1975, nell'annoverare l'acquedotto pugliese tra gli enti pubblici del «parastato», lascia «fermi ... i poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici (...del parastato) operanti nelle materie attribuite alla competenza delle regioni secondo l'art. 117 della Costituzione».

Il richiamo alla materia elencata e non alla personalità giuridica dell'ente (statale o regionale) evidenzia l'inefficacia della contrapposizione della natura non regionale dell'ente alla tesi regionalista della prevalenza della funzione sulla soggettività, tesi fondata proprio sulla materia acquedottistica.

4. — Sicchè all'interno del primo testo normativo che — a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana — si sia occupato di ridefinire la natura giuridica dell'E.A.A.P., la legge n. 70/1975, vi è una previsione all'art. 35, che ribadisce espressamente il principio della soggezione alla legislazione regionale di tutti quegli enti, pur se parastatali, che svolgono la loro attività nelle materie elencate all'art. 117 Cost.

5. — Anche la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 riserva alle regioni la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi idrici integrati. La centralità della conseguente posizione attribuita nella materia ad una regione come quella ricorrente da una norma di legge che si definisce come direttamente attuativa dei precetti costituzionali nella specifica materia delle acque e degli acquedotti, è stata totalmente ignorata dal legislatore delegato e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. — In particolare è accaduto che:

a) con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, il Presidente della Repubblica ha sancito la trasformazione dell'E.A.A.P. in società per azioni, attribuendo le stesse «al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri», cioè omettendo di conferire alla regione Puglia alcuna attribuzione specifica in sede di costituzione, amministrazione e gestione della società. Si fa unicamente salva, infatti, la previsione relativa al «primo esercizio dell'organo di amministrazione» che è «tenuto a presentare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un piano per la ristrutturazione e il risanamento della società, da approvare sentite le regioni Puglia e Basilicata»;

b) con decreto n. 119979 del 10 giugno 1999 il Ministro del tesoro ha convocato la prima assemblea della S.p.a. Acquedotto pugliese con approvazione dello statuto e con successiva nomina di un amministratore unico — l'originario commissario straordinario di nomina ministeriale, avv. Lorenzo Pallesi — titolare di tutti i poteri di amministrazione e gestione dell'ente costituito in S.p.a.;

c) entrambi i decreti suddetti sono stati impugnati innanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale dalla concludente (il decreto legislativo per illegittimità diretta, l'atto di approvazione dello statuto per conflitto di attribuzione, giudizi entrambi tuttora pendenti) inopinatamente pretermessa dallo Stato nella fase di privatizzazione dell'E.A.A.P. (fatta eccezione per il parere richiesto alla regione Puglia in merito al «piano di ristruttura-

zione e risanamento» che deve essere predisposto dall'organo amministrativo durante «il primo esercizio della società») pur se titolare del potere legislativo in materia di acquedotti, gestore *ex lege* di tutte le opere idrauliche e promotore del servizio idrico integrato, ecc.;

d) in quei giudizi si è costituita l'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri propugnando la tesi della separazione tra proprietà dell'ente, appartenente al Ministero del tesoro in quanto ricompreso nel c.d. «parastato» *ex lege* n. 70/1975, e gestione dell'attività acquedottistica che — si riconosce *ex adverso* — non potrebbe che essere esercitata sotto la guida delle regioni Puglia e Basilicata (poiché l'acquedotto pugliese serve anche il territorio di quest'ultima regione);

e) tuttavia l'Acquedotto S.p.a. ha subito un nuovo «intervento» dello Stato che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000 oggetto del presente gravame, accantonata repentinamente la prospettiva del risanamento e della ristrutturazione dell'ente pur espressamente contemplata all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 141/1991, ha individuato le «modalità di dismissione dell'Acquedotto pugliese S.p.a.» nel senso che ha già determinato la sua cessione per affidamento diretto all'ENEL S.p.a., «alienazione... sospensivamente condizionata alla determinazione definitiva del capitale ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141».

Senonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2000 merita di essere annullato per i seguenti

Motivi

Violazione della Costituzione repubblicana: artt. 117 e 118, 5 e 97 e del principio di leale collaborazione tra Stato e regione (anche con riferimento alla violazione di un accordo di programma); inoltre dell'art. 41. Violazione dell'art. 3 Cost.

A) Si è già accennato che tutti gli enti acquedottistici dislocati sul territorio nazionale, siano essi «regionali o interregionali istituiti con legge regionale o statale» debbono essere «trasformati in società per azioni» ai sensi dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Senonché, l'art. 89, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle regioni tutte le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura», ha ribadito il potere legislativo delle regioni *in subiecta materia* (art. 2, comma 2: «Nelle materie oggetto di conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge n. 59/1997»), chiarendo che «in nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni, compiti e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

Ancor prima, la legge 5 gennaio 1994, n. 36 aveva affidato alle regioni il compito di individuare «le forme e modi di cooperazione» affinché comuni e province provvedessero alla gestione del servizio idrico integrato tramite convenzioni (*ex lege* n. 142/1990). Inoltre, nei confronti degli enti di gestione degli impianti acquedottistici già esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge 1994, n. 36, si prevede la prosecuzione della gestione sino all'approvazione delle norme regionali di organizzazione del servizio idrico e, in caso di scioglimento degli stessi (art. 10, comma 2, legge n. 36/1994), la loro confluenza «nel soggetto gestore del servizio idrico integrato, secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione».

B) Sicché nella fase di trasformazione in S.p.a. degli enti acquedottistici non può essere in alcun modo trascurato il ruolo esercitato dalle regioni, nella veste di titolari *ex articoli* 5, 117 e 118 della Costituzione repubblicana del potere legislativo in materia di acquedotti enti pubblici territoriali dotati di autonomia costituzionalmente garantita che si configurano come gestori *ex lege* di tutte le opere idrauliche (art. 89, 1 comma lettera a), decreto legislativo n. 112/1998), promotori del servizio idrico integrato (legge n. 36/1994) e, più in generale, affidatari di «tutte le funzioni e i compiti relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità» (art. 1, comma 2, legge n. 59/1997).

C) Conferma siffatta attribuzione la legge n. 36 del 1994 che, nell'assegnare con norma recante principio generale dell'ordinamento e costituente riforma economico-sociale — dunque una norma non modificabile per implicito da leggi o decreti successivi — il ruolo della regione in riferimento al tema acquedottistico nazionale, ha ribadito da un lato la centralità delle regioni stesse, dall'altro il riparto in appositi ambiti ottimali del territorio servito dagli acquedotti da individuare a cura delle regioni competenti.

C.1 La regione Puglia sottolinea come essa tragga dalla normativa qui richiamata una particolare e pregnante legittimazione essendo la principale portatrice degli interessi della popolazione che la costituisce, servita dal più grande acquedotto d'Europa. Il quadro nel quale si colloca costituzionalmente protetta la posizione giuridica della ricorrente è, come si è appena illustrato, disegnato dalle norme di cui agli articoli 5 e 117 e 118 Cost.

In altri termini la concludente — nella sua qualità di interlocutore necessario dello Stato nella fase di privatizzazione dell'Acquedotto pugliese — da un lato avrebbe dovuto essere destinataria di una quota delle azioni della S.p.a. sì da poterne tutelare lo sviluppo e verificarne la correttezza nella gestione dal suo interno anche ai fini previsti, con riferimento ai servizi pubblici essenziali, dagli artt. 2 e 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474 (in sostanza, possibilità per Stato o enti di riferimento di conservare una anche modesta partecipazione azionaria al fine di garantirsi un diritto di intervento sulle scelte fondamentali della nuova S.p.a. erogatrice di un pregnante servizio di pubblico interesse). La riserva di una quota di capitale in favore dell'ente territoriale è del resto solitamente attuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella privatizzazione dei soggetti esercenti i ridetti servizi essenziali, come dimostra la fattispecie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1999 che ha disposto l'alienazione attraverso la procedura della trattativa diretta della partecipazione azionaria indirettamente detenuta dallo Stato nella Aeroporti di Roma S.p.a., con pubblicazione di un bando e reale interpellato del mercato, con il 3% della partecipazione societaria riservata in opzione alla regione Lazio, alla provincia di Roma ed al comune di Fiumicino e con il 2% riservato agli enti e le aziende pubbliche.

Che tale orientamento sia stato abbandonato dal Presidente del Consiglio nel caso di specie appare del tutto inspiegabile, visto, da un lato, il quadro complessivo dell'ordinamento soprattutto costituzionale in materia acquedottistica appena tratteggiato; dall'altro la situazione peculiare dell'Acquedotto pugliese che, essendo il più grande acquedotto d'Europa a servizio di due regioni del meridione d'Italia, certamente è destinato ad agire in regime monopolistico per i prossimi decenni, ciò che rende ancor più necessaria l'istituzione di un legame diretto con gli enti territoriali di riferimento (le regioni Puglia e Basilicata). Si censura, pertanto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha creato il conflitto di attribuzione con la regione istante, pertanto, anzitutto per disparità di trattamento, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e per violazione del principio di correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

C.2 Del resto, la stessa concludente avrebbe certamente partecipato — costituendo una società a capitale pubblico minoritario con imprenditori privati — alla trattativa diretta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'alienazione dell'Acquedotto se solo la stessa, pur enunciata nelle premesse al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si fosse svolta in realtà ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, della legge n. 474/1994 e, quel che rileva in questa sede, nel rispetto dei precetti contenuti nell'art. 41 della Costituzione.

La violazione di tale norma costituzionale è, pertanto, lampante, poiché si è preclusa alla regione Puglia di partecipare — dopo aver assunto le vesti della società a capitale misto — alla procedura per l'acquisizione dell'Acquedotto pugliese S.p.a.

C.3 Infine, la regione è legittimata al presente ricorso anche per essere stata conculcata nella sua attribuzione partecipativa-consultiva prima che si procedesse alla alienazione dell'Acquedotto S.p.a., tale consultazione essendo espressamente prevista sia dall'accordo di programma stipulato con il Ministro dei lavori pubblici il 5 agosto 1999, sia dal decreto legislativo n. 114/1999 (art. 1, comma 5), come ci si accinge ad illustrare.

D) Nonostante siffatta peculiarità di posizione giuridica proprio e soltanto sulla regione Puglia il potere regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri si è esercitato pervenendo alla demolizione arbitraria di un tratto dell'ordinamento generale, del quale la ricorrente chiede a codesta ecc.ma Corte il ripristino.

Infatti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri gravato, si è individuato definitivamente — a «trattativa diretta» ...ex «art. 1, comma 2, legge 30 luglio 1994, n. 474» — l'acquirente dell'Acquedotto pugliese S.p.a. nell'ENEL S.p.a. sull'esile presupposto per il quale lo stesso ENEL «esercita la propria attività anche nel settore idrico» e avendo «ritenuto di procedere ad una razionalizzazione delle partecipazioni detenute dallo Stato nel settore idrico, assicurandone una gestione efficiente, anche in considerazione degli interessi generali connessi».

E) Proprio al contrario, controparte ha sostanzialmente ceduto l'EAAP all'ENEL in palese violazione di precetti costituzionali e con contegno manifestamente ingiusto poiché:

E.1 Ha ommesso di coinvolgere in qualsiasi modo la regione concludente, titolare costituzionalmente individuato per l'amministrazione e la gestione del servizio acquedottistico, nella cessione *de qua* (concretando i vizi già dedotti ai punti C.1 e C.2 che precedono);

E.2 Ciò, oltre che per i profili summenzionati, anche in violazione dell'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 141/1999 che, come accennato, prevedeva la redazione di un piano di ristrutturazione e di risanamento dell'EAAP da attuarsi durante il primo esercizio da parte dell'organo di amministrazione e da «approvare sentite le regioni Puglia e Basilicata».

Controparte ha viceversa sostanzialmente ceduto l'Acquedotto in assenza di qualsiasi piano di ristrutturazione e di risanamento: sicché la concludente non è stata interpellata (né potrebbe esserlo più in futuro a seguito del subentro dell'ENEL S.p.a.) in violazione dell'art. 1, d.lgs. n. 141/1999 con evidente sacrificio delle prerogative regionali costituzionalmente garantite in materia di gestione amministrativa degli acquedotti, quelle stesse prerogative che avevano indotto il legislatore ad istituire il parere obbligatorio — pur non vincolante — previsto dalla norma di cui all'art. 1, d.lgs. n. 141/1999. In altri termini, in coerenza con il quadro costituzionale di riferimento relativo ai rapporti tra Stato e regioni (art. 5) ed alla competenza specifica — legislativa e amministrativa — di queste ultime nella materia degli acquedotti (art. 117 e 118), il legislatore, nel trasformare l'ente autonomo acquedotto pugliese in S.p.a., ha delineato un procedimento che tutela in qualche modo gli interessi regionali coinvolti con l'istituzione di un parere obbligatorio delle regioni sul piano di ristrutturazione e risanamento dell'Acquedotto S.p.a.

Tale forma di partecipazione della regione concludente costituisce la modalità concreta mediante la quale si realizza il contemperamento dei diversi interessi portati dallo Stato e dalle regioni, confronto che deve essere informato dal principio costituzionale della leale cooperazione, essendo lo Stato tenuto a «riconoscere e promuovere le autonomie locali» e, proprio a tal fine, ad «adeguare i principi e metodi della sua legislazione» (art. 5 Cost.).

L'omissione della consultazione della concludente, cioè la violazione del principio di leale collaborazione, lede la sfera delle attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente, onde si chiede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri gravato sia annullato anche per il dedotto profilo.

E.3 Inoltre, ai sensi dell'accordo di programma stipulato, ex art. 17, legge 5 gennaio 1994, n. 36, tra regione Puglia e Basilicata e il Ministero dei lavori pubblici del 5 agosto 1999, lo stesso Ministro «si impegna ad esprimere l'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio dei diritti dell'azionista dell'EAAP (art. 3, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141), dopo aver sentito le regioni Puglia e Basilicata».

Proprio al contrario, l'azionista Ministero del tesoro ha proposto la cessione dell'Acquedotto all'ENEL (cfr. ultimo capoverso della premessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri gravato), ha cioè esercitato nella misura più ampia il suo diritto di azionista unico nel senso di proporre addirittura la vendita della S.p.a., omettendo di consultare le regioni Puglia e Basilicata: donde la violazione dell'accordo di programma e cioè del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni (art. 5 Cost), del precetto Costituzionale di buon andamento della p.a. (art. 97: se stipulo un accordo sono tenuto poi al suo rispetto) e delle prerogative regionali in materia di acquedotti, del tutto obliterate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri gravato, di cui agli artt. 117 e 118 Cost.

Sotto distinto profilo: controparte con il decreto impugnato ha già individuato la cessionaria dell'Acquedotto pugliese S.p.a. nell'ENEL, essendo detta vendita soltanto «sospensivamente condizionata alla determinazione definitiva del capitale» dell'Acquedotto (art. 2, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000).

Cionondimeno — si assicura *ex adverso* — che tale alienazione avverrà «tenendo conto degli accordi di programma intercorsi tra le regioni interessate e lo Stato» (art. 1).

Senonché allo stato attuale la vendita è già sostanzialmente avvenuta (che senso ha consultare le regioni interessate dopo aver individuato definitivamente il cessionario e previsto i criteri per la determinazione del prezzo?) e v'è un nuovo interlocutore (l'ENEL) assolutamente non contemplato dall'accordo di programma che ovviamente pretenderà di esercitare i suoi poteri gestori ritenendosi del tutto svincolato dall'intervento consultivo della regione Puglia: tutto ciò in violazione delle intese realizzate con l'accordo di programma, del principio di leale collaborazione e del quadro normativo di rilievo costituzionale tratteggiato al punto che precede.

F. Quanto alla censura di incostituzionalità per violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione si deducono i seguenti, ulteriori, profili.

Si è già accennato che nel caso di specie è mancata la «trattativa diretta» ex art. 1, comma 2, legge n. 474/1994, cioè qualsiasi interpellato del mercato di settore pur testualmente previsto dalla norma suddetta, viceversa essendosi concretato un vero e proprio affidamento diretto all'ENEL dell'intero pacchetto azionario della società Acquedotto pugliese.

La dispensa dalla applicazione delle norme di contabilità generale dello Stato prevista per le cessioni come quella in esame dall'art. 1, comma 1, legge n. 474/1994 è, infatti, certamente compensata dalle previsioni successive per le quali la trattativa diretta deve intercorrere in ogni caso tra più soggetti («i potenziali acquirenti», art. 1, comma 2; «le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti ...»: art. 1, comma 3), poiché da essa dovrà scaturire il prezzo di mercato del bene.

Il ricorso alla procedura prevista dalla legge — in applicazione del generalissimo principio della libertà dell'iniziativa economica pubblica e privata che deve essere indirizzata e coordinata a fini sociali: art. 41 della Costituzione — avrebbe consentito alla concludente — in ogni caso — di partecipare alla trattativa (anche nelle forme della società mista, come già rimarcato). Donde la censura di incostituzionalità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la conclamata violazione dell'art. 41 della Costituzione sotto il ridetto profilo.

F.1 Come si è appena rimarcato, la trattativa diretta delineata dall'art. 1, comma 2 e 3 della legge n. 474/1994 ha una *ratio* ben precisa: quella di evitare che le partecipazioni pubbliche siano alienate senza che sia previamente valutato il reale valore della quota da introdurre sul mercato.

Così, ad es., per la cessione delle partecipazioni statali negli enti pubblici economici (IRI, ENI, ecc.) era consentita la trattativa privata con l'unico contraente (art. 15 delibera CIPE 30 dicembre 1992) a condizione che detta scelta fosse congruamente motivata, che l'analisi del valore del bene ceduto fosse effettuata da almeno due consulenti esperti della materia e che — soprattutto — detto valore riflettesse la significatività per l'acquirente della quota ceduta.

La *ratio* di tale prescrizione è proprio nella considerazione che vi sono potenziali cessionari che, al momento della acquisizione, sono in condizioni di proporre un prezzo superiore al valore reale del bene poiché esso, per quel cessionario determinato, presenta un valore aggiunto derivante dalle condizioni obbiettive del mercato (ad es. se l'acquirente possa trovarsi in una posizione di sostanziale monopolio, ovvero se possa ritenersi un potenziale concorrente nell'attività oggetto di cessione, ecc.).

Sotto distinto profilo, sempre con riferimento alla privatizzazione degli enti pubblici economici, l'art. 1, comma 11, del d.l. 5 dicembre 1991, n. 386 ha previsto che «il collocamento e le cessioni delle partecipazioni devono essere eseguiti in modo da assicurare, di regola, l'ampia e durevole diffusione di esse fra il pubblico e da prevenire, anche in forma indiretta, concentrazioni o posizioni dominanti».

Inoltre, nella specie, la stessa norma istitutiva della S.p.a. Acquedotto pugliese ha vietato l'alienazione delle azioni «prima della determinazione definitiva del capitale sociale» (art. 3, comma 4).

Sicché un *modus procedendi* conforme ai precetti contenuti negli artt. 41 e 97 della Costituzione avrebbe richiesto che:

anzitutto che il Ministero del tesoro designasse entro tre mesi dalla costituzione dell'Acquedotto S.p.a. «uno o più soggetti di provata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale» (art. 3, comma 3, d.lgs. n. 141/1999);

entro tre mesi «dal ricevimento della relazione giurata» l'amministratore unico avrebbe dovuto determinare il valore definitivo del capitale sociale (art. 3, comma 4);

di seguito, avrebbe dovuto anche procedersi alla redazione ed alla attuazione — previo interpello della concludente — del piano di risanamento e ristrutturazione della società ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 141/1999, sì da «presentarla» al mercato secondo quelle che sono le sue obbiettive potenzialità e non già, come rischia di avvenire, alla stregua di un bene assai poco appetibile e di scarso valore;

a quel punto avrebbe potuto bandirsi la trattativa diretta che ovviamente presuppone quantomeno un valore, per così dire, a base d'asta (quello determinato dall'amministratore unico alla luce della relazione del consulente);

i partecipanti alla procedura avrebbero ovviamente formulato offerte d'acquisto al rialzo, valorizzando adeguatamente, tra l'altro, la condizione dell'Acquedotto pugliese di monopolista nell'erogazione del servizio essenziale per la Puglia e la Basilicata.

Nella specie, al contrario: la vendita all'ENEL si è sostanzialmente perfezionata addirittura in assenza della determinazione del valore del bene oggetto di cessione. L'alienazione è sospensivamente condizionata solo alla determinazione definitiva del capitale dell'Acquedotto, ma, nella sostanza, essa è già avvenuta con l'individuazione definitiva del soggetto cessionario tramite lo strumento dell'affidamento diretto. Concorrerà alla determinazione del prezzo di cessione — addirittura — la stessa società acquirente nominando un suo «valutatore indipendente» che, a sua volta, concorrerà nella nomina congiunta del terzo valutatore (art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2000).

Risultano palesemente violate pertanto, sotto dedotti profili, le norme di cui all'art. 97 e 41 Cost., assente nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gravato qualsiasi tratto riferibile al principio di buon andamento e/o di imparzialità dell'attività amministrativa o alla libertà e promozione ai fini sociali dell'attività economica.

F.2 Ancora, sempre con riferimento alla violazione dell'art. 97 Cost., controparte ha generato un vero e proprio mostro giuridico, trattandosi della «definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione» (cfr. l'epigrafe del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000) di una S.p.a. pubblica, criteri che hanno stabilito la cessione «al buio» (in assenza di prezzo) dell'Acquedotto pugliese ad una società, l'ENEL S.p.a., quasi totalmente detenuta dallo stesso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Si è dunque «privatizzata» una S.p.a. cedendola ad un ente partecipato in misura maggioritaria dallo Stato in violazione della legge n. 474/1994 che, ovviamente, richiede che la cessione sia effettuata ad un soggetto a capitale prevalentemente privato.

Né è prevista dal nostro ordinamento di settore alcuna possibilità di procedere ad accorpamenti tra enti ai fini della loro successiva privatizzazione congiunta e comunque, l'ENEL S.p.a. è già stata parzialmente privatizzata — è notorio — sicché di tale singolare accorpamento — realizzato, nella migliore delle ipotesi, a... «prezzo di costo» — si gioveranno, del tutto ingiustificatamente, anche i soci privati della società acquirente con ulteriore abbandono del solco della legittimità tracciato proprio dalle norme di cui alla legge n. 474/1994 impropriamente richiamate dal decreto impugnato (privatizzare vuol dire cedere aziende pubbliche in misura prevalente ai privati e previa esplorazione del mercato).

Del resto l'accorpamento tra ENEL e Acquedotto pugliese S.p.a. non può essere giustificato dalla presunta analogia delle attività svolte dalle due società «nel settore idrico», l'una occupandosi della produzione dell'energia elettrica, l'altra dell'erogazione del servizio acquedottistico. Né potrebbe mai ritenersi attuato il fine di razionalizzare le partecipazioni statali mediante l'accorpamento ad altro soggetto — qualsiasi soggetto — dell'Acquedotto pugliese S.p.a., vista la già rimarcata sua assoluta condizione peculiare di più grande Acquedotto europeo a servizio di due regioni del meridione d'Italia: il regime monopolistico che — giocoforza — ha caratterizzato e caratterizzerà in ogni epoca l'attività dell'Acquedotto pugliese S.p.a. avrebbe dovuto e dovrà essere adeguatamente valorizzato in sede di sua privatizzazione, non certo annullato o comunque fortemente attenuato dall'incorporazione in un altro soggetto giuridico dedito a tutt'altra attività e privo della connotazione suddetta.

F.3 Infine, esso rappresenta un caso di scuola del totale abbandono del servizio pubblico essenziale nelle mani di un soggetto parzialmente privato — con la prospettiva di divenire privato del tutto — sino ad oggi certamente estraneo alla materia acquedottistica (come già rimarcato, la competenza in materia «idrica» dell'ENEL riguarda, ovviamente, l'utilizzazione dell'acqua al fine della produzione di energia elettrica non già l'adduzione ai fini dell'approvvigionamento idrico e dell'irrigazione, attività che invece svolge - unitamente a quella della gestione di reti fognarie e depuratori - l'Acquedotto pugliese S.p.a.). Ciò, per di più, in violazione della disciplina vigente per la cessione delle società erogatrici di servizi essenziali, che prevede la previa costituzione degli «organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi» (art. 1-bis, legge n. 30 luglio 1994, n. 474) e, inoltre, una serie di cautele riferite all'ordinamento societario interno (art. 2) che, vista appunto l'essenzialità del servizio svolto dall'ente societario in via di privatizzazione, deve riservare alla mano pubblica, «(Stato o ente), ...speciali poteri anche nel caso che per effetto della cessione di azioni perda la sua posizione di maggioranza o comunque di controllo in sede di assemblea degli azionisti. Di ciò si occupa l'art. 2 del d.l. (come modificato dalla legge di conversione) il quale dispone che, prima di procedere ad atti che determinino la perdita del controllo, lo statuto venga modificato con l'inserimento di clausole rivolte ad attribuire all'azionista pubblico, indipendentemente dalla consistenza della sua partecipazione statutaria, il potere di designare un certo numero di sindaci, di esprimere gradimento alla formazione di gruppi e sindacati di controllo, nonché a determinate modifiche nella composizione del capitale azionario, di esprimere il veto ad alcune delibere e così via» (Consiglio di Stato, sez. I, 20 settembre 1995, n. 330).

Controparte, da un lato, non ha istituito gli «organismi indipendenti» prescritti dalla norma summenzionata; dall'altro ha espressamente rinunciato ad esercitare i poteri speciali («considerato che non si intendono introdurre i poteri speciali di cui all'art. 2 del citato decreto legge n. 332 del 1994 nello statuto dell'EAAP»: cfr. 11° cpv. della premessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000) pur se tale esercizio è previsto dalla legge non già in guisa di mera facoltà.

L'abbandono dell'Acquedotto pugliese nelle mani di un ente «privatizzando» è dunque avvenuto in assenza della riserva alla mano pubblica, alla stessa regione concludente se fosse stato consentito di assumere quote del capitale sociale dell'Acquedotto pugliese S.p.a., dei necessari poteri di «indirizzo» prescritti dalla legge.

Si deduce, pertanto, la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione sotto il profilo del mancato conferimento alla regione Puglia dei poteri speciali di cui sopra; dell'art. 97 sotto il profilo dell'evidente cattivo andamento dell'attività amministrativa; dell'art. 41 per aver espressamente rinunciato a «determinare i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere coordinata e indirizzata a fini sociali».

P. Q. M.

Si chiede che l'on.le Corte adita, risolvendo favorevolmente per l'istante il conflitto di attribuzione proposto con il presente atto, dichiari che non spetta allo Stato cedere l'Acquedotto pugliese S.p.a. all'ENEL S.p.a. violando le prerogative costituzionali della regione Puglia in materia acquedottistica, in particolare i precetti costituzionali di cui agli artt. 41, 117, 118, violando il principio di leale cooperazione (art. 5 Cost). Conseguentemente, annulli il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2000, recante «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell'Acquedotto pugliese S.p.a.». Vinte le spese e i compensi di lite.

Roma, addì 13 aprile 2000

PROF. AVV. Caputi JAMBRENGHI

00C0494

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651605/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI-DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 8

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Ralola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEIO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabaesi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 18-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via del Prefetti, 18 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIO
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Brianza, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAYEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA -glà Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 8/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macelli, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1680
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti ☎ 06 85082149/85082221	Vendita pubblicazioni ☎ 06 85082150/85082276	Ufficio inserzioni ☎ 06 85082146/85082189	Numero verde ☎ 800-864035
---	---	--	------------------------------



* 4 1 1 1 1 0 0 3 2 0 0 0 *

L. 24.000